



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Assessorato Politiche per la Gestione, l'Innovazione e l'Organizzazione
dell'Amministrazione Provinciale, Politiche per l'Urbanistica



sannioeuropa
sapere e saper fare
AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE

P IANO T ERRITORIALE DI C OORDINAMENTO P ROVINCIALE

PARTE STRUTTURALE - PARTE PROGRAMMATICA

Adeguamento alle Leggi Regione Campania n. 16/04 e n. 13/08



PROGETTO:

SANNIO EUROPA S.C.p.A.

Coordinamento PTCP:

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Dana Vocino

Coordinamento Operativo:

Samantha Calandrelli, architetto

Area Pianificazione e Programmazione Territoriale:

geom. Donato Brillante

geom. Vittorio A. D'Onofrio

geom. Leonardo Lucarelli

geom. Serena Marsullo

STRUTTURA TECNICA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Gruppo di lavoro:

Coordinamento adeguamento PTCP: dott. Pasquale Di Giambattista
(Responsabile Servizio Piani e Programmi)

Servizio Urbanistica: arch. Michele Orsillo

**Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e
Agricoltura:** dott. agr. Antonio Castellucci

Settore Infrastrutture: ing. Liliana Monaco

Settore Patrimonio: ing. Michelantonio Panarese

Settore Energia, Ambiente e Trasporti: geol. Gianpaolo Signoriello



Dirigente Settore Piani e Programmi, Urbanistica, Innovazione e Sistema Informativo: arch. Elisabetta Cuoco

Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio Urbanistica: arch. Vincenzo Argenio

Consulenza Scientifica: prof. arch. Alessandro Dal Piaz

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Visto
Il Dirigente del Settore
arch. Elisabetta Cuoco

Visto
Il R.U.P.
arch. Vincenzo Argenio

Il Presidente della Provincia di Benevento
prof. ing. Aniello Cimitile

L'Assessore alle Politiche per l'Urbanistica
avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Approvazioni:

Delibera di Consiglio Provinciale
n.27 del 26/07/2012.

Delibera di Giunta Regionale
n.596 del 19/10/2012.

**PROVINCIA DI BENEVENTO
REGIONE CAMPANIA**



**PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**

(art. 18 L. R. Campania 22.12.04, n. 16)

PARTE STRUTTURALE E PARTE PROGRAMMATICA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ottobre 2012

PROVINCIA DI BENEVENTO

REGIONE CAMPANIA



Prof. Ing. **Aniello Cimitile**,
Presidente della Provincia di Benevento.

Avv. **Giovanni Angelo Mosè Bozzi**,
Assessore alle Politiche per l'urbanistica.

Dott. **Claudio Uccelletti**,
Presidente della Sannio Europa SCpA



PTCP BN – Norme Tecniche di Attuazione.



PROVINCIA DI BENEVENTO

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE:

Consulenza scientifica:	prof. arch. Alessandro Dal Pia
Progetto:	SANNIO EUROPA ScpA Area Pianificazione e Programmazione Territoriale.
Coordinamento:	Giuseppe Iadarola , architetto. Dana Vocino , architetto.
Coordinamento operativo:	Samantha Calandrelli , architetto.
Collaborazione:	geom. Donato Brillante, geom. Vittorio A. D'Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. Leonardo Lucarelli.

STRUTTURA TECNICA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO:

Gruppo di lavoro: dott. agr. **Pasquale Di Giambattista** (Responsabile Servizio Piani e Programmi), Coordinamento adeguamento PTCP; arch. **Michele Orsillo** (Servizio Urbanistica); dott. agr. **Antonio Castellucci** (Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura); ing. **Liliana Monaco** (Settore Infrastrutture); ing. **Michelantonio Panarese** (Settore Patrimonio); geol. **Gianpaolo Signoriello** (Settore Energia, Ambiente e Trasporti).

Arch. **Elisabetta Cuoco**, Dirigente Settore Piani e Programmi, Urbanistica, Innovazione e Sistema Informativo.

Arch. **Vincenzo Argenio**, Responsabile Unico del Procedimento.

Si ringrazia per la consulenza scientifica PTCP 2004:

prof. geol. Pietro Antonio De Paola (Geologia e rischi); prof. Carmine Guarino (Carta Naturalità); prof. agr. Ettore Varricchio (Agricoltura); arch. Immacolata Apreda (Paesaggio); dott. Italo Iasiello (Archeologia); CLES Srl (Sistema Socio-Economico); dott. geol. Luciano Campanelli (Distretti Paleontologici).

Si ringrazia per il contributo offerto in occasione del PTCP 2004:

ing. Angelo D'Angelo (Dirigente p.t. Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Benevento).



INDICE.

PREMESSA - COME SI LEGGONO E COME SI APPLICANO LE NORME DEL PTCP..... 14

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI..... 16

<i>Art. 1 - Oggetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed articolazione della sua disciplina (disposizioni di carattere strutturale e disposizioni di carattere programmatico).</i>	<i>16</i>
<i>Art.2 - Atti ed elaborati costitutivi del PTCP, loro funzione ed efficacia.....</i>	<i>18</i>
<i>Art.3 - Contenuti del PTCP per la tutela ambientale e paesaggistica.</i>	<i>19</i>
<i>Art.4 - Efficacia del PTCP come Piano Regolatore delle A.S.I.....</i>	<i>19</i>
<i>Art.5 - Attuazione del PTCP.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.6 - Adeguamento al PTCP dei Piani Urbanistici Comunali.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.7 - Sistema informativo territoriale.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.8 - Disciplina transitoria. Misure di salvaguardia.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.9 - Aggiornamenti e varianti del PTCP.</i>	<i>22</i>

PARTE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE E STRATEGICO..... 23

TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO. 23

<i>Art.10 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali.</i>	<i>23</i>
<i>Art.11 - Obiettivi generali di tutela ambientale e naturalistica.</i>	<i>23</i>
<i>Art.12 - Direttive e indirizzi tecnici. Modalità di applicazione.</i>	<i>24</i>
<i>Art.13 - Prescrizioni. Modalità di ripermetroazione. Obbligo di analisi approfondite. Prescrizioni definitive.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.14 - Progetti strutturali. Coordinamento tra gli enti.....</i>	<i>26</i>
<i>Art.15 - Aree naturali strategiche del Sistema Ambientale.</i>	<i>27</i>
<i>Art.16 - Le strutture complesse del sistema ambientale e naturalistico. Descrizione e obiettivi specifici di tutela.....</i>	<i>28</i>
<i>Art.17 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "corridoi ecologici".</i>	<i>29</i>
<i>Art.18 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "riserve di naturalità".</i>	<i>33</i>
<i>Art.19 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle aree naturali</i>	

<i>puntiformi o "stepping zones".</i>	36
<i>Art.20 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "aree di protezione dei massicci carbonatici e dei corridoi ecologici".</i>	37
<i>Art.21 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nei Siti delle Rete Natura 2000.</i>	39
<i>Art.22 - Gli elementi costitutivi del sistema ambientale-naturalistico.</i>	41
<i>Art.23 - Prescrizioni per le aree a pascolo naturale, praterie d'alta quota e prati stabili.</i>	42
<i>Art.24 - Prescrizioni per le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, brughiere e cespuglietti.</i>	42
<i>Art.25 - Prescrizioni per le aree a vegetazione di sclerofille.</i>	43
<i>Art.26 - Prescrizioni per le aree con vegetazione rada e di quelle percorse da incendi.</i>	43
<i>Art.27 - Prescrizioni per le aree prevalentemente occupate da colture agricole con presenza di spazi naturali (ecomosaici ambientali).</i>	43
<i>Art.28 - Prescrizioni per i boschi di latifoglie e per i boschi misti.</i>	44
<i>Art.29 - Prescrizioni per i corsi d'acqua principali e secondari.</i>	46
<i>Art.30 - Prescrizioni per i corsi d'acqua minori e le confluenze.</i>	51
<i>Art.31 - Prescrizioni per le emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche.</i>	51
<i>Art.32 - Prescrizioni per le aree di crinale.</i>	51
<i>Art.33 - Prescrizioni per il recupero dei calanchi.</i>	53
<i>Art.34 - Prescrizioni per la tutela e la valorizzazione degli habitat faunistici.</i>	54
<i>Art.35 - Prescrizioni per la tutela degli elementi diffusi del paesaggio agrario.</i>	55
<i>Art.36 - Progetti strutturali del sistema ambientale e naturalistico.</i>	56

TITOLO II- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI

AGROFORESTALI..... 61

<i>Art.37 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della tutela e valorizzazione delle produzioni agroforestali.</i>	61
<i>Art.38 - Obiettivi generali di tutela delle produzioni agroalimentari e per la tutela del territorio rurale.</i>	61
<i>Art. 39 - Direttive e indirizzi tecnici. Modalità di applicazione.</i>	62

<i>Art. 40 - Prescrizioni per la gestione e la valorizzazione.....</i>	<i>62</i>
<i>Art.41 – Articolazione del territorio rurale e aperto. Descrizione e obiettivi specifici di tutela.</i>	<i>63</i>
<i>Art.42 – Direttive per il territorio rurale e aperto "aree montane".</i>	<i>64</i>
<i>Art.43 – Direttive per il territorio rurale e aperto dell’alta e media collina. Alto Tammaro, Fortore e colline di Pietrelcina”.</i>	<i>64</i>
<i>Art.44 – Direttive per il territorio rurale e aperto di collina. Valle Telesina, valle Vitulanese, valle Caudina”.</i>	<i>65</i>
<i>Art.45 – Direttive per il territorio rurale e aperto di pianura. Area interna valle Caudina, bassa valle Telesina e fondo valle Isclero.</i>	<i>66</i>
<i>Art.46 – Prescrizioni per le coltivazioni in regime protetto, allevamenti senza terra, fungaie, attività vivaistiche ecc.</i>	<i>66</i>
<i>Art.47 – Direttive per la redazione dei piani di sviluppo aziendali.</i>	<i>67</i>
<i>Art.48 – Tutela delle vocazioni agronomiche e zootecniche.</i>	<i>68</i>
<i>Art.49 – Prescrizioni per il territorio rurale e aperto.</i>	<i>69</i>

TITOLO III - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE.71

<i>Art.50 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della tutela e valorizzazione delle risorse idriche.</i>	<i>71</i>
<i>Art.51 – Linee di intervento per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche.....</i>	<i>71</i>
<i>Art.52 - Prescrizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.</i>	<i>72</i>
<i>Art.53 – Individuazione delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....</i>	<i>74</i>
<i>Art.54 - Prescrizioni per l’area di salvaguardia delle opere di captazione.</i>	<i>76</i>
<i>Art.55 - Linee di intervento per i distretti industriali.</i>	<i>80</i>

TITOLO IV – TUTELA DELLA RISORSA SUOLO E GESTIONE DELLE AREE CONTAMINATE. 81

<i>Art.56 - Obiettivi di programmazione nel settore.</i>	<i>81</i>
---	-----------

TITOLO V – GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE. 82

<i>Art.57 - Obiettivi di programmazione nel settore delle attività estrattive.....</i>	<i>82</i>
<i>Art.58 – Obiettivi generali di tutela delle risorse ambientali.....</i>	<i>82</i>
<i>Art.59 - Linee di intervento per la redazione del Piano Provinciale delle attività estrattive.....</i>	<i>82</i>

Art.60 – Prescrizioni per la tutela di ambienti sensibili. 83

TITOLO VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

ENERGETICHE. 84

Art.61 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore energetico. 84

Art.62 - Linee di intervento. 85

Art.63 - Linee di intervento per i distretti industriali. 86

Art.64 - Direttive per l'installazione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica. 86

Art.65 - Direttive in materia energetico – ambientale. 88

Art.66 - Prescrizioni per la realizzazione delle infrastrutture energetiche. 88

TITOLO VII - GOVERNO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO..... 90

Art.67 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della difesa dal rischio idrogeologico. 90

Art.68 - Linee di intervento per la sistemazione idrica ed idrogeologica, idraulico-forestale, per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque..... 90

Art.69 - Prescrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità..... 91

Art.70 - Prescrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di potenziale instabilità. 92

Art.71 - Prescrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di criticità idraulica. 93

Art.72 - Prescrizioni relative agli abitati da consolidare o trasferire. 93

TITOLO VIII - GOVERNO DEL RISCHIO SISMICO. 95

Art.73 - Obiettivi di programmazione nel settore della difesa dalle calamità (eventi sismici). 95

Art.74 - Linee di intervento per salvaguardia dal rischio sismico. 95

Art.75 - Prescrizioni per la realizzazione dei centri operativi misti (Com) di Protezione civile. 96

TITOLO IX - GESTIONE DEI RIFIUTI. 97

Art.76 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della gestione dei rifiuti..... 97

Art.77 - Obiettivi generali di sostenibilità del flusso dei rifiuti. 97

<i>Art.78 - Linee di intervento per i distretti industriali ed il Consorzio ASI.....</i>	<i>98</i>
<i>Art.79 - Prescrizioni per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.</i>	<i>98</i>

TITOLO X – VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL SISTEMA

INSEDIATIVO LOCALE..... 101

<i>Art. 80 - Obiettivi di programmazione della Provincia.</i>	<i>101</i>
<i>Art.81 – Direttive e indirizzi tecnici. Modalità di applicazione.</i>	<i>101</i>
<i>Art.82 - Direttive per la rivitalizzazione degli insediamenti montani.....</i>	<i>102</i>
<i>Art.83 - Direttive per la tutela e valorizzazione degli insediamenti collinari..</i>	<i>103</i>
<i>Art. 84 - Direttive per la riqualificazione degli insediamenti vallivi.</i>	<i>103</i>
<i>Art.85 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Valle del Titerno: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Lorenzello.</i>	<i>104</i>
<i>Art.86 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti dell’Alta Valle del Tammaro: Campolattaro, Morcone, Pontelandolfo, Sassinoro.</i>	<i>107</i>
<i>Art.87 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Bassa Valle del Tammaro: Fragneto l’Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina.</i>	<i>110</i>
<i>Art.88 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti delle Valli Secondarie dell’Alto Tammaro: Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Reino, S. Croce del Sannio.</i>	<i>113</i>
<i>Art.89 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti delle Valli Secondarie del Basso Tammaro: Apice, Buonalbergo, Molinara, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, S. Giorgio la Molarata, San Marco dei Cavoti.</i>	<i>117</i>
<i>Art.90 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Valle del Fortore: Basiglio, Castelvetro di Valfortore, Foiano in Valfortore, Montefalcone di Valfortore, S. Bartolomeo in Galdo.....</i>	<i>121</i>
<i>Art.91- Direttive e indirizzi per gli insediamenti delle Colline di Benevento: Apollosa, Arpaia, Benevento, Calvi, Ceppaloni, S. Leucio del Sannio, S. Giorgio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nazzaro, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo.</i>	<i>124</i>
<i>Art.92 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Valle Caudina: Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi.</i>	<i>129</i>
<i>Art.93 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti collinari del Taburno: Campoli del Monte Taburno, Cautano, Tocco Caudio.</i>	<i>133</i>

<i>Art.94 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Bassa Valle del Calore (in sinistra idrografica): Castelpoto, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Solopaca, Torrecuso, Vitulano.....</i>	<i>135</i>
<i>Art.95 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Bassa Valle del Calore (destra idrografica): Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, S. Salvatore Telesino, Telese Terme.</i>	<i>138</i>
<i>Art.96 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della valle dell'Isclero: Dugenta, Durazzano, Limatola, S. Agata de' Goti.....</i>	<i>141</i>
<i>Art.97 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti del Bacino del Miscano: Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni.</i>	<i>144</i>

TITOLO XI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA STORICO-PAESISTICO..... 147

<i>Art.98 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della tutela del paesaggio e dei beni culturali.</i>	<i>147</i>
<i>Art.99 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore dei beni storico-archeologici.....</i>	<i>147</i>
<i>Art.100 - Obiettivi generali di tutela del paesaggio e dei beni culturali.....</i>	<i>148</i>
<i>Art.101 - Obiettivi generali di conservazione attiva e valorizzazione dei beni storico-archeologici.....</i>	<i>149</i>
<i>Art.102 - Indirizzi tecnici per le "unità di paesaggio". Modalità di applicazione.....</i>	<i>150</i>
<i>Art.103 - Direttive per i beni "storico-archeologici". Modalità di applicazione.....</i>	<i>150</i>
<i>Art.104 - Prescrizioni. Modalità di ripermetrazione. Obbligo di analisi approfondite. Prescrizioni definitive.....</i>	<i>151</i>
<i>Art.105 - Le unità di paesaggio. Descrizione e obiettivi specifici di tutela di conservazione attiva e valorizzazione.....</i>	<i>151</i>
<i>Art.106 - Indirizzi tecnici da osservare nelle unità di paesaggio.....</i>	<i>153</i>
<i>Art.107 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Benevento - Colline beneventane - Vie Appia e Traiana".</i>	<i>158</i>
<i>Art.108 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle Caudina - Taburno".</i>	<i>159</i>
<i>Art.109 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle Telesina - Matese".....</i>	<i>160</i>

<i>Art.110 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle del Tammaro – Regio Tratturo".</i>	161
<i>Art.111 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle del Fortore".</i>	162
<i>Art.112 - Prescrizioni per la conservazione attiva e valorizzazione dei centri storici.</i>	162
<i>Art.113 - Prescrizioni per la riqualificazione degli insediamenti diffusi.</i>	164
<i>Art.114 - Prescrizioni per la conservazione attiva dei beni storico-architettonici extraurbani.</i>	164
<i>Art.115 - Prescrizioni per la gestione di aree ed elementi di interesse culturale e per la realizzazione di progetti di ricerca e catalogazione.</i>	165
<i>Art.116 - Progetti strategici prioritari per le aree archeologiche.</i>	166

TITOLO XII - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E

FERROVIARIE. 168

<i>Art.117 - Obiettivi di programmazione della Provincia.</i>	168
<i>Art.118 - L'articolazione del sistema infrastrutturale: obiettivi di livello regionale e sovra regionale.</i>	169
<i>Art.119 - L'articolazione del sistema infrastrutturale: classificazione della rete viaria e interventi previsti.</i>	170
<i>Art.120 - Obiettivi di gestione del sistema stradale</i>	173
<i>Art.121 - Prescrizioni per la progettazione del sistema viario.</i>	174
<i>Art.122 - Prescrizioni per l'adeguamento delle infrastrutture esistenti.</i>	175
<i>Art.123 - Prescrizioni per la manutenzione delle infrastrutture.</i>	175

TITOLO XIII - SISTEMA DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI. 177

<i>Art.124 - Obiettivi di programmazione della Provincia.</i>	177
<i>Art.125 - Direttive e indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi socio-sanitari e assistenziali.</i>	177
<i>Art.126 - Direttive e indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi scolastici di secondo grado.</i>	178
<i>Art.127 - Direttive e indirizzi per l'organizzazione del sistema delle grandi strutture di vendita (GSV).</i>	180
<i>Art.128 - Direttive e indirizzi per le strategie di riorganizzazione del trasporto pubblico locale a lungo termine.</i>	183

TITOLO XIV - SISTEMA DELLE AREE PRODUTTIVE.	187
<i>Art.129 - Obiettivi di programmazione della Provincia.</i>	<i>187</i>
<i>Art.130 - Direttive e indirizzi per le strategie di riorganizzazione delle aree produttive.</i>	<i>187</i>
<i>Art.131 - Indirizzi per gli "sportelli unici per le attività produttive".</i>	<i>191</i>
TITOLO XV - SISTEMA SOCIO-ECONOMICO.....	193
<i>Art.132 - Obiettivi di programmazione della Provincia.</i>	<i>193</i>
<i>Art.133 - Progetti strutturali. Coordinamento tra gli enti.</i>	<i>193</i>
<i>Art.134 - Linee di intervento.....</i>	<i>196</i>
PARTE III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO.....	199
TITOLO XVI – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	199
<i>Art.135 - Articolazione dei PUC in disposizioni strutturali e programmatiche.</i>	<i>199</i>
<i>Art.136 – Carichi insediativi.</i>	<i>201</i>
<i>Art.137 – Indirizzi e prescrizioni per la localizzazione di nuovi insediamenti.</i>	<i>209</i>
<i>Art.138 - Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi produttivi di interesse locale.</i>	<i>210</i>
<i>Art.139 – Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi commerciali.</i>	<i>212</i>
<i>Art.140 - Indirizzi per le aree e i complessi per i servizi ed attrezzature pubbliche di interesse locale.</i>	<i>214</i>
<i>Art.141 – Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale.</i>	<i>215</i>
<i>Art.142 – Indirizzi e prescrizioni per l’individuazione e la regolamentazione degli aggregati edilizi prevalentemente residenziali in contesto agricolo.....</i>	<i>217</i>
<i>Art.143 – Indirizzi e prescrizioni per la riqualificazione urbanistica delle aree e dei complessi dismessi.</i>	<i>218</i>
<i>Art.144 - Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori.</i>	<i>219</i>
<i>Art.145 – Indirizzi e prescrizioni per il dimensionamento dei PUC e per le politiche abitative.</i>	<i>222</i>
<i>Art.146 – Direttive per la perimetrazione degli insediamenti abusivi ai fini</i>	

<i>della redazione dei Puc.</i>	225
<i>Art.147 - Attuazione dei Piani Urbanistici Comunali per le componenti residenziali.</i>	226
<i>Art.148 - Prescrizioni per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali : calcolo del fabbisogno di aree per insediamenti produttivi (PIP).</i>	226
<i>Art.149 – Prescrizioni per l’attuazione degli interventi negli agglomerati del PRG del Consorzio ASI.</i>	228

TITOLO XVII - TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI..... 229

<i>Art.150 - Adeguamento al PTCP degli Piani Urbanistici Comunali.</i>	229
<i>Art.151 - Stime di massima delle risorse economiche per l'attuazione della componente programmatica del PTCP.</i>	229
<i>Art.152 - Coordinamento del Programma di Attuazione del PTCP con il Programma triennale provinciale delle opere pubbliche e con i piani settoriali della Provincia.</i>	232
<i>Art.153 – Prescrizioni per la l’applicazione della procedura di Vas (valutazione ambientale strategica) e VI (valutazione di incidenza).</i>	233
<i>Art.154 Allegati tecnici e procedurali.</i>	233

PREMESSA - COME SI LEGGONO E COME SI APPLICANO LE NORME DEL PTCP.

Ai sensi della Legge della Regione Campania n. 16/2004 "**Norme sul governo del territorio**", le norme tecniche del PTCP contengono:

La componente strutturale del PTCP che si articola in:

- disposizioni strutturali e strategiche;
- obiettivi di programmazione affidati alla Provincia dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- componente programmatica.

Le NTA del piano sono specificate attraverso un articolato normativo che descrive:

- **Obiettivi generali e specifici** che devono essere alla base dell'attività amministrativa e di programmazione degli enti locali ed in primo luogo della Provincia, dei Comuni, delle Comunità montane, degli enti parco nonché dei soggetti privati. Questi obiettivi orientano la politica della Provincia e degli altri enti e ne indirizzano gli strumenti di pianificazione e programmazione, generale e settoriale.
- **Direttive** che formulano disposizioni metodologiche e/o procedurali che i Comuni debbono applicare nella redazione dei Puc.
- **Indirizzi tecnici** che esprimono disposizioni di merito che i Comuni debbono osservare nella redazione dei Puc specificandole o interpretandole in modo motivato e compiutamente argomentato, specie in caso di specificazioni che si discostino significativamente dalla formulazione del PTCP.
- **Prescrizioni** che sono rivolte a tutti i soggetti pubblici che debbono recepirle nei loro piani e/o programmi. Hanno direttamente valore prescrittivo anche nei confronti dei privati esclusivamente le disposizioni del PTCP inerenti a disposizioni di piani specialistici (piani territoriali paesistici, piani di bacino o loro stralci, piani dei parchi regionali o relative norme di salvaguardia) recepite nel PTCP ovvero ad opere pubbliche approvate e finanziate indicate nel PTCP. Le prescrizioni sono limitate a divieti ed obblighi relativi a questioni inerenti la tutela di risorse non rinnovabili e la prevenzione dei rischi.
- **Quadro di insieme degli interventi.** La Provincia, ai sensi dell'art. 19 del **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, realizza interventi nei settori di propria competenza e cioè:**
 - a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

In questi settori, **la Provincia**, autonomamente o coordinandosi con altri enti, **promuove e realizza interventi**.

Inoltre la Provincia promuove e/o prescrive **regole e criteri di pianificazione per interventi che non sono di sua specifica competenza ma** che sono **di importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile del territorio provinciale**. Questi interventi sono quelli che, in particolare, richiedono una forte attività di coordinamento tra gli enti coinvolti.

- Le previsioni programmatiche disciplinano le modalità ed i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal PTCP nonché i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della Provincia.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Oggetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed articolazione della sua disciplina (disposizioni di carattere strutturale e disposizioni di carattere programmatico).

1. Ai sensi della legge della Regione Campania 22.12.2004 n.16 (di seguito L.R.Campania n.16/04), art. 18

"[...] le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 (Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica) [...]", che sono di seguito elencati: "[...] a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; b) salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico; c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; e) potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale; f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse [...]"

2. La pianificazione territoriale provinciale, che si attua attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e anche attraverso i piani settoriali (Psp):

- a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
- b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;
- c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
- d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
- e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;

f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

3. Il Piano contiene una componente strutturale (Parte II delle NTA) e una componente programmatica (Parte III delle NTA), a norma dell'art.18, comma 4 della L.R. Campania n.16/04.

Nella componente strutturale sono espresse sia disposizioni strutturali che disposizioni strategiche.

Le disposizioni strutturali:

- individuano gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale provinciale, con riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, vegetazionali, faunistici), storico-culturali, paesaggistici, rurali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono le modalità di uso e di manutenzione tali da garantirne la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione sostenibile;
- individuano le zone in cui è opportuno istituire aree naturali protette di interesse provinciale e/o locale;
- indicano i territori da preservare da trasformazioni urbanizzativo-infrastrutturali ai fini della realizzazione della rete ecologica provinciale;
- determinano i criteri e gli indirizzi per l'individuazione dei carichi insediativi ammissibili;
- definiscono le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali e di quelli di origine antropica.

Le disposizioni strategiche:

- delineano le scelte di trasformazione di lungo periodo dell'assetto insediativo e infrastrutturale per il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro delle interrelazioni con i contesti nazionale ed internazionale;
- definiscono le gerarchie, le caratterizzazioni e le relazioni per il riassetto in senso policentrico dell'armatura urbana;
- definiscono le gerarchie e le caratterizzazioni dei sistemi infrastrutturali, secondo logiche di integrazione e, per quanto riguarda in particolare trasporti e mobilità, secondo criteri di intermodalità e di incremento di sostenibilità ambientale;
- individuano la rete fondamentale dei corridoi ecologici con i quali perseguire la costruzione della rete ecologica provinciale.

La componente programmatica definisce, in conformità con le disposizioni strutturali e strategiche:

- i criteri di dimensionamento sostenibile delle trasformazioni insediative;
- i programmi operativi provinciali prioritari;
- i criteri di formazione per i piani di settore;
- gli interventi infrastrutturali e la rete di mobilità da realizzare nel quinquennio;

- la quantificazione, ancorché di massima, degli oneri finanziari a carico del bilancio della Amministrazione Provinciale e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone la forma di finanziamento anche con riferimento agli atti di pianificazione economica;

La componente programmatica del PTCP deve essere verificata ed aggiornata con cadenza quinquennale.

Art.2 - Atti ed elaborati costitutivi del PTCP, loro funzione ed efficacia.

1- Gli atti costitutivi del PTCP sono:

- 1.1 Introduzione della Parte Strutturale;
- 1.2 Relazione della Parte strutturale – Quadro conoscitivo-interpretativo (Sezione A):
 - *Volume A₀ "Quadro di riferimento programmatico e della pianificazione urbanistica";*
 - *Volume A₁ "Sistema ambientale";*
 - *Volume A₂ "Sistema insediativo e dei beni culturali e paesaggistici";*
 - *Volume A₃ "Sistema delle infrastrutture e dei servizi";*
 - *Volume A₄ – Allegati;*
- 1.3 Tavole della Parte strutturale – Quadro conoscitivo-interpretativo (Sezione A):
 - *Volume A5 – Elaborati grafici (fascicolo in formato A3);*
 - *Elaborati grafici non fascicolati;*
- 1.4 Relazione della Parte strutturale – Quadro strategico (Sezione B);
- 1.5 Tavole della Parte strutturale – Quadro strategico (Sezione B);
- 1.6 Relazione della Parte programmatica (Sezione C);
- 1.7 Tavole della Parte programmatica (Sezione C);
- 1.8 Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA);
- 1.9 Allegati tecnici e procedurali alle NTA (che verranno pubblicati entro tre mesi dall'adozione definitiva del PTCP);
- 1.10 Rapporto Ambientale Preliminare;
- 1.11 Rapporto Ambientale Definitivo e Valutazione d'Incidenza;
- 1.12 Sintesi non tecnica.

2. Nella eventualità di **disposizioni contrastanti** fra elaborati diversi del PTCP, prevalgono le disposizioni delle NTA rispetto alle indicazioni delle Relazioni e/o degli Allegati e delle Tavole.

3. Gli elaborati di cui ai precedenti punti 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.6), e 1.9) hanno **valore descrittivo** e possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nonché eventuali aggiornamenti da parte della Provincia che ne prende atto con delibera di Giunta Provinciale, provvedendo successivamente all'invio a comuni, comunità montane, enti parco.
4. Gli elaborati di cui alle precedenti lettere 1.5), 1.7) e 1.8) hanno **valore normativo** (direttiva, indirizzo o prescrizione) e possono essere variati secondo le procedure di cui al successivo articolo 9.
5. Gli elaborati di cui ai punti 1.10), 1.11) e 1.12) sono relativi alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza.

Art.3 - Contenuti del PTCP per la tutela ambientale e paesaggistica.

1. Per effetto della L.R. 13/08 il PTCP non ha valore e portata di piano paesistico, ma concorre alla formazione del piano paesaggistico regionale, che sarà redatto congiuntamente dalla Regione e dal Ministero per i beni culturali.

In ogni caso il PTCP – redatto in coerenza con i documenti costitutivi del PTR, e in particolare con le Linee guida per il paesaggio in Campania e Carta dei paesaggi – è attuativo della Convenzione europea del paesaggio e assume la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio provinciale come una finalità primaria.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale, vigono i piani territoriali paesistici approvati con Decreti del Ministro per i beni culturali le cui disposizioni prevalgono su quelle eventualmente difformi del presente PTCP.

Art.4 - Efficacia del PTCP come Piano Regolatore delle A.S.I.

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n.16/04 il PTCP ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.

2. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del PTCP, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, le intese con il Consorzio per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n.16/98.

3. Nelle more dell'approvazione dell'intesa con il Consorzio per le aree di sviluppo industriale – A.S.I.- resta operante la Variante al Piano Regolatore dell'ASI approvata nel 2004.

Art.5 - Attuazione del PTCP.

1. **Il PTCP è attuato** dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti parco e dalla Provincia, nonché dal Consorzio ASI, **attraverso il rispetto delle direttive, degli indirizzi e delle prescrizioni** di cui ai successivi articoli contenuti nella "Parte II". E' altresì attuato **attraverso la realizzazione delle proposte progettuali** di cui ai successivi articoli contenuti nella "Parte II e nella Parte III" delle NTA.
2. Nelle iniziative finalizzate all'attuazione del Ptcp, gli enti devono orientare la propria azione a criteri di cooperazione, sussidiarietà, copianificazione e concertazione. Per l'attuazione dei progetti di cui alla "parte II e parte III delle Nta", **la Provincia promuove "tavoli tecnici"** e partecipanti al **"tavolo di concertazione"** istituito con protocollo di intesa dalla Provincia stessa. In alternativa varrà quanto stabilito dal Regolamento regionale n.5 del 04.08.2011.
3. Sono **strumenti di attuazione del PTCP:**
 - i Piani Urbanistici Comunali;
 - gli strumenti di pianificazione settoriale della Provincia;
 - i piani di assetto e di gestione di aree naturali protette, Siti di Interesse Comunitario (di seguito SIC) e Zone di Protezione Speciale (di seguito ZPS) esistenti e previste, ove la provincia sia individuata dalla Regione quale soggetto gestore;
 - i piani ed i programmi di attuazione (PIT, PRUSST, ecc.) operanti con risorse finanziarie proprie e/o regionali e/o comunitarie.
4. Per la pianificazione e l'attuazione di **interventi di competenza sovraprovinciale, la Provincia propone** alla Regione **la convocazione di tavoli di concertazione** nei quali la Provincia medesima sosterrà gli obiettivi, i criteri e le linee di intervento del presente PTCP.

Art.6 - Adeguamento al PTCP dei Piani Urbanistici Comunali.

1. **I Comuni**, a norma dell'art.1 del Regolamento Regionale n.5 del 04.08.2011, entro 18 mesi dalla entrata in vigore del Ptcp **approvano i Piani Urbanistici Comunali ed i Regolamenti urbanistici edilizi comunali.**
2. Ferma restando la previsione dell'articolo 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP).
3. **Alla scadenza dei 18 mesi** nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti entro i rispettivi termini di validità.

3. I **Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP** ne adeguano i contenuti **entro dodici mesi** dall'avvenuta approvazione del PTCP, ai sensi del comma 6, art. 9 della L.R. 13/08.

4. I Comuni per la formazione e la pubblicazione dei piani urbanistici comunali seguono il procedimento previsto dall'art.3 del Regolamento Regionale n. 5 del 04.08.2011.

Art.7 - Sistema informativo territoriale.

Al fine di assicurare una più rapida diffusione e aggiornamento delle informazioni territoriali, **la Provincia, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC** della delibera di approvazione **del PTCP, attiva un proprio sistema informativo territoriale** (di seguito SIT), che sarà disciplinato da **apposito regolamento**, necessario a disciplinare:

- a) l'accesso ai dati provinciali, anche eventualmente provenienti dal "Centro di monitoraggio satellitare" della Provincia di Benevento, da parte di enti pubblici e privati;
- b) la fornitura al SIT di dati comunali, secondo specifici protocolli, da parte dei Comuni;
- c) l'acquisizione e diffusione di dati sovraprovinciali.

Art.8 - Disciplina transitoria. Misure di salvaguardia.

0. Per disciplina si intendono le norme del presente Ptcp. La disciplina del presente piano non contiene norme cogenti per i piani sotto ordinati vigenti, se non previo recepimento nei piani urbanistici comunali nei tempi stabiliti dal Regolamento Regionale n.5 del 04.08.2011.

1. Dalla data della delibera di adozione del PTCP da parte della Giunta Provinciale e fino all'entrata in vigore del PTCP, per i comuni trova applicazione quanto disposto dall'art. 10 comma 1 lett.b, della L.r. 16/2004 e s.m.i.. Continuano ad essere ammessi i piani attuativi di Comuni dotati di strumenti urbanistici vigenti, a condizione che siano conformi alle norme della legge regionale 16 del 2004 in materia di PUA e compatibili con il PTCP.

2. Dalla data di approvazione del PTCP da parte del Consiglio Provinciale e sino alla

data della verifica di compatibilità del PTCP da parte della Giunta Regionale, **la Provincia sospende ogni determinazione** relativa ad iniziative, progetti, **interventi e piani di sua competenza che risultino non compatibili con il PTCP.**

3. **Decorsi inutilmente dodici mesi dalla data della delibera di approvazione del PTCP da parte del Consiglio Provinciale**, senza che la Giunta Regionale abbia deliberato la verifica di compatibilità del Piano, **le misure di salvaguardia decadono.**

Art.9 - Aggiornamenti e varianti del PTCP.

1. La **Parte Strutturale del PTCP ha valore a tempo indeterminato.** Le **varianti e gli aggiornamenti** delle previsioni del Ptcp **della Parte strutturale e/o Programmatica** sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 3 della Regolamento Regionale n.5 del 04.08.2011, con i termini ridotti della metà.

2. **Gli adeguamenti** degli elaborati del Ptcp necessarie al recepimento di:

- a) sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali;
- b) approvazione di nuovi piani di livello superiore, generali o di settore;
- c) modifiche tecniche obbligatorie;

sono approvati con delibera di giunta provinciale.

3. La **Parte Programmatica ha valore per i cinque anni di consiliatura.**

4. Qualora i **piani settoriali provinciali** contengano previsioni non compatibili con quelle del PTCP, essi **possono costituire varianti al PTCP** ai sensi dell'art.4, comma 1, del Regolamento Regionale n.5 del 04.08.2011.

5. Entro **12 mesi dall'approvazione del PTCP**, la provincia avvierà l'adeguamento dei piani settoriali alla presente normativa.

6. Nel caso in cui si renda necessaria una variazione delle previsioni settoriali contenute nel PTCP in **materie di competenza di amministrazioni statali e di altre autorità** e organi di cui all'articolo 18 della L.R. n.16/04, queste hanno facoltà di procedere all'adozione del relativo Piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. In tale ipotesi la Provincia promuove sollecitamente le intese ai fini del necessario **adeguamento del PTCP.**

PARTE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE E STRATEGICO.

TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO.

Art.10 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali.

1. Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera e) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla **protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali**. Il PTCP indica inoltre le aree nelle quali sia opportuno porre in essere misure a favore della Rete Ecologica. Con l'approvazione del PTCP da parte della Giunta Regionale e pubblicazione sul BURC, **le nuove aree protette proposte dal PTCP si intendono approvate**. Verranno pertanto istituite dalla Regione Campania.

2. **La protezione dell'ambiente si estende all'intero territorio provinciale** e non solo alle aree naturali protette, esistenti e previste, **e si realizza attraverso il rispetto delle direttive, degli indirizzi tecnici e delle prescrizioni** di cui ai successivi articoli del presente Titolo **nonché attraverso l'attuazione dei "progetti strutturali"** di cui al successivo articolo 14 **e delle "aree naturali strategiche"** di cui al successivo articolo 15, così come ulteriormente definiti nella Parte Programmatica del PTCP.

Art.11 - Obiettivi generali di tutela ambientale e naturalistica.

1. Nel rispetto delle direttive di tutela ambientale e naturalistica internazionali, comunitarie e nazionali nonché di quelle regionali indicate nel POR Campania e nel Piano Territoriale Regionale, nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, **gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente gli interventi** volti:

- all'aumento dell'indice di **naturalità** degli ecosistemi;
- alla conservazione della **diversità ecobiologica** dei diversi ambienti che connotano il territorio provinciale (conservazione degli ecosistemi ambientali);

- alla conservazione del **suolo** come risorsa non rinnovabile;
- alla conservazione (attraverso azioni di manutenzione attiva) e riqualificazione della **copertura forestale** esistente –e delle zoocenosi nemorali–, delle aree con **copertura vegetazionale in evoluzione** e delle aree connotate da elevata sensibilità ambientale e vulnerabilità;
- al potenziamento della copertura vegetazionale ai fini della difesa idrogeologica e della conservazione del suolo;
- al ripristino della **continuità** tra i diversi ambienti naturali, interrompendo drasticamente la tendenza all’insularizzazione determinata da interventi impropri di pianificazione urbanistica;
- al potenziamento e/o ripristino degli **ambienti fluviali** (corsi d’acqua principali e secondari, torrenti e fossi), attraverso la ricostituzione delle fasce ripariali, la riduzione dei carichi inquinanti di origine agricola e industriale, il ripristino di condizioni di naturalità (riduzione dell’artificializzazione del corpo idrico), il ripristino di deflussi minimi vitali;
- alla conservazione e **valorizzazione dei territori agro-pastorali**, attraverso azioni mirate alla riduzione dei carichi inquinanti, alla conservazione della diversità dei paesaggi agrari del territorio beneventano, al ripristino dei caratteri tipici del paesaggio tradizionale locale ;
- alla individuazione, conservazione e/o ripristino degli **habitat faunistici** e dei **corridoi ecologici**, anche attraverso azioni di ripristino della continuità degli ambienti;
- alla conservazione di **ambienti naturali in aree urbane** ed al ripristino e/o potenziamento della interconnessione tra queste e le aree naturali periurbane (in particolare con i corridoi ecologici).

Art.12 - Direttive e indirizzi tecnici. Modalità di applicazione.

1. **Le direttive e gli indirizzi tecnici sono riferiti alle “strutture ambientali complesse”** del territorio provinciale, definite al successivo articolo 16. **I Piani Urbanistici Comunali, in fase di adeguamento al PTCP, devono cartografare definitivamente le aree**, secondo le modalità indicate nell’ allegato tecnico n.2 “Individuazione cartografica definitiva e modalità di recepimento delle direttive, degli indirizzi tecnici e delle prescrizioni nei Piani Urbanistici Comunali”.
2. Prima dell’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, non dovranno essere ammessi interventi diversi da quelli di cui al precedente articolo 6 commi 8, 9 e 10.
3. Nelle more dei Piani di Assetto e/o di Gestione delle aree naturali protette, nei

territori dei parchi, delle riserve, dei SIC e delle ZPS esistenti e previsti, si applicano le disposizioni successive, salvo misure più restrittive previste dalle norme di salvaguardia delle leggi istitutive di dette aree naturali protette e dai vigenti Piani Paesistici.

4. Gli *interventi* ed il *ripristino delle condizioni di sostenibilità* indicate nelle successive direttive e indirizzi tecnici, sono attuati da Comuni, unioni di Comuni, Comunità montane, enti parco, Provincia, Regione, gestori di reti, consorzi di bonifica e privati per le aree di rispettiva competenza, singolarmente o consorziati. I progetti possono essere autorizzati dal Comune anche con Piano Urbanistico Comunale non adeguato al PTCP, previa verifica di compatibilità prevista al precedente articolo 6.

Art.13 - Prescrizioni. Modalità di ripermetrazione. Obbligo di analisi approfondite. Prescrizioni definitive.

1. Le prescrizioni sono riferite:

1.1. **agli elementi** definiti al successivo articolo 22 e cartografati nelle Tavole B1.2 e B1.3;

1.2. ai seguenti elementi costitutivi non cartografati:

- corsi d'acqua minori e confluenze;
- aree di crinale;
- habitat faunistici;
- elementi diffusi del paesaggio agrario.

2. **I Piani Urbanistici Comunali**, in fase di adeguamento al PTCP, **devono cartografare definitivamente le aree** di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, secondo le modalità indicate nell' allegato tecnico n.2 "Individuazione cartografica definitiva e modalità di recepimento delle direttive, degli indirizzi tecnici e delle prescrizioni nei Piani Urbanistici Comunali". L'individuazione cartografica definitiva avviene previo **specifico studio da allegare al Piano Urbanistico Comunale**, il contenuto del quale è descritto nell'allegato di cui al precedente comma.

3. Prima dell'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, non dovranno essere autorizzati interventi in contrasto con le prescrizioni, sia per le aree cartografate provvisoriamente dal PTCP sia per le aree non cartografate.

4. Il Comune potrà autorizzare interventi in contrasto con le prescrizioni solo se congrue analisi di dettaglio dimostrino la irrilevanza e trascurabilità degli impatti prodotti sulle aree e/o i beni tutelati dalle prescrizioni del PTCP. A tale scopo potrà essere utile applicare i criteri di analisi e valutazione contenuti nella Direttiva Habitat (articolo 6) sulle "valutazioni di incidenza" per i Siti della Rete Natura 2000.

4bis. "Il Comune potrà autorizzare interventi in contrasto con le prescrizioni del

PTCP, allorquando analisi di dettaglio dimostrino situazione diversa da quanto descritto dal PTCP”.

5. Nelle more dei Piani di Assetto e/o di Gestione delle aree naturali protette, nei territori dei parchi, delle riserve, dei SIC e delle ZPS, si applicano le disposizioni prescrittive successive, salvo misure più restrittive previste dalle norme di salvaguardia delle leggi istitutive di dette aree naturali protette e dai vigenti Piani Paesistici.

Art.14 - Progetti strutturali. Coordinamento tra gli enti.

1. Per **progetti strutturali** si intendono quei progetti e/o trasformazioni degli assetti fisici e delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione definitiva del PTCP, **necessari alla tutela e conservazione delle risorse ambientali e naturalistiche.**

2. I *progetti strutturali*, indicati nel successivo art.36 e nelle Tavole B1.5. (a, b, c, d, e) “Progetti strutturali del sistema ambientale-naturalistico”, **hanno valore indicativo e sono approfonditi ed esplicitati** attraverso gli strumenti di pianificazione e/o programmazione, generale e settoriale degli enti, ed in particolare **nei Piani Urbanistici Comunali** e relativi piani attuativi e nei piani di assetto e di gestione delle aree protette.

3. **La Provincia promuove il coordinamento tra gli enti** che concorrono alla realizzazione dei progetti strutturali.

4. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione della rete ecologica della Provincia (REP) e – come indicato nel POR Campania e nel PTR – tesi in particolare a:

- migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado e l’abbandono ed accrescendone l’integrazione con l’ambiente di vita delle comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale;
- recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali;
- regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazioni dell’equilibrio nell’uso delle risorse);
- promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori.

5. Gli interventi strutturali previsti si riferiscono alle seguenti linee di intervento:

- recupero, restauro e risanamento ambientale, tutela e manutenzione idrogeologica del territorio;

- recupero, restauro del patrimonio paesistico-ambientale, incluse le emergenze storico-culturali e la conservazione degli ecosistemi;
- interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio paesistico-ambientale, incluse le emergenze storico-culturali e la conservazione degli ecosistemi;
- recupero degli ambiti compromessi; predisposizione ed attuazione di programmi idonei a per contenere ed eliminare le pressioni sulle risorse.

6. Gli interventi strutturali sono realizzati con il concorso di tutte le risorse che Provincia, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco possono individuare, comprese quelle private. Essi costituiscono la visione al futuro del territorio provinciale e dovranno essere oggetto di specifici accordi ed intese volte all'attuazione coordinata degli interventi stessi, da parte di tutti i soggetti attuatori.

7. I progetti strutturali costituiscono il riferimento progettuale obbligatorio per tutti i progetti territoriali di rilevanza provinciale poiché garantiscono il necessario coordinamento delle azioni di pianificazione e programmazione degli interventi.

8. I progetti strutturali ricadenti in aree naturali protette sono indicativi e non vincolanti.

Art.15 - Aree naturali strategiche del Sistema Ambientale.

1. Nella Tavola B1.4 "Elementi Costitutivi del sistema ambientale e naturalistico – Aree naturali strategiche" sono individuate alcune aree che – per i particolari caratteri naturalistici e ambientali – devono essere oggetto di **progetti strategici specifici**. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 2 lettera d) dell'art.20 del Decreto legislativo 267/2000, in tali aree possono essere istituite "nuove aree protette" (riserve naturali, parchi o SIC) ovvero aree da assoggettare a particolari regimi di tutela.

2. Le "aree naturali strategiche " sono:

- Bosco di S. Barbara - Fortore;
- Ambito delle Leonessa;
- Monte Acero - Grassano;
- Palinferno - Serretelle;
- Calore;
- Sabato – Bosco di Ceppaloni;
- Lente - Tammaro;
- Volturno;
- Fortore - Bosco di Castelfranco in Miscano;

- Tammarecchia - Bosco di Castelpagano;
- Bosco di Montefusco.

3. **Nella parte programmatica** del piano sono individuati i progetti strategici prioritari, ovvero quelli che devono essere attuati entro i successivi cinque anni dalla delibera di approvazione del PTCP.

Nella Tavola C1 della Parte programmatica sono individuati le aree interessate da progetti strategici, secondo la seguente priorità:

- Calore;
- Ambito delle Leonessa;
- Sabato – Bosco di Ceppaloni.

Art.16 - Le strutture complesse del sistema ambientale e naturalistico. Descrizione e obiettivi specifici di tutela.

1. Nella Tavola B.1.1 sono identificati i seguenti **capisaldi del sistema ambientale e naturalistico**:

- corridoi ecologici regionali del Volturno, del Calore, del Fortore, dell'Isclero, del Sabato e del Tammaro (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda);
- **corridoi ecologici di livello provinciale** del Miscano, del Tammarecchia, del Titerno e dell'Ufita (fascia di almeno metri 200 per lato, dalla sponda);
- **corridoi ecologici di livello locale** del Cammarota, del Reventa, del Casiniello, del Cervaro, del Grassano, del Lente, del Mele, del Palinferno-Serretelle, del Porcella, del Reinello, del San Nicola, del Sassinoro del Vallone San Giovanni e dello Zucariello (fascia di almeno metri 150 per lato, dalla sponda);
- **corridoi ecologici di livello comunale** dei fiumi, dei torrenti e di tutte le aste fluviali rientranti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (fascia di almeno metri 50 per lato, dalla sponda);
- **riserve di naturalità** (massicci carbonatici del Matese, del Partenio e del Taburno-Camposauro);
- **riserve secondarie di naturalità** (sistemi orografici minori di Montauro, del Casone Cocca, di Colle San Martino, di Monte Tairano e Monte Burano);
- **aree puntiformi** o "stepping zones" (del Bosco di Ceppaloni, del Bosco di Santa Barbara, dell'Ambito della Leonessa e di Monte Acero);
- **aree di protezione dei massicci carbonatici;**
- **aree di protezione dei corridoi ecologici;**
- **Siti di Importanza Comunitaria (SIC).**
- Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1bis. **Gli affluenti lato destro del fiume Calore** compresi tra la confluenza dei torrenti Grassano e Reventa (ex Casiniello) come cartografati nella tavola A1.9 e seguenti del quadro interpretativo conoscitivo, sono da considerarsi corridoi ecologici di livello locale con fascia di almeno 150 ml dalla sponda per ogni lato.

2. Rispetto alle aree di cui al comma precedente, strategiche per il funzionamento della **rete ecologica provinciale**, nei successivi articoli **sono individuate le azioni (interventi, strategie) necessarie per la loro conservazione**. Sono inoltre **definiti i criteri di gestione che costituiranno l'orientamento obbligatorio per l'azione di pianificazione dei Comuni** (che dovranno cioè tradurli in norme prescrittive all'interno dei Piani Urbanistici Comunali). Le azioni e i criteri di gestione individuati rappresentano le condizioni minime per un corretto funzionamento del sistema ambientale e per la conservazione e riproducibilità delle risorse.

3. I Comuni, in sede di redazione del PUC, dovranno tracciare la rete ecologica comunale integrata e individuare i corridoi ecologici di livello comunale.

Art.17 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "corridoi ecologici".

Obiettivi di gestione principali per i corridoi fluviali.

1) Ricostituzione degli ecosistemi fluviali:

interventi:

- potenziamento e/o ricostituzione della fascia ripariale;
- rinaturalizzazione dei tratti di argine artificializzato, previa verifica delle condizioni di sicurezza per le aree edificate alla data di adozione del PTCP e compatibilmente con le previsioni dei piani di bacino;
- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico lungo i corsi d'acqua (cave in alveo, delocalizzazione di aree o impianti industriali poste a meno di 200 metri dalla sponda, ecc.) e ripristino delle condizioni ambientali attraverso rimodellamento degli argini naturali, piantumazione della vegetazione ripariale, eliminazione di scorie, ecc.;
- miglioramento della qualità delle acque superficiali (attraverso politiche di controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione, ecc.);
- conservazione o ripristino del deflusso minimo vitale del corso d'acqua (verifica e controllo degli emungimenti; verifica delle concessioni; ecc.);

- conservazione e/o ripristino della continuità degli ecosistemi fluviali (in particolare della fascia ripariale) ovvero realizzazione di interventi di minimizzazione e/o compensazione degli impatti non eliminabili (causati da infrastrutture, impianti ed edifici non delocalizzabili, ecc.);
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;
- minimizzazione e/o compensazione degli impatti ambientali provocati da strutture e manufatti artificiali in alveo (strutture di ponti, briglie, ecc.);
- miglioramento e conservazione delle aree di confluenza fluviale (potenziamento vegetazione, restauro ambientale, ecc.).

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili:

attività agricole:

- riduzione graduale delle aree coltivate lungo i corsi d'acqua - entro la fascia dei 300, 200, 150, 50 metri - per consentire la spontanea ricostituzione della fascia ripariale e/o interventi di restauro o ripristino ambientale;
- i Piani Urbanistici Comunali, in questi ambiti, dovranno limitare la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici rurali e loro annessi, e dovranno prevedere le misure di compensazione e mitigazione contenute al paragrafo 8. "Conclusioni" della relazione di incidenza, rimodulata a febbraio 2012;

attività industriali:

- i Piani Urbanistici Comunali, in questi ambiti, non dovranno prevedere ampliamenti di PIP e/o nuove aree PIP e/o con destinazione a nuovi insediamenti industriali;
- per aree ed edifici industriali esistenti, i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere le tipologie per le quali va redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i contenuti previsti dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i. Lo studio identifica gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali. Tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità sono oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati;

attività edilizia:

- i Piani Urbanistici Comunali, in questi ambiti, devono vietare la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici (anche se ciò non sia previsto dai Piani di Bacino). Dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento

conservativo. Gli interventi dovranno riguardare anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;

infrastrutture viarie:

- i progetti di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie non soggette a valutazioni di impatto ambientale (di seguito VIA) dovranno comunque tenere conto della presenza dei corridoi fluviali e prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali, in ogni caso garantendo adeguati varchi faunistici;
- gli attraversamenti di strade e infrastrutture esistenti, laddove sia significativo l'impatto, dovranno essere sottoposti a interventi di recupero ambientale e di minimizzazione degli impatti prodotti, in ogni caso garantendo adeguati varchi faunistici;

infrastrutture tecnologiche interrate:

- Per corridoio infrastrutturale si intende una porzione lineare di territorio opportunamente dimensionata, all'interno della quale, preferibilmente in sotterraneo, siano concentrati i fasci delle reti tecnologiche di maggiore impatto e dimensione (rete gas, linee elettriche ecc.). In tal modo sarà possibile garantire la minima interferenza tra i corridoi naturalistici e quelli tecnologici ad elevato impatto. Per le infrastrutture tecnologiche esistenti che attualmente attraversano il territorio senza alcuna "regola", producendo notevoli impatti sull'ambiente e sulla popolazione, dovranno essere gradualmente dismesse e/o spostate negli appositi corridoi infrastrutturali che verranno individuati definitivamente in sede di Piano Energetico Provinciale;

attività di manutenzione dei fiumi (da parte degli enti competenti):

- tutti gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno prevedere tecniche di ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002, salvo casi in cui tali tecniche non garantiscano la stabilità dei versanti e delle sponde;
- non dovranno essere in alcun modo alterate le caratteristiche naturali delle fasce ripariali e della vegetazione spondale che potranno essere sottoposte – oltre che alle modifiche prescritte dai Piani di bacino – ai soli interventi di recupero/restauro ambientale.

3) Previsioni di usi sostenibili:

attività sportive e del tempo libero:

- i Piani Urbanistici Comunali dovranno, con preferenza in tali aree, prevedere o ampliare sistemi e attrezzature sportive o del tempo libero di limitato impatto, individuando le localizzazioni più idonee;
- i Piani Urbanistici Comunali dovranno, con preferenza in tali aree, prevedere o ampliare parchi naturalistici;

attività didattiche:

- i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere opportuni spazi destinati ad attività didattiche, al fine di sensibilizzare ed informare le popolazioni – in particolare quelle in età scolare – sui temi ambientali, realizzando idonei programmi di educazione ambientale;

attività scientifiche:

- nelle aree dei corridoi fluviali dovranno essere previsti e incentivati, da parte della Provincia e di intesa con i Comuni, programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;
- nelle aree dei corridoi fluviali dovranno essere previsti e incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo ivi presente, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

produzioni legnose e agronomiche:

- nelle aree dei corridoi fluviali idonee in rapporto al rischio di alluvioni potranno essere previste e incentivate produzione legnose (attività vivaistiche) di specie autoctone da utilizzare negli interventi di recupero ambientale.

4) Compensazioni:

- a) i Piani Urbanistici Comunali, dovranno garantire la continuità dei corridoi ecologici che attraversano i centri urbani **e/o** le aree industriali già infrastrutturate, limitando, nelle aree libere presenti, la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti.

In particolare:

- nei centri urbani con particolare attenzione dovranno essere progressivamente ricostituiti sistemi continui di verde attraverso giardini pubblici e privati, da dotare di recinzioni che non impediscano il passaggio della piccola fauna, ed aiuole ed alberature stradali, soprattutto in zone

pedonalizzate;

- nelle aree industriali o artigianali (PIP, ASI o private) già infrastrutturate dovranno essere salvaguardate da qualunque edificazione le aree golenali eventualmente incluse nei perimetri urbanistici di zona, procedendo alle relative varianti dei piani esecutivi, e dovranno essere progressivamente ricostituiti sistemi continui di verde attraverso alberature, anche stradali, e sistemazioni a verde delle fasce di rispetto stradali e/o di arretramento edilizio lungo le strade, ferma restando l'adozione delle misure di compensazione riportate al successivo punto b).

- b) per finalità di particolare rilevanza, riconosciute attraverso una procedura di copianificazione con la Provincia, possono ridurre la profondità di una fascia laterale di rispetto fluviale come individuata nel Ptcp, al contempo definendo adeguate misure compensative.
- c) In presenza di coltivazioni DOC o DOCG caratterizzate da sestri di impianto, forme di allevamento, essenze autoctone di pregio rappresentanti della storia agreste del luogo ed elementi unici del paesaggio, i PUC potranno delimitare tali aree all'interno dei corridoi ecologici ai fini della prosecuzione delle attività coltivatrici, ferma restando l'adozione delle misure di compensazione riportate al precedente punto b).

Art.18 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "riserve di naturalità".

Obiettivi di gestione principali per le riserve di naturalità.

1) Ricostituzione degli ecosistemi.

interventi:

- conservazione e/o ripristino della continuità degli ecosistemi;
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati;
- conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore, eventualmente presenti nelle riserve di naturalità;
- tutela e valorizzazione delle qualità paesistiche.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili:

attività agricole:

- i Piani Urbanistici Comunali, in questi ambiti, devono limitare la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici rurali e loro annessi e dovranno prevedere le misure di compensazione e mitigazione contenute al paragrafo 8. "Conclusioni" della relazione di incidenza, rimodulata a febbraio 2012;
- i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi dovranno riguardare anche le aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;
- dovranno essere incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;
- promozione e -per quanto possibile- incentivazione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento al turismo naturalistico;

attività industriali:

- i Piani Urbanistici Comunali, in questi ambiti, non dovranno prevedere ampliamenti di PIP e/o nuove aree PIP e/o con destinazione a nuovi insediamenti industriali;
- per aree ed edifici industriali esistenti, i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere le tipologie per le quali deve essere redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i contenuti previsti dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Lo studio identifica gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali. Tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità saranno oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati;

attività edilizia:

- i Piani Urbanistici Comunali, in questi ambiti, devono vietare la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici. Dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione a parità di volume, restauro e risanamento conservativo. Gli interventi dovranno riguardare anche le

aree di pertinenza ed i giardini o orti privati, eventualmente presenti, onde consentirne un migliore inserimento paesistico;

infrastrutture viarie:

- i progetti di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie non soggette a valutazioni di impatto ambientale (di seguito VIA) dovranno comunque tenere conto della presenza delle riserve di naturalità e prevedere interventi di minimizzazione e compensazione degli impatti ambientali.

3) Previsioni di usi sostenibili:

attività sportive e del tempo libero:

- i Piani Urbanistici Comunali dovranno, con preferenza in tali aree, prevedere o ampliare sistemi e attrezzature sportive o del tempo libero di limitato impatto individuando le localizzazioni più idonee;
- i Piani Urbanistici Comunali dovranno, con preferenza in tali aree, prevedere o ampliare parchi naturalistici;

attività didattiche:

- la progettazione dovrà prevedere opportuni spazi destinati ad attività didattiche, al fine di sensibilizzare ed informare le popolazioni – in particolare quelle in età scolare – sui temi ambientali;
- realizzazione di programmi di educazione ambientale;

attività scientifiche:

- nelle aree delle riserve di naturalità dovranno essere previsti e incentivati, da parte della Provincia e di intesa con i Comuni, programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;
- nelle riserve di naturalità dovranno essere previsti e incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo ivi presente, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

produzioni legnose e agronomiche:

- nelle aree idonee potranno essere previste e incentivate produzione legnose (attività vivaistiche) di specie autoctone da utilizzare negli interventi di recupero ambientale.

Art.19 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle aree naturali puntiformi o "stepping zones".

Obiettivi di gestione principali per le "stepping zones"

- Le "stepping zones" sono aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica e per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per accogliere specie in transito oppure per ospitare particolari microambienti.

1) Ricostituzione degli ecosistemi.

interventi:

- conservazione e/o ripristino della continuità degli ecosistemi;
- conservazione delle caratteristiche ecologiche, florovegetazionali, faunistiche ed idrogeomorfologiche;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale, anche con riferimento al patrimonio storico-architettonico di edilizia rurale minore, eventualmente presenti nelle riserve di naturalità;
- tutela e valorizzazione delle qualità paesistiche.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili :

attività agricole:

- la Provincia dovrà incentivare e promuovere la conversione ad attività agricole eco-compatibili e biologiche;

attività industriali:

- i piani urbanistici comunali, in questi ambiti, non dovranno prevedere nuove aree PIP e/o con destinazione a nuovi insediamenti industriali;
- per ampliamenti di aree ed edifici industriali esistenti, i piani urbanistici comunali dovranno prevedere le tipologie per le quali dovrà essere redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i contenuti previsti dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i. Lo studio dovrà identificare gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali. Tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità saranno oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati;

attività edilizia:

- i piani urbanistici comunali, in questi ambiti, devono ridurre, per quanto possibile, la previsione di nuova edificazione.

3) Previsioni di usi sostenibili :

attività sportive e del tempo libero:

- i piani urbanistici comunali dovranno, con preferenza in tali aree, prevedere o ampliare parchi naturalistici;

attività didattiche:

- la progettazione dovrà prevedere opportuni spazi destinati ad attività didattiche, al fine di sensibilizzare ed informare le popolazioni – in particolare quelle in età scolare – sui temi ambientali;
- realizzazione di programmi di educazione ambientale;

attività scientifiche:

- dovranno essere previsti e incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo ivi presente, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

produzioni legnose e agronomiche:

- nelle aree potranno essere previste e incentivate produzione legnose (attività vivaistiche) di specie autoctone da utilizzare negli interventi di recupero ambientale.

Art.20 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nelle strutture ambientali complesse "aree di protezione dei massicci carbonatici e dei corridoi ecologici".

Obiettivi di gestione principali per le aree di protezione

- Le aree di protezione sono le aree pedemontane dei massicci carbonatici, caratterizzate dalla presenza di numerose sorgenti lineari e puntuali, e le fasce al contorno dei corridoi ecologici (come perimetrare nella tavola B 1.1).

1) Protezione delle aree ad elevata vulnerabilità:

interventi:

- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico;

- interventi di protezione e valorizzazione nonché di recupero ambientale delle sorgenti;
- miglioramento della qualità delle acque superficiali (attraverso politiche di controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione, ecc.);
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili :

attività agricole:

- la Provincia ed il Comune dovranno promuovere la conversione ad attività agricole eco-compatibili e biologiche;

attività industriali:

- i piani urbanistici comunali, in questi ambiti, non dovranno prevedere nuove aree PIP e/o con destinazione a nuovi insediamenti industriali;
- per ampliamenti di aree ed edifici industriali esistenti, i piani urbanistici comunali dovranno prevedere le tipologie per le quali dovrà essere redatto uno studio di impatto ambientale, secondo i contenuti previsti dal D.Lgs n.152/06 e s.m.i. Lo studio dovrà identificare gli impatti prodotti e le misure di minimizzazione e compensazione necessarie a ridurre la pressione sugli ecosistemi fluviali. Tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni minime di sostenibilità saranno oggetto di protocolli di intesa o accordi di programma tra il Comune e la Provincia per agevolare i privati;

attività edilizia:

- i piani urbanistici comunali, in questi ambiti, devono ridurre, per quanto possibile, la previsione di nuova edificazione.

3) Previsioni di usi sostenibili :

attività sportive e del tempo libero:

- i piani urbanistici comunali dovranno, con preferenza in tali aree, prevedere o ampliare parchi naturalistici;

attività didattiche:

- la progettazione dovrà prevedere opportuni spazi destinati ad attività didattiche, al fine di sensibilizzare ed informare le popolazioni – in particolare quelle in età scolare – sui temi ambientali;
- realizzazione di programmi di educazione ambientale;

attività scientifiche:

- dovranno essere previsti e incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo ivi presente, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

produzioni legnose e agronomiche:

- nelle aree potranno essere previste e incentivate produzione legnose (attività vivaistiche) di specie autoctone da utilizzare negli interventi di recupero ambientale.

Art.21 - Direttive e indirizzi tecnici da osservare nei *Siti delle Rete Natura 2000*.

Obiettivi di gestione principali per le aree della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC).

Per tutti i Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), interessanti il territorio provinciale, nelle more della definizione degli enti di gestione e, se del caso della adozione di piani di gestione, dovrà essere garantita la conservazione in uno stato soddisfacente dei valori biotici ed abiotici oggetto di tutela. Gli eventuali piani, programmi e/o interventi suscettibili di incidere sui valori succitati saranno soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, come recepita dal D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e secondo le modalità procedurali di cui alla DGR n.324 del 19/03/2010 di approvazione delle Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania.

1) Protezione delle aree ad elevata vulnerabilità:

interventi:

- eliminazione delle attività ad elevato impatto antropico;
- interventi di protezione e valorizzazione nonché di recupero ambientale degli ecosistemi, degli habitat faunistici, delle formazioni vegetazionali e di quanto rilevante dal punto di vista ambientale;
- realizzazione di interventi mirati di restauro ambientale in siti particolarmente critici e/o degradati.

2) Ripristino di condizioni di uso sostenibili :

- nelle aree della rete Natura 2000, è vietata qualunque attività e/o destinazione d'uso non compatibile con la tutela integrale dei valori naturalistici, ambientali e paesistici ivi presenti. Nelle zone agricole è pertanto ammessa esclusivamente l'attività coltivatrice, da condurre secondo i criteri dell'agricoltura eco-compatibile. L'attività edilizia – limitatamente alle funzioni connesse con la conduzione agricola dei fondi – è ammessa previa verifica di impatto ambientale e nel rispetto delle Linee guida per il paesaggio del PTR.

3) Previsioni di usi sostenibili :

attività sportive e del tempo libero:

- l'opportunità di prevedere, nelle aree della rete Natura 2000, attività sportive e del tempo libero dovrà essere verificata nei piani di gestione. I Piani Urbanistici Comunali -onde non interferire con le scelte e i criteri del Piano di gestione- dovranno destinare le aree SIC a zone agricole soggette a tutela.

attività didattiche:

- l'opportunità di prevedere, nelle aree della rete Natura 2000, attività didattiche dovrà essere verificata nei piani di gestione.

attività scientifiche:

- nelle aree della rete Natura 2000 dovranno essere previsti e incentivati, da parte della Provincia e di intesa con i Comuni, programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio ed alle azioni di tutela e di valorizzazione degli stessi;
- dovranno essere previsti e incentivati la salvaguardia e l'uso ecocompatibile del patrimonio agricolo ivi presente, anche promuovendo ricerche e sperimentazioni volte alla realizzazione di un sistema produttivo agro-ambientale a basso impatto;

produzioni legnose e agronomiche:

- l'opportunità di prevedere, nelle aree della rete Natura 2000, attività agroforestali dovrà essere verificata nei piani di gestione.

Art.22 - Gli elementi costitutivi del sistema ambientale-naturalistico.

1. Nella Tavola B.1.2 sono indicati i principali **elementi costitutivi del sistema ambientale e naturalistico, in quanto "aree ed elevata naturalità e biodiversità"** e cioè:

- aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota ;
- aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione;
- aree a vegetazione di sclerofille;
- aree con vegetazione rada;
- aree percorse da incendi;
- aree prevalentemente occupate da colture agricole con presenza di spazi naturali;
- boschi di latifoglie;
- boschi misti;
- brughiere e cespuglieti;
- prati stabili;
- corsi d'acqua principali e secondari.

Tali aree dovranno essere cartografate definitivamente dai Piani Urbanistici Comunali.

2. Tra le aree indicate al precedente comma, rivestono particolare importanza, in quanto **"aree ad elevata sensibilità ambientale e biopotenzialità"**, le seguenti, indicate nella Tavola B.1.3. "Carta delle aree ad elevata sensibilità ambientale e biopotenzialità":

- aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione;
- aree con vegetazione rada;
- aree percorse da incendi;
- prati stabili.

Tali aree dovranno essere cartografate definitivamente dai Piani Urbanistici Comunali.

3. Nei successivi articoli sono definite specifiche azioni e tutele per i diversi elementi costitutivi di cui al comma 1. **I Piani Urbanistici Comunali** (compresi i piani attuativi), **possono derogare dalle norme più restrittive indicate ai successivi articoli solo se, attraverso opportune analisi di dettaglio, dimostrino che gli impatti delle attività e/o delle destinazioni di uso previste siano trascurabili** e che non incidano sulle dinamiche ambientali che interessano le aree, i siti o i contesti territoriali in esame. A tale scopo potrà essere utile applicare i criteri di analisi e valutazione contenuti nella Direttiva Habitat art. 6 sulle "valutazioni di incidenza" per i SIC.

4. Nei successivi articoli, è inoltre definita la disciplina di tutela per i seguenti **elementi costitutivi non cartografati dal PTCP:**

- corsi d'acqua minori e confluenze (300 metri di raggio dal punto di confluenza);
- aree di crinale (fascia di 300 metri ai lati della linea di crinale);
- habitat faunistici;
- elementi diffusi del paesaggio agrario.

I Comuni, in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, dovranno procedere alla loro individuazione cartografica definitiva.

Art.23 - Prescrizioni per le aree a pascolo naturale, praterie d'alta quota e prati stabili.

Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla conservazione e tutela attiva delle aree a pascolo naturale e delle praterie d'alta quota. Il pascolo delle superfici prative, è mantenuto e incoraggiato, avendo cura di non superare il carico di 1,0 Uba/ha o comunque di 170 kg di azoto per ettaro, come indicato nel DM 182/2001.

In dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

Art.24 - Prescrizioni per le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, brughiere e cespuglietti.

Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla conservazione delle aree a vegetazione boschiva e/o arbustiva in evoluzione, delle brughiere e dei cespuglietti. La gestione delle attività agro-pastorali dovrà assicurare la tutela e la naturale espansione della vegetazione forestale presente, attraverso la riduzione dei carichi di pascolo e la limitazione delle arature a ridosso delle aree boscate o cespugliate. Dovranno inoltre essere incentivati gli interventi finalizzati alla ricostituzione della continuità ambientale con le aree naturali limitrofe, attraverso piantumazione di formazioni arboree e arbustive.

In dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

Art.25 - Prescrizioni per le aree a vegetazione di sclerofille.

Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla conservazione delle aree a vegetazione di sclerofille, sia della gariga che della macchia bassa. La gestione delle attività agro-pastorali dovrà assicurare la tutela e la naturale espansione della vegetazione forestale presente, attraverso la riduzione dei carichi di pascolo e la limitazione delle arature a ridosso delle aree boscate o cespugliate. Dovranno inoltre essere incentivati gli interventi finalizzati alla ricostituzione della continuità ambientale con le aree naturali limitrofe, attraverso piantumazione di formazioni arboree e arbustive.

In dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

Art.26 - Prescrizioni per le aree con vegetazione rada e di quelle percorse da incendi.

Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti all'evoluzione delle formazioni con vegetazione rada verso formazioni più complesse e stabili qualora siano in continuità con formazioni vegetazionali boschive e arbustive. In dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

Le aree percorse da incendi debbono essere cartografate su mappe catastali depositate presso le Segreterie comunali e accessibili alla pubblica consultazione; di esse si dovrà accuratamente tener conto – escludendone l'edificabilità per dieci anni dall'incendio – nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali.

Art.27 - Prescrizioni per le aree prevalentemente occupate da colture agricole con presenza di spazi naturali (ecomosaici ambientali).

Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla conservazione delle colture agricole con presenza di spazi naturali interclusi. La gestione delle attività agricole dovrà assicurare la tutela della vegetazione arborea e arbustiva presente, attraverso la riduzione dei carichi di pascolo e la limitazione delle

arature a ridosso delle aree boscate o cespugliate presenti. Gli interventi dovranno essere tesi a migliorare le potenzialità di espansione della vegetazione naturale, favorendo la continuità ambientale con le aree naturali limitrofe.

In dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

Art.28 - Prescrizioni per i boschi di latifoglie e per i boschi misti.

1.- Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.

2.- Il PTCP conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.

3.- I Comuni in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, provvedono all'individuazione degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filari, meritevoli di tutela.

4.- Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale, pertanto in dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale ai piani economici e piani di coltura e conservazione; le opere non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le

strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

5.- L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale e/o alla procedura di valutazione di incidenza ove ne ricorrano i presupposti sulla base delle vigenti disposizioni normative statali e regionali. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Devono in ogni caso garantirsi adeguati varchi faunistici.

6.- Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari dovranno essere assoggettati a specifica

tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Art.29 - Prescrizioni per i corsi d'acqua principali e secondari.

1.- Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla riqualificazione e alla riespansione spontanea della vegetazione ripariale attraverso l'abbandono delle pratiche agricole entro una fascia di rispetto di almeno 10 ml dalla sponda – come indicato all'articolo 115 del D.L gs.152/06 e s.m.i. –, nonché dal divieto di esercizio del pascolo entro una fascia, eventualmente delimitata da staccionata, di almeno 5 ml dalla sponda stessa. Lungo i corsi d'acqua gli enti dovranno inoltre incentivare la conversione dei seminativi in prati-pascolo e la conversione graduale in agricoltura biologica.

2.- I Comuni in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP devono delimitare definitivamente i corsi d'acqua principali e secondari e le relative zone di tutela, definite come ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo. Gli ambiti di tutela devono comprendere:

- a) le "fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura, che si identificano nelle fasce di esondazione come individuate nei Piani di Bacino di cui alla L. 183/89;
- b) le "zone di tutela ordinaria", con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriere" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal PTCP, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2.1- Ferma restando anche la disciplina dei vigenti PTP nelle more della formazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla L.R.C. n. 13/2008, nelle aree ricadenti nelle "fasce di espansione inondabili", sono vietati:

- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (materiali edili, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermeabilizzati (a tenuta);
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

2.2- Ferma restando anche la disciplina dei vigenti PTP nelle more della formazione del Piano paesaggistico regionale di cui alla L.R.C. n. 13/2008, nelle "zone di tutela ordinaria" sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 m lineari dal limite degli invasi ed alvei, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresi la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto (non è consentita attività di allevamento di nuovo impianto); i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;
- l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte;
- interventi di manutenzione e recupero sul patrimonio edilizio esistente;
- il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTCP per gli ambiti da questo individuati, ed in conformità a quanto previsto dalle presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;
- la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di

esercizio e di manutenzione delle stesse;

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- l'incentivazione alla delocalizzazione delle aree industriali esistenti;
- l'adeguamento funzionale e tecnologico delle aree industriali esistenti non delocalizzabili;
- l'incentivazione alla delocalizzazione delle attrezzature turistiche esistenti;
- l'adeguamento funzionale e tecnologico delle attrezzature turistiche esistenti non delocalizzabili.

3.- Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002.

4.- Negli ambiti di cui al comma 2 i Comuni incentiveranno:

- la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano sia gli ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, sia quelli qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, da rinaturalizzare, sia i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
- la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità *elevata*;
- il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;

- il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesistico presenti;
- la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali e edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
- la conservazione degli elementi del paesaggio agrario e la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

5.- I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al secondo comma lettera b), costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore:

- dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
- della utilizzazione forestale, ove compatibile con le caratteristiche dell'ambito fluviale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate.

6.- Nelle tavole allegate al PTCP sono individuati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali come individuati dai Piani specifici delle Autorità di Bacino intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

- per i fiumi, la fascia di deflusso della piena, in conformità al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui alla L. n.183 del 18/5/89;
- altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii;
- invasi ed alvei di laghi e bacini.

6.1- Negli invasi ed alvei sono comunque vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.

6.2- In dette aree sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati a:

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

6.3- Negli ambiti di cui al comma 6 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- il mantenimento, la ristrutturazione e la localizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale;
- l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

6.4- Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002.

6.5- Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dalle norme regionali. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti normativi,

l'applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Valutazione di Incidenza.

Art.30 - Prescrizioni per i corsi d'acqua minori e le confluenze.

- 1.- Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla riqualificazione e alla riespansione spontanea della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua minori attraverso l'abbandono delle pratiche agricole entro una fascia di rispetto di almeno 10 ml dalla sponda – come indicato all'articolo 115 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., nonché dal divieto di esercizio del pascolo entro una fascia, eventualmente delimitata da staccionata, di almeno 5 ml dalla sponda stessa. Lungo i corsi d'acqua minori gli enti dovranno inoltre incentivare la conversione dei seminativi in prati-pascolo e la conversione graduale in agricoltura biologica.
- 2.- Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno inoltre garantire la tutela delle confluenze fluviali, relative ai corsi d'acqua classificati come corridoi ecologici di livello provinciale, locale e comunale al precedente art.16, almeno per un'area avente un raggio di 300 metri dal punto di confluenza. In dette aree i Piani Urbanistici Comunali dovranno consentire esclusivamente interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente nonché di recupero e restauro ambientale.

Art.31 - Prescrizioni per le emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche.

La Provincia promuoverà, nell'ambito degli studi per il Piano Provinciale delle attività estrattive, la individuazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche presenti sul territorio provinciale, al fine di assoggettarle a specifici vincoli di tutela e di valorizzazione.

Art.32 - Prescrizioni per le aree di crinale.

- 1.- Il sistema dei crinali e il sistema collinare sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati. Ai fini della tutela del sistema dei crinali, vengono assunti i seguenti indirizzi:

- onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il PTCP stabilisce che i Comuni in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
- ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;
- il PTCP individua di norma la quota dei 1.000 metri s.l.m. come limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al successivo secondo comma, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti alla data di adozione del PTCP, purché non ricomprese in zone di tutela naturalistica e in zone di particolare interesse paesistico ambientale, ferma restando la verifica della compatibilità paesistico ambientale da parte della pianificazione di settore provinciale ed esclusivamente al fine di consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione delle aree interessate.

2.- I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Nella tavola A 2.2e "Bacini visivi", sono rappresentati tutti gli elementi censiti come facenti parte dei "crinali" distinti in:

- crinali spartiacque principali, che rappresentano gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale;
- crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

2.1- L'individuazione cartografica dei crinali minori costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesistica di tali componenti, su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il

profilo, i coni visuali ed i punti di vista.

2.2- Nei crinali principali e nei crinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola, andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;
- lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti: eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);
- nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree).

Art.33 - Prescrizioni per il recupero dei calanchi.

1.- Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale. Diffuse su gran parte del territorio appenninico provinciale costituiscono nel loro insieme un sistema che caratterizza fortemente un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce di terreni predisposti al dissesto.

2.- Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesistici preminenti in queste

zone e la loro evoluzione.

3.- Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

4.- Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti. L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, coni visuali di fondovalle, ne consiglierà l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.

5.- In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, i Piani Urbanistici Comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente andranno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature. Gli interventi andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale. L'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi andrà preferibilmente corredata da uno studio di impatto visivo e presentare misure di mitigazione.

Art.34 - Prescrizioni per la tutela e la valorizzazione degli habitat faunistici.

1.- Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla tutela attiva degli habitat faunistici.

2.- Nell'ambito degli studi a corredo del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PTCP, dovranno essere analizzati e individuati i potenziali habitat faunistici presenti sul territorio comunale.

In particolare dovranno essere individuati e analizzati – e soggetti a specifiche norme di tutela – i seguenti ambienti:

- i numerosi corsi d'acqua presenti con la loro vegetazione igrofila. Essi costituiscono un'attrattiva per la fauna acquatica. La rigogliosa vegetazione ripariale insieme alla consistente presenza ittica, anfibia e di invertebrati va a costituire un habitat ideale in particolare per l'avifauna. Specie stanziali come l'airone cenerino, la garzetta, la nitticora, il martin pescatore, la gallinella d'acqua e molti uccelli dell'ordine dei passeriformi trovano abituale rifugio lungo le sponde fluviali dei corsi d'acqua; mentre specie migranti come l'airone bianco maggiore, l'airone rosso, il tarabuso, il tarabusino e altri volatili dell'ordine dei ciconiformi utilizzano i corsi d'acqua della provincia come passaggi preferenziali nelle stagioni intermedie;
- il complesso reticolo idrografico del territorio beneventano. In particolare nei pressi di Benevento, dove il fiume Calore riceve le acque di numerosi affluenti quali il fiume Tammaro, il torrente San Nicola, il fiume Sabato, il torrente Serretelle, il torrente Ienga, esso presenta in molti tratti delle aste fluviali un aspetto meandriforme. In queste zone risaltano le ampie anse fluviali che contornano o tagliano vaste piane, creando le condizioni ricercate dagli uccelli trampolieri ed in particolare da quelli della famiglia degli ardeidi. Questi uccelli ciconiformi non si allontanano mai dal loro habitat e ciò li condiziona anche negli spostamenti, infatti essi preferiscono seguire il corso dei fiumi e dei torrenti invece di sorvolare i rilievi abbreviando il percorso. Le numerose confluenze fluviali (in particolare in prossimità di Benevento) rappresentano perciò punti nodali faunistici consentendo all'avifauna di spostarsi facilmente in più direzioni al fine di trovare le migliori condizioni sia ambientali che alimentari;
- le sorgenti e i piccoli ambienti umidi;
- il mosaico di aree boscate, cespuglieti, prati, prati-pascolo e ambienti umidi;
- le piane alluvionali.

Art.35 - Prescrizioni per la tutela degli elementi diffusi del paesaggio agrario.

Nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e ambientali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente interventi volti alla conservazione delle sistemazioni vegetazionali tipiche del paesaggio agrario locale quali siepi, alberate, gruppi arborei, alberi isolati, ecc.. La gestione delle attività agro-pastorali dovrà assicurare la tutela di questi elementi, attraverso la riduzione dei carichi di pascolo e la limitazione delle arature a ridosso delle aree boscate o cespugliate.

I Piani Urbanistici Comunali dovranno individuare cartograficamente tali elementi e

consentire esclusivamente interventi di recupero e restauro ambientale e interventi volti alla conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesistico. Gli interventi dovranno inoltre essere volti alla ricostituzione di ambienti di elevato significato paesistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante. In tutti gli interventi previsti dovranno essere utilizzate specie arboree e arbustive autoctone o tipiche del paesaggio agrario beneventano.

Art.36 – Progetti strutturali del sistema ambientale e naturalistico.

1.- Il PTCP, nelle Tavole B1.5. (a, b, c, d, e) "Progetti strutturali del sistema ambientale-naturalistico", individua i "progetti strutturali", quelli cioè necessari per il funzionamento del sistema ambientale e naturalistico. Gli interventi individuati fanno riferimento a tre tipologie di intervento:

- interventi di restauro ambientale (interventi preordinati al ripristino e/o conservazione di risorse di elevato pregio ambientale e naturalistico);
- interventi di miglioramento e/o mantenimento dello stato di fatto (interventi preordinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di risorse di medio pregio ambientale e naturalistico);
- interventi di recupero e ripristino di condizioni ambientali minime (interventi preordinati alla ristrutturazione di intere aree o siti degradati).

2.- **Gli interventi costituiscono delle proposte progettuali di scala vasta, hanno carattere esemplificativo** e costituiscono una guida per le previsioni comunali (Piani Urbanistici e relative norme tecniche, studi di fattibilità, progetti, programmi di intervento, ecc.) e degli altri enti competenti per territorio (comunità montane, enti parco, ecc.).

3.- Nei piani, programmi o progetti di maggiore dettaglio dovranno essere svolti specifici studi di settore al fine di pervenire all'individuazione definitiva degli interventi.

4.- Gli interventi individuati in scala 1:25.000 sono di seguito dettagliati per ciascun ambito del sistema ambientale e naturalistico.

4.1.- Sistema ambientale-naturalistico di **Benevento–Colline beneventane**. Sono previsti i seguenti principali interventi:

- ricostruzione e/o potenziamento del bosco ripariale del fiume Calore (corridoio ecologico regionale secondario) e del fiume Sabato (corridoio ecologico provinciale principale);
- area di protezione ambientale delle confluenze fluviali Calore-Sabato nella zona urbana di Benevento e quella Calore-Tammaro nella zona industriale di Ponte Valentino;
- ricostruzione e/o potenziamento della vegetazione ripariale lungo i corridoi ecologici secondari;
- ricostituzione dei boschi misti di valle (lungo il Calore ed il Sabato) in continuità con le fasce ripariali dei corsi d'acqua principali anche attraverso interventi volti a favorire l'espansione spontanea della vegetazione forestale;
- ricostruzione e/o mantenimento degli elementi vegetazionali (siepi, filari, boschetti, ecc.) tipici del paesaggio agrario, in particolare nelle aree a seminativo lungo i corsi d'acqua principali;
- interventi di miglioramento paesistico con particolare riferimento alle sistemazioni tradizionali e alle trame storiche, in particolare nella zona pedemontana del Monte Taburno (nella zona di Castelpoto e Torrecuso);
- interventi di integrazione tra il sistema ambientale e naturalistico e le aree verdi urbane di Benevento da realizzare in particolare lungo i corridoi ecologici urbani;
- interventi di compensazione e mitigazione ambientale delle principali infrastrutture e aree produttive in ambito urbano e periurbano.

4.2.- Sistema ambientale-naturalistico della **Valle Caudina-Taburno**. Sono previsti i seguenti principali interventi:

- ricostruzione e/o potenziamento del bosco ripariale del fiume Isclero (corridoio ecologico regionale secondario) e dei suoi affluenti principali e secondari;
- area di protezione ambientale delle confluenze fluviali Volturno-Isclero e Isclero e suoi principali affluenti;
- ricostituzione inoltre dei boschi misti di valle in particolare lungo tutte le fasce pedemontane del Monte Taburno in continuità con le fasce ripariali dei corsi d'acqua principali anche attraverso interventi volti a favorire l'espansione spontanea della vegetazione forestale;
- ricostruzione e/o mantenimento degli elementi vegetazionali (siepi, filari, boschetti, ecc.) tipici del paesaggio agrario, in particolare nelle aree a seminativo lungo i corsi d'acqua principali;
- mantenimento e potenziamento della vegetazione naturale in area agricola (boschetti, arbusteti, cespuglieti) nelle fasce pedemontane e lungo i corsi d'acqua;

- interventi di miglioramento paesistico con particolare riferimento alle sistemazioni tradizionali e alle trame storiche, in particolare nella zona pedemontana del Monte Taburno;
- realizzazione delle connessioni ecobiologiche tra aree vallive e Monte Taburno (Parco Regionale);
- interventi di integrazione tra il sistema ambientale e naturalistico e le aree verdi urbane con particolare attenzione nei territori dei comuni di Montesarchio e Airola;
- interventi di recupero di aree di cava nel territorio del Comune di Montesarchio.

4.3.- Sistema ambientale-naturalistico della **Valle Telesina-Valle del Titerno-Matese**. Sono previsti i seguenti principali interventi:

- ricostruzione e/o potenziamento del bosco ripariale del fiume Volturno (corridoio ecologico regionale principale);
- ricostruzione e/o potenziamento del bosco ripariale del fiume Calore (corridoio ecologico regionale secondario) e dei suoi affluenti principali e secondari;
- area di protezione ambientale delle confluenze fluviali Volturno-Calore e Calore-suoi principali affluenti;
- ricostituzione inoltre dei boschi misti di valle in particolare lungo tutte le fasce pedemontane del Monte Taburno in continuità con le fasce ripariali dei corsi d'acqua principali anche attraverso interventi volti a favorire l'espansione spontanea della vegetazione forestale e con particolare attenzione nella zona a nord della confluenza Volturno-Calore;
- inserimento dei territori di San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in un progetto di riqualificazione idrogeologica e salvaguardia paesaggistica anche in vista della certificazione ambientale dell'area di produzione del DOC Guardiolo;
- ricostruzione e/o mantenimento degli elementi vegetazionali (siepi, filari, boschetti, ecc.) tipici del paesaggio agrario;
- mantenimento e potenziamento della vegetazione naturale in area agricola (boschetti, arbusteti, cespuglieti) nelle fasce pedemontane e lungo i corsi d'acqua;
- interventi di miglioramento paesistico con particolare riferimento alle sistemazioni tradizionali e alle trame storiche, in particolare nella zona pedemontana del Monte Taburno e nella zona viticola della valle del Calore;
- realizzazione delle connessioni ecobiologiche tra aree vallive e Monte Taburno (Parco Regionale);

- interventi di integrazione tra il sistema ambientale e naturalistico e le aree verdi urbane con particolare attenzione nel territorio del Comune di Telesse;
- interventi di compensazione e mitigazione ambientale delle principali infrastrutture (Telesse-Caianello e ferrovia valle Caudina) e aree produttive lungo la SS Appia;
- nella zona montana del Matese, conservazione attiva dei pascoli naturali e dei prati-pascolo.

4.4.- Sistema ambientale-naturalistico della **Valle del Tammaro**. Sono previsti i seguenti principali interventi:

- ricostruzione e/o potenziamento del bosco ripariale del fiume Tammaro (corridoio ecologico regionale secondario) e dei suoi affluenti principali e secondari;
- area di protezione ambientale delle confluenze fluviali del Tammaro con i suoi principali affluenti (Tammarecchia);
- ricostituzione dei boschi misti di valle in particolare lungo tutte le fasce pedecollinari e nella zona pedemontana del Monte Matese, in continuità con le fasce ripariali dei corsi d'acqua principali anche attraverso interventi volti a favorire l'espansione spontanea della vegetazione forestale;
- ricostruzione e/o mantenimento degli elementi vegetazionali (siepi, filari, boschetti, ecc.) tipici del paesaggio agrario;
- mantenimento e potenziamento della vegetazione naturale in area agricola (boschetti, arbusteti, cespuglieti) nelle fasce pedecollinari e pedemontane e lungo i corsi d'acqua;
- interventi di recupero di aree di cava a nord del centro urbano di Sassinoro.

4.5.- Sistema ambientale-naturalistico della **Valle del Fortore**. Sono previsti i seguenti principali interventi:

- ricostruzione e/o potenziamento del bosco ripariale del fiume Fortore (corridoio ecologico regionale secondario) e dei suoi affluenti principali e secondari;
- area di protezione ambientale delle confluenze fluviali del Fortore e dei suoi principali affluenti;
- interventi volti a favorire la graduale conversione dei seminativi in aree a vegetazione forestale (piantumazione di fasce arboree e arbustive per favorire la ricostruzione e l'espansione della vegetazione boschiva) anche al fine di interrompere i processi erosivi, con particolare attenzione alle fasce di crinale ed in continuità con corsi d'acqua, fossi e impluvi;
- ricostruzione e/o mantenimento degli elementi vegetazionali (siepi, filari, boschetti, ecc.) tipici del paesaggio agrario;



PROVINCIA DI BENEVENTO

PARTE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE E STRATEGICO.

TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE E NATURALISTICO.

- mantenimento e potenziamento della vegetazione naturale in area agricola (boschetti, arbusteti, cespuglieti) nelle fasce pedecollinari e pedemontane e lungo i corsi d'acqua.

TITOLO II- TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROFORESTALI.

Art.37 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della tutela e valorizzazione delle produzioni agroforestali.

1.- La Provincia di Benevento, alla luce del dibattito generale e delle caratteristiche prevalenti dell'organizzazione produttiva rurale sannita, propone un'opzione di competitività globale territoriale, avendo come riferimento alcune strategie, tra cui: la diversificazione come fattore di competitività; la ridefinizione del concetto qualità; individuazione di nuove strategie di commercializzazione; assicurare il benessere generale dei cittadini e la promozione di uno sviluppo multifunzionale indirizzato alla qualità e alla sostenibilità, ecc.

2.- Obiettivo generale per la tutela e la valorizzazione delle produzioni locali è il miglioramento, la qualificazione e la certificazione dei processi produttivi al fine di offrire prodotti di elevata qualità nutrizionale orientata alla salvaguardia della salute umana e al benessere del consumatore.

Art.38 - Obiettivi generali di tutela delle produzioni agroalimentari e per la tutela del territorio rurale.

La strategia generale di settore è la conservazione delle diversità territoriali, della valorizzazione delle risorse agro-alimentari, come parte integrante di un sistema che sappia generare ed individuare elementi di competitività attraverso i quali caratterizzare ed esaltare le differenze territoriali del Sannio. Un ruolo importante nel processo di differenziazione territoriale va dato all'individuazione della *biodiversità* animale e vegetale che rappresenta un fattore originale di competitività.

Rispetto a tale assunto gli obiettivi strategici per il territorio rurale sono:

- la promozione dello sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale, tenendo conto delle specifiche vocazioni e delle potenzialità dei singoli territori;
- la salvaguardia o la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e del patrimonio di biodiversità;
- la salvaguardia dei suoli ad elevata vocazione agricola, limitandone il più possibile il consumo;

- la conservazione della continuità e integrità delle aree agricole;
- il divieto di usi del territorio rurale che ne riducano le qualità e le potenzialità intrinseche, con particolare attenzione alle interazioni con i valori ambientali e con gli impatti antropici;
- la riqualificazione delle aree caratterizzate da condizioni di precario equilibrio ecologico, vegetazionale e paesaggistico;
- la promozione di idonee pratiche agricole e manutentive che non compromettano l'assetto del paesaggio agrario e la funzionalità dei suoi elementi costitutivi;
- il sostegno al proseguimento delle attività agricole nelle aree rurali e marginali ed il mantenimento delle comunità rurali quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia;
- la salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, storico-culturali e paesaggistiche presenti;
- la salvaguardia dei valori storici e culturali del paesaggio agrario;
- la valorizzazione del ruolo di riequilibrio ambientale dello spazio rurale.

Con il piano di settore saranno condotte le relative indagini e analisi di approfondimento per determinare le priorità e gli strumenti operativi per la realizzazione di detti obiettivi.

Art. 39 - Direttive e indirizzi tecnici. Modalità di applicazione.

Le direttive e gli indirizzi tecnici sono riferiti ai "sistemi del territorio rurale e aperto" definiti al successivo articolo 41 individuati nella Tavola B 2.4. I Piani Urbanistici Comunali, in fase di adeguamento al PTCP, devono cartografare definitivamente i suddetti sistemi , alla scala 1:5000 come previsto dal PTR (paragrafo 6.3.2 delle Linee guida per il paesaggio").

Art. 40 - Prescrizioni per la gestione e la valorizzazione.

Le prescrizioni sono riferite agli aspetti gestionali degli interventi di tutela e valorizzazione ed a quelli di analisi e studio del territorio rurale e aperto.

Art.41 – Articolazione del territorio rurale e aperto. Descrizione e obiettivi specifici di tutela.

1. Il PTCP, in conformità con il PTR (Linee guida per il paesaggio), identifica i sistemi del territorio rurale e aperto rispetto ai quali, nei successivi articoli, sono individuate le azioni per la loro salvaguardia e gestione sostenibile.
2. Il **territorio rurale e aperto** provinciale è caratterizzato nei seguenti ambiti omogenei come individuati nella Tavola B 2.4 del PTCP:
 - aree montane: monti del Taburno - Camposauro, monti del Matese (monte Mutria, alture di Pietraroia e di Morcone), monti del Partenio (ambiti di Pannarano e di Forchia);
 - alta e media collina dell’Alto Tammaro, del Fortore e colline di Pietrelcina;
 - colline della Valle Telesina, Valle Vitulanese, Valle Caudina (zone pedemontane del monte Taburno e monte Tairano); Valle del Sabato;
 - pianura interna della valle Caudina e della bassa Valle Telesina e fondo Valle Isclero; zona del Cubante.
3. Il PTCP definisce l’edificabilità del territorio rurale e aperto, in conformità con il PTR (paragrafo 6.3.1 delle Linee guida per il paesaggio), per il quale è strettamente funzionale all’attività agro-silvopastorale e alle esigenze insediative degli operatori del settore connesse con la conduzione dei fondi.
- 4 La realizzazione di nuovi volumi abitativi e/o di carattere pertinenziale è consentita a seguito dell’approvazione di un **piano di sviluppo aziendale** (paragrafo 6.3.1 lettera f, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR) asseverato da un tecnico agricolo abilitato (agronomo, perito agrario) e garantita attraverso apposita convenzione da trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune (paragrafo 6.3.1 lettera g, delle Linee guida per il paesaggio nel PTR).
5. Nel zone del territorio rurale aperto ricadenti nelle aree della rete ecologica provinciale (Tavola. B1.6) si applicano gli indirizzi e le prescrizioni indicate per la tutela e valorizzazione delle aree individuate per il sistema ambientale e naturalistico se più restrittive delle presenti.
6. I PUC, in fase di adeguamento al PTCP, nelle zone agricole aperte potranno prevedere l'interdizione alla costruzione di nuovi manufatti in aree ritenute di pregio.
7. Per **lotto minimo** in area rurale aperta è da intendersi la superficie agricola necessaria per l’attuazione del piano aziendale.
8. Nelle aree agricole produttive è consentita esclusivamente la realizzazione di **impianti fotovoltaici come coperture di edifici o di serre.**

Art.42 – Direttive per il territorio rurale e aperto “aree montane”.

1. I PUC in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, relativamente alle “aree montane” come individuate nella Tavola B2.4 “Territorio rurale e aperto”, dovranno prevedere interventi volti alla salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità delle aree di alta montagna. In particolare dovranno prevedere:

1.1- il divieto all'edificazione di nuovi manufatti per scopi abitativi;

1.2- il recupero delle abitazioni esistenti e l'adeguamento igienico sanitario delle stesse senza che ciò comporti l'alterazione dei profili e dei prospetti dei fabbricati. Il recupero e l'adeguamento statico dei fabbricati dovrà essere finalizzato al ripristino delle caratteristiche strutturali e architettoniche originarie prevedendo l'eliminazione di corpi di fabbrica estranei.

1.3- la possibilità di realizzare, se non vietato da altre norme, fabbricati strumentali all'attività agricola laddove il piano aziendale, oltre alla congruenza tecnica ed economica dell'investimento, ne dimostri la stretta correlazione con le attività aziendali da svolgere in dette aree. Tali manufatti dovranno essere di norma in legno proveniente da foreste certificate FSC (Forest Stewardship Council); l'uso di materiali diversi è consentito se norme sanitarie, o di sicurezza, impediscano l'uso del legno;

2. I PUC, inoltre, dovranno:

2.1- individuare gli ambiti nelle “aree montane” ove sarà ammesso realizzare tali manufatti;

2.2- censire manufatti e fabbricati rappresentanti edificazioni tipiche delle “aree montane” e definire per essi ulteriori norme di conservazione;

2.3- rilevare e riportare su cartografia in scala adeguata le testimonianze storico-culturali dell'agricoltura tradizionale di dette aree (carbonaie, fossi per la neve, piccoli ricoveri per la prima trasformazione ecc.) e fissare norme aggiuntive per la loro conservazione.

Art.43 – Direttive per il territorio rurale e aperto dell'alta e media collina. Alto Tammaro, Fortore e colline di Pietrelcina”.

1. I PUC in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, relativamente alle aree “di alta e media collina” come individuate nella Tavola B2.4 “Territorio rurale e aperto”, dovranno prevedere interventi volti alla salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità delle aree rurali e agricole. In particolare dovranno prevedere:

1.1- la possibilità di realizzare nuovi manufatti o l'ampliamento e la rifunzionalizzazione per fini agricoli di quelli esistenti conformemente a quanto stabilito dalla vigente legislazione regionale. L'intervento è ammesso solo da parte di imprenditori agricoli ed in ragione di un piano di sviluppo aziendale asseverato da un tecnico abilitato.

2. I PUC , inoltre, dovranno:

2.1- censire le tipologie edilizie caratteristiche del territorio comunale e dettare norme di salvaguardia specifiche per la conservazione dei manufatti rappresentativi dell'edilizia rurale;

2.3- individuare i fabbricati rurali non più strumentali alla produzione agricola e fissare norme per la loro riconversione ad altro uso;

2.3- fissare, compatibilmente con la programmazione di settore, norme per l'utilizzo per fini turistici, ricreativi, commerciali dei fabbricati inseriti in un contesto aziendale ma non utilizzabili per la produzione agricola;

2.4- fissare norme specifiche affinché per le nuove costruzioni in ambito agricolo siano utilizzati materiali ottenuti da fonti rinnovabili (legno, materiali ecologici ecc.).

Art.44 – Direttive per il territorio rurale e aperto di collina. Valle Telesina, valle Vitulanese, valle Caudina”.

1. I PUC, in sede di adeguamento al PTCP, relativamente alle colline della “Valle Telesina, Valle Vitulanese, Valle Caudina”. come individuate nella Tavola B2.4 “Territorio rurale e aperto”, dovranno prevedere interventi volti alla salvaguardia dell'integrità strutturale, dell'estensione e della continuità delle aree rurali e agricole. In particolare dovranno prevedere :

1.1- la possibilità di realizzare nuovi fabbricati per uso abitativo nella sola eventualità che l'imprenditore agricolo dimostri di non avere altre possibilità di soddisfare le proprie esigenze abitative;

1.2- il divieto di modifica, per i fabbricati destinati agli usi abitativi dell'imprenditore agricolo, della destinazione d'uso per fini agrituristici o fini extragricoli;

1.3- la possibilità di convertire in attività agrituristiche, turistiche e di ristorazione i fabbricati desueti rispetto all'attività agricola in essere.

2. I PUC , inoltre, dovranno:

2.1- delimitare le aree rurali aperte su scala cartografica prevista dalla normativa vigente e a individuare, in ragione di rilievi ortofotografici, le zone arboricole specializzate caratterizzate da forme di allevamento moderne ed i contesti rappresentativi dei sestri e forme di allevamento storiche/tradizionali, ovvero l'età

delle essenze arboree presenti;

2.2- individuare le tipologie architettoniche tipiche presenti e fissare norme di salvaguardia delle medesime;

2.3- stabilire schemi tipologici per i nuovi insediamenti abitativi e per i fabbricati strumentali tenendo conto delle tipologie esistenti, dei materiali in uso e dei cromatismi prevalenti.

Art.45 – Direttive per il territorio rurale e aperto di pianura. Area interna valle Caudina, bassa valle Telesina e fondo valle Isclero.

1. I PUC in sede di adeguamento al PTCP, in relativamente alle aree della pianura interna della “valle Caudina e della bassa Valle Telesina e del fondo Valle Isclero”. come individuate nella Tavola B2.4 “Territorio rurale e aperto”, dovranno prevedere interventi volti alla salvaguardia dell'integrità delle aree rurali di pianure prevenendo processi di ulteriore frammentazione e di dispersione insediativa. In particolare dovranno prevedere:

1.1- il divieto alla costruzione di nuovi fabbricati per fini abitativi dell'imprenditore agricolo nelle aree, dove le eventuali maggiori esigenze per tale fine, potranno essere soddisfatte dalla rifunzionalizzazione di fabbricati esistenti.

1.2- la possibilità di riconvertire i volumi di fabbricati non più strumentali alle attività agricole in attività artigianali/commerciali, compatibilmente con la programmazione comunale per tali attività economiche;

2. I PUC , inoltre, dovranno:

2.1- rilevare gli ambiti a maggiore caratterizzazione zootecnica e ortofrutticola fissando norme specifiche di salvaguardia di tali ambiti;

2.2- rilevare e cartografare fabbricati rappresentativi dell'architettura tipica della zona (fabbricati in pietra , tufo nero, cantine e depositi in materiale tufaceo) fissando norme specifiche di uso e salvaguardia;

2.3- prevedere il recupero di volumetrie esistenti non più funzionali all'attività agricola per attività artigianali e/o produttive.

Art.46 – Prescrizioni per le coltivazioni in regime protetto, allevamenti senza terra, fungaie, attività vivaistiche ecc.

Le attività imprenditoriali svolte in aree agricole aperte considerate ai fini fiscali attività agricole (coltivazione ortofrutticole, vivaistiche, fungaie, porcilaie, allevamenti

cunicoli ed avicoli ecc.), anche se non condotte da Imprenditori Agricoli a Titolo Principale o da forme societarie ad essi assimilate, potranno essere autorizzate a condizione che i singoli interventi siano corredati da un'analisi ambientale di dettaglio sulle diverse componenti in cui sia verificata la compatibilità degli interventi da un punto di vista ambientale e paesaggistico e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti, nonché ove ne ricorrano i presupposti da una valutazione degli effetti che gli interventi possono determinare sui siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi, evidenziando eventualmente misure di mitigazione e compensazione delle incidenze. Resta ferma l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della normativa in materia di Valutazione di Impatto ambientale secondo le disposizioni di cui alla Parte Seconda del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Art.47 – Direttive per la redazione dei piani di sviluppo aziendali.

1. Il PTCP, fino alla definizione da parte della Regione Campania di normativa tecnica per la redazione dei piani aziendali, individua i seguenti contenuti minimi dei piani di sviluppo aziendali :
 - 1.1- inventario dello stato di fatto dell'azienda agricola;
 - 1.2- bilancio conguagliato della situazione ex-ante riferito alle tre annate agrarie antecedenti alla presentazione del piano;
 - 1.3- bilancio di previsione dopo la realizzazione post-piano.
2. I parametri tecnici ed economici, ad eccezione delle quantità e dei prezzi dei prodotti rilevabili in azienda in ragione della documentazione fiscale, dovranno essere stimati da tecnico abilitato con riferimento alle condizioni ordinarie dell'impresa agricola del territorio comunale e/o provinciale.
3. Il Bilancio conguagliato e il Bilancio di previsione dovranno recare con chiarezza per l'impresa considerata il Reddito Netto iniziale (RNi) e il Reddito Netto previsto (RNp) dopo la realizzazione dell' l'intervento edilizio proposto.
4. Il bilancio di previsione ex post dovrà dimostrare che l'intervento previsto non deteriori le condizioni economiche dell'impresa agricola ciò si intende dimostrato se il "Reddito netto conguagliato" (Rnc) è uguale o inferiore al "Reddito Netto previsto" (Rnp).
5. Non potranno essere considerati ammissibili piani aziendali con $Rnc < RNp$.
6. Le produzioni agricole ed i prezzi di riferimento dovranno essere desunti dalla contabilità fiscale dell'impresa, oppure laddove dovesse risultare carente e/o riferiti a nuovi prodotti si dovrà fare riferimento alle seguenti fonti:

6.1- i valori medi rilevati dall'ISTAT per l'ambito territoriale ove ricade l'azienda (in caso di assenza del prodotto si considerano ambiti similari su base regionale o nazionale);

6.2- per processi/produzioni non incluse nel punto precedente i dati e le schede colturali poste alla base del calcolo dei piani di miglioramento aziendali, o planning di impresa indicati dalla Regione Campania per l'accesso ai contributi previsti dai programmi di sostegno alle attività agricole;

6.3- in caso di irreperibilità dei dati rispetto alle fonti precedenti si potrà far riferimento a pubblicazioni scientifiche di settore.

7. I valori dei prodotti per la predisposizione del bilancio conguagliato e quello di previsione se non desumibili dalla contabilità aziendale dovranno essere desunti dalle seguenti fonti indicate in ordine di priorità:

7.1- prezzi medi su base triennale rilevati dall'ISMEA;

7.2- studi scientifici specialistici relativi ai prodotti da considerare.

7.3- manuali tecnici.

Art.48 – Tutela delle vocazioni agronomiche e zootecniche.

1. Nella Tavola A1.4.2c, il PTCP individua in via preliminare le vocazioni agricole e zootecniche del territorio beneventano, sulla base dei seguenti parametri:

- uso attuale del suolo;
- altimetria;
- disponibilità idrica;
- esposizione dei versanti;
- erodibilità dei suoli;
- ecc.

2. Nelle aree individuate come sopra dovranno essere garantiti usi e destinazioni dei suoli atti a salvaguardare la SAU, prevedendo anche interventi volti a conservare e/o migliorare le attuali condizioni del suolo e, per la parte zootecnica, tendere ad un sistema di allevamento di tipo naturale.

3.- Al fine di ottimizzare l'uso del territorio agricolo-ambientale del territorio provinciale, prima di ogni intervento di modificazione nell'uso delle SAU, dovranno comunque essere avviati analisi di dettaglio (caratteristiche pedologiche, dei parametri climatici locali, delle disponibilità idriche, della geometria dei versanti, ecc.) che evidenzino la suscettività agricola per ogni singola coltura.

Art.49 – Prescrizioni per il territorio rurale e aperto.

1. Nelle aree rurali e aperte della Provincia di Benevento , compatibilmente con le norme gerarchicamente sopraordinate non derogabili, non è consentito:
 - 1.1- introdurre organismi animali o vegetali geneticamente modificati fatta eccezione per le finalità connesse alla ricerca scientifica di base;
 - 1.2- esercitare attività agricole che non rispettino le buone pratiche agricole come definite dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente;
 - 1.3- l'allevamento degli animali al disotto dei livelli minimi di benessere fissati dalla normativa vigente;
 - 1.4- smaltire sul suolo reflui zootecnici, o di altre lavorazioni, nelle "aree ad elevata naturalità" e nelle zone limitrofe per una fascia di almeno 300 ml;
 - 1.5- praticare sistemi di coltivazione o di allevamento che comportino alterazioni significative del paesaggio agrario dominante nella macroarea di riferimento (cromatismi, trame degli appezzamenti tracciate da siepi o filari arborei, alberature degli appezzamenti ecc.);
 - 1.6- modificare le tipologie tipiche delle sistemazioni idrauliche agrarie delle superfici dell'ambito territoriale (sistemazioni a rittochino o cavalcapoggio; porche, capezzagne ecc.);
 - 1.7- alterare l'architettura tipica dei fontanili e degli abbeveratoi, anche se in disuso; nel loro intorno, in via transitoria, è vietata qualsiasi opera di trasformazione, edificazione o urbanizzazione entro una fascia di ml 50 dal perimetro esterno di tali manufatti; i PUC dovranno censirli puntualmente e stabilire per essi nelle disposizioni strutturali ulteriori norme di salvaguardia permanenti;
 - 1.8- modificare opere di irrigazione, manufatti idraulici e di bonifica in disuso (canali irrigui, canali di bonifica, sistemazioni di fossi in pietra, pozzi, depositi d'acqua di molini, vasche di frantoi, piccoli invasi ecc.) caratterizzati da particolari tecniche e maestria di esecuzione; per tali opere i PUC, che ne garantiranno l'accurato censimento, potranno prevedere solo interventi di recupero e dovranno definire nelle disposizioni strutturali idonee fasce di rispetto;
 - 1.9- trasformare relitti di tratturi, sentieri, strade vicinali usate per il trasporto animale, e altri elementi o tracciati visibili della viabilità rurale precedente alla meccanizzazione dei trasporti agricoli, nonché tutte quelle aree destinate allo stoccaggio dei prodotti agricoli con caratteristiche tipiche della zona (pavimentazioni e/o delimitazioni in pietra, tufo ecc.);
 - 1.10- eliminare o modificare la vegetazione arbustiva ed arborea delimitante i campi: i PUC dovranno censire dette presenze e stabilire per esse norme di manutenzione e recupero;

1.11- abbattere alberi con un'età stimata superiore a cento anni:

i PUC dovranno censire tali presenze e prevedere norme specifiche di salvaguardia tenendo conto delle esigenze edafiche della specie;

1.12- realizzare con essenze vegetali non autoctone l'imboschimento di superfici agricole, la ricostituzione di boschi e l'imboschimento di tare o superfici pubbliche (scarpate di strade ecc.);

1.13- delimitare i campi con chiudende costituite da reti a maglia. Le uniche chiudende ammesse dovranno essere costituite da filo zincato liscio disposto in più ordini con una distanza dal suolo tale da consentire il libero transito della fauna selvatica della zona;

2. Tutte le opere pubbliche e private dovranno essere realizzate secondo tecniche di ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002; l'uso di tecnologie e materiali diversi è consentito solo in caso di impossibilità tecnica di fare ricorso ad esse dimostrata e certificata mediante dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

3. Nelle aree rurali aperte è fatto obbligo di:

3.1- finalizzare, nelle aree boschive caratterizzate da specie non autoctone introdotte a seguito di impianto artificiale, tutti gli interventi ordinari e straordinari di manutenzione alla ricostituzione della coltre vegetativa originaria;

3.2 mantenere i ciglionamenti, le scarpate, i muri a secco e le altre tare delle superfici private e pubbliche garantendo la presenza di una composizione floristica eterogenea, senza l'uso dei diserbanti, di pirodiserbo e di altri presidi chimici, e, laddove praticabile e consentita, praticando la semina su sodo di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;

3.3 limitare nelle attività agricole l'uso di prodotti chimici secondo i principi della lotta guidata e prevedere, per quanto possibile, l'uso di metodi di produzione biologici.

TITOLO III - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE.

Art.50 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera b) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

La Provincia promuove preliminarmente tutte le attività conoscitive tese a consentire la formazione di un bilancio idrogeologico, la redazione successiva di un programma di utilizzazione delle risorse idriche, accompagnata da un programma di tutela dagli inquinamenti delle risorse idriche superficiali e sotterranee (trattamento delle acque reflue civili ed industriali, disciplina dell'uso dei fertilizzanti in agricoltura).

La Provincia promuove accordi di programma con la Regione Molise per la tutela delle acque del fiume Tammaro per la parte ricadente nel Molise e con la Provincia di Avellino per la tutela delle acque dei fiumi Calore e Sabato per i tratti ricadenti nella provincia di Avellino.

Art.51 – Linee di intervento per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche.

1- Il PTCP individua nel Quadro Conoscitivo-Interpretativo le "unità idrogeologiche principali", la "qualità delle acque sotterranee", la "vulnerabilità delle acque sotterranee", trascurando i modesti acquiferi ubicati nella parte orientale del territorio provinciale, che rivestono comunque interesse locale.

2.- Le linee di intervento riguardano i bacini alluvionali della Valle di Benevento e della Valle Telesina e le idrostrutture di Monte Moschiatturo, delle propaggini meridionali del Matese, del Taburno-Camposauro, dei Monti di Durazzano.

I citati acquiferi, tutti molto vulnerabili all'inquinamento, richiedono misure di salvaguardia aventi ad oggetto l'uso dei fertilizzanti agricoli, le aree destinate a pascolo, il trattamento delle acque reflue civili ed industriali, la derivazione delle acque sorgentive del Calore, l'uso e i deflussi delle acque dell'invaso di Campolattaro.

3.- Le prestazioni richieste in materia di qualità delle acque superficiali e sotterranee, e i conseguenti indirizzi e direttive alla pianificazione, sono espresse con riferimento

alle "aree di possibile alimentazione delle sorgenti" e ai corpi idrici sotterranei e superficiali. In ogni caso si dovrà operare al fine di conseguire livelli di qualità più elevati laddove possibile.

3.1.- Acque superficiali. Le caratteristiche chimico-fisiche-batterologiche delle acque superficiali devono essere compatibili con l'uso ricreativo; devono essere conformi alla vita faunistica e floristica e, ove necessario, conformi all'utilizzo a scopo idropotabile o irriguo.

3.2.- Nei corsi d'acqua classificati dal D.Lgs. 152/06 artt. 84,85,86, deve essere garantito un Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) idoneo e tale da non alterare le caratteristiche ambientali e/o compromettere l'uso ricreativo, devono essere garantiti i quantitativi derivati a scopo idropotabile, deve essere mantenuta la continuità idraulica in tutti i corsi d'acqua.

3.3- Acque sotterranee (acquiferi delle sorgenti). Le caratteristiche chimico-fisico-batterologiche delle acque non devono subire variazioni ad opera o a causa di interventi antropici.

3.4.- Occorre riservare le disponibilità prioritariamente a scopo idropotabile; tutelate l'area di alimentazione al fine di evitare interventi che modifichino i processi di naturale alimentazione degli acquiferi.

Art.52 - Prescrizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

1.- I Comuni, in sede di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PTCP, dovranno dotarsi, eventualmente anche attraverso il supporto tecnico delle strutture gestionali e dell'ARPA, di uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse idriche, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli in rapporto agli obiettivi di qualità fissati per le acque superficiali. Dovranno inoltre indicare gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto dell'impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali.

2.- Sono ammessi prelievi da acque superficiali a scopo idropotabile (prioritariamente) e per altri usi. Tali prelievi dovranno comunque garantire, nei corsi d'acqua classificati dal D. Lgs. 152/06 artt. 84,85,86, un deflusso minimo vitale (D.M.V.) per la vita dei salmonidi e in tutti i corsi d'acqua un deflusso tale da non alterare le caratteristiche ambientali, e/o compromettere l'uso ricreativo e la continuità idraulica in ogni tratto. In regimi idraulici di particolare magra, anche per brevi periodi, è necessario ricreare un deflusso naturale interrompendo o limitando le

derivazioni in modo da evitare problemi igienico-sanitari o utilizzando bacini di compensazione.

3.- I Comuni potranno articolare le zone di "Possibile alimentazione delle sorgenti" secondo il grado di vulnerabilità e/o l'appartenenza ad aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D. L.vo 152/06. In tal caso dovranno essere definite dai Piani Urbanistici Comunali specifiche norme di tutela della qualità delle acque e per il mantenimento della naturale alimentazione degli acquiferi differenziate secondo il grado di vulnerabilità.

4- L'insediamento di nuove attività produttive potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti dovrà essere preceduto da uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la possibilità di scaricare le acque reflue in rapporto agli obiettivi di qualità fissati per le acque superficiali nonché finalizzato a limitare al minimo le quantità di acque utilizzate individuando eventuali prescrizioni a cui sottoporre le singole attività. Tale studio dovrà dimostrare l'assoluta assenza di rischi di contaminazione nei confronti della risorsa idrica sotterranea. Le attività produttive potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti eventualmente preesistenti dovranno essere sottoposte a controlli rigorosi ed a specifiche azioni di prevenzione.

5.- Per gli insediamenti civili e per gli insediamenti produttivi potenzialmente idroesigenti e/o idroinquinanti esistenti, si dovrà prevedere la revisione dei manufatti di evacuazione degli scarichi che dovranno essere a perfetta tenuta idraulica, garantire la separazione solido-liquido con preferibile recapito a giorno delle acque trattate al di fuori dell'area di possibile alimentazione; dove è possibile, è necessario prevedere un allacciamento alla rete fognaria esistente, ovvero in particolari condizioni di rischio sarà necessario prevedere l'accumulo a tenuta dei reflui ed il loro conferimento periodico ad idoneo impianto di trattamento.

6.- E' da escludere la possibilità di realizzare nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo; valgono inoltre i seguenti indirizzi con riferimento agli insediamenti esistenti. Per gli insediamenti zootecnici si dovrà prevedere la verifica puntuale delle potenzialità e delle garanzie costruttive delle vasche di stoccaggio per deiezioni animali e delle aie di stoccaggio dei letami bovini, per tali dispositivi dovrà essere certificata la perfetta tenuta.

7.- Per gli insediamenti di civile abitazione o adibiti a servizi (alberghi, rifugi, ecc.) si dovrà prevedere la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani attraverso organizzazione o estensione degli esistenti sistemi di servizio pubblico.

8.- Per gli insediamenti produttivi esistenti deve essere sempre garantito lo stoccaggio dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza ed il conferimento ad impianti autorizzati.

9.- Per le pubbliche fognature ed i relativi scarichi è necessario prevedere che i nuovi interventi o adeguamenti riguardino:

- sistemi di fognature separate;
- tubazioni a tenuta e materiali di idonee caratteristiche meccaniche;
- lo scarico dei reflui a cielo aperto ed il convogliamento, ove possibile, di quelli interrati al di fuori delle zone di possibile alimentazione delle sorgenti;
- installazione sullo scarico terminale di sistemi di trattamento anche semplicemente fisico-meccanici, ma di agevole manutenzione e controllo ed a perfetta tenuta;
- periodiche manutenzioni e controlli dei manufatti interessati alle zone in questione.

In casi particolari potrà essere necessario lo stoccaggio in vasche a tenuta ed il successivo conferimento delle acque nere ad impianti di trattamento.

10.- Qualora nuove previsioni dei Piani Urbanistici Comunali interessino aree di possibile alimentazione delle sorgenti, è necessario che vengano individuate, applicando metodi che tengano conto di criteri idrogeologici o temporali, le aree di tutela assoluta, di rispetto e le aree di protezione ai sensi del D. L.vo 152/06 e successive modifiche.

Art.53 – Individuazione delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

1.- Le zone di tutela devono essere identificate nei massicci carbonatici e nelle piane alluvionali caratterizzate dalla presenza dei corsi d'acqua. In esse sono comprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni sia gli stessi acquiferi. Le zone si distinguono in:

Zona A (area degli acquiferi dei massicci carbonatici):

area caratterizzata da elevata permeabilità per fratturazione e carsismo dei complessi carbonatici sede di importanti falde di fondo, con alimentazione diretta.

Zona B (area degli acquiferi alluvionali):

area caratterizzata da permeabilità da media ad elevata per porosità dei complessi alluvionali con alimentazione diretta e da travasi sotterranei.

2.- Per le acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano si richiamano le disposizioni di cui all'art.94 del D. L.vo 152/06 e successive modifiche.

3.- Nelle zone di tutela sono vietati:

- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti tossico-nocivi, per questi ultimi anche se provvisorio;

- pozzi neri di tipo assorbente;
 - la localizzazione di nuovi insediamenti industriali a rischio di cui alla direttiva 96/82/CE (come recepita dalle norme italiane D. L.vo 334/99);
 - gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti; e comunque in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua devono rispettarsi le caratteristiche di qualità dettate dalla vigente legislazione nazionale e regionale;
 - il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme vigenti e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
 - la ricerca di acque sotterranee e l'escavo dei pozzi nei fondi propri o altrui non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali;
 - la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, se non nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - la realizzazione di opere o interventi che possono essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi o dell'intrusione di acque inquinate;
 - le attività estrattive, ove autorizzate e quando compatibili con le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, non devono produrre modificazioni dei livelli di protezione naturali ed in particolare non devono portare a giorno l'acquifero principale.
- 4.- Nelle zone di tutela, inoltre:
- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità del quadro normativo e pianificatorio vigente al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;
 - devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
 - lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere fortemente limitato in linea con quanto previsto dal Piano di Risanamento delle Acque Regionale;
 - le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;
 - le fognature devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
 - devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;

- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

5.- I Comuni devono individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di valenza naturalistica, paesistica, ambientale, storico-culturale, e dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Potranno elaborare inoltre ulteriori specificazioni, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare nel passaggio di scala quanto previsto dal PTCP.

Art.54 - Prescrizioni per l'area di salvaguardia delle opere di captazione.

1.- Gli interventi per la salvaguardia delle risorse idriche a fronte dei centri di pericolo possono variare in relazione ai seguenti elementi:

- a) presenza del centro di pericolo nella zona di rispetto ristretta o allargata;
- b) grado di vulnerabilità del campo acquifero;
- c) situazioni preesistenti o nuove realizzazioni.

La definizione dei vincoli si basa sulla documentazione prodotta dal concessionario, nonché sugli adempimenti previsti a carico del medesimo e dell'Autorità Sanitaria. Ferma restando l'incompatibilità di insediamenti nella zona di tutela assoluta, deve essere effettuata una valutazione di compatibilità dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle zone di rispetto e di protezione, così come definite ai successivi commi.

2.- Zona di tutela assoluta. A questa zona si applicano le prescrizioni di cui al D. L.vo 152/99 e successive modifiche; inoltre, indipendentemente dal tipo di captazione, è necessario che la zona di tutela assoluta venga acquisita dal concessionario. Nella zona di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente e solo se necessarie le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di opportune misure di sicurezza.

3.- Zona di rispetto. Fatte salve le prescrizioni di cui al D. L.vo 152/06 e successive modifiche, in generale, nelle zone di rispetto può essere ammessa l'utilizzazione forestale ed agricola non intensiva del territorio. Nel caso che il percorso tra un eventuale centro di pericolo o un elemento idrogeologico particolare (es. corso d'acqua alimentante) si compia con un tempo di sicurezza inferiore a 60 giorni, la zona di rispetto perimetrata deve essere dichiarata ad efficacia limitata.

3.1- Zona di rispetto ristretta. Nella zona di rispetto ristretta non sono ammesse le seguenti attività:

- a) dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati dei reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- c) accumulo di concimi organici;
- d) realizzazione di bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio di liquami;
- e) nuovi impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- f) nuove fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e acque miste;
- g) pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;
- h) impianti di trattamento di rifiuti e discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- i) stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico-nocivi;
- j) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
- k) aree cimiteriali;
- l) apertura o mantenimento in esercizio di cave ed attività estrattive in genere;
- m) apertura di pozzi ad uso diverso da quello idropotabile;
- n) realizzazioni di fondazioni profonde;
- o) spandimento ed applicazione, a pieno campo, di fertilizzanti, diserbanti e antiparassitari, utilizzazione agricola del suolo ad eccezione di quella condotta con le tecniche dell'agricoltura biologica;
- p) spandimento di liquami zootecnici e fanghi provenienti da processi di depurazione;
- q) pascolo e stazzo di bestiame;
- r) attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- s) nuovi stoccaggi interrati di idrocarburi da riscaldamento;
- t) nuove tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.

La realizzazione di infrastrutture viarie di categoria A, B e C e di quelle ferroviarie deve essere accompagnata da specifica valutazione di impatto sulla risorsa e con l'esplicita previsione di ogni accorgimento e mitigazione di salvaguardia e tutela ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo. E' ammessa la realizzazione di infrastrutture viarie di categoria D, E e F. Per quanto riguarda le attività esistenti, ove non sia possibile eliminarle o allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento o la loro sostituzione.

In particolare:

- a) devono essere a perfetta tenuta idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di scarico, prese fosse biologiche e vasche Imhoff;
- b) le fognature e, soprattutto, le opere di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta;
- c) gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilità di collegamento alla rete del gas metano o di adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto delle relative norme antincendio;
- d) le strade devono essere dotate di canalette impermeabilizzate che convogliano le acque di scolo al di fuori della zona di rispetto;
- e) i pozzi esistenti devono essere sottoposti, da parte delle autorità competenti, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non costituiscano pregiudizio alla qualità delle acque, nonché all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento;
- f) i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti;
- g) le aree di cava non più utilizzate devono essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni nel sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.

3.2- Zona di rispetto allargata. Nella zona di rispetto allargata non sono ammesse le attività di cui ai punti a, b, c, e, g, h, i, j, l, n, r, s, t del precedente comma. Oltre alle attività consentite nella zona di rispetto ristretta, nella zona di rispetto allargata possono essere ammesse anche le seguenti attività purché vengano osservate le condizioni sotto elencate:

- a) accumulo di concimi organici solo su platea impermeabile e con raccolta del percolato;
- b) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici solo se al servizio di insediamenti esistenti e realizzati secondo le modalità previste dalla LR 50/95;
- c) fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e acque miste, al servizio di attività esistenti e compatibili, in doppia camicia o, comunque, ispezionabili in modo da poterne verificare la tenuta;
- d) aree cimiteriali purché senza inumazioni a terra;
- e) cave e scavi in genere fino alla profondità massima di m. 10 dal piano di campagna;
- f) escavazione e/o apertura di pozzi per uso idropotabile o a complemento di campi pozzi già esistenti o in assenza di possibilità di allacciamento alla rete

acquedottistica;

- g) spandimento di liquami zootecnici che può essere effettuato secondo modalità conformi alle vigenti disposizioni regionali in materia;
- h) spandimento ed applicazione di fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari che può essere effettuato nelle quantità e secondo le modalità definite coerentemente ai principi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria ed in particolare ai programmi zionali pluriennali agroambientali predisposti dalla Regione ed approvati dalla Comunità Europea in conformità all'articolo 3 del Regolamento 2078/92 (Azione A1: agricoltura integrata, Azione A2: agricoltura biologica).

Per le attività preesistenti, ove non sia possibile eliminarle o allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento o la loro sostituzione.

In particolare:

- a) devono essere a perfetta tenuta idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di scarico, ivi comprese fosse biologiche e fosse Imhoff;
- b) le opere di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta;
- c) gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilità di collegamento alla rete del gas metano o di adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto delle relative norme antincendio;
- a) i pozzi esistenti, a qualunque uso siano adibiti, e purché al servizio di attività esistenti e compatibili, devono essere sottoposti, da parte delle autorità competenti, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non costituiscano pregiudizio alla qualità delle acque, nonché all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento;
- b) i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti;
- c) le aree di cava non più utilizzate devono essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.

3.3- Zona di Protezione e Zona di Riserva. Per tali aree vale quanto prescritto al precedente articolo.

3.4- Aree di salvaguardia ricadenti in area urbanizzata, "acquiferi urbani protetti".

Si definisce acquifero protetto quando esso è separato dalla superficie o dalla falda freatica da un corpo geologico dello spessore di 10 metri che abbia una conducibilità idraulica inferiore a 10⁻⁸ m/secondo, o un assetto litostratigrafico che consenta un tempo di permanenza dell'acqua al suo interno superiore a 30 anni. La continuità del

corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione in base all'indagine idrogeologica. In generale, in un contesto urbanizzato accade che, pur in presenza di captazioni da acquiferi protetti, la concomitante presenza di molte attività potenzialmente incompatibili, porta a considerare l'acquifero urbano alla stregua degli acquiferi vulnerabili, con alcune opportune limitazioni.

3.4.1- L'ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, nonché il completamento di insediamenti preesistenti è ammesso a condizione che non sia pregiudicata la qualità delle risorse idriche ed a condizione, altresì, che:

- a) le attività e le destinazioni d'uso siano residenziali, direzionali, commerciali e di servizio e comunque non tra quelle comprese nell'elenco dei centri di pericolo;
- b) la tipologia edilizia e le caratteristiche geotecniche del sottosuolo consentano, ove necessario, la realizzazione di fondazioni superficiali su plinti o su platea, essendo vietate le palificazioni, i diaframmi ed i consolidamenti del terreno che comportano iniezioni di miscele potenzialmente inquinanti;
- e) gli interventi nel sottosuolo non diminuiscano il grado di protezione naturale degli acquiferi;
- d) la fognatura interna, le fosse biologiche e l'eventuale fognatura stradale siano alloggiata in manufatti impermeabili a tenuta ed ispezionabili;
- e) il riscaldamento sia a gas metano, ovvero esista il servizio di teleriscaldamento, essendo vietata la realizzazione o l'interramento di cisterne per idrocarburi e qualsiasi altro liquido comportante rischio per le falde.

Art.55 - Linee di intervento per i distretti industriali.

I Distretti industriali della Provincia di Benevento dovranno orientare la loro programmazione e pianificazione degli interventi al massimo risparmio delle risorse idriche, compresi il riciclo e il riuso delle acque trattate, ed alla tutela e salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricadenti nelle aree produttive, secondo i criteri della Legge 36/1994 e del Decreto Ministeriale 152/2006 e s.m.i.

TITOLO IV – TUTELA DELLA RISORSA SUOLO E GESTIONE DELLE AREE CONTAMINATE.

Art.56 - Obiettivi di programmazione nel settore.

Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera g) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore. Per quanto riguarda la bonifica dei siti inquinati la Provincia si pone l'obiettivo di "risanare le aree contaminate rendendole disponibili a nuovi utilizzi economici, residenziali o naturalistici". A tal fine la Provincia promuoverà la "conoscenza della diffusione e delle caratteristiche dei siti inquinati, della diffusione di particolari inquinanti e l'avvio, successivamente, di attività di recupero e bonifica".

TITOLO V – GESTIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE.

Art.57 - Obiettivi di programmazione nel settore delle attività estrattive.

1.- Nelle more dell'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e dell'approvazione di quello Provinciale, la Provincia detta prescrizioni relative agli interventi di recupero delle cave dismesse, con priorità per quelle ricadenti all'interno di aree naturali protette e SIC/ZPS.

2.- La Provincia promuove studi e ricerche sul territorio finalizzati alla redazione di un Piano Provinciale delle Attività Estrattive. Il Piano Provinciale per le Attività Estrattive dovrà evidenziare, oltre che le potenziali disponibilità dei materiali oggetto di coltivazione, i bacini di utenza e relativi consumi, la effettiva quantità e qualità dei materiali estraibili nel rispetto delle condizioni ambientali, di tutela della salute pubblica, dello sviluppo sostenibile.

Art.58 – Obiettivi generali di tutela delle risorse ambientali.

1.- Gli obiettivi di tutela e le strategie del PTCP potranno essere definiti dettagliatamente in uno specifico Piano Provinciale per le Attività Estrattive, attesa la criticità delle previsioni formulate nella proposta del Piano Regionale.

2.- La provincia pone tra i suoi obiettivi prioritari:

- a) lo sviluppo di azioni tese a ricondurre le previsioni del PRAE in un quadro di tutela ambientale-territoriale-paesaggistica e di sviluppo sostenibile;
- b) l'avvio in tempi brevi degli studi e delle ricerche necessari per la redazione del Piano Provinciale per le Attività Estrattive, quale necessaria base conoscitiva e previsionale dello stesso Piano Regionale per le Attività Estrattive.

Art.59 - Linee di intervento per la redazione del Piano Provinciale delle attività estrattive.

Il Piano Provinciale per le Attività Estrattive sarà redatto nel rispetto dei seguenti principi e delle seguenti attività:

- a) censimento dei siti degradati a causa di cave abbandonate, dismesse e abusive e redazione del relativo Piano di recupero ambientale;
- b) rilevamento dei parametri di dettaglio (alla scala, almeno, 1:2000 negli ambiti potenzialmente interessati) relativi ai beni paesaggistici, naturalistici, ambientali, alle risorse storico-culturali e archeologiche, a quelle economiche e sociali, per il contenimento degli impatti delle attività estrattive nei confronti dell'ambiente in generale, delle risorse naturali, delle attività socio-economiche, della qualità della vita;
- c) rilevamento dei parametri di pericolosità naturale per il contenimento del rischio conseguente alle attività di coltivazione;
- d) rilevamento qualitativo e quantitativo delle risorse oggetto di coltivazione;
- e) individuazione degli standard dei metodi di coltivazione per ciascun ambiente naturale e per ciascun materiale;
- f) individuazione dei siti oggetto di coltivazione e relative misure di recupero ambientale, da effettuare nel rispetto dei parametri precedentemente elencati;
- g) definizione delle quantità di materiali estraibili per ciascun sito e complessivamente sul territorio provinciale.
- h) il piano provinciale delle attività estrattive formulerà indirizzi specifici ai comuni affinché le cave dismesse di materiali di pregio siano recuperate, prioritariamente adibendole a musei minerari o percorsi culturali – ricreativi.

Il Piano dovrà tenere conto di tutte le previsioni, delle direttive, degli indirizzi e delle prescrizioni previste dal PTCP, con particolare attenzione a tutti gli indirizzi di tutela e salvaguardia delle risorse ambientali e naturalistiche, di quelle paleontologiche e storico-archeologiche, dei beni culturali, dei caratteri del sistema insediativo e di quelli del paesaggio agrario.

Art.60 – Prescrizioni per la tutela di ambienti sensibili.

Atteso che il Piano Provinciale delle Attività Estrattive dovrà analizzare ad una scala di dettaglio l'intero territorio provinciale e le sue risorse, nelle zone di interesse paleontologico e storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel sistema forestale e boschivo, nei terreni siti ad altezze superiori agli 800 metri, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesistico-ambientale, nelle zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle zone di interesse storico-testimoniale, non sono comunque ammesse attività estrattive. Il Piano provinciale dovrà altresì individuare le "emergenze geologiche e geomorfologiche" e loro aree di tutela nelle quali sarà vietata l'attività estrattiva.

TITOLO VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE.

Art.61 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore energetico.

Ai sensi del **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera b)** spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse energetiche.

La Provincia di Benevento nel settore della valorizzazione delle risorse energetiche delinea i propri obiettivi nella massima condivisione della politica europea, vale a dire che il cardine strategico per lo sviluppo delle politiche energetiche è costituito dalla **“promozione dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili”** perseguendo la riduzione del deficit del bilancio energetico provinciale con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica.

Tali interventi saranno operati in sintonia con le esigenze di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dal protocollo di Kyoto e, più in generale, tutelando complessivamente l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.

La provincia individua le aree nelle quali è opportuno collocare i corridoi infrastrutturali (per linee elettriche, metanodotti, ecc..) al fine di minimizzare l’impatto visivo, di salvaguardare la salute pubblica, di razionalizzare ed ottimizzare l’uso dei suoli.

Gli interventi previsti nei rispettivi settori saranno così finalizzati:

Settore dei consumi

- a) incentivare e sensibilizzare l'uso razionale dell'energia;
- b) incentivare l’acquisto competitivo di energia elettrica sul libero mercato attraverso la formazione di Consorzi che aggregino utenze anche con riferimento alle PP.AA. ed alle aziende a forte partecipazione del capitale pubblico;
- c) promuovere ed incentivare, anche attraverso una adeguata politica fiscale, l’impiego di tecnologie ad alto rendimento e basso impatto ambientale, finalizzate al risparmio energetico nel settore civile, industriale e dei trasporti;

- d) pianificare e promuovere un'azione capillare e continua di informazione dell'utenza, attraverso media, convegni ed incontri-dibattito;
- e) promuovere ed incentivare l'efficientamento degli edifici pubblici e privati.

Settore della produzione

- a) Incentivare l'impiego delle fonti rinnovabili ed assimilate (ai sensi Art.1 comma 3 - Legge 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni di livello comunitario e nazionale), nel pieno rispetto e tutela dell'ambiente, utilizzando anche la delega alla Provincia ricevuta dalla Regione in riferimento alle "Norme generali sul procedimento in materia di autorizzazione unica (Delibera Regionale n.1642 del 30/10/2009);
- b) favorire la riconversione e la riqualificazione degli impianti esistenti finalizzate al miglioramento del loro rendimento;
- c) valutare, con riferimento al bilancio energetico provinciale, proposte di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, **alimentati da fonti convenzionali**, rispondenti ai seguenti requisiti:
 - c.1) che siano compatibili con la programmazione energetica anche locale e di tutela ambientale, con verifiche d'impatto di tipo "strategico" che tengano conto, cumulativamente, anche delle emissioni prodotte da altre sorgenti inquinanti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia elettrica, ricadenti nell'area oggetto dello studio;
 - c.2) che la maggioranza dell'energia prodotta sia utilizzata nell'ambito del bacino territoriale in cui è previsto l'insediamento;
 - c.3) che siano impiegate tecnologie ad alto rendimento, basso impatto ambientale e sia privilegiato il re-impiego dei reflui termici.

Art.62 - Linee di intervento.

1. La Provincia favorisce la formulazione e l'adozione di protocolli operativi, condivisi tra organismi politici regionali, provinciali e comunali, Enti Pubblici, Associazioni di categoria. Tali strumenti devono prevedere un migliore impiego delle risorse energetiche nei settori di competenza.
2. La Provincia favorirà la creazione di Consorzi, anche con riferimento alle PP.AA. ed alle aziende a forte partecipazione del capitale pubblico, per l'acquisto di energia elettrica sul libero mercato al fine di qualificare gli acquisti e sarà incentivata la creazione di strutture di gestione per la qualificazione dei consumi energetici.

3. Sarà sviluppata un'adeguata azione d'incentivazione e di sensibilizzazione tendente a privilegiare la realizzazione di progetti per:

3.1- l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili disponibili nel territorio provinciale;

3.2- l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico con particolare riferimento all' "efficientamento" e alla produzione di energia degli edifici pubblici e privati;

3.3- il miglioramento del rendimento degli impianti esistenti, attraverso la riqualificazione e la riconversione;

3.4- la realizzazione di impianti di cogenerazione di piccola e media taglia ove sussistano condizioni tecniche ed ambientali favorevoli affinché il loro esercizio comporti un significativo risparmio energetico rispetto alla produzione separata, con le seguenti priorità: industrie ed Aree di Sviluppo Industriale, strutture ospedaliere, grandi strutture alberghiere, strutture universitarie, complessi residenziali; eventuali zone di sviluppo urbanistico idonee al teleriscaldamento.

3.5- l'estensione della forestazione a rapido accrescimento su terreni incolti o da riconvertire per rifornire impianti per la produzione energetica da biomasse di origine forestale e ad emissione sostenibile.

Art.63 - Linee di intervento per i distretti industriali.

I Distretti industriali dovranno redigere un programma unitario per la migliore gestione del flusso energetico all'interno del distretto sulla base di un'analisi dei cicli produttivi di ciascuna azienda insediata e da insediare, con l'obiettivo di valutare le possibili sinergie tra le diverse aziende al fine di individuare i migliori sistemi e impianti e di migliorare l'efficienza energetica complessiva del Distretto e massimizzare il risparmio energetico e l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera. All'interno dei Distretti industriali dovranno essere perseguiti gli obiettivi di massimo utilizzo delle fonti di energia rinnovabile o assimilabile.

Art.64 - Direttive per l'installazione di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica.

1. Premesso che tra gli indirizzi prioritari della Provincia vi è anche quello di perseguire l'ammodernamento con eventuale potenziamento degli impianti esistenti, i criteri generali in base ai quali verranno valutate le proposte di installazione di

nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, **con esclusione di centrali termoelettriche e nucleari**, sono i seguenti:

- 1.1- compatibilità dell'impianto oggetto della valutazione con i vincoli di sostenibilità ambientale strategica locale e, in particolare, con i livelli ammissibili di emissioni inquinanti prodotte cumulativamente sia dall'impianto di produzione in oggetto sia da altre sorgenti inquinanti localizzate nell'area di interesse;
- 1.2- corrispondenza con le linee di programmazione e pianificazione provinciale e regionale e delle direttive nazionali e comunitarie in materia di attività produttive e di produzione dell'energia elettrica, con particolare riferimento alla fonte primaria impiegata ed alla localizzazione dell'impianto;
- 1.3- livello di integrazione con le destinazioni urbanistiche ed i livelli di infrastrutturazione del sito e delle aree ad esso adiacenti;
- 1.4- contributo potenziale complessivo alla riduzione nell'utilizzo delle fonti fossili;
- 1.5- livello di soddisfacimento degli standard di qualità ambientale, qualità e continuità dell'energia elettrica trasportata, sicurezza e salute pubbliche previste dalle norme nazionali e locali, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni di gas serra e delle altre emissioni nocive in aria, acqua e suolo;
- 1.6- entità della riduzione del costo del chilowattora nelle zone limitrofe a quelle di realizzazione dell'impianto o, più in generale, dei benefici tariffari offerti ad utilizzatori della Provincia;
- 1.7- eventuali ricadute occupazionali sul territorio;
- 1.8- per l'installazione degli impianti eolici, oltre alle norme di settore vigenti, va rispettata la densità massima di una torre ogni 5 ettari; fermo restando che la installazione suddetta non è consentita nelle aree dei crinali principali e secondari come cartografati nella Tav. A 2.2e;
- 1.9 - è vietata l'installazione al suolo di impianti fotovoltaici nelle aree protette, nei corridoi ecologici e nelle aree di pregio ambientale e agronomico individuate dai Comuni nell'ambito dei PUC".

2. - Per quanto concerne l'assenso alla realizzazione di micro-impianti eolici, ferme restando le disposizioni dei vigenti piani territoriali paesistici o del futuro piano paesaggistico regionale, valgono i seguenti indirizzi:

- 2.1- è esclusa la possibilità di consentirli su edifici o aree di centri storici di interesse storico-artistico o culturale e su edifici isolati di interesse storico-artistico o culturale; per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo ne è consentita l'installazione sulla base di quanto previsto dal Piano Energetico Provinciale nei limiti del fabbisogno della scuola stessa;

2.2- non sono ammessi interventi su aree pubbliche di sosta esistenti in luoghi panoramici;

2.3- non sono ammesse altezze e densità tali da determinare interferenze con le rotte abituali dell'avifauna migratoria;

2.4- non sono ammessi livelli di inquinamento acustico contrastanti con quelli previsti dalla normativa vigente.

3.- In caso di dismissione il titolare dell'impianto eolico è tenuto allo smontaggio e al ripristino dei luoghi sulla base di un progetto concordato e sottoscritto con il Comune e la Provincia prima dell'installazione dell'impianto stesso.

4.- La Provincia favorirà il monitoraggio del sistema energetico nei punti dei vari possibili utilizzi finali dell'energia.

Art.65 - Direttive in materia energetico - ambientale.

1. Al fine di garantire l'osservanza della vigente legislazione in materia energetico-ambientale, le amministrazioni comunali dovranno inserire nei RUEC comunali le disposizioni previste dalla legge regionale n. 12/02 ("Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente..."). A tal fine la Provincia di Benevento, nella qualità di struttura di supporto del Patto dei Sindaci, fornirà il contributo tecnico necessario per la elaborazione dei RUEC e dei Piani di Azione Locale.

2. Le amministrazioni comunali dovranno, inoltre, inserire nei RUEC, gli indirizzi contenuti nella delibera regionale n. 659 del 18/04/2007 al fine di perseguire i seguenti obiettivi :

- uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche;
- uso razionale delle risorse idriche;
- controllo delle caratteristiche nocive dei materiali da costruzione;
- bio-edilizia ed ecologia urbana;
- benessere ambientale.

Art.66 - Prescrizioni per la realizzazione delle infrastrutture energetiche.

1. Al fine di salvaguardare i territori maggiormente sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico, la realizzazione della grandi reti di trasporto di energia e dati **non è consentita** nelle aree classificate come capisaldi del sistema ambientale-naturalistico nella Tavola B1.1., a meno dei corridoi ecologici, e delle aree a

protezione di questi, in corrispondenza dei quali è consentito l'attraversamento secondo il minimo percorso.

2. Non è consentita la realizzazione di elettrodotti, torri per la produzione di energia elettrica e ogni altro impianto tecnologico, con l'esclusione degli impianti fotovoltaici su coperture di edifici esistenti, entro una fascia di 300 ml dal perimetro esterno degli invasi naturali o artificiali esistenti e nelle fasce dei corridoi ecologici, di cui all'articolo 17, che costituiscano punto di sosta e ristoro dell'aviofauna migratoria.

3. Per la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche è fatto obbligo di verificare i livelli di saturazione energetica sulla scorta delle analisi contenute nel PEA (piano energetico ambientale) provinciale.

TITOLO VII - GOVERNO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

Art.67 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della difesa dal rischio idrogeologico.

Ai sensi del **Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera a)** spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate alla difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità.

La Provincia promuove attività di ricerca e studio sull'intero territorio, in cooperazione con gli Enti Istituzionali di settore (ANPAT, ARPAT, CNR-GNDCI, Università, Autorità di bacino idrografico), allo scopo di definire gli ambiti geologico-tecnici omogenei sotto il profilo della dinamica geomorfologica (frane, erosioni, deformazioni gravitative profonde di versante) e individuare, per ciascun ambito, le più idonee misure di mitigazione.

Art.68 - Linee di intervento per la sistemazione idrica ed idrogeologica, idraulico-forestale, per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

1- Per le linee di intervento relative alla sistemazione idrogeologica e alla regimazione delle acque si fa riferimento alle tavole della pericolosità e del rischio frana del Piano Stralcio delle Autorità di bacino Liri-Garigliano-Volturno, Nord-Occidentale e Trigino, Biferno e Minori, Saccione e Fortore e relative norme attuative.

2- Compatibilmente ed in relazione con il grado di rischio dovranno essere privilegiati gli interventi di mitigazione basati:

- sul rimboschimento e sulla destinazione a prato-pascolo o macchia dei seminativi marginali e degradati da varie forme di dissesto;
- sulle tecniche di consolidamento dei versanti, di sostegno e di sistemazione idraulica proprie dell'ingegneria naturalistica, come previste dal Regolamento di cui alla DPGRC n. 574 del 22/07/2002.

La Provincia promuoverà interventi sistematici di mitigazione del rischio frana in aree interessate da infrastrutture e centri storici.

Art.69 - Prescrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di instabilità.

1- I Piani di bacino idrografico di cui alle Leggi 183/89 e 267/98, individuano:

- a) aree interessate da frane attive, comprendenti i corpi di frana attivi e relativi coronamenti, scivolamenti di blocchi e frane di crollo;
- b) aree interessate da frane quiescenti, comprendenti i corpi di frana privi di periodicità stagionali, compresi i relativi coronamenti e i depositi quaternari ricoprenti corpi di frana quiescenti e i corpi di frana antichi quiescenti.

2- Al fine di mitigare il rischio idrogeologico, i Comuni in sede di formazione dei Piani Urbanistici Comunali o loro varianti, provvedono ad individuare definitivamente le aree di cui al precedente comma, anche proponendo, secondo gli indirizzi emanati dalla Autorità di bacino, eventuali ridifinizioni degli ambiti previa motivazioni di carattere geologico-tecnico corredate da approfondimenti di maggior dettaglio, estesi ad un conveniente intorno i quali dovranno comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione.

2.1- I Comuni inoltre dovranno definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Autorità di bacino.

2.2- In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle leggi nazionali e regionali.

3- Nelle zone di cui al primo comma lettera a) non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

3.1- Nelle zone di cui al primo comma lettera a) sugli edifici esistenti non sono consentiti ampliamenti ma, oltre ad interventi di consolidamento strutturale, sono ammesse le opere che, ai sensi delle classificazioni del Testo Unico per l'edilizia, risultano comprese nelle seguenti categorie, quando compatibili con gli indirizzi

emanati dalle Autorità di bacino:

- opere interne;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- demolizione senza ricostruzione;
- recupero e risanamento delle aree libere.

Sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.

4.- Nelle zone di cui al primo comma lettera b) non sono ammesse nuove edificazioni (fatta eccezione per fienili e depositi agricoli temporanei, realizzati mediante strutture leggere e integralmente smontabili). I Comuni dovranno recepire nei Piani Urbanistici Comunali le prescrizioni dettate dalle Autorità di bacino relative ai fabbricati esistenti, alle zone di completamento, alla realizzazione di infrastrutture a servizio degli insediamenti esistenti nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Art.70 - Prescrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di potenziale instabilità.

1- I Piani di bacino idrografico di cui alle Leggi 183/89 e 267/98, individuano le aree potenzialmente instabili o instabili per altre cause e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a :

- frane antiche inattive;
- ammassi rocciosi decompressi e disarticolati, intensamente fratturati per gravità, deformazioni gravitative profonde o espansioni laterali;
- estese coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali e alluvionali, etc. non in equilibrio (presenza di ondulazioni, avvallamenti, ristagni d'acqua, edifici lesionati, etc.);
- deformazioni plastiche;
- conoidi di deiezione attivi;
- zone interessate da marcati fenomeni erosivi (piede di versante, ruscellamento concentrato o prossimità di scarpate);
- versanti o porzioni di versanti sovraccarichi (presenza di centri abitati, terrapieni, infrastrutture varie).

2- In tali zone valgono le medesime prescrizioni dell'articolo precedente ma i Comuni possono prevedere interventi di limitata estensione, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità e sempre quando ne risulti verificata la compatibilità con le prescrizioni delle Autorità di bacino.

Art.71 - Prescrizioni in zone caratterizzate da fenomeni di criticità idraulica.

Le disposizioni del presente articolo valgono per tutti i Comuni del territorio provinciale. I Comuni sono obbligati ad adeguare le norme dei Piani Urbanistici Comunali alla legislazione nazionale e regionale (Legge 183/1989 e Legge 267/1998, Atto di Indirizzo e Coordinamento del Settembre 1998, Piani Straordinari e Piani Stralcio e relative norme di salvaguardia dell'Autorità di bacino).

Art.72 - Prescrizioni relative agli abitati da consolidare o trasferire.

1- Per gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445 e per tutti gli abitati interessati da interventi pubblici di consolidamento deve essere perimetrato l'ambito di consolidamento che comprende: le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, gli usi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi ed alle pratiche agricole-forestali. La perimetrazione deve essere approvata dalla Regione e dalla competente Autorità di bacino.

2.- All'interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al secondo comma, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del sito, nel rispetto delle vigenti procedure e norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974 n.64 e s.m. ed integr., della legge 183/89 e s.m.i., gli strumenti di pianificazione comunale, nell'ambito di un quadro organico di destinazioni d'uso ammissibili, possono prevedere solo interventi di:

- a) consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamenti ove compatibili con la citata normativa;
- b) nuova edificazione in singoli lotti di completamento, ricompresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e/o come tali classificati dallo strumento urbanistico, purché strettamente contigui a centri o nuclei esistenti, e nuova

edificazione di edifici a servizio dell'attività agricola ove compatibili con la citata normativa.

Negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445, fino all'approvazione della perimetrazione sono ammessi solo gli interventi di cui alla precedente lettera a).

3.- Negli abitati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n.445 sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.

TITOLO VIII - GOVERNO DEL RISCHIO SISMICO.

Art.73 - Obiettivi di programmazione nel settore della difesa dalle calamità (eventi sismici).

La Provincia promuove studi e ricerche nel settore sismico con gli Enti Istituzionali a ciò preposti (ING, SSN, Università) allo scopo di valutare la periodicità sismica locale e la vulnerabilità dei beni esposti; ciò in considerazione dell'elevata periodicità sismica di base caratterizzante tutti i comuni del territorio provinciale, 49 dei quali classificati in Zona 1 (ex Classe prima) e 29 in Zona 2 (ex Classe seconda).

Art.74 - Linee di intervento per salvaguardia dal rischio sismico.

1.- I Comuni debbono adeguare le norme dei Piani Urbanistici Comunali e quelle dei Regolamenti Urbanistici Edilizi Comunali alla legislazione sismica nazionale e regionale (L. 64/1974, corredata dalle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 assunte e periodicamente aggiornate con D.M. e la legge regionale 9/1983). Di tali norme, quelle più influenti sul contenuto del RUEC sono quelle per le costruzioni, recentemente aggiornate con D.M. 16/1/1996, e la deliberazione di Giunta regionale n.5447 del 7 novembre 2002. Al citato quadro normativo si aggiunge l'OPCM n° 3274 del 20 marzo 2003, in vigore dal giorno 8 marzo 2003.

2.- La valutazione della pericolosità sismica locale del territorio provinciale presenta notevoli difficoltà, essendo funzione delle caratteristiche fisiche del terremoto atteso e delle diversificate condizioni geografiche e morfologiche essenziali. Assumono particolare importanza sia le condizioni che producono complicazioni della risposta sismica senza deformazioni permanenti del suolo, sia quelle che danno luogo ad amplificazioni strutturali come deformazioni permanenti, quali l'attivazione o riattivazione di movimenti franosi, la liquefazione dei terreni, i cedimenti.

3.- Nei comuni della provincia di Benevento le indagini di supporto alla pianificazione urbanistica, da eseguire nel rispetto del vigente quadro normativo nazionale e regionale, devono evidenziare le situazioni geologiche in senso lato, morfologiche e geomorfologiche suscettibili di produrre amplificazioni della risposta sismica locale. Ciò in attesa che lo Stato o la Regione avviino programmi e conseguano risultati in merito alle metodologie per la valutazione degli effetti locali.

4.- Nella Tavola A1.10.2i è individuata la "riclassificazione sismica" la cui efficacia

applicativa è sospesa e subordinata al suo accoglimento in sede di determinazioni regionali in materia.

Art.75 - Prescrizioni per la realizzazione dei centri operativi misti (Com) di Protezione civile.

1.- Il C.o.m. (Centro operativo misto) è una struttura operativa che coordina i Servizi di Emergenza.

Le criticità presenti sul territorio provinciale, ed in modo specifico gli ambiti di rischio inerenti l'attività di soccorso, così come individuati nel Piano provinciale di Protezione civile, sono identificabili in:

- rischio idrogeologico (frane e alluvioni),
- rischio sismico,
- rischio industriale (derivante dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose),
- rischio incendi boschivi ed incendi in genere, ed ogni altra calamità.

2.- Nel piano di settore di Protezione Civile, la provincia individuerà i C.o.m. in modo baricentrico rispetto ai comuni afferenti ai cinque ambienti insediativi, così come individuati dal PTCP nella Tavola B 2.1 e localizzati in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti, non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio.

3.- Le strutture adibite a sede C.o.m. devono avere una superficie complessiva minima di mq. 500, con una suddivisione interna che preveda almeno: -una sala per le riunioni; una sala operativa; -una sala per le funzioni di supporto; -una sala per il volontariato; -una sala per le telecomunicazioni ed il monitoraggio costante (h24) del territorio. Tali strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti, elicotteri e quanto altro occorra in stato di emergenza. 4.- Nelle adiacenze dei C.o.m. devono essere realizzate idonee vasche, cisterne, serbatoi anche fuori terra, accoppiati ad un locale pompe per costituire un'adeguata riserva d'acqua antincendio.

5.- Il piano di settore di Protezione Civile dovrà, inoltre, prevedere una sede alternativa dei C.o.m. qualora, nel corso dell'emergenza, gli edifici individuati risultassero non idonei.

6. I comuni, in sede di formazione del PUC, dovranno allegare il piano comunale di protezione civile e dovranno comunque individuare le aree destinate alla prima accoglienza in caso di calamità.

TITOLO IX - GESTIONE DEI RIFIUTI.

Art.76 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della gestione dei rifiuti.

1.- Nelle more dell'approvazione del Piano Provinciale dei Rifiuti, il PTCP assume i principi generali e gli obiettivi, di seguito sintetizzati in rapporto a:

- a) Individuazione del fabbisogno annuo di smaltimento.
- b) Modalità di raccolta e trasporto. Implementazione della raccolta integrata dei rifiuti urbani con particolare attenzione alla raccolta differenziata della frazione organica e del secco riciclabile (carta, vetro, plastica).
- c) Studio della composizione merceologica dei rifiuti
- d) Definizione delle tecnologie impiantistiche e localizzazione degli impianti.
- e) Realizzazione di una rete impiantistica in grado di rendere autonoma la Provincia per l'intero ciclo dei rifiuti.
- f) Programmazione provinciale sui rifiuti speciali/industriali e rifiuti di inerti.
- e) Comunicazione ambientale e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti in provincia di Benevento.

Art.77 - Obiettivi generali di sostenibilità del flusso dei rifiuti.

Un sistema di gestione dei rifiuti che sia sostenibile, deve essere in grado di soddisfare i bisogni degli utenti attuali garantendo alle successive generazioni di utenti di soddisfare i propri bisogni. E' statisticamente provato che una strategia dell'efficienza non basta a garantire la sostenibilità di un sistema. All'efficienza va aggiunta la riduzione quantitativa del flusso di rifiuti. L'unico strumento previsto dalla 319 che può favorire la riduzione tout-court del flusso dei rifiuti in ingresso, è la tariffa. Atteso l'obiettivo di pervenire ad un sistema di gestione dei rifiuti che sia sostenibile, diviene strategico per la Provincia dotarsi di uno strumento da affiancare a quelli previsti dalla normativa vigente per lavorare alla riduzione della produzione di rifiuti.

Art.78 - Linee di intervento per i distretti industriali ed il Consorzio ASI.

1.- I Distretti industriali ed il Consorzio ASI dovranno redigere ciascuno un programma unitario di gestione del flusso dei rifiuti sulla base di un'analisi del ciclo di prodotto di ciascuna azienda insediata e da insediare, con l'obiettivo di valutare le possibili sinergie tra le diverse aziende al fine di valorizzare (riciclare) i prodotti di scarto di un settore merceologico a favore di altri settori (a tale scopo si richiama l'esempio del distretto industriale di Firenze-Prato-Pistoia nel quale è stato avviato il progetto C.L.O.S.E.D. per la valorizzazione e gestione dei rifiuti).

2.- Particolare attenzione dovrà essere posta sulla raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e delle sostanze pericolose eventualmente prodotte, utilizzate o trattate nell'ambito del territorio del Distretto. Anche per tale settore, il Distretto dovrà operare in modo unitario e coordinato, programmando le necessarie azioni e gli interventi previsti e ammessi dalla legislazione vigente in materia.

Art.79 - Prescrizioni per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

1.- Nelle more dell'approvazione del Piano Provinciale dei **Rifiuti il PTCP individua, ai sensi dell'art. 197, co.1, del D.Lgs. 152/06, le seguenti aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti:**

1.1.- Sistema Naturalistico ed Ambientale

- zone ad alto pregio ambientale;
- aree dei capisaldi del sistema ambientale naturalistico;
- aree sottoposte a vincoli paesaggistico-ambientali;
- aree agricole con elevati investimenti infrastrutturali ed elevato valore di sottrazione;
- siti ricadenti in aree di ripopolamento e cattura faunistica;
- aree coltivate a frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, nocioleti, noceti, ciliegeti;
- siti ricadenti in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento

1.2.- Sistema Insediativo e dei Beni Culturali

- aree con presenze di centri edificati;
- fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, gasdotti, oleodotti, beni militari;

- zone gravate da usi civici;
- zone di interferenza diretta o di interferenza visuale da grandi infrastrutture di comunicazione dei siti di importanza storica e/o paesistica;
- aree intorno agli edifici destinati ad abitazione o agli edifici pubblici stabilmente occupati con un raggio di almeno:
 - 150 m qualora si tratti di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili;
 - 250 m negli altri casi;

i raggi vanno misurati rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti;

- siti privi di sufficienti infrastrutture viarie tali da garantire una buona accessibilità all'area;
- siti sottovento, rispetto ai venti dominanti, verso zone residenziali o funzioni sensibili;
- aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica;
- aree già destinate a servizi tecnologici ed equivalenti;
- aree industriali dimesse
- In presenza di scuole, ospedali, case di cura, stabilimenti termali e altri luoghi di cura che ricadono nella direzione prevalente dei venti deve essere prevista una fascia di rispetto di almeno 500 m.

1.3.- *Sistema Idrogeologico e Sismico*

- zone assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- aree di qualsiasi natura e destinazione che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque
- zone ad elevato grado di instabilità;
- zone a rischio frane;
- aree ad elevato rischio idraulico (inondabili);
- aree vulnerabili per gli acquiferi;
- aree a più spiccato rischio sismico.

2.- Non possono essere approvati progetti di nuove discariche su territori con caratteristiche orografiche (dimensione del bacino imbrifero, acclività dei versanti, ecc.) tali da rendere necessarie ingenti opere di regimazione tra cui, principalmente, il tombinamento dei corpi idrici superficiali.

3.- Non possono essere approvati progetti di nuove discariche per rifiuti speciali, con esclusione di quelle di seconda categoria tipo A, nel territorio di comuni

in cui sono in attività altre discariche per rifiuti speciali o rifiuti urbani, salvo espresso parere favorevole del Consiglio Comunale.

4.- Nel caso di abitazioni sparse poste ad una distanza:

- inferiore a m 500 da discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili
- inferiore a m 1000 da discariche di rifiuti non pericolosi putrescibili
- inferiore a m 1500 da discariche di rifiuti pericolosi

dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti, che preveda la messa in opera di eventuali misure di compensazione specifiche.

TITOLO X – VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL SISTEMA INSEDIATIVO LOCALE.

Art. 80 - Obiettivi di programmazione della Provincia.

1.- Con il PTCP la Provincia detta norme per un corretto e armonioso sviluppo insediativo che garantisca la conservazione delle risorse ambientali e del suolo, il riequilibrio e la rivitalizzazione delle zone più svantaggiate, la decongestione dei territori più densamente insediati, la valorizzazione dei beni culturali, delle risorse e delle specificità locali. Il PTCP inoltre indica quali sono i criteri per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali sia per la componente residenziale che produttiva.

Art.81 – Direttive e indirizzi tecnici. Modalità di applicazione.

1.- Il PTCP nella tavola B2.1 individua 5 "ambiti insediativi" finalizzati alla programmazione economico-finanziaria per lo sviluppo locale. Il PTCP propone che detti ambiti insediativi vengano assunti nella pianificazione territoriale regionale come STS a modifica delle perimetrazioni attualmente approvate:

- **il sistema urbano di Benevento e delle colline beneventane:** Apollosa, Arpaiese, Benevento, Calvi, Ceppaloni, S. Giorgio del Sannio, S. Leucio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nazario, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo;

- **il sistema degli insediamenti rurali del Fortore:** Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetero di Valfortore, Foiano in Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molaro, San Marco dei Cavoti;

- **il sistema dei centri rurali della valle del Tammaro:** Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Reino, S. Croce del Sannio Sassinoro;

il sistema della città diffusa della valle telesina: Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraraja, Ponte, Puglianello, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, S. Salvatore, Teleso Terme;

- **il sistema delle città storiche della valle caudina:** Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Durazzano,

Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Paupisi, S. Agata de' Goti. Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

2.- Il PTCP inoltre, nelle Tavole A2.5 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o), individua tredici *"sistemi insediativi locali"* (Valle del Titerno, Alta Valle del Tammaro, Bassa Valle del Tammaro, Valli secondarie dell'Alto Tammaro, Valli secondarie del Basso Tammaro, Valle del Fortore, Colline di Benevento, Valle Caudina, Monte Taburno, Valle del Calore versante sinistro, Valle del Calore versante destro, Valle dell'Isclero, Bacino del Miscano) rispetto ai quali stabilisce indirizzi specifici di sviluppo e di tutela del territorio.

3- Per quanto concerne le zone di *"frontiera"* (Valle Caudina, Valle del Volturno, Valle del Sabato, Monti del Matese e dell'Appennino Daunio, Monti del Partenio), i Comuni, la Provincia di Benevento, le comunità montane e gli enti parco dovranno promuovere le opportune intese interprovinciali con le amministrazioni locali delle province contermini, allo scopo di concertare la programmazione e la pianificazione territoriale di scala vasta e di ambito.

Art.82 - Direttive per la rivitalizzazione degli insediamenti montani.

1.-Per insediamenti montani e pedemontani si intendono i centri capoluoghi (Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Valfortore, Circello, Colle Sannita, Montefalcone di Valfortore, Morcone, Pietraroja, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio), le frazioni e i nuclei abitati localizzati a quota superiore ai 600 m s.l.m..

2.- Negli insediamenti montani e pedemontani, gli enti competenti dovranno incentivare interventi volti a salvaguardare, recuperare e rivitalizzare la rete degli insediamenti storici e la rete dei corridoi ecologici. Dovranno altresì incentivare gli interventi volti alla rivitalizzazione del settore produttivo, incentivando al tempo stesso l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelli riferiti alle certificazioni ambientali (EMAS, Sistema di certificazione ambientale ISO 14001, Certificazioni di qualità, Ecolabel, ecc.). Dovranno inoltre essere incentivati interventi di recupero degli insediamenti, delle attrezzature e dei servizi (socio-sanitari, culturali, sportivi, ecc.), contrastando in tal modo la tendenza all'abbandono dei centri e la marginalizzazione.

Art.83 - Direttive per la tutela e valorizzazione degli insediamenti collinari.

1.- Per insediamenti collinari si intendono i nuclei abitati, capoluoghi (Apollosa, Arpaiese, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Cautano, Ceppaloni, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Foiano in Valfortore, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano) e frazioni localizzati a quota compresa tra 300 e 599 m s.l.m..

2.- Negli insediamenti collinari, gli enti competenti dovranno contenere la diffusione o dispersione insediativa e incentivare interventi volti alla salvaguardia, alla rivitalizzazione ed allo sviluppo della rete degli insediamenti storici, soprattutto in funzione delle culture locali tradizionali, consolidando l'articolazione caratteristica dei singoli sistemi e privilegiando le relazioni di scambio e di collegamento con i centri attrattivi turistici, commerciali e culturali. Dovranno altresì incentivare gli interventi volti alla rivitalizzazione del settore produttivo, incentivando al tempo stesso l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelli riferiti alle certificazioni ambientali (EMAS, Sistema di certificazione ambientale ISO 14001, Certificazioni di qualità, Ecolabel, ecc.). Dovranno inoltre essere incentivati interventi di recupero degli insediamenti, delle attrezzature e dei servizi (socio-sanitari, culturali, sportivi, ecc.), contrastando in tal modo la tendenza all'abbandono dei centri e la marginalizzazione.

Art. 84 - Direttive per la riqualificazione degli insediamenti vallivi.

1.- Per insediamenti vallivi si intendono i nuclei abitati, capoluoghi (Airola, Amorosi, Apice, Arpaia, Benevento, Bucciano, Castelpoto, Castelvenere, Cerreto Sannita, Dugenta, Durazzano, Forchia, Limatola, Melizzano, Moiano, Paolisi, Ponte, Puglianello, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Teleso Terme) e frazioni localizzati a quota compresa tra 0 e 299 m. s.l.m.

2.- Negli insediamenti vallivi, gli enti competenti dovranno incentivare interventi volti prioritariamente alla riduzione del consumo di suolo determinato da non oculate scelte urbanistiche, alla qualificazione del patrimonio edilizio esistente sia residenziale che produttivo, alla valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti diffusi, alla mitigazione e/o compensazione degli impatti ambientali determinati dalla

presenza di attività produttive e di infrastrutture ad elevato impatto per l'ambiente e la popolazione. Dovranno altresì incentivare gli interventi volti alla messa a norma del settore produttivo, incentivando l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelli riferiti alle certificazioni ambientali (EMAS, Sistema di certificazione ambientale ISO 14001, Certificazioni di qualità, Ecolabel, ecc.).

Art.85 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Valle del Titerno: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Lorenzello.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP nonché nella redazione dei Piani di assetto del Parco Naturale Regionale del Matese, i Comuni e l'Ente Parco dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un accordo di pianificazione che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

- assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "sistema policentrico" costituito dai cinque comuni (Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Lorenzello) e dalle relative frazioni;
- rafforzare le polarità urbane locali per contrastare tendenze destrutturanti a favore dei centri maggiori appartenenti ad altri sistemi insediativi locali (Telesse Terme, Guardia Sanframondi, centri del casertano);
- favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare relativamente al sistema dei servizi di livello locale (socio-sanitari, scolastici, commerciali, ecc.);
- consolidare la funzione di "centro ordinatore di livello d'ambito" al comune di Cerreto Sannita, relativamente ai servizi di livello superiore (socio-sanitari, amministrativi, protezione civile, ecc.).

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare l'intero sistema insediativo con particolare attenzione ai centri storici di pendio di origine medievale che ruotano intorno alla città di fondazione di Cerreto Sannita ed al sito di interesse comunitario "Pendici meridionali del Monte Mutria";
- salvaguardare l'intero sistema urbano di fondazione di Cerreto Sannita di origine sei-settecentesco;

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e

ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Cusano Mutri e Pietraroja e tra questi e i contesti paesistici del sito di interesse comunitario "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dagli insediamenti interni al territorio comunale di Faicchio e tra questi e i contesti paesistici del sito di interesse comunitario "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra la città di fondazione di Cerreto Sannita, i resti archeologici di montagna e i borghi di valle;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Titerno;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani, i rapporti funzionali tra i centri insediati e i nuclei rurali di montagna;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare, anche evitando l'edificazione di nuovi insediamenti, e promuovere la riconversione a fini turistici della SP n.12 "Cerreto Sannita – Cusano Mutri – Pietraroja" e della SP N.C. "Bocca della Selva", favorendo la messa in rete dei nuclei montani e dei rispettivi sentieri e tratturi;
- evitare la edificazione tra Cusano Mutri e Civitella Licinia, lungo la SP n.12;
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi, soprattutto al contorno dei centri storici di Cusano Mutri e di Faicchio;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Cerreto Sannita e gli insediamenti di valle;
- limitare la saturazione del sistema lineare costituito da Faicchio e le frazioni di Massari, Visanti e Fontana Vecchia;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di Cerreto Sannita e San Lorenzello, lungo la SP n.10 "Telese Terme - Cerreto Sannita",

intervenendo inoltre sulla viabilità di servizio alle aree produttive, migliorando i sistemi di accesso e gli svincoli;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione vernacolare e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali il Ponte Fabio Massimo, il Ponte di Annibale e il sistema delle cinte fortificate sannitiche, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- prevedere il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- assicurare, per i centri pedemontani, il divieto di nuova edificazione residenziale, produttiva e turistica, quest'ultima ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo (villaggi turistici e simili);
- riqualificare e rivitalizzare gli ambiti turistici già esistenti in Bocca della Selva, nel territorio comunale di Cusano Mutri, onde favorire il consolidamento del turismo naturalistico estivo e quello degli sport invernali, evitando la diffusione di nuovi nuclei; tali interventi dovranno essere concertati con gli altri comuni del Parco Naturale Regionale del Massiccio del Matese, anche della Provincia di Caserta, che fanno parte dello stesso comprensorio montuoso;
- valorizzare il distretto geopaleontologico sud-Matese costituito dai territori comunali di Cerreto Sannita, Cusano Mutri e Pietraroja, prevedendo interventi in località Le Cavere, Monte Cigno, Civita di Cusano, Civita di Pietraroja, perseguendo la specializzazione delle attrezzature turistiche; in tale contesto promuovere la riqualificazione del parco Geopaleontologico di Pietraroja;
- valorizzare l'area di Monte Acero in armonia con il sistema fluviale del Titerno e con le vicine aree archeologiche, quali il Ponte Fabio Massimo, il Ponte di Annibale e il sistema delle cinte fortificate sannitiche;

2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da

riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- conservare, nel comune di Cerreto Sannita, la leggibilità del disegno urbanistico sei-settecentesco; perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo (al margine) al fine di conservare tali aree e destinarle a viali, piazze, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero, ecc;
- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 457/78, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;
- in particolare nei comuni di Cusano Mutri, Faicchio e San Lorenzello, favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;
- nel comune di Pietraroja salvaguardare i rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio montano;

2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e i rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale.

3.- La Provincia promuoverà i programmi necessari e le opportune intese ai fini della piena valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale e dei servizi di rango non locale (ivi inclusa la ristrutturazione dell'Istituto Statale d'Arte di Cerreto Sannita).

Art.86 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti dell'Alta Valle del Tammaro: Campolattaro, Morcone, Pontelandolfo, Sassinoro.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di consolidare la funzione di "centro ordinatore di livello provinciale" al comune di Morcone, quale centro portante dell'armatura urbana provinciale cui è assegnato il ruolo di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare (strutture scolastiche, sanitarie, culturali, fieristiche, ecc.) e di strutturazione delle relazioni a livello dei sottosistemi territoriali.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione dell'intero sistema insediativo in

funzione dei centri storici di pendio e di crinale di origine medievale che gravitano intorno alla città di Morcone e con i siti di interesse comunitario n.1 "Alta Valle del Fiume Tammaro", "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia" e "Pendici Meridionali del Monte Mutria", con la zona di protezione speciale "Invaso del fiume Tammaro", con i corridoi ecologici dei torrenti Lente e San Giovanni e con l'area, nel territorio di Pontelandolfo, vincolata (DM 04.06.1973) ai sensi della legge n.1497/1939;

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare e recuperare i reciproci rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici dei centri di Morcone e dei centri della Valle del Tammaro e tra questi e i contesti paesistici dei siti di interesse comunitario "Alta Valle del Fiume Tammaro" e "Pendici Meridionali del Monte Mutria";
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i centri di Campolattaro, di Morcone e di Pontelandolfo e l'area della diga di Campolattaro;
- ripristinare e riqualificare i rapporti funzionali tra i centri, attraverso interventi di recupero dei sentieri di collegamento con la viabilità storica, fra cui il Regio Tratturo Aragonese, lungo la quale sono disposti importanti insediamenti di epoca sannitica, come a Morcone, e di epoca romana, come in contrada Sorgenza a Pontelandolfo;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri collinari e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Campolattaro e Pontelandolfo ed il sistema fluviale costituito dal corridoio ecologico del torrente Lente;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri montani e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Morcone e Sassinoro ed il sistema fluviale costituito dal corridoio ecologico del torrente San Giovanni;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani, i rapporti funzionali tra i centri storici e gli insediamenti di montagna, quali i rifugi pastorali del territorio di Morcone e di Pontelandolfo, e l'insediamento rupestre di Santa Lucia di Sassinoro;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, e promuovere la riconversione a fini turistici della SP n.127 "Morcone - Birri", favorendo la messa in rete dei rifugi pastorali e dei rispettivi sentieri e tratturi;
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici e, in particolare, di quelli di Morcone e di Pontelandolfo;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Morcone e gli insediamenti residenziali e produttivi di valle, lungo la SS n.87 "Sannitica" e la SP n.29 "Morcone - Cuffiano - Bebiana";
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di Morcone e di Pontelandolfo, lungo la SS n.87 "Sannitica", intervenendo inoltre sulla viabilità di servizio alle aree produttive, migliorando i sistemi di accesso e gli svincoli;

2.4- prevedere il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione vernacolare e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti al centro storico di Morcone e, soprattutto, in riferimento agli insediamenti residenziali e produttivi a valle dell'abitato;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali il Castello di Morcone e le emergenze di Contrada Sorgenza in Pontelandolfo, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- prevedere il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno riqualificare e rivitalizzare il turismo naturalistico estivo, evitando la diffusione di nuovi nuclei e, in particolare, favorire la valorizzazione dell'area di Monte Rotondo, di Toppo Mondolfo e lungo la SP n.127 "Morcone - Birri", in armonia con le locali emergenze paesistiche;

2.6- favorire il contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree

edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- evitare, nel comune di Morcone, di alterare la leggibilità del disegno urbanistico relativo al centro fortificato di crinale, di forma assiale, di origine longobarda, arroccato sul pendio del Monte Mucre;
- perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo di Morcone, al fine di conservare tali aree e destinarle a spazi pubblici prevedendo, nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero;
- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico (siti di interesse comunitario, zona di protezione speciale, corridoi ecologici dei torrenti Lente e San Giovanni e con l'area vincolata (DM 04.06.1973) ai sensi della legge n.1497/1939);
- nei comuni di Campolattaro e Sassinoro, favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;

Art.87 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Bassa Valle del Tammaro: Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

- assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "*sistema policentrico*" costituito dai cinque comuni (Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina) e dalle relative frazioni;
- rafforzare le polarità urbane locali per contrastare tendenze destrutturanti a favore dei centri maggiori appartenenti ad altri sistemi insediativi locali (San Marco dei Cavoti, Benevento);
- favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare relativamente al sistema dei servizi di livello locale (socio-sanitari, scolastici, commerciali, ecc.);

- consolidare la funzione di "*centro ordinatore di livello provinciale*" al Comune di Pietrelcina, quale polo del turismo religioso (in rapporto al quale può prevedersi anche la realizzazione di nuove adeguate attrezzature basilicali) che deve assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione del sistema funzionale dei sottosistemi territoriali, ovvero svolgere funzioni di attrazione e di concentrazione di servizi, anche di scala sovraprovinciale.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione della rete dei centri storici di pendio di origine medievale che ruotano intorno al polo turistico-religioso di Pietrelcina; dovranno essere altresì garantiti i rapporti fisico-funzionali con i siti di rilevante interesse naturalistico appartenenti ai corridoi ecologici del torrente Reinello, del Casiniello e del Cammarota e del Tammaro;

2.2.- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare e recuperare i reciproci rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici dei centri di Pietrelcina, Pago Veiano e tra questi e i contesti paesistici del bacino del Tammaro;
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra il centro di Pesco Sannita e gli insediamenti collinari, valorizzando i siti del Castello feudale di Monteleone, dell'area di S.Giuseppe e del parco fluviale nei pressi della sporgenza dell'acqua sulfurea;
- salvaguardare e recuperare i reciproci rapporti fisico-spaziali e visivi tra i centri di Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate;
- ripristinare e riqualificare i rapporti funzionali tra i centri, attraverso interventi di recupero dei sentieri di collegamento con la viabilità antica -in particolare il Regio Tratturo Aragonese- lungo la quale sono disposti importanti insediamenti di epoca sannitica e romana;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano e l'area di Piana Romana, sede del centro religioso di Padre Pio;

- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri collinari e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Pesco Sannita, Fragneto Monforte e Fragneto L'Abate ed il sistema fluviale costituito dal corridoio ecologico del Casiniello e con quello del Cammarota;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri collinari e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Pietrelcina e Pago Veiano ed il sistema fluviale del Tammaro;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- promuovere la riconversione a fini turistici della SP n.22 "Bivio Valfortore - Pago Veiano - San Giorgio La Molarà", di collegamento con Piana Romana e la riqualificazione ambientale e paesistica, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti;
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici e, in particolare, di quelli di Pietrelcina e di Pago Veiano;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Pietrelcina e gli insediamenti residenziali e produttivi di valle, lungo la SS n.212;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di Fragneto Monforte, Fragneto L'Abate e Pesco Sannita, lungo la SP n.36, e nei territori di Pietrelcina e Pago Veiano, in località Piana Romana, considerando anche le direttive di sviluppo del *Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti*;
- prevedere la soluzione dei punti critici e delle interferenze (attraversamenti pedonali, prossimità di edifici residenziali, intersezioni a raso, ecc.) lungo la viabilità intercomunale (Pesco Sannita- Reino- San Marco dei Cavoti – Molinara) prevista dal PIT Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti e in corso di realizzazione;

2.4.- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti i centri storici di Pietrelcina e Pesco Sannita;
- mitigare la presenza degli insediamenti produttivi nel Comune di Pago Veiano, in località Piana Romana, attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del

costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree turistiche e le aree coltivate o boscate circostanti;

- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali Masseria Torre, San Michele a Terraloggia e l'area archeologica di Piana Romana, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- prevedere azioni volte all'adeguamento di attrezzature e servizi per i turisti, soprattutto puntando alla diversificazione dell'offerta ricettiva;
- prevedere azioni volte all'adeguamento di servizi e infrastrutture (accessibilità e trasporto sostenibile);
- promuovere azioni sistematiche volte al recupero ed alla messa in rete dei complessi di interesse storico, architettonico e religioso e dei centri storici;

2.6- il contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo di Pietrelcina, al fine di conservare tali aree e destinarle a spazi aperti ad uso pubblico prevedendo, nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o turistiche e per il tempo libero;
- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico (corridoi ecologici del torrente Reinello, del Casiniello e di Cammarota e del Tammaro);

Art.88 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti delle Valli Secondarie dell'Alto Tammaro: Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Reino, S. Croce del Sannio.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP i Comuni

dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "*sistema policentrico*" costituito dai cinque comuni (Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Reino, S. Croce del Sannio) e dalle relative frazioni.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione della rete dei centri storici di pendio e di crinale di origine medievale che ruotano intorno ai centri di Circello e Colle Sannita; dovranno essere altresì garantiti i rapporti fisico-funzionali con i siti di interesse comunitario "Alta Valle del Fiume Tammaro" "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia", con le colline di Casaldianni, con il Parco del torrente Reinello, nonché con i percorsi della transumanza appartenenti al bacino di influenza del Tratturo Regio;

2.2.- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riconoscere le aree attraversate dal Regio Tratturo come Parco dei Tratturi del Sannio beneventano;
- valorizzare il sistema museale in corso di espansione e interconnessione;
- salvaguardare e recuperare i reciproci rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici dei centri di Castelpagano, Circello e Colle Sannita e tra questi e i contesti paesistici dei siti di interesse comunitario "Alta Valle del Fiume Tammaro", "Bosco di Castelpagano e Alta Valle del Torrente Tammarecchia";
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra il centro di Reino e le emergenze paesistiche del Parco del Reinello;
- riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri di collegamento, i rapporti funzionali tra le contrade di Monti, Marcandindoli, Pilla, Isca, Decorata, Forna, Pizzella e Moscia e le emergenze paesistiche del Parco del Reinello;
- ripristinare e riqualificare, anche attraverso interventi di recupero dei sentieri di collegamento con le preesistenze del *Regio Tratturo Aragonese*, i rapporti funzionali tra Castelpagano, Circello, Colle Sannita e Reino;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici ed il sistema

fluviale costituito dal bacino del fiume Tammaro e, in particolare, i rapporti funzionali tra i centri storici di Santa Croce del Sannio e Castelpagano ed il sistema fluviale del Tammaro, anche con i centri del vicino Sistema Insediativo dell'Alta Valle del Tammaro;

- valorizzare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri collinari e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Circello e Colle Sannita e tra questi ultimi, il sito archeologico di Macchia di Circello ed il Regio Tratturo Aragonese;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di Circello, Colle Sannita e Reino, contenendo l'espansione edilizia lungo le arterie principali e/o lungo la viabilità di accesso ai centri;
- favorire lungo la viabilità di accesso ai centri urbani di Circello, Colle Sannita e Reino e nelle aree al contorno, la riqualificazione dell'edilizia produttivo-artigianale in area dedicata e la riqualificazione dell'edilizia con destinazione d'uso mista residenziale-artigianale, provvedendo, contestualmente, ad adeguare la viabilità;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- promuovere la riconversione a fini turistici della SP n.54 "Santa Croce del Sannio - Castelpagano" e della SP n.55 "Santa Maria del Guglieto - Santa Croce del Sannio - Castelpagano" e la riqualificazione ambientale e paesistica, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti;
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici e, in particolare, di quelli di Circello e Colle Sannita;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Colle Sannita e l'insediamento lineare di Restucci e tra gli insediamenti residenziali e produttivi di Reino e quelli di San Marco dei Cavoti, lungo la viabilità comunale e la SS n.369 "Appulo Fortorina";
- razionalizzare la distribuzione delle aree destinate ad attività produttiva nei territori di Colle Sannita e di Reino, anche in funzione delle strategie di sviluppo e della viabilità del *Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti*;
- prevedere la soluzione dei punti critici e delle interferenze (attraversamenti pedonali, prossimità di edifici residenziali, intersezioni a raso, ecc.) lungo la viabilità intercomunale (Pesco Sannita- Reino- San Marco dei Cavoti – Molinara) prevista dal PIT Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti e in corso di realizzazione;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti al centro storico di Circello e, soprattutto, in riferimento agli insediamenti residenziali e produttivi a valle dell'abitato;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali il sito di Macchia di Circello, il diruto Monastero di Campanaro, i Mulini di Reino e la villa romana in Località Cannavale, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e rivitalizzare il turismo naturalistico, evitando la diffusione di nuovi nuclei e, in particolare, favorire lo sviluppo turistico nell'area del lago di Decorata e del Tratturo Regio, in armonia con le locali emergenze paesistiche (SIC e parchi fluviali);
- valorizzare il distretto geopaleontologico del Fortore costituito dai territori comunali di Colle Sannita e Baselice, prevedendo interventi in località Omo Morto, perseguendo la specializzazione delle attrezzature turistiche;

2.6- il contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo di Circello e di quello di Colle Sannita, al fine di conservare tali aree e destinarle a spazi aperti ad uso pubblico prevedendo, nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero;
- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;

- soprattutto nei comuni di Castelpagano, Reino e Santa Croce del Sannio favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;

2.7- la riqualificazione dei caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale.

Art.89 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti delle Valli Secondarie del Basso Tammaro: Apice, Buonalbergo, Molinara, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, S. Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

- - assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "sistema policentrico" costituito dai sette comuni (Apice, Buonalbergo, Molinara, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, S. Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti) e dalle relative frazioni;
- rafforzare le polarità urbane locali per contrastare tendenze destrutturanti a favore dei centri maggiori appartenenti ad altri sistemi insediativi locali (in particolare Benevento);
- favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare relativamente al sistema dei servizi di livello locale (socio-sanitari, scolastici, commerciali, ecc.);
- consolidare la funzione di "centro ordinatore di livello d'ambito" al Comune di San Marco dei Cavoti, relativamente ai servizi di livello superiore (socio-sanitari, amministrativi, protezione civile, ecc.) che deve assumere funzioni di presidio dei territori interni e montani a debole armatura urbana e, soprattutto, di nucleo e struttura portante del Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti;

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione dell'intero sistema insediativo in rapporto ai contesti paesistici e ambientali del Parco del Tammaro, al recupero del centro storico abbandonato di Apice, di Molinara e di Paduli, alla riqualificazione di quello di Buonalbergo ed in relazione alle emergenze naturalistiche e storico-archeologiche dell'area naturale strategica del Calore e del tracciato del Regio Tratturo Aragonese (con particolare riferimento ai ponti antichi della Via Traiana: Chianche, Latrone e S.Marco; e alle taverne di Monte Chiodo e Tavernola) anche con specifiche attrezzature culturali/naturalistiche (es. centro ornitologico);

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Molinara e di San Giorgio la Molarina e tra questi e i centri dei limitrofi ambiti del Sistema Insediativo Locale, quali Fragneto l'Abate, Morcone, Pago Veiano, Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti;
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i capoluoghi e le contrade al contorno; in particolare tra San Giorgio la Molarina e le frazioni della parte nord-occidentale del territorio comunale, che gravitano lungo la SP n.88 "Montefalcone di Valfortore - San Giorgio la Molarina" e nei pressi dell'area del Lago di San Giorgio, vale a dire Baseleone, San Lazzaro e San Pietro;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri e gli insediamenti storici nati lungo il bacino del fiume Tammaro e, in particolare, tra il centro di San Giorgio la Molarina e gli insediamenti di Taverna e Perazzeta, questi ultimi strettamente legati anche ai percorsi della transumanza facenti parte del Tratturo Regio;
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Apice Vecchia e Apice Nuova e tra questi e i centri limitrofi, quali Sant'Arcangelo Trimonte;
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i capoluoghi e le contrade al contorno; in particolare tra Apice e le frazioni di Casuccio, Genito e San Francesco, evitando, altresì, inopportune saldature;
- riqualificare e, laddove necessario, riprogettare il sistema della viabilità di servizio agli insediamenti produttivi che insistono nel territorio comunale di Molinara e San Marco dei Cavoti nonché nei territori di Reino e Pesco Sannita, questi ultimi appartenenti ad ambiti contigui, secondo le linee di sviluppo del PIT *Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti*;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare gli insediamenti sparsi lungo la SP "Valle Tammaro", intervenendo sul dissesto idrogeologico delle aree limitrofe, anche attraverso un più equilibrato e sostenibile uso agricolo del suolo;
- riqualificare e razionalizzare le infrastrutture di collegamento tra gli insediamenti sparsi;
- riqualificare, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, e promuovere la riconversione a fini turistici e/o agrituristici della SP n.153 "Calise - Perazzeta - San Pietro", favorendo la messa in rete dei siti rurali e dei rispettivi sentieri e tratturi;
- evitare la saturazione del sistema lineare di Iebba, Calcare e le altre frazioni limitrofe lungo la SP n.28 "Apice - Bonito";
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici e, in particolare, di Apice e di Paduli;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Paduli e gli insediamenti di valle;
- evitare la saldatura tra gli insediamenti di Torre, Mazzei e Masseria Rossetti, nel territorio comunale di Paduli;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di Buonalbergo e San Giorgio la Molara, lungo la SS n.90 bis, anche secondo gli indirizzi di sviluppo del PIT *Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti*;
- prevedere la soluzione dei punti critici e delle interferenze (attraversamenti pedonali, prossimità di edifici residenziali, intersezioni a raso, ecc.) lungo la viabilità intercomunale (Pesco Sannita- Reino- San Marco dei Cavoti – Molinara) prevista dal PIT Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti e in corso di realizzazione;
- razionalizzare la distribuzione degli insediamenti nell'area PIP di Paduli e nell'insediamento ASI di Ponte Valentino, nel territorio comunale di Benevento, anche tenendo conto delle emergenze archeologiche presenti sul territorio, come il Ponte Valentino ed il sistema della Via Traiana che coinvolge anche il territorio di Buonalbergo con il Ponte delle Chianche ed il Ponte Latrone, e delle emergenze naturalistiche, quali la confluenza del fiume Tammaro nel Calore:
- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti quali le fortificazioni del centro storico di Molinara, i centri storici abbandonati di Apice e Paduli, l'insediamento romano di *Forum Novum* lungo la Via Traiana, in Località Piana di Sant'Arcangelo, l'insediamento

medievale di Monte Chiodo presso Buonalbergo, i ruderi del castello di San Giorgio la Molara, le emergenze archeologiche della Via Traiana e della Via Appia, e la cinta sannitica di Toppo Santa Barbara presso San Marco dei Cavoti, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti quali le fortificazioni del centro storico di Molinara, i centri storici abbandonati di Apice e Paduli, l'insediamento romano di Forum Novum lungo la Via Traiana, in Località Piana di Sant'Arcangelo, l'insediamento medievale di Monte Chiodo presso Buonalbergo, i ruderi del castello di San Giorgio la Molara, le emergenze archeologiche della Via Traiana e della Via Appia, e la cinta sannitica di Toppo Santa Barbara presso San Marco dei Cavoti, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e rivitalizzare il turismo naturalistico estivo nelle aree del cosiddetto pre-Fortore, tra il Lago di San Giorgio e le pendici della Difesa di San Luca, evitando la diffusione di nuovi nuclei; tali interventi dovranno essere concertati con gli altri ambiti del Sistema Insediativo;
- riqualificare le attività agrituristiche, soprattutto quelle mirate al recupero delle tradizioni e dei materiali della cultura contadina;
- favorire lo sviluppo turistico nell'area di Toppo Santa Barbara, in armonia con il sistema del Regio Tratturo Aragonese e con le emergenze archeologiche presenti in sito;

2.6- il contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo di San Marco dei Cavoti, al fine di conservare il disegno urbanistico originario e al fine di destinarle a spazi aperti ad uso pubblico prevedendo, nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero;
- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- soprattutto nei comuni di Molinara, Buonalbergo e Paduli, favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;

2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale; in particolare i piani urbanistici dovranno:

- favorire, in particolare nell'insediamento di Apice Nuova, la riqualificazione delle aree edificate periurbane, caratterizzate dalla tipica struttura insediativa a "stanze", attraverso la ricomposizione degli spazi di transizione ed il raccordo con il paesaggio agrario circostante; riqualificare gli spazi ed i servizi di uso pubblico nelle aree periurbane; nelle zone con struttura insediativa frammentaria, con ampi spazi liberi interclusi, riprogettare la fascia di transizione verso il territorio agricolo; rafforzare il rapporto con il centro storico abbandonato, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali; mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti.

Art.90 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Valle del Fortore: Baseliçe, Castelvete di Valfortore, Foiano in Valfortore, Montefalcone di Valfortore, S. Bartolomeo in Galdo.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di consolidare la funzione di "centro ordinatore di livello provinciale" al Comune di San Bartolomeo in Galdo, quale centro portante dell'armatura urbana provinciale cui è assegnato il ruolo di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare (strutture scolastiche, sanitarie, culturali,

ecc.) e di strutturazione delle relazioni a livello dei sottosistemi territoriali.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione dell'intero sistema insediativo in funzione dei centri storici di pendio e di valle di origine medievale, in armonia con le emergenze paesistiche dei siti di interesse comunitario "Bosco di Castelvetere in Val Fortore", e "Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore", con i percorsi di collegamento al *Regio Tratturo*, con l'area del lago di San Vincenzo, con il Bosco Montauro e con gli insediamenti della Daunia;

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i centri di San Bartolomeo in Galdo, Baselice e Castelvetere di Valfortore nonché tra questi ultimi e gli insediamenti del Fortore molisano e dei Monti della Daunia, quali Roseto, San Marco in Lamis, ecc;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Fortore;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani, i rapporti funzionali tra i centri storici di Baselice e Castelvetere di Valfortore e gli insediamenti rurali di Bosco e Porcara e con l'area del lago di San Vincenzo;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani e vallivi, i rapporti funzionali tra i centri insediati e gli insediamenti preistorici presso il Cervaro e quelli romani di epoca repubblicana ed imperiale presso Castelmagno;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e mettere in sicurezza la SS n.369 "Appulo Fortorina", ridimensionando lo sviluppo edilizio lineare nel centro di Foiano in Valfortore;

- riqualificare e mettere in sicurezza, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, la SP n.90 "Castelvetere di Valfortore - San Bartolomeo in Galdo", favorendo la messa in rete dei siti rupestri e dei rispettivi sentieri e tratturi;
- riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità comunale e sovracomunale;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di Foiano in Valfortore e San Bartolomeo in Galdo, intervenendo inoltre sulla viabilità di servizio alle aree produttive, migliorando i sistemi di accesso e gli svincoli;
- contenere l'espansione edilizia lungo le arterie principali e/o lungo la viabilità di accesso ai centri, riqualificando i tratti in cui vi è commistione di attività produttive, commerciali e residenziali;
- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;

2.4- prevedere il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;

2.5- prevedere il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- assicurare, per i centri della media collina, il divieto di nuova edificazione residenziale, produttiva e turistica, quest'ultima ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo (villaggi turistici e simili), e la incentivazione del recupero dei nuclei edilizi in zona rurale a scopi residenziali e turistici;
- riqualificare e rivitalizzare gli ambiti turistici già esistenti nelle aree di influenza dei siti di interesse comunitario onde favorire il consolidamento del turismo naturalistico estivo, evitando la diffusione di nuovi nuclei;
- valorizzare il distretto geopaleontologico del Fortore costituito dai territori comunali di Colle Sannita e Baselice, prevedendo interventi in località Omo Morto, perseguendo la specializzazione delle attrezzature turistiche;

2.6- favorire il contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- perimetrare i varchi e le discontinuità del sistema insediativo dei centri di Baselice e San Bartolomeo in Galdo, al fine di conservare tali aree e destinarle a spazi pubblici, prevedendo, nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero;
 - favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
 - stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
 - nel comune di Foiano, favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;
 - negli altri comuni salvaguardare i rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;
- 2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale.

Art.91- Direttive e indirizzi per gli insediamenti delle Colline di Benevento: Apollosa, Arpaiese, Benevento, Calvi, Ceppaloni, S. Leucio del Sannio, S. Giorgio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nazario, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, che opportunamente privilegi coordinamenti in essere (quale, ad esempio, l'Associazione "dei comuni dei santi sanniti") pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

- assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "*sistema policentrico*" costituito dai dieci comuni diversi dal capoluogo (Apollosa, Arpaiese, Calvi, Ceppaloni, S. Leucio del Sannio, S. Giorgio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nazario, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo) e dalle relative frazioni;
- rafforzare le polarità urbane locali per contrastare tendenze destrutturanti a favore del capoluogo;
- favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare relativamente al sistema dei servizi di livello locale (socio-sanitari, scolastici, commerciali, ecc.);
- consolidare la funzione di "*centro ordinatore di livello provinciale*" al Comune di San Giorgio del Sannio, quale polarità insediativa che deve assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione del sistema funzionale dei sottosistemi

territoriali, ovvero svolgere funzioni di presidio dei territori interni e collinari a debole armatura urbana; il comune di San Giorgio del Sannio dovrà, inoltre, consolidare il proprio ruolo di Centro Ordinatore di Livello provinciale attraverso lo sviluppo del Centro Multifunzionale d’Eccellenza, soprattutto in quanto sede competente da una parte a trasformare in soluzioni ad alto contenuto innovativo le decisioni strategiche delle istituzioni territoriali rivolte allo sviluppo economico della provincia di Benevento e della regione Campania, e dall’altra a divenire luogo – reale e virtuale – in grado di supportare lo sviluppo delle singole filiere, in cui si articolano le attività economiche e delle singole imprese attraverso soluzioni organizzative e tecnologiche innovative.

1.1- Al fine della riduzione degli squilibri insediativi attualmente esistenti tra centro capoluogo e hinterland, la città capoluogo dovrà favorire ed incentivare forme di concertazione con i Comuni contermini atte a garantire uno sviluppo insediativo armonioso e sostenibile ed in particolare i Piani Urbanistici dovranno prevedere interventi e/o destinazioni d’uso volte a:

- ridurre il fenomeno di concentrazione dell’offerta di aree produttive all’interno del solo centro urbano di Benevento;
- favorire lo sviluppo delle funzioni terziarie e di servizio specializzate di rango regionale (direzionali, di ricerca, commerciali, culturali, di scambio, sanitarie), purché a basso consumo di suolo, nei Comuni dell’hinterland;
- nella città capoluogo, migliorare l’offerta localizzativa per imprese produttrici di beni e servizi ad alto valore aggiunto (potenziamento delle strutture universitarie e di ricerca, potenziamento della dotazione di idonee aree commerciali e direzionali, creazione di centri di ricerca integrata Università-impresa);
- nella città capoluogo, migliorare l’offerta di funzioni urbane complementari ai fini di una più elevata qualità insediativa (verde urbano attrezzato per attività sportive e ricreative, attrezzature socio-culturali e per lo spettacolo -polo multifunzionale dell’arte contemporanea, musei e biblioteche tematici, spazi collettivi-, soprattutto attraverso il riuso di immobili dismessi e la riqualificazione di vuoti urbani);
- prevedere l’attuazione della rete ecologica provinciale come indicato nella Tavola B1.6 del PTCP, provvedendo ai necessari accordi di pianificazione tra i Comuni interessati;

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell’identità storico-morfologica dell’assetto insediativo e paesistico dell’ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- favorire la riqualificazione dell’intero sistema insediativo in funzione dei centri storici dei quali occorre salvaguardare la “centralità culturale”, nonché dei nuclei

minori di origine medievale (Maccabei, Manni, Caramelli, Pasquarielli, Terranova, S. Maria a Toro, S. Maria Intrisone, Monterocchetta, Toccanisi ecc.), che ruotano intorno alla città di Benevento e che dialogano con le emergenze naturalistiche del bacino del Calore, del Sito di Interesse Comunitario "Bosco di Montefusco Irpino", con l'area del Bosco di Ceppaloni e del Monte Frascio, con il "sistema fluviale-ambientale-ricreativo Valle del Sabato e Torrente Serretelle, con l'area naturale strategica del Sabato e con l'area di San Marco ai Monti, nel tenimento di Sant'Angelo a Cupolo, vincolata (DM 12.11.1962) ai sensi della legge n.1497/1939; il tutto in funzione della locale *rete ecologica*, dimensionata in rapporto all'intero ambito, compreso il territorio comunale di Benevento, nonché in stretto rapporto con la *rete ecologica provinciale e regionale*;

- il consolidamento del rapporto di complementarità tra capoluogo e comuni contermini, con particolare riferimento al *Sistema Urbano-Rurale*, costituito dai comuni delle colline beneventane e dal comune Capoluogo, in cui i centri limitrofi sono considerati parte integrante del *sistema urbano cittadino*, pur conservando la propria autonomia culturale ed insediativa, anche in rapporto ai legami storici tra Benevento ed i casali del territorio del Principato Pontificio; a tali fini particolare cura si porrà da parte della Provincia nella riqualificazione della viabilità locale di propria competenza e nella promozione delle specifiche integrazioni che si rendessero necessarie.

2.2- la conservazione e/o la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- tutelare e riqualificare il sistema dei percorsi e delle piazze, compreso gli elementi di arredo-urbano tradizionali, i giardini e i parchi, sia pubblici che privati, che concorrono alla formazione della rete degli spazi aperti urbani e dell'immagine consolidata del centro di San Giorgio del Sannio;
- tutelare e recuperare gli elementi di relazione morfologica e paesistica con il territorio circostante, in particolare, le mura, le porte con i relativi spazi aperti, gli affacci, le fasce di orti e di giardini nei comuni di Ceppaloni, San Nazario e Sant'Angelo a Cupolo;
- conservare i caratteri tipologici dell'edificato con riguardo alle componenti di facciata (spartito, dettagli architettonici, materiali, quali la pietra locale ed il legno, elementi cromatici, coperture, arredi, ecc.); in particolare, nei comuni di

Apollosa, San Martino e San Nazzaro, l'uso dei materiali tradizionali riguarderà tanto gli edifici pubblici e privati che le strade e i manufatti;

- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Arpaise, Ceppaloni - con le frazioni di Beltiglio, San Giovanni e Santa Croce - San Leucio del Sannio e tra questi e i contesti paesistici in particolare conservando le fontane rurali (specie nel territorio di Ceppaloni) e valorizzando la sentieristica di interesse storico-ambientale specie nel territorio di Arpaise;
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita (con le frazioni di Cucciano e Lentace), San Nazzaro (con la frazione di Montefalcone), San Nicola Manfredi (con le frazioni di Mancusi, Monterocchetta, Santa Maria a Toro, Santa Maria Ingrisone e Toccanisi) e Sant'Angelo a Cupolo (con le frazioni di Bagnara, Montorsi, Pagliara, Pastene, Perrillo e San Marco ai Monti) e tra questi e i contesti paesistici;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Sabato;
- recuperare i borghi rurali (con particolare riferimento a quelli nel territorio di Ceppaloni) con destinazioni che garantiscano la valorizzazione culturale insieme con la continuità della frequentazione da parte della popolazione locale;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- evitare la saturazione del sistema lineare Benevento - San Leucio del Sannio - Beltiglio - San Giovanni - Arpaise, lungo la SP n.1 "Ciardelli";
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici di San Leucio e Ceppaloni;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di San Leucio e gli insediamenti di Beltiglio e San Giovanni;
- evitare l'accentuazione della saldatura del sistema lineare costituito da Calvi e San Giorgio del Sannio;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva nei territori di San Giorgio del Sannio e di Calvi, lungo la SS n.7 "Appia", anche attraverso interventi sulla viabilità (eliminazione di svincoli a raso, sistemazione e riorganizzazione degli accessi alle aree produttive);
- favorire la riqualificazione dell'insediamento di Tufara Valle lungo la SS n.7 Appia; tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso uno strumento di

pianificazione intercomunale (Apollosa, Ceppaloni, Montesarchio, Rocca Bascerana e San Martino Valle Caudina) che garantisca l'unitarietà dell'intervento; la Provincia di Benevento si impegna ad avviare iniziative volte alla definizione delle necessarie intese con la Provincia di Avellino e con il Comune di Rocca Bascerana S.Martino V.C.;

- limitare e, laddove necessario inibire, l'espansione edilizia residenziale *extra moenia*; in particolare, nelle aree extraurbane a maggiore rischio, come evidenziate negli elaborati di Piano, consentire esclusivamente il recupero del tessuto edilizio esistente, salvaguardando le discontinuità tra il costruito, onde evitare le saldature tra i diversi centri abitati e favorire lungo la viabilità principale succitata e nelle aree al contorno, la riqualificazione dell'edilizia produttivo-artigianale;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti quali il sistema delle ville romane, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e rivitalizzare il turismo naturalistico, evitando la diffusione di nuovi nuclei insediativi, soprattutto nelle aree di elevato interesse paesistico in Località San Marco ai Monti, e la valorizzazione delle componenti paesistiche e tradizionali (legate ai riti ed alle leggende delle streghe) di Barba e della Valle del Sabato;

2.6- il contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- nel Comune di San Giorgio del Sannio perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo, al fine di conservare tali aree e destinarle a

spazi aperti ad uso pubblico, prevedendo nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero;

- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;

2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale; in particolare i piani urbanistici dovranno:

- favorire, in particolare negli insediamenti di Calvi, di San Nicola Manfredi e di San Giorgio del Sannio, la riqualificazione delle aree edificate periurbane, caratterizzate dalla tipica struttura insediativa a "stanze", attraverso la ricomposizione degli spazi di transizione ed il raccordo con il paesaggio agrario circostante; riqualificare gli spazi ed i servizi di uso pubblico nelle aree periurbane; nelle zone con struttura insediativa frammentaria, con ampi spazi liberi interclusi, riprogettare la fascia di transizione verso il territorio agricolo; rafforzare, in particolare negli insediamenti di Calvi e di San Giorgio del Sannio, il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali; mitigare, in particolare negli insediamenti di Calvi e di San Giorgio del Sannio, la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti.

3.- La Provincia promuoverà i programmi necessari e le opportune intese ai fini della integrazione e miglioramento della viabilità locale, la tutela del patrimonio naturalistico (con specifico riferimento anche al Belvedere del Sannio e all'area Perrillo-Motta-Montorsi), il recupero e la valorizzazione dei centri storici e dei beni culturali.

Art.92 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Valle Caudina: Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, nonché nella redazione dei piani di assetto del Parco Naturale Regionale del Taburno-Camposauro e di quello del Partenio, i Comuni e gli enti parco dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

- assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "*sistema policentrico*" costituito dai comuni e dalle relative frazioni, anche in rapporto agli altri centri della Valle ricadenti in provincia di Avellino;
- entro tale sistema qualificare l'attribuzione del ruolo di *Centro Ordinatore di Livello Provinciale* al Comune di Montesarchio, quale centro portante dell'armatura urbana provinciale cui è assegnato il ruolo di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni a livello dei sottosistemi territoriali;
- sempre entro tale sistema qualificare, inoltre, l'attribuzione del ruolo di *Centro Ordinatore di Livello d'Ambito* al Comune di Airola, quale polarità insediativa che deve assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione del sistema funzionale dei sottosistemi territoriali, ovvero svolgere funzioni di presidio dei territori interni e montani a debole armatura urbana.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- favorire la riqualificazione del sottosistema insediativo costituito dai centri di Airola, Arpaia, Luzzano e Moiano in rapporto ai siti di interesse storico-culturale delle *Forche Caudine* e ai contesti paesistici e ambientali dell'area di Monte Saucolo e Monte Taifano, in armonia con il sistema fluviale del bacino del fiume Isclero;
- salvaguardare la conservazione dell'identità storico-morfologica dei centri di Bonea, Varoni e Montesarchio in rapporto alle preesistenze archeologiche ed alle emergenze naturalistiche delle pendici meridionali del Massiccio del Taburno;
- promuovere l'attività turistica e culturale nelle aree archeologiche di *Caudium*, nel territorio comunale di Montesarchio, vincolando a tale attività la riqualificazione edilizia ed insediativa dei centri limitrofi;

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle. In particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sistema lineare di Paolisi-Arpaia-Forchia e i contesti paesistici delle pendici settentrionali del Monte Partenio e, in particolare, con il sito di interesse comunitario n.4 denominato "Dorsale dei Monti del Partenio";

- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Montesarchio, Varoni, Bonea, Bucciano, Pastorano e Moiano e i contesti paesistici delle pendici meridionali del Monte Taburno e, in particolare, con il sito di interesse comunitario denominato "Massiccio del Taburno";
 - ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri del sottosistema Airola - Moiano - Luzzano - Pastorano - Bucciano ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Isclero;
 - ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani (con particolare riguardo a quelli di tradizione micaelica), i rapporti funzionali tra i centri delle pendici meridionali del Taburno (Montesarchio, Varoni, Bonea, Bucciano, Pastorano e Moiano) e gli insediamenti rupestri di montagna;
 - promuovere la riqualificazione e lo sviluppo del centro di Pannarano, anche in rapporto gli altri centri della valle Caudina appartenenti alla provincia di Avellino;
 - promuovere la riqualificazione ed il recupero delle emergenze di archeologia industriale: mulino Mastro Marco e mulino Cesco;
 - conservare e valorizzare le infrastrutture di valenza sociale e storica come i lavatoi pubblici e privati e i collegamenti come il ponte Mastro Marco, i tre Ponti ed il ponte Varlata situati lungo il percorso dell'Isclero;
- 2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale (Statale Appia) e quella di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:
- riqualificare, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, e riconvertire a fini turistici la SP n.4 "Vitulanesa" e la SP n.72 "Pannarano-Pietrastornina", favorendo la messa in rete dei siti rupestri e dei rispettivi sentieri e tratturi; riqualificare, inoltre, le aree vincolate ai sensi della legge n.1497/1939 al contorno della SS n.7 "Appia"
 - evitare la saturazione del sistema lineare Arpaia – Paolisi – Rotondi, quest'ultima nel territorio provinciale di Avellino;
 - evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici di Airola e di Montesarchio;
 - evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Airola e gli insediamenti di valle di Luzzano e di Moiano e tra il centro di Arpaia e la frazione di Sant'Alfonso, quest'ultimo nel Comune di Forchia;

- ridurre e razionalizzare l'attività edilizia lungo la SS n.7 "Appia" tra Montesarchio ed Arpaia in particolare drasticamente contenendo quella esterna agli aggregati edilizi dei centri abitati;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva lungo la SS n.7 "Appia", attraverso interventi sulla viabilità tesi alla riorganizzazione dei sistemi di accesso (anche mediante creazione di vie complanari ed eliminazione di svincoli a raso);
- favorire la riqualificazione dell'insediamento di Tufara Valle lungo la SS n.7 Appia; tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso uno strumento di pianificazione intercomunale (Apollosa, Ceppaloni, Montesarchio, Rocca Bascerana e San Martino Valle Caudina) che garantisca l'unitarietà dell'intervento; la Provincia di Benevento si impegna ad avviare iniziative volte alla definizione delle necessarie intese con la Provincia di Avellino e con il Comune di Rocca Bascerana e S.Martino V.C.;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali l'area archeologica di *Caudium*, la villa di Cocceio a Bonea, il sistema della Via Appia e le numerose ville e strutture romane, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e rivitalizzare gli ambiti turistici già esistenti nelle aree del Parco del Taburno-Camposauro e del Parco del Partenio, onde favorire il consolidamento del turismo naturalistico, evitando la diffusione di nuovi nuclei;
- valorizzare il distretto geopaleontologico Montesarchio-Tufara costituito dal territorio comunale di Montesarchio, prevedendo interventi in località La Fornace e Vallone Tora, perseguendo la specializzazione delle attrezzature turistiche;

2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le

previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- favorire interventi tesi a migliorare le condizioni ambientali e di funzionalità insediativa nelle aree periferiche dei comuni di Airola e di Montesarchio;
- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 457/78, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;
- nei comuni di Bonea e Bucciano, favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;
- favorire, in particolare nei comuni di Airola, Moiano e Montesarchio, la individuazione di *terreni agricoli periurbani* con funzioni di riequilibrio ecologico rispetto all'area urbana; tali aree hanno funzione di riequilibrio ambientale per l'area urbanizzata; esse dovranno conservare la destinazione agricola, con particolare riferimento a modelli culturali sostenibili;

2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale;

2.8- favorire la distribuzione policentrica di attrezzature e servizi, secondo criteri di complementarità, evitando la concentrazione, concertando tale distribuzione anche con la Provincia di Avellino; riqualificare e potenziare i servizi settoriali di scala provinciale sanitari, scolastici e di offerta culturale nel *Centro Ordinatore* di Montesarchio e in quello di Airola.

Art.93 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti collinari del Taburno: Campoli del Monte Taburno, Cautano, Tocco Caudio.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, nonché nella redazione del Piano di assetto del Parco Naturale Regionale del Taburno-Camposauro, i Comuni e l'Ente Parco dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "sistema policentrico" costituito dai tre comuni (Campoli del Monte Taburno, Cautano, Tocco Caudio) e dalle relative frazioni, nel quale vi sia un concreto rafforzamento di polarità urbane locali rispetto a tendenze destrutturanti verso centri maggiori, in cui favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione dell'intero sistema insediativo in rapporto ai contesti paesistici e ambientali del Monte Taburno, al recupero del centro storico abbandonato di Tocco Caudio ed alle emergenze naturalistiche, archeologiche e preistoriche dell'area di Piana di Prata;:

- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici dei centri di Cautano e Cacciano;
- riqualificare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra il centro storico della vecchia Tocco Caudio ed il nuovo insediamento di Friuni, con particolare riguardo alle emergenze naturalistiche delle pendici del Monte Taburno e, in particolare, con il sito di interesse comunitario denominato "Massiccio del Taburno";
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani (con particolare riguardo a quelli di tradizione micaelica), i rapporti funzionali tra i centri storici e gli insediamenti rupestri di montagna;

2.3- il contenimento dell'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e la riqualificazione di quella esistente nonché la riqualificazione e valorizzazione della viabilità stessa, anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, e riconvertire a fini turistici la SP n.4 "Vitulanese", la SP n.7 "Innesto Vitulanese - Tocco Caudio", la SP n.93 "Taburno", la SP n.117 "Taburno 2° tronco", la SP n.120 "Cautano - Frasso Telesino" e la SP n.154 "Ponticelli Friuni", favorendo la messa in rete dei siti rupestri e dei rispettivi sentieri e tratturi;
- evitare la saturazione del sistema lineare Cautano – Cacciano;
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri consolidati in genere e del centro storico di Campoli del Monte Taburno in particolare;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e rivitalizzare gli ambiti turistici già esistenti nelle aree del Parco del Taburno-Camposauro, onde favorire il consolidamento del turismo naturalistico, evitando la diffusione di nuovi nuclei;
- recuperare e restaurare il centro storico abbandonato di Tocco Caudio e destinarlo ad attività turistica e/o ad altre attività sostenibili;

2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 457/78, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;

2.7- per l'intero sistema insediativo locale ed in particolare per il centro di Friuni, riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e riconfigurare i rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale.

Art.94 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Bassa Valle del Calore (in sinistra idrografica): Castelpoto, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Solopaca, Torrecuso, Vitulano.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, nonché nella redazione dei piani di assetto del Parco Naturale Regionale del Taburno-Camposauro, i Comuni e l'Ente Parco dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

-assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "sistema policentrico" costituito dagli otto comuni (Castelpoto, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Solopaca, Torrecuso, Vitulano) e dalle relative frazioni, nel quale vi sia un concreto rafforzamento di polarità urbane locali rispetto a tendenze destrutturanti verso centri maggiori, in cui favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione dell'intero sistema insediativo in funzione dei centri storici di crinale e di pendio di origine medievale che ruotano intorno al sistema del Parco Naturale Regionale del Taburno Camposauro e che dominano il versante meridionale della Valle Telesina;

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Foglianise, Solopaca e Vitulano e tra questi e i contesti paesistici del Sito di Interesse Comunitario "Camposauro";
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Paupisi, Solopaca e Torrecuso e tra questi e i contesti paesistici del Sito di Interesse Comunitario "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del centro di Castelpoto e le pendici orientali del Massiccio del Taburno-Camposauro e con la piana di Benevento;
- recuperare il centro storico abbandonato di Castelpoto;
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra la città di Frasso Telesino e i contesti paesistici del Sito di Interesse Comunitario "Massiccio del Taburno";
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani (con particolare riguardo a quelli di tradizione micaelica), i rapporti funzionali tra i centri storici di Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Torrecuso e Vitulano e gli insediamenti rupestri di montagna;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Calore;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, e promuovere la riconversione a fini turistici della SP n.110 "Vitulano - Montedrago - Trinità", della SP n.117 "Taburno 2° tronco" e della SP n.120 "Cautano - Frasso Telesino", favorendo la messa in rete dei siti rupestri e dei rispettivi sentieri e tratturi.
- evitare la saturazione del sistema lineare Castelpoto - Toppa Careto, lungo la SP n.101 "Castelpoto - Benevento - Foglianise";
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Vitulano, la frazione di Sirignano e Foglianise, lungo la SP n.110 "Vitulano - Montedrago - Trinità";
- evitare la saldatura tra gli insediamenti di Santo Stefano di Vitulano, Pagani e San Pietro di Paupisi, lungo la SS n.372 "Telesina" e salvaguardarne le visuali verso il fiume Calore;
- favorire, in particolare nei comuni di Paupisi, Torrecuso e Solopaca, la riqualificazione dell'edilizia produttivo-artigianale lungo la viabilità provinciale, attraverso interventi sulla viabilità tesi alla riorganizzazione dei sistemi di accesso;
- razionalizzare la distribuzione delle aree destinate ad attività produttiva nei territori di Paupisi, di Torrecuso e di Vitulano, lungo la SS n.372 "Telesina", attraverso interventi tesi alla riqualificazione degli insediamenti industriali ed alla ristrutturazione della viabilità e degli svincoli, di concerto con gli altri Comuni limitrofi;
- riqualificare e mettere in sicurezza, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti produttivi, la SP ex SS n.265.

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo e la incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- assicurare, per i centri pedemontani, il divieto di nuova edificazione residenziale, produttiva e turistica, quest'ultima ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo (villaggi turistici e simili);
- riqualificare e rivitalizzare il turismo naturalistico;

- favorire lo sviluppo del turismo enogastronomico e di quello agriturismo;
- 2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:
- perimetrare definitivamente i varchi e le discontinuità del sistema insediativo al fine di conservare tali aree e destinarle ad usi urbani non insediativi; prevedere, nelle aree a margine del costruito, parchi, orti urbani, attrezzature sportive e/o per il tempo libero;
 - favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
 - stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
 - tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;
- 2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale.

Art.95 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della Bassa Valle del Calore (destra idrografica): Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, S. Salvatore Telesino, Telese Terme.

- 1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:
- assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "sistema policentrico" costituito dai dieci comuni (Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Guardia Sanframondi, Ponte, Puglianello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, S. Salvatore Telesino, Telese Terme) e dalle relative frazioni, nel quale vi sia un concreto rafforzamento di polarità urbane locali rispetto a tendenze destrutturanti verso centri maggiori;
 - favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare, in cui sia, tuttavia, riconosciuta la funzione di *Centro Ordinatore di Livello d'Ambito* ai comuni di Guardia Sanframondi e Telese Terme, quali polarità insediative che devono assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione del sistema funzionale dei sottosistemi territoriali, ovvero svolgere funzioni di presidio dei territori interni e montani a debole armatura urbana.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno favorire la riqualificazione dell'intero sistema insediativo in funzione dei centri storici di pendio di origine medievale che si distribuiscono intorno alle pendici meridionali dei Monti del Matese e che affacciano sulla Valle Telesina e della vocazione storico culturale e turistico-termale;

2.2- la conservazione, la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Casalduni, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo e tra questi e i contesti paesistici dei siti di interesse comunitario " Fiumi Volturno e Calore Beneventano" e "Pendici Meridionali del Monte Mutria";
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Amorosi e Puglianello e tra questi e i contesti paesistici del Sito di Interesse Comunitario "Media Valle del Fiume Volturno";
- salvaguardare e recuperare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Casalduni e Ponte e tra questi e i contesti paesistici del corridoio ecologico del Torrente Lente;
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra il centro di San Salvatore Telesino e i resti archeologici di Telesia, nonché tra lo stesso comune e il corridoio ecologico Porrella, sorgenti di Grassano e Monte Acero;
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i centri di Telesse Terme e Castelvenere ed il bosco di Rascolagatti;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri storici di Telesse Terme e Castelvenere ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Calore e dall'area del Lago di Telesse;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani, i rapporti funzionali tra i centri di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo e gli insediamenti rurali di montagna;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e mettere in sicurezza la SP n.8 "Casalduni", la SP n.9 "San Lorenzo Maggiore" e la SP n.45 "San Lorenzo Maggiore - ex Nazionale", favorendo la messa in rete dei centri storici;
- evitare la saldatura dei centri di Guardia Sanframondi e di San Lorenzo Maggiore, lungo la SP n.9;
- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi al contorno dei centri storici di Amorosi, Guardia Sanframondi, San Salvatore Telesino e Telesse Terme;
- evitare la saldatura dei centri di Amorosi, Puglianello e Telesse Terme, lungo la SP n.70 "San Salvatore Telesino - Amorosi" e lungo la SP n.73 "Cimitero San Salvatore Telesino - Puglianello - Cavarena";

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare, in particolare nei comuni di Guardia Sanframondi, San Salvatore Telesino e Telesse Terme, la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
- vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali l'area archeologica di Telesia, l'area archeologica dell'Episcopio in Telesse Terme e quella della chiesa di Sant'Anastasia in Ponte, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo e l'incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare e rivitalizzare il turismo naturalistico e storico culturale, nonché quello eno-gastronomico, evitando la diffusione di nuovi insediamenti nelle aree dei siti di interesse comunitario "Fiumi Volturno e Calore Beneventano", "Pendici Meridionali del Monte Mutria", nel bacino d'influenza del corridoio ecologico del Torrente Lente, nell'area dei resti archeologici di Telesia, del corridoio ecologico

Porrella, delle sorgenti di Grassano e del Monte Acero, del bosco di Rascolagatti, e del sistema fluviale del fiume Calore e dall'area del Lago di Teleso;

- proporzionare i nuovi insediamenti turistici, soprattutto nel territorio comunale di Casalduni, sulla scorta di attente valutazioni su scala comprensoriale, utilizzando prioritariamente il criterio del riuso e della riconversione funzionale;

2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- limitare, nel Comune di Teleso Terme e di San Salvatore Telesino, la nuova edificazione e favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;
- limitare la diffusione di nuovi insediamenti nei comuni di Amorosi, Ponte e Puglianello;
- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
- tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;
- favorire, soprattutto nei comuni di Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Ponte e San Lupo, la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;
- 2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistici e ambientale.

Art.96 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti della valle dell'Isclero: Dugenta, Durazzano, Limatola, S. Agata de' Goti.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, nonché nella redazione del Piano di assetto del Parco Naturale Regionale del Taburno-Camposauro, i Comuni e l'Ente Parco dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di:

- assicurare, in primo luogo, l'attribuzione del ruolo di *Centro Ordinatore di Livello Provinciale* al Comune di Sant'Agata de'Goti, quale centro portante dell'armatura urbana provinciale cui è assegnato il ruolo di polarizzazione dell'offerta di funzioni rare e di strutturazione delle relazioni a livello dei sottosistemi territoriali ed in particolare del *Distretto Industriale di Sant'Agata de' Goti e Casapulla*.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- favorire la riqualificazione del sottosistema insediativo costituito dai centri attorno a Sant'Agata de'Goti in rapporto ai siti di interesse storico-culturale di valle e di collina, e ai contesti paesistici e ambientali dell'area del Taburno, in armonia con il sistema fluviale del bacino del fiume Isclero;
- salvaguardare la conservazione dell'identità storico-morfologica delle frazioni che gravitano intorno a Sant'Agata de' Goti, in rapporto alle preesistenze archeologiche di *Saticula*;
- promuovere l'attività turistica e culturale nelle aree archeologiche di *Saticula*, nel territorio comunale di Sant'Agata de' Goti, vincolando a tale attività la riqualificazione edilizia ed insediativa dei centri limitrofi;

2.2- la conservazione e/o la salvaguardia e il ripristino, attraverso interventi di recupero, dei rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici e i contesti paesistici e ambientali limitrofi, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, viali alberati, ecc.) tra i centri e gli insediamenti rurali e tra i centri ed il sistema dei beni storico-culturali ed archeologici diffusi sul territorio, dei rapporti funzionali (percorsi pedonali, viali, itinerari, ecc.) tra i centri e i percorsi montani e di fondovalle. In particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sistema insediativo di Durazzano e i contesti paesistici circostanti e, in particolare, con il sito di interesse comunitario "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";
- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra i tessuti storici del sottosistema costituito dai centri di Limatola e i contesti paesistici delle pendici orientali delle colline del Casertano;
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri vallivi e degli insediamenti periferici, i rapporti funzionali tra i centri del sottosistema Dugenta - Durazzano ed il sistema fluviale costituito dal bacino del fiume Isclero;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- evitare il proliferare incontrollato di insediamenti sparsi intorno ai centri storici di Sant'Agata de' Goti e di Durazzano;
- evitare la saldatura tra i centri e, in particolare, tra il centro di Dugenta e gli insediamenti al contorno;

- ridurre e razionalizzare l'attività edilizia lungo la viabilità comunale di collegamento tra i centri minori e le frazioni;
 - razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva lungo la SS n.7 "Appia", attraverso interventi sulla viabilità tesi alla riorganizzazione dei sistemi di accesso (anche mediante creazione di vie complanari ed eliminazione di svincoli a raso);
- 2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione vernacolare e dovranno:
- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti, soprattutto nei comuni di Limatola e di Dugenta, attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
 - evitare il proliferare incontrollato di insediamenti residenziali sparsi, in particolare, nel territorio comunale di Dugenta;
 - vincolare le trasformazioni del territorio al fine di non ostacolare la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti, quali in particolare l'area archeologica di Saticula e gli insediamenti agricoli e produttivi di epoca romana delle valli dell'Isclero e del Volturmo, soprattutto in riferimento ai reciproci rapporti funzionali tra i nuclei consolidati e gli insediamenti periferici;
- 2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo e la incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno riqualificare e rivitalizzare gli ambiti turistici già esistenti nelle aree del Parco del Taburno-Camposauro, onde favorire il consolidamento del turismo naturalistico, evitando la diffusione di nuovi nuclei;
- 2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:
- favorire interventi tesi a migliorare le condizioni ambientali e di funzionalità insediativa nelle aree periferiche del comune di Sant'Agata de' Goti;
 - favorire, in particolare nel comune di Sant'Agata de' Goti, interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;

- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 457/78, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
 - tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;
 - nei comuni di Dugenta, Durazzano e Limatola favorire la ricomposizione dei rapporti fisico-spaziali tra sistema insediativo e paesaggio agrario;
 - favorire, in particolare nel comune di Sant'Agata de' Goti, la individuazione di *terreni agricoli periurbani* con funzioni di riequilibrio ecologico rispetto all'area urbana; tali aree hanno funzione di riequilibrio ambientale e rappresentano la *riserva paesistica* per l'area urbanizzata; esse dovranno conservare la destinazione agricola, con particolare riferimento a modelli culturali sostenibili;
- 2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale.

Art.97 - Direttive e indirizzi per gli insediamenti del Bacino del Miscano: Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni.

1.- Nell'ambito della redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al PTCP, i Comuni dovranno, attraverso una procedura concertativa, pervenire ad un *accordo di pianificazione* che coordini le scelte urbanistiche e territoriali al fine di assicurare, in primo luogo, il consolidamento del "*sistema policentrico*" costituito dai comuni (Ginestra degli Schiavoni e Castelfranco in Miscano) e dalle relative frazioni, nel quale vi sia un concreto rafforzamento di polarità urbane locali rispetto a tendenze destrutturanti verso centri maggiori, in cui favorire rapporti di specializzazione e complementarità di tipo reticolare.

2.- I Piani Urbanistici Comunali dovranno inoltre prevedere:

2.1- la conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo e paesistico dell'ambito e di ciascun centro, attraverso la riqualificazione dei centri storici ed in rapporto ai percorsi della transumanza del Regio Tratturo:

- salvaguardare i rapporti fisico-spaziali tra i tessuti storici dei centri di Ginestra degli Schiavoni e Castelfranco in Miscano ed il Regio Tratturo;
- riqualificare i rapporti fisico-spaziali e visivi tra il centro storico di Castelfranco in Miscano e le emergenze naturalistiche del sito di interesse comunitario denominato "Bosco di Castelfranco";
- ripristinare e riqualificare, attraverso interventi di recupero dei sentieri pedemontani, i rapporti funzionali tra i centri storici e gli insediamenti rupestri di montagna, anche con quelli del territorio delle province di Avellino e Foggia;

2.3- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- riqualificare, anche evitando la edificazione di nuovi insediamenti, e riconvertire a fini turistici la SP n.68 "Ginestra degli Schiavoni - Castelfranco in Miscano - Roseto", favorendo la riqualificazione dei sentieri e tratturi;
- riqualificare e risanare dal punto di vista del dissesto idrogeologico le SP n.31e n.61 "Serie 37 1°, 2° e 3° tronco", SP n.68 "Ginestra degli Schiavoni - Castelfranco in Miscano - Roseto" e la SP n.126 "Castelfranco in Miscano - Bolle - Malvizze" e promuoverne la riconversione a fini turistici, favorendo la messa in rete dei rispettivi sentieri e tratturi;

2.4- il divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno rafforzare il rapporto con i centri storici, favorendo il recupero e la reinterpretazione delle tipologie edilizie tradizionali e dei materiali della tradizione locale e dovranno:

- mitigare la presenza degli insediamenti recenti più dissonanti attraverso la previsione di fasce verdi ai margini del costruito, con funzione di filtro e mediazione paesistica tra questi e le aree coltivate o boscate circostanti;
- favorire quelle attività volte a ripristinare condizioni sostenibili nell'uso dei manufatti di interesse storico-culturale e del paesaggio rurale, promuovendo le produzioni agricole e artigianali locali e creando strutture volte alla trasformazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti agricoli locali, soprattutto per le produzioni biologiche e di qualità;

2.5- il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno riqualificare e rivitalizzare gli ambiti turistici già esistenti nelle aree del Bosco di Castelfranco, onde favorire il consolidamento del turismo naturalistico estivo, evitando la diffusione di nuovi nuclei;

2.6- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo; in particolare le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

- favorire interventi che assicurino l'integrazione degli spazi e delle attrezzature collettive al fine di creare un sistema di centralità urbane interconnesse e legate al sistema degli spazi verdi urbani e periurbani;

- stabilire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 47/85, approntando manuali e linee guida per la loro efficace applicazione;
 - tutelare e riqualificare gli spazi verdi liberi di connessione tra i tessuti storici e le aree di pregio paesistico;
 - favorire la individuazione di *terreni agricoli periurbani* con funzioni di riequilibrio ecologico rispetto all'area urbana; tali aree hanno funzione di riequilibrio ambientale e rappresentano la *riserva* paesistica per l'area urbanizzata; esse dovranno conservare la destinazione agricola, con particolare riferimento a modelli colturali sostenibili dal punto di vista bio-ecologico e dell'impatto ambientale;
- 2.7- riqualificare i caratteri morfologici delle aree di recente espansione e la riprogettazione dei rapporti tra queste ed il contesto paesistico e ambientale

TITOLO XI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA STORICO-PAESISTICO.

Art.98 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore della tutela del paesaggio e dei beni culturali.

Il PTCP, ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della L.R.C. n.13/2008, è attuativo della Convenzione europea del paesaggio e finalizzato alla valorizzazione paesaggistica del territorio provinciale e concorre alla definizione del piano paesaggistico di cui all'art. 3, lettera c) della suddetta legge .La tutela del paesaggio e dei beni culturali si realizza attraverso il rispetto delle direttive, degli indirizzi tecnici e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli. La Provincia promuove inoltre gli interventi di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, così come anche meglio specificato nei successivi articoli per i beni storico-archeologici.

Art.99 - Obiettivi di programmazione della Provincia nel settore dei beni storico-archeologici.

1.- Il PTCP, nella Tavola C2 "Progetti strategici prioritari del sistema storico archeologico", indica le aree nelle quali sia opportuno istituire riserve e parchi archeologici. Con l'approvazione del PTCP, tali aree si intendono approvate. La Provincia, ferme restando le disposizioni di tutela dettate dalle competenti Soprintendenze, provvederà alle necessarie intese con gli enti competenti, per includere le aree di rilevante interesse storico-archeologico in riserve e parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni.

2.- Ai beni territoriali di interesse storico-culturale la Provincia riconosce un ruolo insostituibile come fattori di caratterizzazione territoriale e fondamenti dell'identità collettiva. Gli enti territoriali dovranno pertanto garantirne la sostanziale integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano. La Provincia si impegna a tutelare e valorizzare i beni di interesse storico-archeologico – comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali o regionali, con riferimento alla vigente legislazione, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali – sia delle preesistenze archeologiche non ancora assoggettate a provvedimenti di tutela.

3. I beni territoriali di interesse storico-culturale sono indicati nelle Tavole A2.3a del

Quadro conoscitivo-interpretativo del PTCP. Le aree, di intesa con le Soprintendenze competenti, dovranno essere cartografate in sede di adeguamento al PTCP dei Piani Urbanistici Comunali; la Provincia provvederà ad assicurare il necessario supporto tecnico ai fini della definitiva individuazione cartografica dei beni. Le aree così individuate sono comunque suscettibili di successivi incrementi in seguito agli aggiornamenti della ricerca, e qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, è comunque disciplinato dalla legislazione nazionale.

Art.100 - Obiettivi generali di tutela del paesaggio e dei beni culturali.

1. Il PTCP della Provincia di Benevento, redatto in coerenza con il PTR e, in riferimento alla Carta dei paesaggi della Campania e alle Linee guida per il paesaggio in Campania, assume la tutela e la valorizzazione sostenibile delle risorse come obiettivi primari che orientano le scelte di assetto e di sviluppo del territorio e attribuisce alla conoscenza dell'ambiente e del paesaggio un ruolo di rilievo, in quanto essa si configura come riferimento essenziale per la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità assunti dal PTCP e le proposte di intervento.

2.- Il PTCP assume la seguente definizione di paesaggio: "il paesaggio come prodotto (non solo visivo) delle relazioni tra elementi anche eterogenei che si realizzano in un dato contesto territoriale; elementi rappresentati dalle diverse componenti costitutive della struttura territoriale: fisico-naturalistiche, insediative, sociali". Tale interpretazione è coerente con la definizione di paesaggio contenuta nella Convenzione europea del paesaggio sottoscritta nell'ottobre 2000 a Firenze dagli stati membri del Consiglio d'Europa.

3.- Nel rispetto delle direttive -di tutela del paesaggio- internazionali, comunitarie e nazionali nonché di quelle regionali indicate nel POR Campania e nel PTR, nelle altre attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali, ambientali, paesistiche e dei beni culturali gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente gli interventi volti:

1. alla conservazione e valorizzazione dei territori agro-pastorali, come già indicato nel precedente Titolo II, attraverso azioni mirate alla riduzione dei carichi inquinanti, alla conservazione della diversità dei paesaggi agrari del territorio beneventano, al ripristino dei caratteri tipici del paesaggio tradizionale ;
2. alla tutela dei caratteri peculiari dei diversi paesaggi individuati dal PTCP al successivo articolo 105;
3. alla tutela e valorizzazione delle reti di beni storico-architettonici extraurbani e

dei centri storici come indicato nei successivi articoli.

4. alla riorganizzazione in sistema della rete museale (in cui includere anche dei “conservatori” delle tradizioni artistiche e dei mestieri sanniti) promovendone l’interazione positiva con le nuove configurazioni dei distretti di qualità e con le iniziative di valorizzazione turistica.
- 4.- Il PTCP fornisce ai Comuni elaborazioni e documentazioni, relative al sistema dei beni di interesse storico-culturale, che devono essere ulteriormente approfondite in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP.

Art.101 - Obiettivi generali di conservazione attiva e valorizzazione dei beni storico-archeologici.

Nel rispetto delle direttive -di tutela dei beni culturali- internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione delle risorse territoriali e culturali, gli enti competenti dovranno incentivare prioritariamente gli interventi volti:

- alla valorizzazione e potenziamento del ruolo e della visibilità di tracce, segni e permanenze storiche di qualsiasi natura, favorendo proposte che comportino il recupero di tracciati della viabilità storica e di assetti storici o tradizionali; pertanto non dovranno essere autorizzati interventi di trasformazione del territorio che ostacolano la leggibilità delle tracce storiche e degli elementi storico-archeologici, architettonici e monumentali presenti. Ogni intervento di rilevante trasformazione del territorio dovrà essere preceduto da uno specifico studio che verifichi, secondo criteri scientifici, la natura, la consistenza e l’estensione delle preesistenze;
- alla valorizzazione della viabilità storica e tratturale, anche parzialmente purché per una significativa porzione di tracciato, rafforzandone la fruibilità, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze di pregio. In particolare per i tratturi si fa riferimento alle disposizioni regionali sulla gestione del demanio armentizio;
- alla creazione di *riserve archeologiche*, anche senza vestigia visibili in superficie, per la conservazione di testimonianze materiali destinate ad essere oggetto nel tempo di esplorazione scientifica e di studio (con riferimento all’articolo 2.2 della *Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico*, La Valletta, 16.1.1992).

Art.102 - Indirizzi tecnici per le "unità di paesaggio". Modalità di applicazione.

1.-Gli indirizzi tecnici sono riferiti alle "categorie di paesaggio" del territorio provinciale, definite al successivo articolo 105 e indicate cartograficamente nella Tavola B.2.3.2 "Elementi costitutivi del sistema paesaggistico – Classificazione delle unità di paesaggio".

2.-I Piani Urbanistici Comunali, in fase di adeguamento al PTCP, devono verificare definitivamente le aree di cui al comma precedente.

Art.103 – Direttive per i beni "storico-archeologici". Modalità di applicazione.

1. Le direttive tecniche sono riferite ai cinque "sistemi storico-archeologici" del territorio provinciale, definiti nei successivi articoli e individuati cartograficamente nella Tavola B2.2 "Le aree archeologiche e i beni storico-artistici".

2. I Piani Urbanistici Comunali, in fase di adeguamento al PTCP, d'intesa con le competenti Soprintendenze devono:

- precisare a scala adeguata i perimetri delle aree interessate dalla presenza di beni culturali, nonché la localizzazione dei beni puntuali indicati dal PTCP, comprendendo aree esterne ai medesimi ad essi pertinenti;
- individuare con le stesse modalità beni analoghi non individuati dal PTCP con le relative pertinenze, tenendo anche conto di individuazioni e ricognizioni ad opera degli Enti preposti alla tutela, valorizzazione e gestione dei beni stessi;
- definire cartograficamente ambiti e/o fasce di rispetto adeguati, per garantire la tutela anche percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti, non interrompendo gli indispensabili legami fra il bene e il paesaggio in cui è sorto.

3. Prima dell'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, in riferimento alle aree indicate nella Tavola A2.3a i Comuni e gli enti territorialmente competenti, prima di ogni intervento di rilevante trasformazione del territorio e di intesa con le Soprintendenze, dovranno avviare indagini speditive al fine di escludere la presenza di preesistenze archeologiche. Le analisi speditive comprendono raccolta di dati editi e d'archivio, telerilevamento (fotointerpretazione di immagini satellitari, foto aeree, prospezioni geofisiche quali georadar, radiometro, tomografia geoelettrica, ecc), ricognizioni di superficie. I Comuni dovranno avvalersi di archeologi sia per la predisposizione di analisi speditive sia per la definizione di strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti che presentino un interesse archeologico ed allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di sviluppo del

territorio, secondo le indicazioni dell' articolo 5 della *Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico* (La Valletta, 16.1.1992).

4. Gli *interventi* di tutela e valorizzazione indicati nei successivi art. 107,108,109,110 e 111, sono attuati, di intesa con le Soprintendenze, da Comuni, unioni di Comuni, Comunità montane, enti parco, Provincia, Regione e privati, limitatamente agli interventi di valorizzazione, singolarmente o consorziati. I progetti possono essere autorizzati dal Comune anche con Piano urbanistico comunale non adeguato al PTCP, previa verifica di conformità prevista al precedente articolo 6.

5. I Comuni daranno segnalazione alle competenti Soprintendenze degli interventi da effettuare sul proprio territorio, che riguardino beni territoriali di interesse storico-archeologico o che comportino operazioni di scavo nel sottosuolo, al fine di garantire il collegamento con i procedimenti autorizzativi comunali.

Art.104 - Prescrizioni. Modalità di ripermetroazione. Obbligo di analisi approfondite. Prescrizioni definitive.

1. Le prescrizioni sono riferite:

- 1.1 ai centri e nuclei storici;
- 1.2 agli insediamenti diffusi rurali;
- 1.3 ai beni storico-architettonici extraurbani.

2. **I Piani Urbanistici Comunali**, in fase di adeguamento al PTCP, **devono cartografare definitivamente le aree** di cui ai precedenti commi 1.1, 1.2 e 1.3 individuate dal PTCP sulla base della cartografia CTR nelle Tavole B4.1 "Caratteristiche storiche, storico-archeologiche, naturali, estetiche e panoramiche del territorio e loro interrelazioni". L'individuazione cartografica definitiva avviene sulla base di documentazioni di maggior dettaglio.

3. Prima dell'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, non dovranno essere autorizzati interventi in contrasto con le prescrizioni.

Art.105 - Le unità di paesaggio. Descrizione e obiettivi specifici di tutela di conservazione attiva e valorizzazione.

1. Nelle Tavole B.2.3.1 "Elementi costitutivi del sistema paesaggistico – Unità di paesaggio" e B.2.3.2 "Elementi costitutivi del sistema paesaggistico – Classificazione delle unità di paesaggio", il PTCP individua 119 unità di paesaggio (di seguito UP) identificate con riferimento alla "Carta dei paesaggi della Campania" contenuta nel Piano Territoriale Regionale e in coerenza con il concetto di paesaggio espresso dalla Convenzione europea del paesaggio ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006,

n.14.

2. Nella Tavola B.2.3.2 "Elementi costitutivi del sistema paesaggistico – Classificazione delle unità di paesaggio", il PTCP classifica le 119 unità di paesaggio in sei "categorie di paesaggio" prevalenti, per le quali definisce i principali indirizzi di qualità paesaggistica volti alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione, al miglioramento, al ripristino dei valori paesaggistici esistenti o alla creazione di nuovi valori paesaggistici.

3. Le sei "categorie di paesaggio" individuate dal PTCP sono :

- Paesaggio Naturale (A)

Paesaggio naturale continuo dominato da coperture vegetali forestali naturali e seminaturali con alto grado di naturalità, eterogeneità di habitat comunitari e prioritari, alta biodiversità forestale, boschi pregiati, rari e stabili fondamentali per la rete ecologica provinciale e regionale, in cui la componente insediativa è scarsamente presente.

- Paesaggio naturale ed agrario (B)

Paesaggio caratterizzato dalla presenza di componenti naturali di elevato valore paesistico con porzioni di territorio che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionali. La componente insediativa è integrata nel contesto morfologico e ambientale.

- Paesaggio agrario omogeneo (C)

Paesaggio agrario continuo costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità che hanno rilevante valore paesistico per l'eccellenza dell'assetto percettivo, scenico e panoramico in cui la componente insediativa, diffusamente presente, si relaziona coerentemente con il contesto.

- Paesaggio agrario eterogeneo(D)

Paesaggio agrario difforme e discontinuo costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli in cui la componente insediativa è quasi sempre coerentemente integrata nel contesto morfologico e ambientale.

- Paesaggio a insediamento urbano diffuso in evoluzione (E)

Paesaggio costituito da porzioni di territorio caratterizzate ancora dall'uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo che costituisce margine agli insediamenti urbani con funzione indispensabile di contenimento dell'urbanizzazione e di continuità del sistema del paesaggio agrario.

- Paesaggio urbano consolidato (F)

Paesaggio caratterizzato da una elevata trasformazione del territorio con forte presenza di insediamenti residenziali e produttivi.

Art.106 – Indirizzi tecnici da osservare nelle unità di paesaggio.

1. Le perimetrazioni individuate dal PTCP non sono vincolanti ma devono essere specificate ed approfondite, anche attraverso individuazioni di sotto-unità di paesaggio, nell'ambito della redazione dei PUC. I Comuni in sede di adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al PTCP, relativamente alle unità di paesaggio di cui al precedente articolo 105, commi 1, 2 e 3 devono orientare la pianificazione alla tutela degli elementi connotanti le diverse unità di paesaggio, come di seguito richiamati:

Paesaggio Naturale (A):

UP interessi e elementi da tutelare	Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Indirizzi generali di conservazione attiva e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
UP 04 UP 14 UP 25 UP 26 UP 45 UP 53 UP 59 UP 63 UP 64 UP 71 UP 78 UP 79 UP 80 UP 85 UP 90 UP 93 UP 97 UP 99 UP100 UP 102 UP 103 UP 107	-Corsi d'acqua pubblica, -rilievi calcarei ad elevata pendenza; -boschi, -praterie di alta quota; -biotopi, -monumenti naturali.	- Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale attinenti all'integrità strutturale dei caratteri geomorfologici, delle aree e linee di crinale, della rete idrografica, della copertura vegetazionale; - mantenimento delle biodiversità, e della funzione ecologica delle aree boschive; - utilizzo delle risorse idriche compatibile con la salvaguardia della biodiversità e del sistema delle acque inteso quale risorsa ecologica e quale elemento di connessione dei paesaggi ed elemento strutturante degli stessi; - protezione, fruizione e valorizzazione del paesaggio naturale;	- consumo di suolo dovuta ad espansioni urbane, e infrastrutturazione; - erosione, inondazioni, fenomeni di inquinamento delle acque; - distruzione aree boschive dovute a incontrollata utilizzazione delle risorse boschive, incendi; - urbanizzazioni, smottamenti del terreno. - attività estrattive, discariche e depositi cielo aperto.

<p>UP 111 UP 113 UP 115 UP 116 UP 118 UP 119</p>		<ul style="list-style-type: none"> - conservazione attiva valorizzazione delle architetture rurali; - utilizzazione del suolo compatibili con la protezione del paesaggio naturale. salvaguardia dei valori naturalistici che si conservano nel tessuto urbano; -conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale storico archeologico; -manutenzione e valorizzazione della rete sentieristica e dei tracciati di interesse paesaggistico; - salvaguardia delle visuali panoramiche dalle strade carrabili e pedonali; -promozione di attività turistiche connesse alla valorizzazione sostenibile delle risorse naturalistiche e storico culturali, possibilità di incremento delle attrezzature turistiche e delle strutture ricettive nelle forme previste dal PTCP. 	
--	--	---	--

Paesaggio naturale ed agrario (B):

UP interes sate	Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Indirizzi generali di conservazione attiva e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>UP 11 UP 16 UP 28 UP 30 UP 37 UP 44 UP 46 UP 49</p>	<p>- Aree agroforestali con vegetazione arbustiva; -praterie e pascolo naturale, -fasce</p>	<p>- indirizzi previsti per la tipologia A; -mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio naturale agrario, -riqualificazione e recupero dei</p>	<p>- Modificazione della compagine vegetale o morfologia; - modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale; - modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo; - interruzioni di continuità ecologiche ed ambientali;</p>

UP 50	pedemontane;	caratteri naturali propri;	- fenomeni di intrusione e consumo di suolo a causa di riconversione di aree libere verdi ai fini insediativi.
UP 56	- aree agricole		
UP 61	ricadenti nelle	- ricoltivazione e riconduzione a	
UP 62	aree	metodi di coltura tradizionali;	
UP 66	naturali		
UP 70	protette.	- contrasto della desertificazione dei	
UP 72		centri interni montani attraverso il	
UP 81		miglioramento dell'accessibilità e la	
UP 82		promozione di attività economiche	
UP 83		compatibili;	
UP 84			
UP 87		- conservazione attiva e	
UP 89		valorizzazione delle architetture rurali.	
UP 94			
UP 101			
UP 104			
UP 106			
UP 114			
UP 117			

Paesaggio agrario omogeneo (C):

UP interessate	Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Indirizzi generali di conservazione attiva e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
UP 01	-Seminativi di grande estensione -prati stabili -aree di coltivazione tipica o specializzata (frutteti), centri rurali.	Oltre agli indirizzi previsti per le precedenti tipologie, pertinenti per specifiche aree e/o componenti: -mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario di rilevante valore; - mantenimento e valorizzazione della vocazione agricola mediante sviluppo prodotti locali di qualità, sviluppo agriturismo, creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione; - salvaguardia della biodiversità	- Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico; - modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale; - suddivisione e frammentazione - intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci; - modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo - consumo di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono delle
UP 05			
UP 06			
UP 08			
UP 12			
UP 15			
UP 18			
UP 20			
UP 23			
UP 24			
UP 33			
UP 34			
UP 35			
UP 38			
UP 39			
UP 42			
UP 55			

<p>UP 58 UP 60 UP 69 UP 73 UP 88 UP 95 UP 108 UP 109 UP 112</p>		<p>attraverso utilizzo diversificato delle aree rurali.</p>	<p>attività agricole; - intensità di sfruttamento agricolo; - modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico.</p>
--	--	---	--

Paesaggio agrario eterogeneo(D):

UP interessate	Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Indirizzi generali di conservazione attiva e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
<p>UP 02 UP 03 UP 10 UP 21 UP 22 UP 27 UP 29 UP 40 UP 41 UP 51 UP 52 UP 54 UP 57 UP 67 UP 68 UP 74 UP 75 UP 77 UP 86 UP 92 UP 96 UP 105</p>	<p>-Seminativi di media e modesta estensione; -colture tipiche o specializzate permanenti (vigneti frutteti, oliveti); - piccole aree naturali in evoluzione; -centri rurali.</p>	<p>Oltre agli indirizzi previsti per le precedenti tipologie, pertinenti per specifiche aree e/o componenti: - recupero e riqualificazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali, contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti, attenta politica di localizzazione e insediamento; - contenimento e riorganizzazione spaziale degli agglomerati urbani esistenti attraverso attenta politica di localizzazione e insediamento; - utilizzazione del suolo compatibile con la protezione; -sviluppo agriturismo; - creazione di strutture per la trasformazione e commercializzazione.</p>	<p>- Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale; - suddivisione e frammentazione modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo; - consumo di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell'uso agricolo; - intensità di sfruttamento agricolo; - modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo; - intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci.</p>

--	--	--	--

Paesaggio a insediamento urbano diffuso in evoluzione (E):

UP interessate	Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Indirizzi generali di conservazione attiva e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
UP 07 UP 09 UP 13 UP 17 UP 19 UP 32 UP 31 UP 36 UP 43 UP 48 UP 65 UP 76 UP 91 UP 98	-Seminativi di media e modesta estensione; -boschi igrofilii; -colture orticole; -zone a edificazione residenziale o produttiva sparsa; -aree nude o improduttive; -insediamenti rurali.	Oltre agli indirizzi previsti per le precedenti tipologie, pertinenti per specifiche aree e/o componenti: -riqualificazione e recupero di paesaggi degradati da varie attività umane anche mediante ricoltivazione e riconduzione a metodi di coltura tradizionali o metodi innovativi e di sperimentazione.	- Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale; - suddivisione e frammentazione modificazioni dei caratteri strutturanti il territorio agricolo; - consumo di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane o progressivo abbandono dell’uso agricolo; - intensità di sfruttamento agricolo; - modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, inquinamento del suolo; - intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici quali discariche e depositi, capannoni industriali, torri e tralicci.

Paesaggio urbano consolidato (F):

UP interessate	Componenti del paesaggio ed elementi da tutelare	Indirizzi generali di conservazione attiva e miglioramento della qualità del paesaggio	Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità del paesaggio
UP 47 UP 110	-Insediamento residenziale e/o produttivo continuo; -insediamenti rurali; -seminativi di	Oltre agli indirizzi previsti per le precedenti tipologie, pertinenti per specifiche aree e/o componenti: - controllo espansione; - promozione di tessuti integrati;	- Intrusioni di elementi estranei e incongrui , con il paesaggio dell’insediamento urbano e costruzioni sovradimensionate rispetto all’ambiente circostante con conseguente modificazione dell’aspetto percettivo, scenico e

	<p>piccole dimensioni; - frammenti di ripisilve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - conservazione e riqualificazione degli elementi costitutivi del patrimonio naturale urbano (aree verdi, corsi d'acqua); - riqualificazione e recupero della struttura degli insediamenti e dei paesaggi urbani; - incentivi alla costruzione di opere contemporanee di valore architettonico; - conservazione e ricomposizione di insiemi architettonici di qualità da ristrutturare; - conservazione degli elementi costitutivi del patrimonio culturale; - controllo e mantenimento delle visuali verso i paesaggi di pregio contigui e/o interne all'ambito urbano in relazione ai nuovi interventi. 	<p>panoramico;</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali e simboliche; - modificazioni dell'assetto urbanistico di tessuti urbani moderni di qualità; - modificazioni dei caratteri tipologici, dei materiali, dei colori e costruttivi degli insediamenti moderni di qualità architettonica; - danni dovuti allo sfruttamento incontrollato di terreni a rischio geologico; - depositi e discariche incontrollate.
--	--	--	--

1.bis. All'interno delle categorie di paesaggio indicate dal Ptcp, il Puc individuerà le parti di territorio con la categoria F, ovvero le parti urbane consolidate (centri urbani, capoluoghi, frazioni, nuclei) da definirsi in sede di formazione del Puc, sulla base delle situazioni di fatto e di diritto.

Art.107 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Benevento – Colline beneventane – Vie Appia e Traiana".

1. Il sistema è incentrato su Benevento, insediamento storico di notevolissima importanza e punto di convergenza di una ramificata rete stradale. Del sistema fanno parte i tracciati della via Appia e della via Traiana con le rispettive infrastrutture e gli insediamenti direttamente dipendenti da questi percorsi.

2. Al fine di conservare e valorizzare la leggibilità del sistema "Benevento – Colline beneventane – Vie Appia e Traiana", i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere:

2.1 Alcuni interventi incentrati sulla città di Benevento, cuore del sistema, comprendenti la tutela e valorizzazione integrata storico-archeologica e naturalistica

attraverso la creazione di una riserva o parco archeologico e naturalistico in località Cellarulo e di un'area archeologica e museale di Sant'Ilario e dell'Arco di Traiano; il potenziamento e l'integrazione dell'offerta museale; la sistemazione e la valorizzazione dei reperti archeologici nell'area del teatro romano di Benevento (Via M. Planco, Santi Quaranta, Ponte Leproso, S.Cristiano, Casa Campi, Port'Arsa, Via Episcopio, Via Bagni);

2.2 La tutela e la valorizzazione della configurazione formale del paesaggio, e la sua integrazione con i percorsi storici convergenti sull'antica *Beneventum*, con particolare riguardo alla valle del Calore ad ovest di Benevento, comprendente la piana di Pantano e la valle del Serretelle.

2.3 La realizzazione degli indispensabili approfondimenti di ricerca per una più precisa conoscenza dei tracciati della viabilità storica (via Latina, via Appia, Via Traiana).

2.4 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del tracciato del c.d. "tratturo del Cerro".

2.5 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del tracciato del percorso processionale tra Pietrelcina e Piana Romana, almeno fino a masseria Torre.

2.6 Interventi di recupero e valorizzazione del centro storico di Apice vecchio.

2.7 La realizzazione di indagini archeologiche nelle aree di Piana Romana e di Piano di S. Arcangelo; per questo obiettivo la Provincia si impegna a concorrere con gli enti competenti per la realizzazione della ricerca.

2.8 La realizzazione di indagini e ricognizioni per definire una verosimile carta del rischio per le aree archeologiche nel territorio in esame.

2.9 La valorizzazione sistemica delle risorse storico-archeologiche e culturali attraverso la messa in rete dei castelli e borghi fortificati di Benevento, Pietrelcina, Buonalbergo, S. Arcangelo Trimonte, Apice, Ceppaloni, Arpaiese; dei musei ed *antiquarium* di Benevento, Pietrelcina, Apice, S. Nazario e S. Leucio; dei siti di Benevento afferenti al progetto dei percorsi in rete della ceramica e della pietra; dei siti di interesse storico religioso di Benevento e Pietrelcina.

Art.108 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle Caudina - Taburno".

1. La Valle Caudina è segnata dall'importantissimo tracciato della *via Appia*, che collegando la piana campana con il Beneventano costituiva il punto di passaggio preferenziale per dirigersi verso la Puglia.

2. Al fine di tutelare e valorizzare la leggibilità del sistema "Valle Caudina - Taburno", i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere :

2.1 La realizzazione di interventi di conservazione attiva e valorizzazione incentrati sui centri archeologici di *Caudium* e di *Saticula*, le cui necropoli sono sotto il costante rischio della spoliazione clandestina; la realizzazione del parco archeologico di *Caudium* e del Museo del Sannio Caudino.

2.2 La realizzazione degli indispensabili approfondimenti di ricerca per una più precisa conoscenza del tracciato della via Appia.

2.3 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione dei sentieri micaelici e dei siti rupestri nell'area del Parco del Taburno-Camposauro.

2.4 Interventi di recupero e valorizzazione nel centro storico di Torrecuso.

2.5 La realizzazione di indagini e ricognizioni per definire una verosimile carta del rischio per le aree archeologiche nel territorio in esame.

2.6 La valorizzazione sistemica delle risorse storico-archeologiche e culturali attraverso la messa in rete dei castelli e borghi fortificati di Torrecuso, Castelpoto, Tocco Caudio, Montesarchio, Arpaia, Airola, S. Agata dei Goti, Durazzano, Dugenta, Limata, Solopaca; della cinta fortificata sannitica di Melizzano; dei musei ed *antiquarium* di Montesarchio, Airola, Forchia; dei siti di Montesarchio e S. Agata dei Goti afferenti al progetto dei percorsi in rete della ceramica e della pietra; dei siti rupestri di Frasso Telesino, Vitulano, Foglianise e Bucciano; dei siti di interesse storico religioso di S. Agata dei Goti.

Art.109 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle Telesina – Matese".

1. Il sistema Valle Telesina – Matese, segnato orograficamente dal corso del Calore fino alla confluenza nel Volturno e dalle propaggini del Matese, era attraversata da una diramazione della *via Latina*, un importante percorso stradale che garantiva i collegamenti fra Benevento e la piana campana.

2. Al fine di tutelare e valorizzare la leggibilità del sistema "Valle Telesina - Matese", i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere :

2.1 La realizzazione di interventi incentrati sul centro archeologico di *Telesia*, con la realizzazione di un parco archeologico in correlazione con il Parco del Grassano e la riconversione degli edifici rurali esistenti nell'area.

2.2 La realizzazione degli indispensabili approfondimenti di ricerca per una più precisa conoscenza del tracciato della via Latina.

2.3 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione dei sentieri micaelici nell'area del Parco del Taburno-Camposauro.

2.4 Interventi di recupero e valorizzazione della cinta fortificata sannitica di Monte Acero, dell'area monumentale di Grotta S. Michele a Faicchio, delle antiche terme Iacobelli di Telesse Terme e nel centro storico di Torrecuso.

2.5 La realizzazione di indagini e ricognizioni per definire una verosimile carta del rischio per le aree archeologiche nel territorio in esame.

2.6 La valorizzazione sistemica delle risorse storico-archeologiche e culturali attraverso la messa in rete dei castelli e borghi fortificati di Cusano Mutri, Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, S. Lorenzo Maggiore, Casalduni, Torrecuso, Solopaca, Castelvenere, S. Salvatore Telesino, Puglianello e Faicchio; delle cinte fortificate sannitiche di Cerreto Sannita, S. Salvatore Telesino, Faicchio; dei musei ed *antiquarium* di Cusano Mutri, Cerreto Sannita, S. Lorenzello, Guardia Sanframondi e Castelvenere; del sito di S. Salvatore Telesino afferente al progetto dei percorsi in rete della ceramica e della pietra; dei giacimenti dei fossili di Pietraroja; del sito rupestre di Faicchio.

Art.110 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle del Tammaro - Regio Tratturo".

1. Il sistema Valle del Tammaro - Regio Tratturo è caratterizzato da una struttura insediativa condizionata dall'orografia e dalla idrografia della Valle del Tammaro, su cui si è dispiegata la fortissima influenza esercitata dal passaggio di un asse stradale di grande importanza per i collegamenti con le aree appenniniche, quel tracciato sistematizzato in epoca romana e noto dalle fonti epigrafiche come *via Aufidena - Aequum Tuticum* (Castel di Sangro - S. Eleuterio di Ariano Irpino), successivamente ricalcato con qualche variante dal *Regio Tratturo Aragonese*.

2. Al fine di tutelare e valorizzare la leggibilità del sistema "Valle del Tammaro - Regio Tratturo", i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere :

2.1 La realizzazione di interventi incentrati sul tracciato del Regio Tratturo e delle aree monumentali che vi afferiscono, ed in particolare dell'area archeologica di Macchia di Circello, con la realizzazione di una riserva/parco archeologico.

2.2 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del tracciato processionale tra Morcone e Sassinoro.

2.3 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del tracciato del percorso processionale tra Pietrelcina e Piana Romana, almeno fino a Masseria Torre.

2.4 Interventi di recupero, messa in sicurezza e valorizzazione del tracciato del c.d. "tratturo del Cerro".

2.5 Interventi di recupero e valorizzazione della cinta fortificata sannitica di Toppo S. Barbara.

2.6 La realizzazione di indagini archeologiche nelle aree di Piana Romana, di Piano di S. Arcangelo e di Ponte Sorgenza; per questo obiettivo la Provincia si impegna a concorrere con gli enti competenti per la realizzazione della ricerca.

2.7 La realizzazione di indagini e ricognizioni per definire una verosimile carta del rischio per le aree archeologiche nel territorio in esame.

2.8 La valorizzazione sistemica delle risorse storico-archeologiche e culturali attraverso la messa in rete dei castelli e borghi fortificati di Croce del Sannio, Circello, Molinara, S. Giorgio la Molarata, Buonalbergo, Pago Veiano, Pietrelcina, Pesco Sannita, Reino, Campolattaro, Casalduni, Pontelandolfo, Morcone; delle cinte fortificate sannitiche di Morcone e Toppo S. Barbara; dei musei ed *antiquarium* di S. Croce del Sannio, S. Marco dei Cavoti, Pietrelcina, Fragneto Monforte, Pontelandolfo e Morcone; del sito rupestre di Santa Lucia a Sassinoro; dei siti di interesse storico religioso di Sassinoro e Pietrelcina.

Art.111 - Direttive da osservare nel sistema archeologico "Valle del Fortore".

1. Il sistema Valle del Fortore è segnato da percorsi di minore importanza rispetto agli altri finora esaminati, ma non per questo trascurabili; il sistema infatti si riallaccia con un tratturello al percorso del *Regio Tratturo*, mentre dall'altra i legami erano stretti particolarmente con la Daunia.

2. Al fine di tutelare e valorizzare la leggibilità del sistema "Valle del Fortore", i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere :

2.1 La realizzazione di interventi di indagine archeologica e di valorizzazione nel sito di Castelmagno, comprendenti anche la possibile istituzione di una riserva archeologica.

2.2- La realizzazione di indagini e ricognizioni per definire una verosimile carta del rischio per le aree archeologiche nel territorio in esame.

2.3 La valorizzazione sistemica delle risorse storico-archeologiche e culturali attraverso la messa in rete dei castelli e borghi fortificati di Castelvetro Valfortore, Baselice e Montefalcone Valfortore; dei musei ed *antiquarium* di S. Bartolomeo in Galdo, Baselice e Montefalcone Valfortore; dei giacimenti di fossili e del museo di Baselice.

Art.112 - Prescrizioni per la conservazione attiva e valorizzazione dei centri storici.

1. Ai fini della conservazione dell'identità storico-morfologica dell'assetto insediativo

e paesistico, le previsioni urbanistiche e territoriali dovranno:

utilizzare i risultati delle ricerche di natura scientifica disponibili, anche quelle di cui alla legge regionale n. 26/2002, preliminarmente ad ogni intervento di trasformazione;

prevedere studi di dettaglio relativi alla definizione delle tipologie edilizie, delle fasi formative del nucleo storico, del tessuto urbano e delle tendenze di trasformazione, all'analisi dei complessi e delle strutture di rilevanza storica e testimoniale inseriti all'interno del contesto insediativo; gli studi dovranno essere congruenti con quanto sancito dalla legge regionale 18 ottobre 2002, n.26, e relativo regolamento di attuazione; in particolare, per i centri storici, art.2., punto a; per i nuclei antichi art.2, punto b; e per i quartieri urbani antichi art.2., punto c;

2. A tale scopo i Piani Urbanistici Comunali saranno corredati da un'analisi della struttura insediativa, costituita almeno dai seguenti elaborati:

- rilievo e identificazione storica delle parti morfologicamente definite con la relativa periodizzazione e identificazione dei caratteri specifici e dei reciproci rapporti;
- analisi delle morfologie insediative e delle tipologie edilizie, loro grado di conservazione nelle parti strutturali e di impianto e nel rapporto con gli spazi aperti, pubblici e privati; che si configurano come spazi di relazione percettiva e di tutela;
- analisi del grado di completezza e di efficienza delle reti infrastrutturali;
- individuazione dello stato di riconoscibilità, di eventuale grado di utilizzazione delle diverse parti definendo puntualmente i tipi di intervento edilizio e/o urbanistico necessari al pieno recupero dei singoli beni e del loro contesto;
- individuazione del contesto paesistico di pertinenza del centro storico quale ambito del paesaggio circostante

3. Nell'ambito dei tessuti storici:

- a) è ammessa l'installazione di pannelli solari fino ad una produzione massima di 6 Kw per ogni unità immobiliare;
- b) è ammessa l'installazione di apparecchiature per la produzione fotovoltaica di energia elettrica purché rispondenti ad uno dei seguenti criteri:
 - nei tessuti storici che risultino visibili dall'alto da strade statali o provinciali o da punti pubblici di sosta panoramica a tal fine attrezzati gli impianti debbono essere realizzati mediante l'inserimento nel manto di copertura a tetto di "tegole fotovoltaiche" o similari ovvero mediante pellicola fotovoltaica applicata a finestre del tipo "velur" inserite nella falda del tetto con la medesima inclinazione della falda;
 - negli altri tessuti storici anche mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle falde dei tetti rivolte verso il lato opposto alla strada pubblica o almeno

in posizione tale da non essere visibile dalla strada pubblica.

Art.113 - Prescrizioni per la riqualificazione degli insediamenti diffusi.

1. I Comuni, in sede di adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al PTCP, dovranno prevedere, comunque in una logica di contenimento del consumo di suolo, interventi unitari di riqualificazione degli insediamenti non agricoli a bassa densità nelle aree periurbane, con particolare riferimento al completamento ed al miglioramento dell'infrastrutturazione primaria, alla dotazione di attrezzature e servizi pubblici, alla promozione di servizi privati, al recupero edilizio ed al miglioramento dei caratteri paesaggistici ed ambientali. Gli spazi inedificati interclusi, al fine di conservare quote significative di naturalità, dovranno essere destinati con priorità a verde pubblico e/o privato, ammettendo in alternativa esclusivamente destinazioni ad attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico di livello locale. Tali interventi, fermi restando gli indirizzi progettuali per i singoli ambiti insediativi di cui al precedente Titolo X dovranno essere attuati mediante piani urbanistici attuativi e/o programmi complessi.

2. I Comuni dovranno incentivare interventi di riqualificazione dei centri, dei nuclei e degli insediamenti sparsi di tipo rurale, puntando alla conservazione della riconoscibilità dei caratteri architettonici tradizionali e delle strutture del paesaggio agrario, come già richiamato nel Titolo X delle norme.

3. Per gli insediamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i Comuni dovranno inoltre, nell'ambito delle norme tecniche di attuazione dei Piani Urbanistici Comunali, definire i più idonei criteri progettuali, sulla base di analisi specifiche dei caratteri e delle tipologie edilizie tradizionali, al fine di garantire standard qualitativi elevati per gli interventi di cui alla legge 457/78, approntando regolamenti e manuali per la loro efficace applicazione.

Art.114 - Prescrizioni per la conservazione attiva dei beni storico-architettonici extraurbani.

1. Nel territorio extraurbano sono presenti strutture particolari che si sono configurate come elementi organizzatori del contesto (castelli, conventi, chiese) e che oggi assumono particolare rilievo sia nella loro valenza culturale, per gli intrinseci caratteri storico-architettonici ed ai fini dell'interpretazione della formazione storica del territorio, sia nella valenza paesaggistica, in riferimento alle relazioni con le

specifiche caratteristiche del contesto.

Il territorio agricolo è caratterizzato dalla presenza diffusa di testimonianze dell'edilizia rurale storica, un patrimonio finora poco conosciuto e documentato che ha avuto un ruolo significativo nella formazione del paesaggio agrario.

2. Al fine di salvaguardare tale patrimonio, finora non adeguatamente conosciuto e tutelato, dovranno essere previste, nell'ambito degli studi per i Piani Urbanistici Comunali, specifiche analisi (oltretutto una propedeutica schedatura) che ne documentino la consistenza, la distribuzione, i caratteri tipologici, lo stato di manutenzione e le attuali condizioni d'uso.

3. Per gli edifici presenti nel territorio extraurbano, i Comuni, al fine di salvaguardare i rapporti degli edifici con il contesto paesaggistico ed ambientale dovranno, attraverso analisi di approfondimento, individuare un'area riconoscibile come l'immediato contesto a cui il bene è strettamente relazionato e per il quale dovranno essere definite norme precise volte alla salvaguardia. Non si tratta di isolare il bene o di limitarne l'uso, quanto piuttosto di preservarlo anche in riferimento ai rapporti con il contesto territoriale.

4. I Comuni dovranno inoltre incentivare il recupero dei manufatti abbandonati o sottoutilizzati: il loro riuso, disciplinato in riferimento ad una valutazione di insieme dei caratteri e delle esigenze del contesto territoriale, può assumere una particolare rilevanza.

5. Sui beni storico-architettonici extraurbani:

- è ammessa l'installazione di pannelli solari purché non risultino visibili né da strade pubbliche né da punti pubblici di sosta panoramica a tal fine attrezzati;
- è ammessa l'installazione di apparecchiature per la produzione fotovoltaica di energia elettrica purché rispondenti ad uno dei seguenti criteri:
 - nei beni storico-architettonici extraurbani che risultino visibili dall'alto da strade statali o provinciali o da punti pubblici di sosta panoramica a tal fine attrezzati gli impianti debbono essere realizzati mediante l'inserimento nel manto di copertura a tetto di "tegole fotovoltaiche" o similari;
 - negli altri beni storico-architettonici extraurbani anche mediante l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle falde dei tetti rivolte verso il lato opposto alla strada pubblica o almeno in posizione tale da non essere visibile dalla strada pubblica.

Art.115 – Prescrizioni per la gestione di aree ed elementi di interesse culturale e per la realizzazione di progetti di ricerca e catalogazione.

1. La Regione, la Provincia, i Comuni, singoli o associati, possono prevedere di

gestire la valorizzazione delle aree di interesse storico-archeologico e dei beni culturali, sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici o a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazione culturali o con soggetti privati. In tal caso le predette convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all'assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.

2. Saranno favorite le azioni volte alla valorizzazione dei beni culturali non ancora adeguatamente fruibili o alla creazione o organizzazione di Musei, Archivi, Centri di Studio e di Documentazione, anche da parte di fondazioni, associazioni culturali ed imprese (con priorità per l'imprenditoria giovanile e femminile).

3. La Regione, la Provincia ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a definire, a promuovere e incentivare progetti per la redazione di una schedatura dei beni culturali nei singoli territori comunali, condotta secondo la metodologia di catalogazione elaborata ed adottata dall'ICCD e dalla Soprintendenza Regionale, e con una corretta individuazione cartografica, in accordo con le norme dell'articolo 17 del nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Per i catalogatori si attingerà all'Elenco Provinciale dei Professionisti ex articolo 9 comma 7 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 26 del 18 ottobre 2002 per la catalogazione dei beni architettonici, storico-artistici e naturalistici.

Art.116 – Progetti strategici prioritari per le aree archeologiche.

1. Tra le aree interessate dai progetti strutturali, il PTCP, nella Tavola C 2 denominata "**Sistema storico-archeologico – Progetti strategici prioritari**", relativa alla Parte Programmatica, individua alcuni progetti che – per la particolare significatività o rilevanza scientifica – dovranno essere realizzati nel corso dei successivi cinque anni dall'approvazione definitiva del piano; il PTCP individua i seguenti progetti strategici prioritari:

1.1- Progetto strategico prioritario "Aree archeologiche e monumentali di *Beneventum* (Benevento)". Per questa area si riconosce la particolare rilevanza di Benevento, con le sue aree monumentali ed archeologiche, comprendenti l'intorno del Teatro Romano e l'area di S. Ilario e dell'Arco di Traiano, dove è prevista la realizzazione di un percorso di visita e di un'area espositiva, e di Cellarulo, dove è prevista la realizzazione di un parco archeologico e naturalistico.

1.2- Progetto strategico prioritario "Area archeologica di *Caudium* (Montesarchio)". Per questa area si riconosce la particolare rilevanza di Montesarchio, con le sue aree

monumentali ed archeologiche, comprendenti l'area archeologica di *Caudium*, dove è prevista la realizzazione di un parco archeologico, e del Castello, con la realizzazione in corso del Museo del Sannio Caudino.

1.3- Progetto strategico prioritario "Area archeologica di *Saticula* (S. Agata dei Goti)". Per questa area si riconosce la particolare rilevanza dell'area archeologica di *Saticula*, per cui si prevede la realizzazione di misure di tutela e monitoraggio delle emergenze archeologiche.

1.4- Progetto strategico prioritario "Area archeologica di *Telesia* (S. Salvatore Telesino)". Per questa area si riconosce la particolare rilevanza dell'area archeologica di *Telesia*, presso S. Salvatore Telesino, località Telese Vetere, dove è prevista la realizzazione di un parco archeologico, come primo intervento pilota di una strategia di valorizzazione "sistemica" delle eccellenze architettoniche (innanzitutto dei centri storici di Cerreto Sannita e Cusano Mutri e della torre Longobarda con l'area Episcopio di Telese Terme) e di quelle naturalistiche (la Leonessa, le Forre del Titerno, i Conoidi di deiezione ecc.) anche mediante l'istituzione di "parchi tematici"..

1.5- Progetto strategico prioritario "Area archeologica dei Liguri Bebiani (Circello)". Per questa area si riconosce la particolare rilevanza dell'area archeologica di Circello, in località Macchia, antico centro amministrativo della *res publica Ligurum Baebianorum*, dove sono previsti approfondimenti di indagine e la realizzazione di una riserva/parco archeologico.

1.6- Progetto strategico prioritario "Area archeologica di Castelmagno (S. Bartolomeo in Galdo)". Per questa area si riconosce la particolare rilevanza dell'area archeologica di S. Bartolomeo in Galdo, in località Castelmagno, dove sono previsti approfondimenti di indagine e la realizzazione di una struttura museale nel centro urbano.

1.7- Progetto strategico prioritario "Regio Tratturo". Lungo il tracciato del Regio Tratturo, che corre attraverso la valle del Tammaro, sorgono notevoli aree di interesse archeologico, naturalistico e monumentale, tali da rendere l'insieme un oggetto omogeneo per interventi di ripristino e valorizzazione.

TITOLO XII - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE.

Art.117 - Obiettivi di programmazione della Provincia.

1.- La Provincia ha il compito, tramite il PTCP, di assicurare una corretta e razionale organizzazione del sistema infrastrutturale viario, garantendo al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza.

Relativamente agli aspetti infrastrutturali viari, obiettivi generali del PTCP sono:

a livello sovraprovinciale:

- b) definire il quadro dei fabbisogni infrastrutturali sovralocali (obiettivi di lungo periodo), tenendo conto della pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale, Piano Regionale dei Trasporti), anche individuando eventuali argomentate esigenze non valutate in sede di pianificazione territoriale regionale;
- c) analizzare e valutare il quadro della programmazione regionale attuale;

a livello provinciale:

- d) definire il quadro dei fabbisogni infrastrutturali locali (obiettivi di lungo periodo), riferiti alla rete viaria di interesse provinciale, tenendo anche conto della eventuale pianificazione e programmazione di livello comunale e/o intercomunale;
- e) verificare - e rendere congruenti con il quadro complessivo - le previsioni del Piano Provinciale del Trasporto Pubblico;
- f) definire il quadro dei programmi strategici per il breve-medio periodo, per la rete viaria provinciale, chiarendo le motivazioni per le priorità indicate nel programma di intervento provinciale;

a livello comunale:

- g) indicare criteri di pianificazione e progettazione/gestione della viabilità di interesse comunale nonché di valutazione degli effetti ambientali e territoriali, diretti e indiretti.

Sotto il profilo del merito, obiettivo generale del PTCP è quello di assicurare un corretto funzionamento delle linee di comunicazione, di interesse locale e

sovralocale, tenendo conto dei fabbisogni di trasporto pubblico (su gomma e su ferro), di trasporto privato (su gomma) e di trasporto delle merci e tenendo conto, per quanto riguarda il medio-breve periodo:

- della ridotta disponibilità delle risorse finanziarie;
- delle necessità innanzitutto di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità esistente;
- delle esigenze infrastrutturali per un corretto sviluppo locale, ferme restando la tutela e la conservazione delle risorse naturali, culturali, storico-archeologiche e in generale la sostenibilità degli interventi eventualmente proposti.

Art.118 - L'articolazione del sistema infrastrutturale: obiettivi di livello regionale e sovra regionale.

Nella Tavola B3.1 nello schema relativo alla "Classificazione della rete stradale a livello regionale e interventi previsti" il PTCP descrive lo scenario di riferimento a livello nazionale e regionale. Lo scenario è rappresentato dalle autostrade che lambiscono il territorio provinciale, dall'area metropolitana di Napoli, dai poli urbanizzati di interesse regionale che gravitano intorno all'area di studio e dalle direttrici trasversali (da potenziare e/o da realizzare) presenti nel Piano Generale dei Trasporti e nella Legge Obiettivo. Nella tavola sono rappresentati gli obiettivi di livello regionale e sovraregionale congruenti con le direttive del Piano Territoriale Regionale (PTR):

1. Raccordi autostradali.

Il raccordo a quattro corsie (strada extraurbana principale di tipo B di gestione ANAS) che da Castel del Lago (AV) conduce a Benevento non è oggetto di particolari iniziative.

Un progetto di potenziamento (da due a quattro corsie) è previsto per il raccordo SS 372 "Telesina" (strada extraurbana di tipo C di gestione ANAS) che da Benevento porta all'Autostrada del Sole (A1). E' inoltre auspicabile il completamento della bretella fra tale arteria e la Benevento-Campobasso.

È prevista, inoltre, la creazione di un raccordo autostradale a quattro corsie (strada extraurbana principale tipo B) che colleghi Benevento a Caserta e, quindi, all'Autostrada del Sole. Non è superfluo segnalare che su quest'ultimo progetto dovranno esserci gli opportuni approfondimenti nelle sedi appropriate, con particolare riferimento alle procedure di compatibilità ambientale, soprattutto per quel che riguarda la percorrenza che lambisce l'area del Massiccio del Taburno-Camposauro e le aree archeologiche di Montesarchio, Bonea e Sant'Agata de'Goti. Per tale infrastruttura va, inoltre, valutata l'opzione zero.

2. Diretrrici Interregionali.

La strada extraurbana secondaria di tipo C di gestione provinciale denominata "SS 88" che collega Benevento con Campobasso si collega con quella che diventerà la Termoli-San Vittore (strada extraurbana di tipo B) inserita nel Piano Generale dei Trasporti e nella Legge Obiettivo.

La strada extraurbana secondaria di tipo C di gestione provinciale denominata "SS 90 bis" che collega Benevento con Foggia si collega con la strada di progetto Contursi Terme-Termoli (strada extraurbana di tipo B) inserita nel Piano Generale dei Trasporti e nella Legge Obiettivo.

Di particolare importanza e sempre attuale è la direttrice Benevento-San Bartolomeo in Galdo, denominata "Fortorina", che tende al collegamento del capoluogo sannita con il centro di maggiore importanza del Fortore beneventano, passando per Pietrelcina, oggi polo turistico di valore assoluto e confluendo nella SS 17, che collega Campobasso con Foggia. Il primo tratto di questa direttrice ("SS 212"), da Benevento fino a Pietrelcina, è stato da poco adeguato, dopo molti anni di lavori, ma rimane sottodimensionato rispetto a quelle che sono le aspettative delle popolazioni dell'area nord-orientale della provincia di Benevento.

Del resto, il tracciato definitivo potrà essere individuato solo dopo accurati Studi di Fattibilità e approfondite Valutazioni di Impatto Ambientale.

Art.119 - L'articolazione del sistema infrastrutturale: classificazione della rete viaria e interventi previsti.

1.- Il PTCP, anche alla luce delle previsioni regionali, assume le seguenti scelte strategiche (Tavola B3.1):

1.1- Adeguamento (a quattro corsie) della SS372 Telesina per risolvere il problema dell'interconnessione con la direttrice autostradale Napoli-Milano (A1);

1.2- Realizzazione di una direttrice Benevento-Caserta per risolvere il problema dell'interconnessione tra i capoluoghi (secondo quanto indicato dal PTR). Nella Tavola è indicato il tracciato del progetto preliminare redatto dall'Anas negli ultimi anni. Il tracciato definitivo dovrà essere definito tenendo conto della elevatissima vulnerabilità idro-geomorfologica dei territori coinvolti (massiccio del Taburno e del Partenio) e della presenza di sistemi di risorse storico-archeologiche (Caudium) e naturalistico-paesistiche (Valle Caudina). Il programma di attuazione del PTCP, considerato l'elevatissimo valore ambientale e storico-archeologico dei territori attraversati, indicherà le più opportune prescrizioni ed indirizzi progettuali per la redazione dei progetti preliminari-definitivi-esecutivi della viabilità di progetto. Il progetto dovrà in ogni caso essere oggetto di valutazione di impatto ambientale e

valutazione di incidenza, secondo la vigente normativa.

1.3- Adeguamento (in parte già in corso) di alcuni punti critici lungo la strada di rilevanza interregionale principale SS 88 "Fondovalle Tammaro", Benevento-Campobasso, che assicura il collegamento con l'itinerario autostradale Termoli-S.Vittore (A1).

1.4- Completamento della SS 212 "Fortorina", direttrice di rilevanza interregionale secondaria, che connette Benevento con l'area del nord Foggiano settentrionale, passando attraverso il Fortore. Il tracciato dovrà, per quanto possibile, privilegiare l'adeguamento di tratti stradali già esistenti, compatibilmente con le funzioni esistenti, con la vulnerabilità idro-geomorfologica dei territori attraversati e compatibilmente con la presenza di sistemi di risorse storico-archeologiche e naturalistico-paesistiche. Il Programma di attuazione, considerato l'elevatissimo valore ambientale e storico-archeologico dei territori attraversati, indicherà le più opportune prescrizioni ed indirizzi progettuali per la redazione dei progetti preliminari-definitivi-esecutivi dei tratti stradali (adeguamenti di tratti esistenti e tratti di nuova realizzazione). Il Programma di attuazione inoltre, poiché la direttrice attraversa il territorio del Distretto Industriale di San Marco dei Cavoti, indicherà le più opportune prescrizioni e indicazioni progettuali affinché il progetto garantisca la massima interconnessione con la rete viaria locale (indicata nella Tavola B 3.3- "Riorganizzazione delle aree produttive esistenti e previste") del distretto. Il progetto dovrà in ogni caso essere oggetto di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, secondo la vigente normativa. Nell'ambito di quanto programmato potrà valutarsi il passaggio alla gestione provinciale di viabilità locale esistente che possieda caratteri idonei.

1.5- Adeguamento della SS. 90 e SS 90 bis che collegano Benevento con Foggia per migliorare l'interconnessione con i sistemi territoriali sovralocali.

1.6- Adeguamento della SS7- Appia (strada di rilevanza interprovinciale). L'Appia è caratterizzata attualmente da una molteplicità di funzioni che impongono -per tratti specifici- un adeguamento funzionale ma anche interventi di valorizzazione della stessa e dei territori attraversati. In alcuni tratti, il carattere dell'Appia è essenzialmente quello di una strada urbana ad intenso traffico (dovuto attualmente all'assenza di alternative viarie), che necessita di interventi di riqualificazione urbana veri e propri. In altri tratti la strada assume i connotati della strada-mercato e presenta punti critici importanti da risolvere. In altri tratti, infine, prevale il carattere turistico della strada sia per la presenza dei rilevanti sistemi storico-archeologici e di quelli paesistici e naturalistici che per la presenza di importanti e rilevanti centri storici. In questi tratti diventano fondamentali interventi complessivi di valorizzazione, tenendo anche conto della circostanza che l'Appia costituisce di fatto anche viabilità "di servizio" per il parco del Taburno, per i flussi turistici provenienti

da sud. Un progetto di adeguamento dell'Appia deve quindi essere necessariamente inteso come progetto di valorizzazione dei territori attraversati. Non si tratta di un progetto di adeguamento infrastrutturale ma di un vero e proprio progetto di riqualificazione e valorizzazione del territorio nel suo insieme. Il progetto – considerato l'elevatissimo valore ambientale e storico-archeologico dei territori attraversati – dovrà in ogni caso essere oggetto di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, secondo la vigente normativa.

1.7- Adeguamento della SS 88, tratto sud Benevento- Avellino (strada di rilevanza interprovinciale, indicata con il tratto verde continuo). La SS 88 in questo tratto attraversa territori collinari e vallivi di rilevante interesse paesistico e naturalistico (valle del Sabato, aree collinari di Sant'Angelo a Cupolo). Anche in questo caso sono necessari interventi di adeguamento che tengano conto della vulnerabilità dei territori attraversati. E' auspicabile, ad esempio, un progetto che concili la riqualificazione ambientale (la realizzazione ad esempio del previsto parco della valle del Sabato) con l'adeguamento dell'asse infrastrutturale. La Provincia, considerato l'elevatissimo valore ambientale e paesistico dei territori attraversati, indicherà le più opportune prescrizioni ed indirizzi progettuali per la redazione dei progetti preliminari-definitivi-esecutivi dei diversi tratti stradali inoltre promuoverà i programmi necessari e le opportune intese ai fini della realizzazione di una opportuna viabilità intercomunale di raccordo fra la fondo valle Sabato e il versante verso Montesarchio.

1.8- Per quanto riguarda la "fondovalle Isclero" (strada di rilevanza interprovinciale), è necessario rilevare che la funzione della strada è essenzialmente di servizio delle aree industriali (esistenti e previste) lungo la valle del basso Calore (oltreché di connessione tra la direttrice telesina e la direttrice Appia). Pertanto è necessario in alcuni punti migliorare la funzionalità e il raccordo con tali aree. Inoltre, potrebbe rappresentare una valida alternativa ad impatto ambientale nullo alla realizzazione della direttrice Benevento-Caserta.

1.9 - Adeguamento della SS 90 bis (strada di rilevanza interprovinciale), che svolge un ruolo fondamentale di interconnessione fra il capoluogo e la parte orientale del territorio provinciale in direzione dell'Arianese e del Foggiano, ma che soffre dei limiti imposti da un tracciato di obsoleta impostazione.

1.10- Completamento della bretella di collegamento "Benevento-Campobasso con la Benevento-Caianello".

1.11- Conferma degli interventi di realizzazione e completamento di alcuni tratti della rete viaria di rilevanza provinciale principale (indicati in cartografia con tratteggio blu), già previsti dalla programmazione provinciale e/o intercomunale. Tra queste la fondovalle vitulanese, la strada di collegamento con Castel del Lago- Apice- ASI Benevento, la Cerreto Sannita-Guardia Sanframondi - Pontelandolfo, la Sassinoro-

Castelpagano, la Cerreto-Pietraroja, la già citata Sant'Agata de'Goti - Airola. Di particolare importanza strategica è la strada denominata "Asse di penetrazione SS 90 bis - Ponte Calise", della quale è in corso la riqualificazione di un tratto considerevole. La completa riqualificazione della succitata strada consentirà il rapido collegamento tra il Comune capoluogo e San Giorgio la Molara. In un'ottica di medio periodo, laddove si dovessero concretizzare le condizioni per la realizzazione di un nuovo asse stradale compreso tra Ponte Calise e Foiano in Valfortore, detto Asse di penetrazione consentirà il collegamento con l'Alto Fortore, la cui rete viaria è in corso di riqualificazione. Tutti i progetti interessano territori ad elevata vulnerabilità e dovranno pertanto essere realizzati avendo cura di prevedere le necessarie opere di minimizzazione e compensazione degli eventuali impatti.

1.12- Conferma degli interventi di sistemazione della rete viaria provinciale secondaria, secondo le priorità indicate dallo SdF "*Piano di interventi per il risanamento di aree a forte dissesto idrogeologico per la conservazione del Piano viario provinciale ricadente nelle aree di intervento del Patto Territoriale, dei Distretti industriali e dell'area di Crisi di Airola*" già approvato dalla Provincia.

Art.120 – Obiettivi di gestione del sistema stradale .

Il sistema viario si articola, ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), in quattro reti:

1. rete primaria (di transito, scorrimento) ;
2. rete principale (di distribuzione);
3. rete secondaria (di penetrazione);
4. rete locale (di accesso).

Il codice della strada (DLgs n.285/1992) classifica le strade in:

- A. autostrade
- B. strade extraurbane principali
- C. strade extraurbane secondarie
- D. strade urbane di scorrimento
- E. strade urbane di quartiere
- F. strade locali.

La rete primaria è finalizzata a servire lo spostamento sulle lunghe distanze, in ambito extraurbano, attraverso le "autostrade extraurbane" e le "strade extraurbane principali" e, in ambito urbano, mediante le "autostrade urbane" e le "strade urbane di scorrimento".

La rete principale è finalizzata a servire gli spostamenti sulle medie distanze. Essa ha valenza di distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria, in ambito

extraurbano, attraverso le "strade extraurbane principali" e, in ambito urbano, attraverso le "strade urbane di scorrimento". La rete secondaria è finalizzata a servire gli spostamenti su distanze ridotte e la penetrazione verso la rete locale, in ambito extraurbano, mediante le "strade extraurbane secondarie e, in ambito urbano, mediante le "strade urbane di quartiere". La rete locale, infine, è finalizzata a servire gli spostamenti sulla breve distanza e gli accessi diretti, in ambito extraurbano, mediante le "strade locali extraurbane" e, in ambito urbano, mediante le "strade locali urbane".

Art.121 - Prescrizioni per la progettazione del sistema viario.

La progettazione delle infrastrutture stradali deve avvenire nel rispetto del quadro normativo esistente, composto da norme generali e norme specifiche di settore, come di seguito descritto:

- i principi generali ed alcuni aspetti di dettaglio per la progettazione delle strade devono essere desunti dal codice della strada (DLgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dal relativo regolamento d'attuazione e di esecuzione (DPR n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- i principi per la composizione della piattaforma stradale e del margine esterno e le prescrizioni circa l'andamento plano-altimetrico in relazione alla tipologia di strada da realizzare sono regolamentati dal DM 05.11.2001;
- i dispositivi di ritenuta sono normati dal DM LLPP n.223/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli elaborati progettuali per i diversi livelli di progettazione devono rispondere alle prescrizioni di cui alla legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo regolamento d'attuazione (DPR 554/1999); inoltre, si dovrà tener conto delle "istruzioni per la redazione dei progetti stradali" (BU CNR 05.05.1980, n.77), dove per progetto di massima deve intendersi progetto definitivo e dove per progetto definitivo ed esecutivo deve leggersi progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Oltre a tanto, la progettazione delle infrastrutture non potrà prescindere dagli indirizzi normativi del CNR che sopperiscono, laddove necessario, alla *vacatio legis*:

- le gallerie saranno progettate secondo le direttive della "Circolare Ministero LL.PP. n.7938 06.12.1999" e secondo le norme del DM LL.PP. 05.06.2001;
- le opere d'arte saranno progettate secondo le "Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale, Ponti e viadotti", punti 4.1.1 e 4.1.2 (BU CNR 30.12.1993, n.165);

- le pavimentazioni stradali saranno progettate secondo il "catalogo delle pavimentazioni stradali" (BU CNR 15.09.1995, n.178);
- le intersezioni stradali saranno progettate secondo le "Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade" (BU CNR 28.03.1973, n.31), punto 10 e punto 11;
- le intersezioni stradali urbane saranno progettate secondo le "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali urbane" (BU CNR 15.04.1983, n.90) e, per la parte non superata dal DM 05.11.2001 e da altre norme specifiche di settore, dalle Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane BU CNR 26.04.1978, n.60);
- la progettazione delle strade urbane sarà, inoltre, completata con le prescrizioni delle "Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane" (BU CNR 15.12.1992, n.150).

Art.122 - Prescrizioni per l'adeguamento delle infrastrutture esistenti.

Gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti devono essere realizzati secondo quanto prescritto dal DM Infrastrutture e Trasporti 05.11.2001, art.2 e art.4, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art.13 del DLgs n.285/1992.

Il progetto di adeguamento di un'infrastruttura esistente deve essere preceduto da una specifica analisi per l'abbattimento del rischio redatta secondo la circolare del Ministero LLPP n. n.3699 del 08.06.2001 e le allegate linee guida.

Art.123 - Prescrizioni per la manutenzione delle infrastrutture.

Nella progettazione degli interventi di manutenzione bisognerà tener conto di quanto prescritto nel Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti redatto, per le nuove opere, ai sensi del DPR 554/1999.

Inoltre, tutti i progetti di manutenzione delle opere esistenti dovranno essere rispondenti alle prescrizioni contenute:

- nelle "Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale" (BU CNR 20.04.1988, n.125) per i criteri generali ed, in particolare, per quanto attiene alle pavimentazioni stradali;
- nelle "Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale. Ponti e viadotti" (BU CNR 30.12.1993, n.165);
- nelle "Analisi di sicurezza stradale" (Circolare Ministero LL.PP. 08.06.2001, n.3699 - Ispettorato Generale della circolazione e sicurezza stradale).



PROVINCIA DI BENEVENTO

PARTE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUTTURALE E STRATEGICO.

TITOLO X II - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E FERROVIARIE.

Gli enti gestori delle infrastrutture stradali dovranno adottare un efficace monitoraggio dei componenti dell'infrastruttura con particolare riguardo alle opere d'arte, secondo le indicazioni fornite dalle succitate norme CNR.

TITOLO XIII - SISTEMA DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI.

Art.124 - Obiettivi di programmazione della Provincia.

1.- Ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 19, lettera h) spettano alla Provincia le funzioni amministrative finalizzate all'organizzazione dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

2.- Spettano inoltre alla Provincia le funzioni amministrative di cui alla lettera i) del Decreto legislativo di cui al comma 1, finalizzate alla organizzazione dell'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

3.- Il PTCP, per le sue funzioni di coordinamento, definisce i criteri generali che i Comuni dovranno applicare nella individuazione delle aree da destinare a grandi strutture di vendita (di seguito GSV).

4.- Spettano inoltre alla Provincia le funzioni amministrative di cui alla lettera d) del Decreto legislativo di cui al comma precedente, relative a viabilità e trasporti.

Il presente Titolo XIII, coordinandosi con il Piano Provinciale dei Trasporti, definisce infine le direttive generali per la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico locale in relazione ai fabbisogni registrati e stimati in sede di formazione del Piano Trasporti, in relazione alle strategie di riorganizzazione del sistema insediativo locale indicate nel Titolo X, in relazione alle strategie di riorganizzazione del sistema dei servizi scolastici di secondo grado ed a quelle relative al sistema dei servizi socio-sanitari.

Art.125 - Direttive e indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi socio-sanitari e assistenziali.

1.- Ai fini del potenziamento dei servizi socio-sanitari e del miglioramento della qualità dei servizi offerti, la Provincia avvia un programma di riorganizzazione del sistema di assistenza socio-sanitaria, come indicato nella Tavola B 3.2c, fondato sui seguenti punti:

1.1- recupero del deficit strutturale, con particolare attenzione ai piccoli comuni localizzati in zone montane; per tale obiettivo la Regione sta già provvedendo alla riorganizzazione dell'ospedale di San Bartolomeo in Galdo che servirà i comuni di San

Bartolomeo, Castelvete in Valfortore, Baselice, Foiano Valfortore, Montefalcone di Valfortore; si prevede inoltre la realizzazione di un servizio di eliambulanze nei comuni di Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Reino, Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni;

1.2- completamento del sistema telematico per i servizi di telesoccorso, teleassistenza, teleaiuto, telesorveglianza per la popolazione a rischio (anziani, disabili e altre categorie a rischio). In tal modo viene integrata e qualificata la rete dei servizi sul territorio a disposizione dei soggetti in condizioni di limitata autonomia personale e a rischio sanitario. Si prevede la realizzazione di un centro gestionale di servizi, associato a un nodo telematico in grado di mettere in rete i centri di assistenza presenti sul territorio e collegarli tra loro.

2.- Al fine di monitorare i fabbisogni del territorio provinciale nel campo dei servizi socio-sanitari e assistenziali, la Provincia predisporrà inoltre un "Osservatorio socio-sanitario" in grado di registrare rapidamente le tipologie e la dimensione dei fabbisogni onde poter rispondere più celermente alle mutate esigenze della popolazione.

3.- La Provincia contribuirà inoltre ad innalzare il livello tecnologico delle dotazioni sanitarie attualmente disponibili presso le strutture sanitarie garantendo un progressivo e rapido miglioramento della qualità dei servizi offerti nel campo della diagnostica e in quello terapeutico (tecnologie avanzate).

4. Nel campo della ricerca scientifico-sanitaria, la Provincia intende promuovere programmi di ricerca sulla proteomica e genomica finalizzate allo studio delle principali patologie. A tal fine si prevede la realizzazione di un Polo di ricerca sulla proteomica. Verranno inoltre realizzati programmi di ricerca sul DNA dei Sanniti.

Art.126 - Direttive e indirizzi per l'organizzazione del sistema dei servizi scolastici di secondo grado.

1.- Per quanto riguarda le strutture scolastiche di secondo grado il PTCP ha analizzato l'attuale offerta di servizi per l'istruzione secondaria (vedi Quadro conoscitivo), sotto il profilo sia della qualità e distribuzione sul territorio degli istituti che del rapporto con l'attuale servizio di trasporto pubblico locale (per i trasporti si è fatto integralmente riferimento al Piano Provinciale del Trasporto Pubblico Locale). L'attuale distribuzione sul territorio provinciale di strutture scolastiche di secondo grado determina una ingente quantità di spostamenti sistematici casa-studio, specialmente verso il capoluogo, come evidenzia la matrice OD contenuta nel Piano Provinciale del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Benevento.

2.- Da un punto di vista territoriale, è auspicabile una drastica riduzione della

dipendenza dei piccoli centri dalla città capoluogo, per quanto riguarda i servizi scolastici, dal momento che questa dipendenza produce:

- elevati costi di spostamento per le famiglie;
- aumento della congestione (traffico, inquinamento acustico e atmosferico) nel centro capoluogo, attualmente unico polo di attrazione per servizi di livello sovracomunale;
- aumento della congestione lungo le principali direttrici di traffico verso il capoluogo, con la conseguente necessità di continui adeguamenti della viabilità (a costi elevatissimi, diretti e indiretti – anche ambientali);
- aumento della marginalità delle aree più interne.

3.- Le strategie di riorganizzazione del settore puntano a ridurre la dipendenza dal centro capoluogo attraverso la configurazione di un sistema policentrico dei servizi scolastici di secondo grado, comprendente l'attuale maggiore polo di attrazione (città capoluogo) e una serie di piccoli poli scolastici localizzati in ognuno dei 13 ambiti territoriali di riferimento individuati dal PTCP (alcuni possono eventualmente essere accorpati), come indicato nella Tavola B3.2a. Alcuni ambiti, di fatto, funzionano già come poli di istruzione. Altri non hanno neanche una struttura scolastica e altri ancora, nonostante abbiano uno o più istituti superiori, registrano ingenti spostamenti di studenti verso il capoluogo.

3.1- In alcuni ambiti, compatibilmente con le strategie definite a livello sovraordinato, la Provincia porrà in essere un'azione di potenziamento dell'offerta di strutture ed in particolare negli ambiti insediativi a sud e ad est del Capoluogo, come indicato nella Tavola B3.2a, che risultano totalmente gravanti sul capoluogo, producendo effetti negativi sul traffico e sulla qualità della vita in generale.

4.- E' evidente che, oltre ad una valutazione di tipo esclusivamente quantitativo-distributiva, è necessario valutare anche la qualità dell'offerta formativa, la sua compatibilità e congruenza con il tessuto sociale e produttivo. Una riorganizzazione dei servizi scolastici e formativi dovrebbe tener conto infatti delle vocazioni socio-economiche (Tavola B3.2b) che si stanno delineando sul territorio provinciale, anche grazie ai programmi di intervento nei diversi settori economici e produttivi (turismo, prodotti tipici di artigianato e agroalimentari, produzione di energia rinnovabile, manifatture del distretto di Sant'Agata e distretto di San Marco dei Cavoti, ecc.).

5- La riorganizzazione dei servizi scolastici di secondo grado pone un problema di adeguamento del servizio di trasporto pubblico *interno* agli ambiti (e non solo di quello per spostamenti verso il capoluogo) e quindi anche di adeguamento di tratti della rete stradale, in particolare di quella provinciale. La Provincia pertanto individua come prioritari gli interventi di miglioramento della rete stradale provinciale deputata agli spostamenti interni agli ambiti insediativi dotati di poli di istruzione e individuata nella Tavola B3.2a. La proposta di riorganizzazione del sistema scolastico ha inoltre

indotto alcune scelte e proposte fondamentali per le strategie di lungo termine relative al trasporto pubblico locale, descritte nella Tavola B3.2f.

6.- Le proposte delineate dovranno naturalmente essere oggetto di concertazione sia con i Comuni che con gli organi preposti alla gestione dei servizi scolastici (Provveditorato, ecc.). Si sottolinea che il PTCP può individuare – rispetto al tema dei servizi di interesse provinciale – solo alcune linee strategiche che dovranno essere valutate ad un tavolo di concertazione, stante la complessità delle competenze ai diversi livelli di programmazione dei servizi scolastici di secondo grado.

Art.127 - Direttive e indirizzi per l'organizzazione del sistema delle grandi strutture di vendita (GSV).

1.- Il PTCP, per le sue funzioni di coordinamento, definisce i criteri generali che i Comuni dovranno seguire nella individuazione delle aree da destinare a GSV, tenuto conto della normativa regionale in materia e della programmazione in atto.

1.1- *Aree insediative critiche.* Il PTCP definisce come aree insediative critiche per la localizzazione di GSV gli ambiti territoriali ad elevata attrattività per iniziative imprenditoriali nel settore commerciale (per dimensione del bacino di utenza) ma caratterizzati al tempo stesso da:

- presenza ed elevata consistenza di siti di interesse storico-archeologico e ambientale;
- congestione ed elevato traffico sulla viabilità principale e secondaria dell'ambito;
- attraversamenti urbani delle direttrici di maggior traffico.

Il PTCP individua tre aree insediative critiche, la Valle Caudina, la valle Telesina e l'ambito dei centri collinari di Benevento. In questi ambiti i Comuni dovranno istituire un tavolo tecnico di coordinamento per la predisposizione di piani intercomunali del commercio dell'intera area insediativa critica. E' infatti indispensabile che i Comuni, nella redazione dei piani, tengano conto delle criticità complessive dell'area nonché dei tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento della viabilità, eventualmente previsti. Il Piano intercomunale dovrà contenere uno studio generale sul prevedibile impatto delle GSV (e delle infrastrutture necessarie: svincoli, viabilità di servizio, ecc.) sull'ambiente e sul territorio (attraverso il ricorso a procedure di VIA secondo le disposizioni della vigente normativa), con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.

1.2- *Localizzazione lungo viabilità appropriata.* Le GSV potranno essere localizzate esclusivamente lungo la viabilità classificata (Tavola B3.2d) di rilevanza nazionale, di rilevanza interregionale, di rilevanza regionale principale e secondaria, di rilevanza

provinciale principale. Le localizzazioni lungo la viabilità classificata come appropriata per le GSV ma non ancora adeguata, non possono essere ovviamente autorizzate prima della realizzazione degli adeguamenti eventualmente previsti. I progetti dovranno comunque prevedere interventi per l'ideale inserimento ambientale e per le opere di mitigazione e/o compensazione degli impatti prodotti dalle GSV e sue infrastrutture.

1.3- *Criteri di localizzazione generale.* La localizzazione nei Piani Urbanistici Comunali di GSV è condizionata alla verifica dei seguenti parametri urbanistici:

- accessibilità viaria con particolare riferimento alla rete stradale di scorrimento e di penetrazione, nonché al sistema dei parcheggi;
- disponibilità di sistemi di trasporto pubblici;
- disponibilità di altri servizi terziari complementari e dei relativi standard;
- definizione del contesto e verifica di compatibilità con le altre funzioni ammesse o ammissibili.

1.4- *Saturazione commerciale.* I Comuni appartenenti ad aree che commercialmente si possono definire sature (ad esempio Benevento), potranno localizzare nei loro Piani Urbanistici Comunali GSV solo se si verificano le condizioni sottoelencate:

- il sistema infrastrutturale abbia una capacità residua non inferiore al 50% della capacità massima (quella cioè di progetto);
- il comune presenti un saldo demografico naturale positivo nell'ultimo decennio.

1.5- *Riuso di contenitori:* scelta strategica dei piani comunali del commercio dovrà essere prioritariamente quella della localizzazione di GSV in edifici esistenti (capannoni industriali abbandonati e simili), riadattati in funzione di un riuso a fini commerciali, purché siano localizzati in aree opportunamente collegate ad infrastrutture viarie ammesse.

1.6- *Extraprovincialità:* per i comuni il cui territorio ricada (anche parzialmente) entro un raggio di 10 Km dal confine provinciale è necessario estendere le valutazioni richieste nel precedente comma 1.3 su un bacino di utenza che interessi anche il territorio delle Province contermini, tenendo conto delle possibili relazioni con i territori confinanti.

1.7.- *Analisi dei fattori di impatto ambientale.* Nell'ambito della redazione del Piano intercomunale di cui al precedente comma 1.1 o sue varianti, devono essere prodotte le seguenti analisi:

- a) analisi della domanda di aree commerciali da parte di aziende, da raccogliere anche attraverso avvisi pubblici e/o attraverso le ricognizioni effettuate da associazioni di categoria, BIC ecc.; l'analisi dovrà evidenziare anche tipologie di aziende, quantità e tipo di materie di scarto prodotte annualmente, quantità e tipi di reflui prodotti annualmente, eventuali stime delle emissioni in atmosfera da traffico automobilistico indotto sulla viabilità principale e secondaria,

dimensionamento dei sistemi di depurazione necessari, eventuale presenza di aree di stoccaggio all'aperto e tipi di materiali e/o sostanze stoccate, stima dei flussi giornalieri di prodotto in entrata ed in uscita e valutazione del numero di viaggi in entrata e in uscita dei mezzi di trasporto, numero stimato di addetti, dimensione minima del lotto in termini di superficie fondiaria e quanto altro necessario per determinare i fabbisogni non solo di superfici ma anche di energia, acqua, impianti tecnologici;

- b) valutazione dell'impatto sul sistema preesistente del commercio al dettaglio in ragione delle distanze, dei bacini di utenza, delle composizioni merceologiche, dell'organizzazione aziendale;
- c) analisi del patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiarie e territoriali) con destinazione commerciale e valutazione dell'eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso e verifica dei motivi della non utilizzazione;
- d) analisi dei lotti ancora disponibili in aree attrezzate commerciali/produttive esistenti.

2.- Sulla base delle analisi di cui al comma precedente, il dimensionamento per le GSV dovrà essere fatto tenendo conto dei seguenti criteri progettuali:

- a) il fabbisogno va calcolato tenendo conto della domanda individuata secondo i criteri del comma precedente e a questo va sottratto il fabbisogno che è possibile soddisfare in aree commerciali esistenti, dismesse o sottoutilizzate;
- b) nel dimensionamento vanno calcolate, oltre alle aree per impianti tecnologici, anche le aree verdi di compensazione e mitigazione ambientale da dimensionare sulla base dello "standard di sicurezza ambientale" che si assume pari a 3 mq per ogni mq di superficie fondiaria prevista; i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere che nelle norme tecniche di attuazione dell'area destinata a GSV sia previsto l'obbligo per i privati di piantumare le aree verdi con specie arboree e arbustive autoctone che dovranno avere una copertura di impianto -tenendo conto della vegetazione eventualmente già esistente- non inferiore al 60% della superficie complessiva destinata alla compensazione ambientale. Le aree di compensazione non dovranno essere frammentate e per quanto possibile dovranno essere realizzate in continuità con aree verdi esistenti nell'intorno dell'area destinata alla struttura; dovrà altresì essere previsto l'obbligo di redigere il progetto dell'impianto arboreo e arbustivo con la consulenza obbligatoria di un botanico e un forestale.

3.- I Comuni dovranno incentivare per le aziende insediate e da insediare la certificazione ambientale (regolamento EMAS e Sistema di certificazione ambientale ISO 14001).

4.- Per le altre strutture di vendita (medie e piccole) il PTCP individua inoltre i seguenti criteri:

- *capillarità della rete di vendita*: la capillarità della rete commerciale, in una Provincia caratterizzata da un alto indice di dispersione insediativa è una ricchezza che va, per quanto possibile, salvaguardata. È quindi indispensabile individuare politiche attive che consentano la permanenza sul territorio, ed in diretta relazione con la residenza, di punti vendita di prossimità, ovvero che prevedano la trasformazione in centri polifunzionali. Per la difesa della piccola rete commerciale è opportuno promuovere la realizzazione di empori consortili in zone strategiche (Valli Caudina e Telesina, zona di Morcone, centri di S.Marco dei Cavoti e S. Bartolomeo in Galdo). Tra le politiche attive i Piani Urbanistici Comunali possono prevedere, per determinate zone o localizzazioni, l'abbattimento degli oneri urbanistici o di altre tasse e imposte locali;
- *centri storici*: contengono al loro interno le localizzazioni commerciali più antiche del territorio: ne conferiscono una particolare connotazione fatta di relazioni, scambi, opportunità, che non si riscontrano in nessun'altra situazione: è quindi necessario che i Piani Urbanistici Comunali prevedano specifiche condizioni (favorevoli) per il mantenimento delle attività in essere, per l'insediamento di nuove attività, nel rispetto del decoro e della salvaguardia dei siti storici. anche in questo caso si ritengono necessarie politiche attive a carico di tutte le Amministrazioni coinvolte (Comune, Provincia e Regione);
- *parcheggi*: i piani comunali del commercio dovranno prevedere standard di parcheggio differenziati in funzione dei seguenti criteri:
 - a) tipologico: grandi strutture di vendita, medie strutture, esercizi di vicinato (con quantità decrescenti in funzione della tipologia);
 - b) merceologico: alimentare e misto, non alimentare generico, beni non amovibili (anche in questo caso sarà opportuno graduare i valori con quantità decrescenti);
 - c) localizzativo: a seconda che si tratti di una localizzazione extraurbana o in zona di espansione urbana, in zona di completamento, ovvero in zona centrale sarà indispensabile graduare le quantità a parcheggio con valori via via decrescenti.

Art.128 - Direttive e indirizzi per le strategie di riorganizzazione del trasporto pubblico locale a lungo termine.

1.- Il Piano Provinciale del Trasporto Pubblico Locale contiene strategie di organizzazione del servizio di trasporto pubblico su gomma nel breve periodo. Il PTCP, tenendo conto delle linee strategiche regionali e facendo riferimento agli interventi strutturali e strategici previsti dal PTCP stesso negli altri settori, definisce

strategie di lungo termine per la riorganizzazione dei *servizi integrati di trasporto* pubblico locale. La proposta strategica di lungo termine prevede pertanto azioni e interventi (integrati) relativi al sistema di trasporto su ferro (passeggeri e merci), su gomma e relative infrastrutture di interscambio delle reti. Di seguito vengono descritte le proposte del PTCP che dovranno essere oggetto di coordinamento con i successivi programmi di attuazione del Piano Trasporti Provinciale.

2.- Tenendo conto della possibilità (avanzata dalla Regione) di adeguamento della rete ferroviaria esistente, è possibile definire un modello di riferimento per il trasporto pubblico (per gli spostamenti extraprovinciali e per gli spostamenti verso il capoluogo di provincia), individuato nella Tavola B3.2f e articolato in:

- reti principali di trasporto pubblico su ferro;
- nodi di interscambio ferro-gomma (stazioni da adeguare);
- ambiti territoriali (non serviti dalla linea ferroviaria) serviti da aziende di trasporto pubblico su gomma (grandi bacini di utenza – direttrici del Fortore);
- ambiti territoriali (non serviti dalla linea ferroviaria ma localizzati a meno di 5 Km da una stazione ferroviaria) nei quali possono essere organizzati servizi navetta (o taxi collettivi, in base alla dimensione del bacino di utenza), comunali o intercomunali, per raggiungere le stazioni ferroviarie più vicine.

Gli spostamenti sistematici casa-scuola (o verso i servizi socio-sanitari) quelli cioè che, in prospettiva, potrebbero sostanzialmente svolgersi all'interno degli ambiti territoriali definiti dal PTCP, potranno essere garantiti o dalle stesse linee ferroviarie, nell'ipotesi di attuazione del servizio di metropolitana regionale, oppure da servizi su gomma integrativi.

3.- Per l'attuazione del sistema di trasporto pubblico locale di cui al modello di riferimento del precedente comma, nel lungo periodo la Provincia avvierà le azioni e gli interventi necessari -compatibilmente con le risorse disponibili e coerentemente con la progressiva attuazione degli interventi di miglioramento del sistema di trasporto pubblico di livello nazionale e regionale- all'adeguamento e al potenziamento infrastrutturale locale. In particolare, i programmi di intervento settoriale della Provincia, di concerto con quelli dell'Anas e delle aziende del trasporto pubblico su ferro e su gomma, dovranno orientare le proprie strategie prioritariamente verso l'attuazione dei seguenti interventi strutturali:

- tenendo conto della programmata realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, adeguamento della rete ferroviaria principale (Benevento-Caserta, Benevento-Foggia) e secondaria (Benevento-Campobasso, Benevento-Avellino), potenziamento delle stazioni di Benevento e Pietrelcina, ristrutturazione e adeguamento -con priorità- per le stazioni di Campolattaro, Pesco Sannita, Apice e Telesse che assumono la funzione di nodi di interscambio ferro-gomma, come evidenziato nella Tavola B3.2f; tali stazioni infatti sottendono sei bacini territoriali

non serviti dalla rete ferroviaria e precisamente: il bacino n. 1 cui afferiscono i comuni di Castelvete in Valfortore, Castelpagano, Colle Sannita e Campolattaro per una popolazione totale di 9213 (dati ISTAT 2001) abitanti di cui attivi 5575; il bacino n. 2 cui afferiscono i comuni di San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Foiano in Valfortore, Molinara, San Marco dei Cavoti, Reino, Pago Veiano e Pesco Sannita per una popolazione totale di 19.873 abitanti di cui attivi 12.529; il bacino n. 3 cui afferiscono i comuni di Montefalcone in Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio la Molarata, Buonalbergo, Paduli per una popolazione totale di 8733 abitanti di cui attivi 5331; il bacino n. 4 cui afferiscono i comuni di San Martino Sannita, Calvi, San Nicola Manfredi, San Giorgio del Sannio, San Nazario per una popolazione totale di 15.805 abitanti di cui attivi 10.411; il bacino n. 5 cui afferiscono i comuni di Cautano, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio per una popolazione totale di 5324 abitanti di cui attivi 3478; il bacino n. 6 cui afferiscono i comuni di Cusano Mutri, Pietraroja, Cerreto Sannita, San Lorenzello, Faicchio, San Salvatore Telesino per una popolazione totale di 15.449 abitanti di cui attivi 9798;

- organizzazione di servizi navetta e/o taxi collettivo nei comuni localizzati a meno di 5 km dalle stazioni ferroviarie;
- adeguamento della linea ferroviaria interessata dalla prevista metropolitana regionale Napoli-Benevento e adeguamento e potenziamento delle stazioni esistenti con particolare priorità per la stazione di Pietrelcina;
- realizzazione della linea di metropolitana leggera di Benevento con la ristrutturazione e adeguamento delle relative stazioni "Appia", "Traiano", "Porta Rufina", "Libertà" e "Ponte Corvo";
- realizzazione di un'aviosuperficie con annesso eliporto da realizzarsi sul territorio dei Comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina per l'aviazione generale, il turismo e la protezione civile;
- ammodernamento e adeguamento -con priorità- della viabilità provinciale all'interno dei bacini territoriali per agevolare e mettere in sicurezza i flussi di autobus extraurbani verso il capoluogo;
- realizzazione di un interporto da prevedere nell'ambito di influenza della stazione di Paduli (da potenziare per i flussi di merci su ferro) in stretta connessione con la zona industriale di Ponte Valentino;
- miglioramento e ammodernamento della stazione di Benevento, funzionale ai previsti interventi di valorizzazione turistica e culturale del capoluogo.

4.- Per quanto riguarda l'aviosuperficie con annesso eliporto, gli impianti e le opere aeroportuali sono parte integrante del sistema dei trasporti e pertanto sono elemento essenziale e qualificante dell'intero assetto del territorio. Ciò comporta l'esigenza che la programmazione degli interventi (da parte della ENAC) sia effettuata di concerto e

nel rispetto delle indicazioni della programmazione relativa al sistema dei trasporti, nel suo complesso.

L'ENAC provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo dell'attività di infrastrutturazione aeroportuale nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, della legge 18 novembre 1998, n. 415, del D.M. 14 febbraio 1994 n. 543 e della legge 3 agosto 1995, n. 351.

Provvede inoltre, nel rispetto degli obiettivi di interesse generale nel settore del trasporto aereo e delle infrastrutture aeronautiche e delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e della pianificazione comunitaria, a fissare le linee strategiche per la definizione dei piani di sviluppo aeroportuale di cui all'articolo 1, comma 6 dal D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito nella legge 3 agosto 1995, n. 351.

Tali piani indicano, per l'intero ambito aeroportuale o per le aree comunque interessate, la distribuzione delle opere e dei servizi, sia pubblici che privati previsti, il quadro di consistenza delle opere e la loro compatibilità con i vincoli aeronautici, i tempi di attuazione, il programma economico-finanziario; e possono prevedere la definizione edilizia delle opere e dei manufatti compresi nel perimetro interessato.

Il PTCP prevede di realizzare un'aviosuperficie con annesso eliporto per lo sviluppo di attività aeree in prossimità della città di Benevento.

La morfologia del territorio della Provincia di Benevento condiziona notevolmente la scelta del sito per l'ubicazione della nuova infrastruttura. Il Piano individua un'area localizzata in località *Vallepiana*, posta a cavaliere tra i territori comunali di Pesco Sannita e Pietrelcina, lungo la direttrice interregionale di sviluppo denominata "Fortorina" e nelle immediate vicinanze della ferrovia (a circa km 1 dalla stazione di Pietrelcina che rientra nel circuito della progettata metropolitana regionale). Dista circa 12 km dal centro urbano di Benevento e circa 3 km dai centri di Pesco Sannita e Pietrelcina. Insiste su un'area prevalentemente agricola con una scarsa presenza di insediamenti.

5.- Le indicazioni del PTCP circa l'impianto di aviosuperficie con annesso eliporto e l'interporto hanno valore strategico-indicativo; gli effettivi connotati degli impianti citati (localizzazione, dimensione, livello funzionale ecc.) verranno conclusivamente definiti in sede di progettazione delle opere nel quadro dei vincoli e delle direttive di livello regionale e in relazione alla garanzia di criteri di economicità (di realizzazione e di gestione), di compatibilità ambientale, di integrazione urbanistica.

TITOLO XIV - SISTEMA DELLE AREE PRODUTTIVE.

Art.129 - Obiettivi di programmazione della Provincia.

1.- La Provincia ha il compito, tramite il PTCP , di assicurare una corretta e razionale organizzazione delle aree produttive, così come delle altre componenti del sistema insediativo nel territorio provinciale. Questo compito deve essere espletato, garantendo in primo luogo che la localizzazione ed il funzionamento delle aree con destinazione produttiva tengano conto di una serie di parametri, quali:

- le problematiche legate agli impatti sulle risorse ambientali, naturalistiche, storico-archeologiche, ecc. nonché agli impatti sulla salute umana e sulla qualità della vita delle persone;
- il controllo dell'offerta di insediamenti (PIP e ASI) e la programmazione delle infrastrutturazioni delle aree, in relazione all'effettiva domanda di lotti industriali, in modo tale da ridurre drasticamente il consumo di suolo e di risorse naturali;
- la razionale connessione e integrazione con le infrastrutture viarie per il trasporto merci su gomma e con quelle ferroviarie per il trasporto merci su ferro;
- il soddisfacimento dei fabbisogni, attuali e previsti, di infrastrutture logistiche e di quelle per l'intermodalità (da incentivare);
- il soddisfacimento di standard di qualità elevati per quanto attiene il singolo insediamento industriale e/o aree più complesse, sia per quanto riguarda l'ambiente di lavoro che per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture tecnologiche per il sistema idrico integrato, per il risparmio energetico, per la gestione corretta dei rifiuti;
- conoscenza e programmazione corretta degli interventi necessari al funzionamento dei *distretti industriali*.

2.- Il PTCP, dunque, si pone l'obiettivo di individuare una corretta riorganizzazione delle aree produttive esistenti e previste, individuando criteri di localizzazione e di dimensionamento.

Art.130 - Direttive e indirizzi per le strategie di riorganizzazione delle aree produttive.

1.- Il PTCP assume, come scelta strategica per la riorganizzazione delle aree produttive della provincia di Benevento, esistenti e previste, un modello localizzativo

caratterizzato da:

- aree ASI nelle quali sono presenti grandi imprese (con dotazioni infrastrutturali e ambientali eccezionali), localizzate lungo le direttrici viarie e/o ferroviarie nazionali;
- aree PIP di interesse provinciale (a valenza intercomunale) che devono costituire i principali poli di distretto per le PMI (nei quali sono presenti anche i servizi logistici di distretto o *piattaforme logistiche*), localizzate lungo le direttrici viarie e/o ferroviarie regionali e provinciali principali. Queste aree devono accogliere le grandi imprese di distretto (anche e soprattutto esogene). Sono quindi caratterizzate da maggiori estensioni e da migliori dotazioni infrastrutturali e ambientali;
- aree PIP di interesse locale (insediamenti produttivi secondari, imprese esistenti), collegate alle precedenti dalla rete viaria provinciale.

Riorganizzare le aree produttive esistenti e previste secondo questo modello localizzativo-insediativo significa:

- garantire una migliore efficienza dell'intero sistema-distretto (trasporti, distribuzione dei servizi di livello distrettuale, dotazioni speciali, ecc.)
- garantire, quindi, un sistema di offerta di aree produttive, differenziato a seconda delle esigenze delle aziende, migliorando l'appetibilità delle aree;
- garantire anche una maggiore trasparenza per quanto riguarda i vincoli di prestazione/efficienza ambientale (le aree più grandi - dove si possono localizzare gli insediamenti più impattanti - devono garantire maggiori prestazioni ambientali);
- tutelare il territorio con una pianificazione e programmazione chiara che permetta un maggiore controllo degli effetti ambientali e urbanistici del sistema produttivo sul territorio dell'intera provincia.

2.- Nella Tavola B.3.3 è stata definita una classificazione delle aree produttive esistenti e programmate (sia ASI che PIP), in funzione della loro localizzazione e delle risorse ambientali, territoriali ed infrastrutturali coinvolte.

Un'area produttiva localizzata nei pressi di un centro urbano e distante dalle direttrici principali di traffico (con conseguenti flussi di mezzi pesanti che si riversano sulla rete stradale comunale e provinciale) non dovrebbe presentare le stesse caratteristiche (tipo di produzione e conseguenti impatti, quantità giornaliere dei flussi di merci, ecc.) di un'area produttiva ben collegata ad una direttrice nazionale di traffico e localizzata a congrua distanza dai centri urbani.

Sembra un'ovvietà ma l'analisi delle localizzazioni delle aree produttive esistenti e previste sul territorio provinciale (ASI e PIP) evidenziano tutt'altra situazione.

3.- Il PTCP quindi, al fine di garantire la sostenibilità ambientale nonché il razionale

funzionamento del sistema produttivo locale, propone di classificare le aree produttive in base al criterio della *congruenza localizzativa*.

4.- In base a questo criterio, si possono distinguere:

- Insediamenti produttivi esistenti e previsti (PIP e ASI) localizzati lungo la viabilità di rilevanza nazionale;
- Insediamenti produttivi esistenti e previsti (PIP e ASI) localizzati lungo la viabilità di rilevanza interregionale;
- Insediamenti produttivi esistenti e previsti (PIP e ASI) localizzati lungo la viabilità di rilevanza interprovinciale;
- Insediamenti produttivi esistenti e previsti (PIP e ASI) localizzati nei distretti industriali di San Marco dei Cavoti e Sant'Agata de' Goti , attestati lungo la viabilità provinciale principale e secondaria;
- Altre aree produttive (a basso impatto ambientale).

5.- Ferme restando le norme in materia di tutela ambientale e le norme e i regolamenti vigenti in materia di qualità (EMAS, Sistema di certificazione ambientale ISO 14001, Ecolabel, ecc.), il PTCP definisce le seguenti direttive e indirizzi di coordinamento:

5.1- **Negli insediamenti di tipo A** potranno localizzarsi anche aziende il cui processo produttivo comporti maggiori "oneri" ambientali, infrastrutturali e logistici. Questi dovranno essere progettati (o adeguati nel caso di aziende già insediate) tenendo conto dei risultati degli Studi di Impatto Ambientale, da redigere ai sensi della normativa vigente in materia. Il progetto (di realizzazione, adeguamento o ampliamento dell'area industriale) dovrà prevedere tutte le necessarie opere di mitigazione e compensazione degli *impatti non eliminabili*, sia in fase di realizzazione che a regime. In queste aree sarà obbligatoria la assunzione delle "migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti" (POR Campania). Gli insediamenti classificati come A potranno assolvere anche la funzione di polo logistico (per le merci) per gli insediamenti, ricadenti nelle altre classi, localizzati a congrua distanza e collegati da adeguata viabilità (adeguata ai flussi di mezzi pesanti). Alcune zone negli insediamenti di tipo A potranno cioè essere adibite ad aree di movimentazione e stoccaggio delle merci. In previsione di un potenziamento della rete ferroviaria (in base agli obiettivi regionali già sinteticamente riportati), saranno individuate per questa funzione (movimentazione e stoccaggio merci), con priorità, le aree di tipo A connesse o facilmente collegabili con le infrastrutture ferroviarie. Per le aree di tipo A il PTCP non definisce una superficie massima insediabile: questa sarà definita in sede di Piano (PIP o ASI), sia in relazione alla *domanda effettiva di lotti* che alla *capacità di carico* dell'area prescelta

per la localizzazione e del suo ambito di riferimento (quello cioè entro il quale calcolare -in sede di studio di impatto ambientale- le ricadute e gli impatti prodotti).

5.2- **Negli insediamenti di tipo B** potranno localizzarsi aziende il cui processo produttivo comporti “oneri” ambientali, infrastrutturali e logistici minori rispetto a quelli connessi con la classe precedente. Questi dovranno essere progettati (o adeguati nel caso di aziende già insediate) tenendo conto dei risultati degli Studi di Impatto Ambientale, da redigere ai sensi della normativa vigente in materia, se l’insediamento sia superiore alla superficie indicata dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

. Il progetto (di realizzazione, adeguamento o ampliamento dell’area industriale) dovrà prevedere tutte le necessarie opere di mitigazione e compensazione degli *impatti non eliminabili*, sia in fase di realizzazione che a regime. In queste aree è auspicabile la assunzione delle “migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti” (POR Campania). Per le aree di tipo B il PTCP non definisce una superficie massima insediabile: questa sarà definita in sede di Piano (PIP o ASI), sia in relazione alla *domanda effettiva di lotti* che alla *capacità di carico* dell’area prescelta per la localizzazione e del suo ambito di riferimento (quello cioè entro il quale calcolare -in sede di studio di impatto ambientale- le ricadute e gli impatti prodotti).

5.3- **Negli insediamenti di tipo C** potranno localizzarsi aziende il cui processo produttivo comporti “oneri” ambientali, infrastrutturali e logistici non rilevanti. In queste aree è auspicabile la assunzione delle “migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti” (POR Campania). Per le aree di tipo C il PTCP non definisce una superficie massima insediabile: questa sarà definita in sede di Piano (PIP o ASI), sia in relazione alla *domanda effettiva di lotti* che alla *capacità di carico* dell’area prescelta per la localizzazione e del suo ambito di riferimento (quello cioè entro il quale calcolare -in sede di studio di impatto ambientale- le ricadute e gli impatti prodotti).

5.4- Gli **insediamenti di tipo D** sono quelli ricadenti nei *distretti industriali* e localizzati lungo la viabilità provinciale principale e secondaria. Tenendo conto della specificità delle caratteristiche produttive (filiera produttive) dei distretti e dei conseguenti fabbisogni logistici, infrastrutturali, organizzativi, il PTCP -al fine di garantire una adeguata pianificazione e programmazione degli interventi necessari a consolidare il sistema-distretto- propone la formazione di un **Piano di Distretto Industriale** e cioè un Piano (urbanistico) di livello intercomunale che, analizzando le specificità dei processi produttivi, possa dare una risposta concreta alle diverse

esigenze.

E' cioè indispensabile avviare una pianificazione di distretto che configuri gli assetti finali e governi le variabili territoriali. Il Piano del Distretto deve essere inteso come uno scenario di riferimento per la programmazione (che è necessario concertare con i Comuni). Questo infatti potrebbe anche portare a modificare alcune localizzazioni o dimensionamenti di aree PIP (e quindi con conseguenti varianti ai Piani Urbanistici Comunali).

Il Piano dovrà avere come obiettivo fondamentale quello di raggiungere elevati livelli di qualità, efficienza ed ecosostenibilità. Si propone cioè una conversione dei distretti industriali in eco-distretti.

5.5- **Negli insediamenti di tipo E** potranno localizzarsi aziende il cui processo produttivo comporti "oneri" ambientali, infrastrutturali e logistici assolutamente irrilevanti. Si tratta di aree artigianali o miste (commercio, servizi) con ricadute e impatti minimi sul territorio. La loro superficie non dovrà superare i 3 ettari.

6.- In prima applicazione, il PTCP recepisce il PRT dell'Area di sviluppo Industriale recentemente approvato ed in particolare conferma l'attuabilità degli interventi in esso indicati per quanto concerne agglomerati e nuclei (o loro parti) riconosciuti prioritari negli elaborati del PRT ASI; il riordino delle aree a destinazione produttiva di cui ai commi precedenti del presente articolo potrà invece confermare, modificare o eliminare gli agglomerati e nuclei (o loro parti) di cui si rinvia l'attuazione ad una seconda fase negli elaborati del PRT ASI.

Art.131 - Indirizzi per gli "sportelli unici per le attività produttive".

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge in materia, nelle more dell'attivazione dei coordinamenti intercomunali per la razionalizzazione delle aree attrezzate per le attività produttive (PIP) di cui all'articolo precedente, i Comuni dovranno seguire i seguenti indirizzi:

1.1-le documentazioni tecniche di progetto da esaminare ed approvare in conferenza dei servizi debbono consentire una valutazione adeguata dell'intervento proposto sia dal punto di vista fisico che funzionale, anche ai fini dell'ammissibilità dell'impatto ecologico e paesaggistico, oltre che urbanistico;

1.2- sotto il profilo tipologico il progetto deve garantire la perfetta corrispondenza con la destinazione univocamente produttiva dell'intervento; questa deve essere perciò adeguatamente descritta con la precisazione delle materie prime, delle tecnologie e dei cicli produttivi e dei prodotti finali (ciò vale, con gli opportuni adeguamenti, anche per le attività terziarie);

1.3- gli effetti ambientali debbono essere pienamente compatibili con la normativa

che il PTCP definisce per le diverse parti e componenti del territorio, sia per ciò che riguarda risparmio energetico, emissioni, reflui e rifiuti, sia in rapporto alle recinzioni (permeabilità faunistica, requisiti paesaggistici) ed ai materiali impiegati nell'intervento;

1.4- l'approvazione dell'intervento deve essere subordinato:

- a) al pieno rispetto delle normative sugli standard urbanistici; in tal senso l'eventuale monetizzazione degli standard deve essere commisurata ad una superficie doppia di quella minima prevista dalla normativa in modo da garantire che anche l'utilizzazione eventualmente differita nel tempo di tali importi, da far affluire su capitolo vincolato del bilancio comunale, consenta in ogni caso di realizzare dotazioni pubbliche proporzionate alla trasformazione assentita;
- b) alla stipula di una convenzione con la quale l'imprenditore si impegna alla conservazione della destinazione per almeno un ventennio ed al ripristino dei luoghi alla cessazione delle attività produttive.

TITOLO XV - SISTEMA SOCIO-ECONOMICO.

Art.132 - Obiettivi di programmazione della Provincia.

1.- Nelle more del Piano Provinciale di Sviluppo Socio-Economico (di seguito PPSSE), la Provincia (art. 19 del Decreto legislativo 267/2000), in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La parte Strutturale del Piano costituisce cornice di riferimento per il PPS in modo da garantire le necessarie sinergie e coerenze tra i due strumenti di pianificazione e programmazione.

2.- Negli ultimi anni la Provincia ha dimostrato una eccezionale vivacità e capacità progettuale che si è concretizzata in moltissimi programmi di intervento (di vario tipo: patti territoriali, programmi di intervento settoriali – agricoltura-, PRUSST, PIT, progetti del POR agricoltura, ecc.) nei più disparati settori dello sviluppo locale.

Questa attività ha già, di fatto, "disegnato" delle chiare strategie di sviluppo locale che il PTCP assume e valuta nel rapporto con i possibili effetti territoriali e ambientali.

Art.133 – Progetti strutturali. Coordinamento tra gli enti.

La Provincia promuove il coordinamento tra gli enti che concorrono alla realizzazione dei progetti di sviluppo socio-economico.

Linee di intervento del settore *Industria, commercio, servizi, artigianato:*

- qualificare, potenziare e razionalizzare la struttura localizzativa del sistema produttivo regionale, attraverso azioni volte tanto alla funzionalizzazione e alla qualificazione della dotazione infrastrutturale esistente negli agglomerati di Sviluppo Industriale e dei Piani di Insediamento Produttivo comprensoriali; delocalizzazione verso aree attrezzate di piccole imprese presenti all'interno delle maggiori realtà urbane; si eviterà, per quanto possibile, la creazione di nuove aree industriali attribuendo priorità al recupero delle aree dismesse e alla riqualificazione di quelle esistenti.
- promuovere in modo mirato il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi locali di

impresa, delle filiere e dei cluster, mediante il sostegno alla creazione di nuove imprese, all'ampliamento-consolidamento-emersione delle imprese esistenti, all'innovazione e all'ammodernamento tecnologico.

- I Poli e le filiere produttive per le quali potranno essere realizzate prioritariamente iniziative di sostegno agli investimenti sono identificati in: tessile, abbigliamento, pelli e cuoio; comparto delle telecomunicazioni; meccanico; filiera delle trasformazioni di materie prime seconde; biotecnologie.

- Promuovere orizzontalmente la crescita e la competitività del tessuto produttivo regionale mediante azioni di sostegno:

-agli investimenti materiali ed immateriali;

-all'acquisizione di servizi reali;

-alla promozione della sostenibilità ambientale mediante il sostegno alla innovazione tecnologica- di processo e di prodotto -(introduzione di sistemi di gestione ambientale);

- al credito, attraverso il potenziamento e la qualificazione dei fondi rischi e la disponibilità di capitale di rischio;

- all'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale e alla commercializzazione delle sue produzioni;

- alla realizzazione di percorsi di emersione di impresa, anche attraverso il sostegno ai servizi per la riorganizzazione aziendale.

- Sostenere l'imprenditoria giovanile e l'imprenditoria femminile, anche mediante l'introduzione di meccanismi premiali nell'ambito delle azioni di promozione e di incentivazione;

- Promuovere la domanda localizzativa, in particolare per quanto riguarda gli investimenti esogeni, e il miglioramento della conoscenza dei fabbisogni del settore, in particolare per quanto concerne i servizi;

- Sviluppare metodologie e strumenti per il monitoraggio dell'impatto ambientale degli insediamenti e delle attività produttive.

Obiettivi specifici del settore Turismo:

- Accrescere e qualificare le presenze turistiche nella regione, attraverso azioni di marketing dei sistemi turistici, rafforzando gli strumenti di pianificazione territoriale, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di diversificazione produttiva. Accrescere l'articolazione, l'efficienza e la compatibilità ambientale delle imprese turistiche attraverso la promozione dell'innovazione;

- accrescere l'integrazione produttiva del sistema turistico in un'ottica di filiera (anche al fine di ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il potenziale inquinante); favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici tradizionali ed al recupero

di identità e culture locali, nonché la diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in aree già sviluppate.

Linee di intervento del settore Turismo:

Promozione della domanda:

- azioni di marketing strategico e di valorizzazione dei prodotti turistici regionali;
- interventi per l’inserimento del prodotto turistico regionale (ed in particolare dei nuovi prodotti legati all’ambiente e alla cultura) nei circuiti internazionali della domanda.

Per quanto riguarda il sistema imprenditoriale:

- favorire le azioni di gruppo e di rete e l’integrazione con altri settori;
- promuovere la diffusione della qualità totale e dell’innovazione;
- promozione dei principi della qualità e sostenibilità ambientale dei sistemi turistici ivi compresa la certificazione ambientale;
- sostegno agli investimenti, per la creazione di nuove imprese nelle aree di sottoutilizzo e nei nuovi segmenti turistici, per favorire la riqualificazione delle strutture e la loro specializzazione nelle aree mature;
- promuovere azioni di formazione continua degli operatori e la formazione di eccellenza (bonus formativi, ecc.);
- promuovere la formazione degli operatori specializzati nei turismi e nei segmenti emergenti.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione

- sviluppare l’efficienza del settore anche mediante la realizzazione di un’osservatorio turistico;
- promuovere azioni formative per gli addetti al settore.

Obiettivi specifici del settore Agricoltura e sviluppo rurale:

Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, integrazione con il territorio e l’ambiente, in un’ottica di valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive; migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agro-industriali in un contesto di filiera; qualificare i prodotti ed i processi aziendali e promuovere l’innovazione tecnologica; sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali. Prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento non equilibrato delle risorse biologiche.

Linee di intervento del settore Agricoltura e sviluppo rurale:

Interventi di tipo “sviluppo rurale” finalizzati all’innalzamento della competitività, modernizzazione e diversificazione delle aziende agricole e dell’industria agro-alimentare.

Art.134 – Linee di intervento.

1.- Nel quadro degli elementi emersi nella fase conoscitiva e in quello derivante dalla razionalizzazione del complesso della programmazione economica attivata negli ultimi anni a Benevento, è possibile proporre alcune linee guida per definire le specifiche azioni di sviluppo socio-economico (che dovranno essere ulteriormente specificate dal PSSE).

2.- Per quanto riguarda la popolazione residente, il quadro conoscitivo ha messo in rilievo la persistenza di alcuni fenomeni:

- in analogia con il resto d'Italia, la popolazione residente decresce e scenderà ancora nei prossimi anni;
- sempre in analogia con il resto d'Italia, il numero di nuclei familiari cresce in modo significativo, con una forte contrazione del numero medio di componenti;
- la decrescita dipende in parte dalla denatalità, e in parte da processi di emigrazione. Entrambi i fenomeni hanno contribuito, nel passato, a riportare maggior equilibrio sul mercato del lavoro;
- il processo di invecchiamento della popolazione è in forte accelerazione;
- la decrescita della popolazione non è omogenea sul territorio: le aree di montagna si spopolano, il capoluogo mantiene all'incirca la stessa dimensione, le aree a sud e a sudest, invece, crescono in modo significativo.

In linea di massima, l'evoluzione demografica indica che:

- esiste un'esigenza abitativa nelle aree in crescita demografica, anche motivata dal fatto che in queste aree si assiste ad una concentrazione di attività produttive non agricole;
- è probabile che esista una limitata esigenza abitativa anche nelle aree di spopolamento, dovuta essenzialmente alla modifica della struttura dei nuclei famigliari;
- a causa del processo di invecchiamento della popolazione, aumenterà la domanda di accesso ai servizi di *welfare*, in primo luogo sanitari, ma anche quelli diretti alla persona (socio-assistenziali), il commercio di vicinanza, i servizi per il tempo libero, ecc.

3.- Il processo di modernizzazione agricola e industriale, perciò, richiede un sostegno da parte del settore pubblico, che indirizzi e motivi gli imprenditori ad avvalersi delle opportunità offerte dai fondi strutturali, di aprirsi al mercato nazionale ed internazionale, a promuovere la formazione professionale, oltre a quella *on the job*.

4.- Il sostenimento dell'economia locale passa anche attraverso la *messa in sicurezza*, per quanto possibile, del territorio. I rischi sismici e idrogeologici della Provincia di Benevento non devono essere sottaciuti o dimenticati, proprio per non minare alla base il modello di sviluppo nato e sviluppato dopo il terremoto del 1980.

La tutela dell'ambiente è un obiettivo fondamentale per la provincia, dato che il modello di sviluppo delle imprese agricole e industriali produce a volte distorsioni ambientali, generati da sistemi produttivi decentrati e diffusi.

5.- Il rafforzamento del settore agricolo e industriale del Beneventano, tuttavia, non basterà ad occupare interamente le forze di lavoro liberate dal settore agricolo. E' ovvio, quindi, che lo sforzo di sviluppo degli enti locali si estenda anche ai settori dei servizi e del turismo, in tutte le sue forme (culturale, ambientale, termale, religioso, ecc.), evitando così ulteriori processi di emigrazione che hanno caratterizzato la Provincia nel passato. Anche in questo caso è necessario portare avanti le molte iniziative di valorizzazione culturale e ambientale proposte, ad iniziare dalla creazione di un polo turistico religioso.

L'investimento della Provincia nei settori del turismo, della cultura e dell'ambiente deve essere diretto in più direzioni:

- individuare le opere di restauro e di recupero, anche di tipo conoscitivo, della cultura e dell'ambiente sannita in grado di attrarre flussi di visitatori escursionistici e turistici culturali e ambientali all'interno di una logica di tipo itinerario, circuito, sistema e/o distretto;
- attivare gli enti gestori dei parchi regionali del Beneventano;
- avviare gli enti gestori dei sistemi culturali locali, che possono essere di tipo tematico o integrato;
- promuovere i servizi turistici della provincia: creazione di nuove strutture ricettive di qualità adeguata (in particolare 3 stelle), rimozione di servizi di *incoming*, finanziare attività di marketing territoriale per la formazione di club di prodotto;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio storico dei centri storici e diffuso, come parte di una politica di insediamento di seconde case, ricettivo, soprattutto dove è più elevato il processo di spopolamento e dove è presente una adeguata qualità paesaggistica e ambientale;
- promuovere l'integrazione (anche sotto il profilo della gestione) tra servizi turistici, servizi culturali, servizi ambientali e settore turistico, artigianato tipico, ed enogastronomia.
- programmare iniziative di valorizzazione e sviluppo su adeguate dimensioni sovracomunali riconosciute come "distretti turistici multifunzionali di qualità" (ad esempio, un distretto di tal genere può comprendere il territorio dei Comuni di Morcone, Sassinoro, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Circello, Reino, Colle Sannita, S. Marco dei Cavoti, Molinara, S. Giorgio La Molarola e Buonalbergo).

6.- Per la città capoluogo si conferma il ruolo centrale che essa assume nel territorio provinciale, in particolare rispetto all'emergere di una sua funzione nel settore delle



PROVINCIA DI BENEVENTO

nuove tecnologie che aumenterà la competitività dell'intero territorio beneventano (sistema satellitare, centro di eccellenza, centro di competenza del software, ecc.).

PARTE III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO.

TITOLO XVI – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE.

Art.135 - Articolazione dei PUC in disposizioni strutturali e programmatiche.

0. Successivamente all'approvazione del PTCP, **nel periodo dei 18 mesi** previsti dal Regolamento regionale 5/2011, la Provincia, di concerto con la Regione, attiverà le **conferenze di pianificazione** ai sensi dell'art. 5 della LR 13/2008 per ogni Ambito Insediativo. Tale conferenza, coincidente con la "conferenza territoriale per lo sviluppo sostenibile" prevista al terzo quadro territoriale di riferimento del Ptr, avrà il compito di accompagnare i processi di formazione dei piani urbanistici comunali- Puc- in un'ottica di area vasta (in riferimento agli ambiti individuati dal Ptr come Sts e come Ctc).

1.- I PUC articolano il loro contenuto, in applicazione dell'art. 3 della LR 16/2004, in disposizioni strutturali, valide a tempo indeterminato, ed in disposizioni programmatiche.

2.- **Le disposizioni strutturali** devono risultare coerenti con le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP per quanto riguarda:

2.1- gli obiettivi e gli indirizzi di attuazione da perseguire nel governo del territorio;

2.2- la individuazione dei distinti elementi territoriali;

2.3- le trasformazioni ammissibili, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali e delle potenzialità di sviluppo;

2.4- i criteri per la valutazione degli effetti ambientali;

2.5- le aree non suscettive di trasformazione e quelle trasformabili nel rispetto dei vincoli o delle limitazioni per la tutela dei beni paesaggistico-ambientali e di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici, in particolare per quanto concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico;

2.6- la tutela e la valorizzazione compatibile dei centri storici e del patrimonio culturale, archeologico, etnografico;

2.7- la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, attraverso la classificazione delle aree agricole;

2.8- le modalità specifiche di interazione locale con le strategie d'area vasta per la mobilità e la logistica, la distribuzione delle centralità urbane ed i servizi pubblici e privati di rango non locale;

2.9- i criteri del calcolo dei fabbisogni insediativi.

3.- **Le disposizioni programmatiche** con validità quinquennale, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, hanno ad oggetto:

3.1- il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti nell'arco di un decennio;

3.2- il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico secondo le vigenti normative nazionale e regionale sugli standard, documentandone la realizzabilità nell'ambito delle aree individuate come trasformabili dalle disposizioni strutturali del PUC;

3.3- l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi oggetto di sanatoria per realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico e perseguire un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti;

3.4- la definizione dei criteri per la perequazione e l'individuazione dei comparti obbligatori;

3.5- la definizione dei criteri di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione;

3.6- la promozione della architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.

4.- **Gli Atti di programmazione** degli interventi di cui all'art. 25 della LRC 16/2004, redatti nel processo attuativo del PUC, dovranno prevedere:

4.1- la individuazione delle aree destinate a realizzare nel triennio successivo gli interventi edilizi ed urbanizzativi residenziali e non residenziali anche attraverso procedure attuative di tipo perequativo, che dovranno garantire il rispetto e l'attuazione a carico dei promotori privati delle opere di urbanizzazione primaria e delle cessioni delle aree per le urbanizzazioni secondarie comprensive degli standard perequativi compensativi di cui al successivo articolo 144;

4.2- la definizione per le aree e i comparti di cui al punto precedente:

- delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi;

- delle forme e modalità attuative degli interventi di trasformazione dell'assetto urbanistico;

- della determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;

- della quantificazione degli oneri finanziari a carico dei Comuni e degli altri soggetti pubblici, per le opere che non ricadono sui promotori privati, indicandone le fonti di

finanziamento;

4.3- la previsione di acquisizione, anche attraverso esproprio, di eventuali altre aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico, sulla base delle risorse disponibili nei bilanci pluriennali comunali.

5. I Comuni, anche attraverso le opportune intese in sede di coordinamento intercomunale, dovranno comunque orientare i propri PUC in modo da:

- favorire lo sviluppo delle attività economiche e di servizio connesse al turismo, al salutismo e alla fruizione delle risorse ambientali;
- favorire la funzione turistica riferita alle attività del tempo libero, del benessere e della rigenerazione psico-fisica;
- sviluppare l'offerta di tutte le funzioni di servizio di rango sovracomunale, fra cui i servizi scolastici, formativi e culturali, con la creazione di poli formativi integrati di iniziativa pubblica e privata;
- sviluppare la funzione di aree residenziali di qualità, privilegiando modelli tipologici di aggregazione e di uso alternativi;
- prevedere l'articolazione di alloggi con diverse pezzature per garantire un mix sociale;
- favorire forme insediative che riducano le necessità di spostamento quotidiano coi mezzi privati;
- assicurare i requisiti di qualità urbana per i nuovi insediamenti (rif. linee guida di cui alla D.G.R. n. 572 del 22 luglio 2010).

Art.136 – Carichi insediativi.

1. I PUC dovranno, controllare, in rapporto alle diverse tipologie di paesaggio definite dal PTCP, i limiti per le densità insediative ammissibili compatibili in riferimento alle seguenti tabelle che non costituiscono norma prescrittiva da applicare nelle zonizzazioni dei PUC, ma sono parametri di controllo volti a garantire che gli usi insediativi non superino complessivamente i livelli ritenuti ammissibili dal PTCP, e che dovranno essere verificati nell'ambito delle conferenze di copianificazione per STS o ambito insediativo.

A. Densità ammissibili residenziali

Zone PTCP	Acclività %	Standard mq/ab	Carico ammissibile ab/ha
-----------	----------------	-------------------	--------------------------------

Categorie paesaggio E e F	di	da 10 a 50	18 – 20	da 150 a 200
Categorie paesaggio E e F	di	da 0 a 10	18 – 20	da 150 a 250

B. Densità ammissibili direzionali

Zone PTCP		Acclività %	Standard mq/mc	Carico ammissibile S.u.l. mq/ha
Categorie paesaggio E e F	di	da 10 a 50	80/100	da 2000 a 3000
Categorie paesaggio E e F	di	da 0 a 10	80/100	da 5000 a 8000

C. Densità ammissibili commerciali (media distribuzione)

Zone PTCP		Acclività %	Standard mq/mc	Carico ammissibile S.u.l. mq/ha
Categorie paesaggio E e F	di	da 10 a 50	80/100	da 1000 a 1500
Categorie paesaggio E e F	di	da 0 a 10	80/100	da 1500 a 3000

D. Densità ammissibili commerciali (grande distribuzione)

Zone PTCP		Acclività %	Standard mq/mq	Carico ammissibile S.u.l. mq/ha
Categorie paesaggio E e F	di	da 10 a 50	da 100 a 120/100	da 500 a 1000
Categorie paesaggio E e F	di	da 0 a 10	da 120 a 150/100	da 1000 a 2000

E. Densità ammissibili artigianali o piccoli industriali

Zone PTCP		Acclività %	Standard mq/mq	Carico ammissibile Sc mq/ha
Categorie paesaggio E e F	di	da 10 a 50	10/100	da 1000 a 1500
Categorie paesaggio E e F	di	da 0 a 10	10/100	da 2500 a 4000

1.bis. Le quote di edificabilità famiglie-alloggio, di ogni ambito, vanno ripartite tra tutti i Comuni dell'ambito e collocate nei perimetri urbani, periurbani, marginali (sottopaesaggio F) che il Puc individuerà, sulla base conoscitiva, all'interno del territorio comunale.

2. In coerenza con il PTR che propone lo sviluppo della visione policentrica del territorio e in sintonia con quanto stabilito nel documento della Regione Campania "la stima del fabbisogno abitativo e la definizione degli indirizzi per la determinazione dei pesi insediativi nei PTCP", **il piano definisce la ripartizione del Carico Insediativo Provinciale** per ogni ambito insediativo.

La suddetta ripartizione individua valori indicativi minimi e massimi necessari ai Comuni per il proprio dimensionamento.

2.1 - **Ambito insediativo: Sistema urbano di Benevento e delle colline beneventane** (Apollosa, Arpaiese, Benevento, Calvi, Ceppaloni, S. Giorgio del

Sannio, S. Leucio del Sannio, S. Martino Sannita, S. Nazzaro, S. Nicola Manfredi, S. Angelo a Cupolo).

Valore indicativo minimo famiglie_alloggi	Valore indicativo massimo famiglie_alloggi	Quantificazione Patrimonio immobiliare "non utilizzato"¹: n. immobili % incidenza sul totale provinciale
2.067	2.170	1.742 10%

2.2 - **Ambito insediativo: Sistema degli insediamenti rurali del Fortore** (Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetero di Valfortore, Foiano in Valfortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Valfortore, Paduli, S. Arcangelo Trimonte, S. Bartolomeo in Galdo, S. Giorgio la Molarata, San Marco dei Cavoti).

Valore indicativo minimo famiglie_alloggi	Valore indicativo massimo famiglie_alloggi	Quantificazione Patrimonio immobiliare "non utilizzato"¹: n. immobili % incidenza sul totale provinciale
1.526	1.602	1.716 10%

2.3 - **Ambito insediativo: Sistema dei centri rurali della valle del Tammaro** (Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Reino, S. Croce del Sannio Sassinoro).

¹ "La stima è stata costruita con riferimento ai dati del Censimento della Popolazione ISTAT 2001 e intende sottolineare la necessità di promuovere prioritariamente l'utilizzazione abitativa del patrimonio edilizio esistente rispetto alla realizzazione di nuove abitazioni".

Valore indicativo minimo famiglie_alloggi	Valore indicativo massimo famiglie_alloggi	Quantificazione Patrimonio immobiliare "non utilizzato"¹: n. immobili % incidenza sul totale provinciale
1.261	1.324	1.471 11%

2.4 - Ambito insediativo: Sistema della città diffusa della valle telesina (Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraraja, Ponte, Puglianello, S. Lorenzello, S. Lorenzo Maggiore, S. Lupo, S. Salvatore, Telese Terme).

Valore indicativo minimo famiglie_alloggi	Valore indicativo massimo famiglie_alloggi	Quantificazione Patrimonio immobiliare "non utilizzato"¹: n. immobili % incidenza sul totale provinciale
1.664	1.746	882 6%

2.5 - Ambito insediativo: Sistema delle città storiche della valle caudina (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Dugenta, Durazzano, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Paupisi, S. Agata de' Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano).

Valore indicativo minimo famiglie_alloggi	Valore indicativo massimo famiglie_alloggi	Quantificazione Patrimonio immobiliare "non utilizzato"¹: n. immobili % incidenza sul totale provinciale
2.567	2.695	1.608 7%

3. Entro 18 mesi dall'approvazione del PTCP, i suddetti carichi insediativi verranno sottoposti a verifica in sede conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 5 della LR 13/2008 per ogni Ambito Insediativo.

3.bis Preliminarmente a tali Conferenze di pianificazione si provvederà ad assegnare ai comuni un congruo termine, entro il quale dovranno fornire i dati territoriali, demografici ed urbanistici, attraverso la compilazione di una scheda sintetica, che sarà prodotta dalla provincia.

Tali informazioni, se dichiarate coerenti al Ptcp per quanto riguarda i carichi insediativi, rappresenteranno parametri di riferimento , vincolanti per la redazione dei successivi Puc.

Nella scheda sarà evidenziata, oltre allo stato di fatto, anche la previsione della nuova edificazione possibile, alla luce degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sia generali sia attuativi.

La struttura tecnica della provincia, competente in materia di pianificazione e di urbanistica, considerando i fabbisogni insediativi emergenti da dette schede, e coerenti con il Ptcp, formulerà, entro gg. 60, la proposta di assegnazione dei parametri ai singoli comuni dell'Ambito, al fine della redazione dei Puc.

La Conferenza potrà apportare modifiche alla proposta tecnica di cui al comma precedente, fermo restando il totale dei carichi insediativi assegnato all'Ambito, nel rispetto delle disposizioni strategiche e programmatiche del Ptcp.

4. **Criteri utili alla ripartizione del carico insediativo**, per singolo Comune.

4.1 **Sistema urbano di Benevento e delle colline beneventane:**

- ridurre il fenomeno di concentrazione dell'offerta di aree produttive all'interno del solo centro urbano di Benevento;
- favorire lo sviluppo delle funzioni terziarie e di servizio specializzate di rango regionale (direzionali, di ricerca, commerciali, culturali, di scambio, sanitarie), purché a basso consumo di suolo, nei Comuni dell'hinterland;
- recuperare i borghi rurali (con particolare riferimento a quelli nel territorio di Ceppaloni) con destinazioni che garantiscano la valorizzazione culturale insieme con la continuità della frequentazione da parte della popolazione locale;
- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri;

- divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione;
- divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici;
- contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo.

4.2 Sistema degli insediamenti rurali del Fortore:

- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri;
- divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici;
- contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo;
- favorire, in particolare nell'insediamento di Apice Nuova, la riqualificazione delle aree edificate periurbane, caratterizzate dalla tipica struttura insediativa a "stanze", attraverso la ricomposizione degli spazi di transizione ed il raccordo con il paesaggio agrario circostante.

4.3 Sistema dei centri rurali della valle del Tammaro:

- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri;
- divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo ed incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici;
- contenimento delle aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo.

4.4 Ambito insediativo: Sistema della città diffusa della valle telesina:

- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati;
- riqualificare, anche evitando l'edificazione di nuovi insediamenti, e promuovere la riconversione a fini turistici;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva;
- divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione;

- prevedere il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo;
- incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici;
- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo.

4.5 Sistema delle città storiche della valle caudina:

- contenere l'espansione edilizia lungo la viabilità principale di collegamento storico tra i centri e riqualificare quella esistente anche in rapporto ai caratteri ambientali e paesistici dei territori attraversati;
- riqualificare, anche evitando l'edificazione di nuovi insediamenti, e promuovere la riconversione a fini turistici;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva;
- divieto di nuova edificazione in zona rurale che non sia strettamente connessa con l'attività agricola e la sua regolamentazione;
- prevedere il divieto di nuova edificazione turistica ad elevato impatto e consumo rilevante di suolo;
- incentivazione del recupero di nuclei edilizi in zona rurale a scopi turistici;
- contenere le aree di nuova espansione residenziale che debbono configurarsi, per quanto possibile, come (congrui) ampliamenti di aree edificate esistenti e da riqualificare, al fine di contenere al massimo il consumo di suolo;
- ridurre e razionalizzare l'attività edilizia lungo la SS n.7 "Appia" tra Montesarchio ed Arpaia in particolare drasticamente contenendo quella esterna agli aggregati edilizi dei centri abitati;
- razionalizzare le aree destinate ad attività produttiva lungo la SS n.7 "Appia",
- favorire la distribuzione policentrica di attrezzature e servizi, secondo criteri di complementarità, evitando la concentrazione, concertando tale distribuzione anche con la Provincia di Avellino.

5. Al fine di perseguire la valorizzazione del paesaggio fondata sulla riqualificazione ambientale del territorio, i PUC e le relative VAS dovranno prevedere e disciplinare specifiche attività comunali di monitoraggio circa l'efficacia delle scelte pianificatorie attraverso l'utilizzo (con rilevazioni a cadenza almeno biennale) di indicatori relativi al consumo di suolo, alla disponibilità e alla gestione di servizi collettivi, alla raccolta e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, alla mobilità, alla qualità dell'aria. Gli esiti periodici del monitoraggio debbono essere resi di pubblico dominio e posti a base delle scelte inerenti ai successivi piani programmatico-operativi.

Art.137 – Indirizzi e prescrizioni per la localizzazione di nuovi insediamenti.

1.- I Comuni provvedono al soddisfacimento dei fabbisogni locali di abitazioni, servizi e attrezzature pubbliche, insediamenti produttivi ecc., dimensionati secondo i criteri ed i parametri definiti nelle presenti norme, nel rispetto degli indirizzi e dei livelli di priorità di seguito indicati:

1° livello	Al fine di limitare gli interventi di nuova edificazione nelle aree attualmente non edificate né impermeabilizzate dovranno essere attivate prioritariamente misure per: <ul style="list-style-type: none"> – il riuso degli edifici e delle aree dismessi; – la massimizzazione dell'utilizzo degli immobili sottoutilizzati.
2° livello	Al fine di contenere il consumo del suolo, nelle aree extraurbane, anche parzialmente urbanizzate, la localizzazione dei nuovi interventi dovrà essere prevista all'interno delle zone urbane, di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica con impianto incompiuto e/o con densità abitative basse e/o qualità urbanistica carente che i Comuni individuano nell'ambito degli Insediamenti urbani prevalentemente consolidati.
3° livello	Al fine di contenere il consumo di suolo nelle aree extraurbane, i nuovi interventi di edificazione ed urbanizzazione dovranno essere localizzati nelle aree già urbanizzate e incomplete ovvero nelle aree di frangia, da considerare zone di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale e funzionale.
4° livello	Qualora i fabbisogni insediativi non siano completamente soddisfatti secondo le modalità e le precedenti priorità, i PUC potranno prevedere aree di nuova urbanizzazione nelle aree agricole, nel rispetto della disciplina di tutela delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche definita dalle presenti norme e dei seguenti indirizzi e prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> – riuso prioritario dei manufatti ed aree dismessi; – contiguità al tessuto edificato; – adeguate condizioni di accessibilità, prioritariamente attraverso il trasporto pubblico; – prossimità alle sedi di attrezzature pubbliche e servizi;

- presenza delle reti di urbanizzazione primaria;
- organizzazione compatta dei nuovi insediamenti e, qualora si tratti di insediamenti residenziali, con un indice di densità territoriale non inferiore a 150 ab/ettaro;
- definizione netta dei margini delle aree di nuova urbanizzazione.

Art.138 - Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi produttivi di interesse locale.

1.- I PUC vengono redatti sulla base di un documentato dimensionamento dei fabbisogni di aree e complessi produttivi, in modo da garantire:

1.1-l'organizzazione della mobilità motorizzata attraverso una rete stradale di distribuzione autonoma e collegata alla viabilità extraurbana mediante pochi incroci opportunamente distanziati e adeguatamente attrezzati (canalizzazioni, rotatorie, semafori o svincoli a più livelli) in rapporto ai volumi di traffico;

1.2- adeguate morfologie degli edifici, delle pertinenze e delle recinzioni, con l'eliminazione di ogni elemento di precarietà e di incompiutezza, utilizzando materiali durevoli e di agevole manutenzione;

1.3- cospicue presenze di verde e di alberature di alto fusto sia lungo la viabilità interna sia nei parcheggi sia lungo i perimetri dei lotti;

1.4- sistemazioni qualificate degli spazi pubblici per la circolazione e per gli standard urbanistici, con opportuni arredi, illuminazione e segnaletica;

1.5- presenza di attrezzature e servizi collettivi per visitatori, clienti, fornitori e addetti che rendano le aree a prevalente destinazione produttiva più simili a parti di città;

1.6- combinazioni articolate di destinazioni diverse, in una prospettiva di "complessità" che consenta alle aree a prevalente caratterizzazione produttiva di entrare in rete con gli altri elementi dei sistemi urbani del contesto;

1.7- la delocalizzazione all'interno delle aree per insediamenti produttivi delle unità produttive incompatibili con i tessuti residenziali.

2.- I nuovi insediamenti produttivi e l'ampliamento di quelli esistenti verranno localizzati esclusivamente nelle aree e con le priorità previste dal precedente art.137, assicurando il rispetto delle seguenti indicazioni:

accessibilità

presenza di efficienti connessioni con la viabilità primaria, tali da escludere

	<p>l'attraversamento degli insediamenti residenziali per il trasporto merci su gomma, e con le infrastrutture ferroviarie per il trasporto merci su ferro nonché per gli spostamenti degli addetti;</p>
<p>prossimità agli insediamenti residenziali</p>	<p>potranno essere realizzate o ampliate esclusivamente aree di insediamento produttivo in cui non sia prevista la localizzazione di attività produttive che comportino impatti rilevanti sulla qualità ambientale ed insediativa (da valutare in sede di VAS); potranno essere realizzati o ampliati insediamenti contigui ai tessuti urbani residenziali esclusivamente per l'insediamento di attività di servizio alle imprese che non comportino impatti ambientali rilevanti, da valutare in sede di Vas; non potranno essere realizzate o ampliate sedi industriali inquinanti interne ai tessuti urbani.</p>

3.- Il progetto dei nuovi insediamenti produttivi e di ampliamento degli insediamenti esistenti dovrà prevedere:

3.1- superfici a verde per la compensazione e mitigazione ambientale in misura non inferiore a 0,30 mq per ogni mq di superficie fondiaria prevista, organizzata in modo continuo e per almeno il 60% piantumata con essenze arboree autoctone; per gli insediamenti artigianali di interesse locale, le superfici potranno ridursi fino a 0,15 mq per ogni mq di superficie fondiaria;

3.2- impianti tecnologici per il trattamento e l'eventuale riciclo delle acque reflue nell'ambito dei processi produttivi dell'area e di spazi ed impianti per il recupero e riuso dei rifiuti o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, per il loro smaltimento;

3.3- tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione

- energetica, per contribuire alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra nonché per mitigare l'inquinamento luminoso ed acustico;
- 3.4- fasce di protezione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico;
- 3.5- spazi coperti per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti;
- 3.6- spazi scoperti destinati a parcheggio.
- 4.- Nell'ambito degli insediamenti produttivi, inoltre, potranno essere localizzate attività di commercializzazione dei beni prodotti e di servizio.
- 5.- La riorganizzazione e riqualificazione degli impianti produttivi esistenti, oltre ai criteri previsti dal precedente comma 3, dovrà rispettare anche i seguenti indirizzi:
- 5.1- riqualificazione ambientale attraverso interventi di mitigazione degli impatti e di ambientazione paesaggistica nonché di incremento o ripristino di elementi funzionali alla rete ecologica;
- 5.2- miglioramento della qualità architettonica e dell'organizzazione spaziale degli insediamenti;
- 5.3- adeguamento degli standard di verde pubblico e parcheggi secondo la normativa vigente.

Art.139 – Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi commerciali.

- 1.- I Comuni sono tenuti, in sede di formazione dei PUC, a disciplinare la programmazione della rete commerciale in coerenza con i criteri e gli indirizzi fissati dal D.lgs. 114/98 e dalla L.R.C. n. 1/2000, dotandosi di specifico strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD).
- 2.- I Comuni dovranno perseguire, in sede di programmazione della rete distributiva, le seguenti finalità:
- 2.1- realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo, anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché di specifici interventi di pedonalizzazione;
- 2.2- promuovere la valorizzazione degli insediamenti periferici attraverso una opportuna distribuzione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche di intervento per la riqualificazione e la rigenerazione delle periferie;
- 2.3- favorire la nascita di nuove iniziative anche attraverso la riconversione di preesistenti strutture distributive meno produttive o di impianti, anche industriali dismessi;
- 2.4- promuovere tutti gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

2.5- predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'osservatorio regionale e con gli organi provinciali competenti.

3.- La localizzazione delle grandi strutture di vendita dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

3.1- l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica fissate dalla Regione, dalla Provincia attraverso il PTCP e dal Comune;

3.2- l'osservanza dei requisiti di compatibilità territoriali fissati dalla normativa regionale e dal presente PTCP;

3.3- l'osservanza dei requisiti minimi previsti per le diverse tipologie della L.R.C. n 1/00 e successive modifiche e integrazioni;

3.4 il rispetto degli standard urbanistici, specie per i parcheggi, previsti dalla vigente disciplina di settore.

4.- Per le medie strutture di vendita il SIAD dovrà determinare le condizioni di compatibilità urbanistica e la relativa classificazione secondo la disciplina dettata dalla L.R.C. n 1/00.

5.- Il SIAD potrà determinare, nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica, le condizioni di apertura di più strutture medie di vendita ubicate nello stesso immobile che utilizzino separatamente distinti accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

6.- Per la salvaguardia e la valorizzazione del centro storico, il SIAD potrà suddividere tale area in ulteriori fasce di intervento differenziato.

7.- Il SIAD dovrà preservare, rilanciare, potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico e il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la tutela, la diversificazione e l'incremento delle attività commerciali.

8.- Per il conseguimento di tali obiettivi si rinvia a tutti gli interventi previsti dall'art.16 comma 3 della L.R.C. n 1/00.

9.- I Comuni potranno dettare norme limitative di carattere dimensionale, merceologico e tipologico per gli insediamenti commerciali nelle aree o negli edifici aventi valore storico, artistico ed ambientale non ubicati nel centro storico, nei limiti necessari alle esigenze di tutela.

10.- La localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali di grande e media distribuzione di vendita dovrà seguire i criteri di priorità definiti dal precedente art.137 nonché gli indirizzi previsti dall'art. 138.

11.- Il progetto dei nuovi insediamenti dovrà altresì valutare l'opportunità di consentire strutture ricettive (albergo d'affari) con tipologie edilizie anche multipiano (comunque non oltre 4 piani fuori terra) e prevedere in ogni caso:

11.1- un sistema di viabilità diversificato per ridurre l'impatto sulla rete stradale sovracomunale, ridurre le immissioni dirette su svincoli o in prossimità di caselli

autostradali, regolamentare la immissione sulla strada ordinaria con la previsione di rotonde o opportune corsie di accelerazione e accumulo;

11.2- superfici a verde e alberature di alto fusto lungo la viabilità e nelle aree di parcheggio, per la compensazione e mitigazione ambientale;

11.3- l'utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica;

11.4- la realizzazione di spazi coperti per lo stoccaggio di merci e prodotti;

11.5- la sistemazione delle aree destinate a parcheggio con pavimentazioni semipermeabili.

12.- Gli interventi di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma e dei seguenti indirizzi:

12.1- riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione degli impatti e di ambientazione paesaggistica nonché di incremento o ripristino di elementi funzionali alla rete ecologica;

12.2- miglioramento della qualità architettonica e dell'organizzazione spaziale complessiva degli insediamenti;

12.3- completamento e/o realizzazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi agli addetti;

12.4- deimpermeabilizzazione e ripavimentazione con materiali drenanti che consentano la crescita del manto erboso nelle aree a parcheggio esistenti, ferma restando la necessità di realizzare opportuni sistemi per la raccolta delle acque di prima pioggia da immettere nella rete fognaria.

Art.140 - Indirizzi per le aree e i complessi per i servizi ed attrezzature pubbliche di interesse locale.

1.- I PUC per le aree destinate a servizi o attrezzature pubbliche di interesse locale dovranno documentare il relativo dimensionamento e disciplinare gli interventi, anche per la riorganizzazione dei complessi esistenti, secondo i seguenti criteri:

- riuso prioritario di aree ed immobili dismessi;
- priorità per localizzazioni nelle aree di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale e funzionale prevedendone la realizzazione nell'ambito della riorganizzazione complessiva dei comparti interessati;
- prossimità alle stazioni del trasporto su ferro, esistenti o programmate, o, in via subordinata, accessibilità diretta alla rete del trasporto pubblico su gomma;
- prossimità ad attività di servizio a supporto delle attrezzature;
- prossimità ad aree di parcheggio di estensione adeguata all'entità dell'utenza o disponibilità di aree da destinare a parcheggio.

2.- I progetti relativi alle attrezzature pubbliche di interesse locale dovranno assicurare:

- superfici a verde e alberature di alto fusto lungo la viabilità e nelle aree di parcheggio, per la compensazione e mitigazione ambientale; per le attrezzature sportive la superficie a verde deve essere non inferiore al 30% della superficie del lotto;
- la coerente integrazione spaziale e funzionale nel tessuto residenziale;
- la sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio con pavimentazioni semipermeabili;
- tecnologie per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, per contribuire alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché per mitigare l'inquinamento luminoso;
- l'utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica;
- per le strutture esistenti, il miglioramento della qualità architettonica e dell'organizzazione spaziale complessiva.

Art.141 – Indirizzi e prescrizioni per le aree e i complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale.

1.- Il PTCP persegue lo sviluppo turistico coniugando l'attività di pianificazione territoriale con la programmazione economica, attraverso azioni dirette a perseguire:

- la tutela e la valorizzazione delle risorse locali ambientali, paesaggistiche, storico- culturali, archeologiche, produttive e agricole al fine di favorire un'offerta integrata e di qualità;
- la realizzazione, il miglioramento e il potenziamento del sistema infrastrutturale e dei servizi alle imprese turistiche, ai turisti e alle famiglie attraverso un'azione integrata tra Enti Locali e operatori privati;
- la qualificazione dell'offerta turistica attraverso la creazione di un unico marchio, che possa riguardare uno o più territori, anche aggregati in STS, diretto a descrivere e promuovere l'unione delle offerte turistiche, all'interno di un'area omogenea, e la valorizzazione delle caratteristiche salienti dei relativi territori.

2.- I Comuni promuovono lo sviluppo e l'adeguamento della ricettività alberghiera (LRC 15/1984) ed extra-alberghiera (LRC 17/01), con annessi servizi turistici ed attività complementari, anche in forma associata, mediante accordi di pianificazione con la Provincia, per valorizzare, con un'offerta integrata di attrezzature turistiche, i beni culturali e ambientali, ivi compresi i beni archeologici, storico-artistici, le risorse termali nonché i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

3.- I piani urbanistici comunali devono contenere un documentato dimensionamento dei fabbisogni per attività turistiche e definire criteri per una gradualità degli interventi attuativi attraverso la successione degli Atti di programmazione.

4.- I nuovi interventi turistico-ricettivi, nel rispetto delle prescrizioni sul dimensionamento, dovranno privilegiare il riuso di strutture esistenti ed essere localizzati prioritariamente nelle zone urbane o nelle zone agricole ordinarie. In caso di nuovi interventi debbono adottarsi tipologie edilizie a blocco o a padiglioni con non più di 3 piani fuori terra.

5.- I Comuni procedono, ai sensi della L.R.C. n. 16/00, ad una ricognizione del patrimonio ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero esistente, in uno alle relative dotazioni complementari, anche per promuovere in coordinamento con la Provincia di Benevento la costituzione di una rete delle strutture turistiche di livello provinciale.

6.- I PUC potranno promuovere la riqualificazione del sistema ricettivo alberghiero ed extra alberghiero, anche attraverso possibilità di ampliamento mirato, per perseguire i seguenti obiettivi:

- l'adeguamento e/o l'ampliamento delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere esistenti;
- l'adeguamento e/o l'ampliamento dei servizi complementari, in prossimità delle strutture ricettive esistenti;
- il potenziamento delle infrastrutture pubbliche finalizzate allo sviluppo turistico, ivi comprese le attrezzature sportive;
- l'incremento delle aree verdi di pertinenza, in particolare con la piantumazione di essenze arboree autoctone;
- la sistemazione delle aree di parcheggio con pavimentazioni semipermeabili;
- l'utilizzo di tecnologie volte a ridurre il consumo energetico;
- servizi complementari al turismo, con riferimento anche alle attività commerciali, ai pubblici esercizi e alle attività ricreative.

7.- I PUC potranno altresì prevedere aree di espansione turistica, che siano coerenti con gli indirizzi degli articoli 137 e 138 e del precedente comma 2 e con i seguenti criteri:

- prioritariamente, riconversione turistica di immobili dismessi;
- sistemazione degli spazi scoperti destinati a parcheggio con pavimentazioni semipermeabili;
- utilizzo di tecnologie per ridurre il consumo energetico;
- utilizzo di tecniche e materiali dell'architettura bioclimatica;
- superfici a verde e alberature di alto fusto lungo la viabilità e nelle aree di parcheggio, per la compensazione e mitigazione ambientale.

8.- I PUC potranno prevedere misure di adeguamento per i campeggi esistenti.

9.- I PUC potranno prevedere idonee misure anche per la incentivazione della

ricettività agrituristica, in conformità con i criteri previsti dalla legislazione di settore.

Art.142 – Indirizzi e prescrizioni per l'individuazione e la regolamentazione degli aggregati edilizi prevalentemente residenziali in contesto agricolo.

1.- I PUC individuano gli aggregati edilizi di consistente estensione presenti in contesto agricolo, non evidenziati nella cartografia di progetto del PTCP e di impianto prevalentemente posteriore alla seconda metà del '900, che si sviluppano in forma compatta o lineare lungo la viabilità territoriale e locale. Tali aggregati, che si configurano come insediamenti residenziali generalmente monofunzionali e con un elevato grado di copertura edilizia, si caratterizzano in prevalenza per l'assenza o la carente presenza di servizi, relazionandosi, talvolta, solo con piccoli nuclei storici o ad altri aggregati di minore consistenza.

2.- I Comuni procedono all'identificazione e perimetrazione degli aggregati edilizi di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a. aggregati di tipo "arteriale", prevalentemente lineari, che sono caratterizzati dalla presenza di edificazione continua residenziale con almeno venti fabbricati residenziali lungo percorsi carrabili su entrambi o su un solo lato della strada con superficie coperta superiore al 30% del totale;
- b. aggregati in forma compatta composti da gruppi di fabbricati residenziali contigui, secondo una conformazione insediativa non lineare, e costituiti da non meno di venti fabbricati, a distanza tra loro ravvicinata, con superficie coperta superiore al 30% del totale.

3.- Resta ferma, per gli edificati in territorio agricolo privi dei caratteri tipologici di cui al comma 2, la disciplina della zona agricola in cui ricadono.

4.- I PUC, per gli aggregati previsti dal precedente comma 2 lettere a) e b), che non ricadono nelle categorie di paesaggio A e B, definiscono interventi di riqualificazione urbana, che tengono conto dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

- ammissibilità della ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento per una sola volta entro il limite massimo del 30% della volumetria residenziale o pertinenziale legittimamente esistente senza ampliamento della superficie coperta, ferma restando la disciplina della zona agricola in cui ricadono gli interventi per le opere pertinenziali alla conduzione del fondo;
- realizzazione, qualora ve ne sia la necessità di urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di livello locale, strettamente connesse con la residenza ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti agricoli circostanti; i PUC dovranno documentare il relativo dimensionamento in relazione al numero di abitanti serviti.
- rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, artistico, archeologico,

paesaggistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti;

- realizzazione di sedi per servizi privati finalizzate al miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza.

5.- I PUC, per gli aggregati previsti dal precedente comma 2 lettere a) e b) che ricadono nelle categorie di paesaggio A e B,, definiscono interventi di riqualificazione urbana che tengono conto dei seguenti indirizzi:

- ammissibilità della ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento per una sola volta entro il limite massimo del 20% della volumetria residenziale o pertinenziale legittimamente esistente senza ampliamento della superficie coperta con altezza massima pari a 7,00 m alla gronda, ferma restando la disciplina della zona agricola in cui ricadono gli interventi per le opere pertinenziali alla conduzione del fondo;

- realizzazione, qualora ve ne sia la necessità, di urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive, prioritariamente attraverso il riuso di edifici dismessi, di livello locale strettamente connesse con la residenza ed al servizio degli aggregati e della residenza sparsa anche degli insediamenti agricoli circostanti, con volume massimo di 1000 mc e altezza di mt 7,00; a tal fine, i PUC dovranno documentare il relativo proporzionamento in relazione al numero di abitanti insediati;

- realizzazione di sedi per servizi privati, prioritariamente attraverso il riuso di edifici dismessi, per il miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza, con volume massimo di 1000 mc e altezza massima di m 7,00.

Art.143 – Indirizzi e prescrizioni per la riqualificazione urbanistica delle aree e dei complessi dismessi.

1.- Il PTCP assume la riqualificazione urbana come azione prioritaria rispetto al consumo di nuove aree per lo sviluppo urbanistico. I PUC dovranno procedere, a tal fine, alla preventiva individuazione dei comparti, con presenza di edifici dismessi o da dismettere, inglobati nei tessuti urbani residenziali, in periferie contigue, in area produttive o in contesti rurali, da sottoporre a PUA per il riordino complessivo del sistema insediativo preesistente.

2.- I PUC perseguono la riqualificazione urbana, adeguandosi ai seguenti indirizzi:

2.1- Comparti ricadenti all'interno dei tessuti residenziali e nelle periferie contigue.

In tali comparti, andranno prioritariamente recuperati gli standard, anche attraverso l'insediamento di nuove funzioni private, individuate sulla base di dettagliate analisi, che siano compatibili con il riordino del sistema insediativo, privilegiando le attività

economiche coerenti con la residenza.

2.2- Comparti ricadenti in (o contigue a) aree produttive.

In tali comparti, andranno prioritariamente insediate nuove attività economiche, con i relativi standard urbanistici, selezionate sulla base di dettagliate analisi, che siano compatibili con il riordino del sistema insediativo e produttivo, privilegiando attività di servizio di tipo urbano (attività commerciali, direzionali, di ristoro, di marketing, ecc.).

2.3 Comparti ricadenti in aree rurali

In tali comparti, l'insediamento di nuove funzioni dovrà essere sottoposto a verifica in relazione ai contesti paesaggistico-ambientali, ai presumibili impatti sulla agricoltura ed alla dotazione infrastrutturale, nel rispetto delle disposizioni del PTCP per le aree agricole, con preferenza di attività complementari all'agricoltura e/o di valenza turistica integrata per la valorizzazione dei prodotti tipici locali e della cultura rurale.

3.- L'insediamento di nuove funzioni dovrà rispettare, oltre che gli indirizzi e le prescrizioni degli articoli precedenti, anche quelli seguenti:

3.1- in caso di recupero con destinazioni non industriali e con interventi che restino nell'ambito della ristrutturazione edilizia gli spazi scoperti esistenti possono essere utilizzati solo per la realizzazione di parcheggi, con l'obbligo di conservare almeno il 40% di detti spazi in condizioni di totale permeabilità opportunamente piantumati con alberature di alto fusto in numero non inferiore a 200 piante/ettaro;

3.2- in caso di sostituzione edilizia senza rispetto dei sedimi esistenti, una percentuale non inferiore al 40% della superficie fondiaria complessiva dell'impianto dismesso dovrà risultare permeabile opportunamente piantumandola con alberature di alto fusto in numero non inferiore a 200 piante/ettaro;

3.3- Nel calcolo della volumetria complessiva preesistente non sono computabili i volumi eseguiti senza titolo edilizio o in difformità; sono computabili i volumi oggetto di istanza di sanatoria solo dopo il rilascio del titolo edilizio.

4.- Nella riqualificazione urbana non potrà mai superare la volumetria preesistente e tanto meno incidere sui valori minimi inderogabili prescritti dal D.M. 2 aprile 1968 n 1444, così come modificati dalla L.R.C. N 14/82.

Art.144 - Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori.

1. I PUC, gli atti di programmazione degli interventi ed i PUA possono definire, in base al dimensionamento complessivo, che una parte o l'intera potenzialità edificatoria venga distribuita attraverso lo strumento della perequazione,

previsto dall'articolo 32 della L.R.C. n 16/04 e dall'art. 12 del Regolamento regionale 5/2011, finalizzato all'equa distribuzione dei diritti e degli obblighi edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbanistiche previste dal piano.

2. Il riparto della potenzialità edificatoria va effettuato sulla base della preventiva classificazione del territorio in "ambiti di equivalenza", costituiti dai suoli cui viene riconosciuto lo stesso valore, rappresentato da un indice di edificabilità virtuale, tenendo conto dello stato di fatto e di diritto dei suoli, prescindendo pertanto dalla specifica disciplina d'uso del territorio previsto dal PUC.
3. La perequazione dovrà realizzarsi attraverso comparti edificatori soggetti alla disciplina degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della L.R.C. n 16/04 e dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 5/2011. Nell'ambito delle procedure perequative, agli standard urbanistici minimi inderogabili deve sommarsi uno standard aggiuntivo (superficie compensativa) non inferiore a 10 mq di suolo ogni 30 mq di superficie utile residenziale e/o ogni 20 mq di superficie utile terziaria (commercio, esercizi pubblici, uffici o servizi privati) e/o ogni 50 mq di superficie coperta artigianale o industriale. La quota di superficie compensativa da destinare ad incrementi degli standard urbanistici minimi, per comprovate e specifiche esigenze, può essere variata nella misura del 10%.
4. Ciascun comparto è costituito da una o più aree di trasformazione, inclusive degli standard urbanistici e della viabilità, che vengono sottoposte a progettazione e gestione unitaria, da attuare con PUA diretto a garantire:
 - la corretta trasformazione urbana del territorio;
 - l'utilizzazione proporzionale dei diritti edificatori dei proprietari di tutti gli immobili compresi nel comparto, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica nel piano;
 - la realizzazione dell'edificazione dell'intero comparto concentrata unicamente in apposite superfici individuate nel PUA;
 - la cessione gratuita al Comune delle aree per standard e viabilità attraverso apposita convenzione;
 - la realizzazione e cessione gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione primaria, con le relative aree, previste dal PUA, attraverso convenzione.
5. Il comparto potrà essere:
 - continuo, quando le aree che lo compongono sono confinanti senza soluzione di continuità;
 - discontinuo, qualora le relative aree, pur soggette a disciplina unitaria, sono distanti tra loro.
6. Le aree di trasformazione sono gli ambiti di territorio comunale per i quali è prevista la trasformazione edilizia, anche su base perequativa, attraverso un

insieme sistematico di opere, che verranno definite in un PUA, che determinino l'esecuzione:

- dei fabbricati privati, con destinazione conforme al PUC;
 - delle opere di urbanizzazione, conseguenti al carico urbanistico indotto dal nuovo insediamento;
 - di ulteriori opere di urbanizzazione, dirette all'adeguamento degli standard urbanistici del preesistente edificato (superficie compensativa).
7. Le aree di trasformazione, d'iniziativa pubblica, sono quelle destinate ad insediamenti di ERP nonché ad insediamenti produttivi e sono sottoposte a vincolo espropriativo, ove non siano cedute in sede di perequazione.
 8. Ai fini della compensazione di cui all'art. 12 del Regolamento regionale 5/2011, i Comuni, nelle disposizioni programmatiche del PUC o negli atti di programmazione degli interventi, possono inserire in comparti perequativi, anche discontinui, aree di trasformazione destinate interamente a spazi pubblici e di uso pubblico d'interesse locale e/o a viabilità i cui diritti edificatori possono essere utilizzati nelle aree del comparto di concentrazione dell'edificazione, riservandosi – in caso di mancata attuazione del comparto entro un congruo termine predefinito – la facoltà di procedere all'espropriazione delle superfici necessarie alla realizzazione di specifiche attrezzature pubbliche e/o opere per la mobilità.
 9. I diritti edificatori propri di ciascun suolo, ricadente in un comparto, possono essere esercitati solo nel comparto che li ha generati e sono liberamente commerciabili.
 10. Il PUC o gli atti di programmazione quantificano la nuova edificazione prevista per le aree di trasformazione attraverso indici territoriali.
 11. Per l'attuazione dei singoli comparti dovrà essere stipulata apposita convenzione per i cui contenuti si rinvia all'art. 37 della L.R.C. n. 16/04.
 12. I Comuni prevedranno nel piano programmatico-operativo specifiche modalità e azioni per l'incentivazione urbanistica di cui all'art. 12 del Regolamento regionale 5/2011 che ha come obiettivo il miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia attraverso interventi che presentino elevate prestazioni in campo energetico-ambientale e paesaggistico, promuovendo nel contempo la bioedilizia e l'uso di materiali ecosostenibili.

Art.145 – Indirizzi e prescrizioni per il dimensionamento dei PUC e per le politiche abitative.

1. Il dimensionamento del fabbisogno residenziale dei PUC nell'arco di un decennio, calcolato in coerenza con quanto disposto dal PTCP, va espresso in alloggi.
2. Il fabbisogno residenziale, articolato in base alla consistenza dei nuclei familiari e delle unità abitative, va stimato sulla base delle seguenti quattro componenti:
 - eventuale incremento demografico;
 - eventuale riduzione del sovraffollamento abitativo;
 - eventuale eliminazione di alloggi inidonei non recuperabili;
 - effetti di eventuali programmi di sviluppo con rilevanti investimenti.
3. L'incremento demografico, nell'arco di un decennio, va calcolato sulla base di una proiezione lineare applicando il saldo naturale medio e il saldo migratorio medio del decennio precedente, secondo i criteri definiti nei successivi commi 4, 5 e 6. Il numero di abitanti risultanti dal calcolo della variazione demografica, a sua volta, dovrà tradursi in nuclei familiari dividendo il numero degli abitanti previsto per il numero medio dei componenti dei nuclei familiari. Il fabbisogno sarà la risultante della differenza fra numero di nuclei familiari previsti e numero di alloggi esistenti, al netto di quelli occupati da non residenti.
4. Per i comuni con popolazione inferiore a 6mila abitanti, il dimensionamento della componente del fabbisogno da incremento demografico va effettuato come segue:
 - in caso di saldi medi annui naturale e migratorio entrambi negativi, è consentito computare comunque un fabbisogno aggiuntivo di alloggi pari al 5 % del numero delle famiglie previsto secondo il relativo trend nel decennio precedente o, in caso di decremento anche di tale parametro, del numero delle famiglie registrato alla data del 31.12.2008;
 - in caso di saldi medi annui uno positivo ed uno negativo, è consentito calcolare il fabbisogno di alloggi sulla base del solo saldo positivo o, in alternativa, computare un fabbisogno aggiuntivo pari al 5 % del numero delle famiglie previsto secondo il relativo trend nel decennio precedente o, in caso di decremento anche di tale parametro, del numero delle famiglie registrato alla data del 31.12.2008;
 - in caso di saldi medi annui entrambi positivi, è consentito calcolare la variazione demografica in base alla somma dei saldi naturale e migratorio; in alternativa, è consentito computare comunque un fabbisogno aggiuntivo di alloggi pari al 5 % del numero delle famiglie previsto secondo il relativo trend

nel decennio precedente o, in caso di decremento di tale parametro, del numero delle famiglie registrato alla data del 31.12.2008.

5. Per i comuni con popolazione superiore a 6mila abitanti, il dimensionamento della componente del fabbisogno da incremento demografico va effettuato come segue:
 - in caso di saldi medi annui naturale e migratorio entrambi negativi, è consentito computare un fabbisogno aggiuntivo di alloggi pari al 2 % del numero delle famiglie registrato alla data del 31.12.2008;
 - in caso di saldi medi annui uno positivo ed uno negativo, la variazione demografica va calcolata in riferimento alla somma algebrica dei tassi; in caso di risultato negativo, è consentito computare un fabbisogno aggiuntivo di alloggi pari al 2 % del numero delle famiglie registrato alla data del 31.12.2008;
 - in caso di saldi medi annui entrambi positivi, la variazione demografica va calcolata in riferimento al solo saldo medio annuo naturale.
6. L'indice di affollamento deve ritenersi soddisfatto se ad ogni nucleo familiare corrisponderà una adeguata unità abitativa, considerando il rapporto tra numero di componenti del nucleo familiare e numero di stanze dell'abitazione. La componente eventuale del fabbisogno di nuovi alloggi residenziali per la riduzione dell'indice di affollamento verso il valore di un abitante per vano (considerandosi statisticamente il vano equivalente alla «stanza» ISTAT) deve risultare da un calcolo abitanti/stanze riferito ai dati censimentali sulle abitazioni occupate articolato secondo le classi di abitazioni distinte per numero di stanze; vanno computate a tali fini: per intero la quota corrispondente agli alloggi da 1 stanza, in coerenza con il successivo comma 10; la quota corrispondente agli alloggi da 2 stanze occupati da 3 o più persone; la quota corrispondente agli alloggi più grandi con indici di affollamento non inferiori a 1,334 abitanti/stanza.
7. Sono considerati ai fini del computo del fabbisogno residenziale anche gli alloggi inidonei non recuperabili, i quali andranno detratti dal conteggio delle unità esistenti. Sono considerati alloggi inidonei non recuperabili i "bassi", cioè gli alloggi ubicati al piano terreno con affaccio su strada carrabile o su strada di larghezza inferiore a 6 metri, illuminati e ventilati solo sul fronte strada, gli alloggi interrati per oltre il 35% del perimetro, gli alloggi privi di illuminazione e ventilazione diretta nella maggior parte delle stanze.
8. I PUC individuano in appositi PEEP o programmi di edilizia residenziale sovvenzionata aree o immobili da destinare, con specifici bandi chiusi, ai nuclei familiari residenti nel comune e abitanti di alloggi non idonei e/o sovraffollati.

9. In concomitanza con rilevanti programmi d'investimento che documentino ricadute di incremento occupazionale nei settori produttivi extragricoli può prevedersi una quota aggiuntiva di fabbisogno residenziale in misura non superiore al 20 % dell'incremento di occupati documentatamente previsto nel comune.
10. Al fabbisogno residenziale, calcolato secondo i parametri che precedono, può essere aggiunta una quota di nuove unità edilizie (di superficie utile non superiore a 200 mq) per uffici, negozi, esercizi pubblici e servizi privati di vicinato, sino ad una quota non superiore al 20% del numero di nuovi alloggi previsti.
11. Nei comuni di Montesarchio, Morcone, Sant'Agata de' Goti, Telesse Terme, Airola, Guardia Sanframondi, Cerreto Sannita, Pietrelcina, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio , per i quali il PTCP ha previsto di rafforzare e diversificare i servizi per le centralità urbane è consentito un incremento del fabbisogno residenziale fino ad un massimo del 15 % di quello stimato, da destinare preferibilmente ad alloggi speciali, residences per studenti e lavoratori non residenti.
12. Il PTCP per favorire le politiche di contenimento dei consumi di risorse idriche e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilisce, ai fini del dimensionamento dei PUC, i seguenti coefficienti di riduzione o di incremento:
 - a) Risorse Idriche:
 - considerando tollerabile il consumo medio giornaliero di risorse idropotabili indicato per ogni comune dai Piani dell'Autorità di Ambito territorialmente competente, si applicherà un coefficiente di riduzione del fabbisogno residenziale calcolato secondo i criteri che precedono pari al 20%, ove i consumi medi giornalieri pro-capite su base annuale di risorse idropotabili risultino superiori alla dotazione indicata dal Piano di Ambito;
 - si potranno applicare, invece, coefficienti di incremento del fabbisogno residenziale nella misura del 10% per i Comuni che documentino, con adeguato dettaglio tecnico, di aver ridotto nell'ultimo triennio di almeno il 10% le perdite complessive di risorsa idropotabile nella rete di distribuzione. Si potranno applicare coefficienti di incremento nella misura del 5% per tutti i Comuni che documentino, con adeguato dettaglio tecnico, di avere almeno l'80% (o di aver incrementato nell'ultimo triennio di almeno il 10% il numero) di abitanti residenti i cui scarichi sono convogliati nella pubblica fognatura dotata di impianto di depurazione con regolare autorizzazione allo scarico.
 - b) Smaltimento RSU.

- si applicheranno coefficienti di riduzione del fabbisogno residenziale pari al 5%, ove il livello percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale nell'ultimo triennio risulti non conforme ai valori medi previsti dalla normativa vigente; il coefficiente di riduzione sarà pari al 20% ove il livello percentuale della raccolta differenziata risulti inferiore al 35%.

13. Per fronteggiare il fabbisogno di *edilizia residenziale sociale*, i Comuni d'intesa con la Provincia possono individuare ambiti di riqualificazione di aree degradate e/o di edifici dismessi o dismettibili la cui trasformazione sia finalizzata alla realizzazione di edilizia sociale per una quota non inferiore al 30% della volumetria consentita, che può essere considerata quale surplus del fabbisogno residenziale ammissibile (comunque entro un limite complessivo per l'intero comune del 30%), ferme restando la realizzazione e la cessione gratuita degli standard secondo appositi PUA.
14. La Provincia, in sede di copianificazione per STS a norma della LRC 13/08, potrà specificare i rapporti parametrici del fabbisogno residenziale distinto per ciascun Sistema Territoriale di Sviluppo individuato dal P.T.R., in base alle caratteristiche geomorfologiche, ecologiche, storico-culturali, paesaggistiche, sociali ed insediative dei territori di riferimento.
15. I Comuni, al fine di favorire il recupero dei centri storici, nell'ambito dei PUC dovranno prevedere incentivi legati a particolari forme di fiscalità.

Art.146 – Direttive per la perimetrazione degli insediamenti abusivi ai fini della redazione dei Puc.

1.- In attuazione del disposto dell'art. 23 della legge Regione Campania n. 16/2004 e della deliberazione 834 del 11/05/2007 della Giunta Regionale della Campania, il Responsabile unico del procedimento per la formazione del Puc provvede alla definizione del/i perimetro/i degli insediamenti abusivi applicando i seguenti criteri:

- vanno inclusi in un perimetro più edifici (non meno di due);
- i cui volumi siano in quota prevalente costruiti senza titolo di assenso o in contrasto con esso;
- che siano stati legittimati per effetto di sanatoria ai sensi di una delle leggi 47/85, ovvero che siano oggetto di richiesta di sanatoria a norma delle medesime leggi;
- che non distino l'uno dall'altro più di 100 metri;
- vanno definiti perimetri diversi degli insediamenti abusivi includenti edifici rispondenti ai requisiti precedenti qualora si registrino fra gruppi di edifici distanze superiori a 100 metri;
- nella individuazione dei raggruppamenti si terrà conto delle opere di urbanizzazione

esistenti, dal momento che il Puc terrà conto dei perimetri in questione proprio ai fini della progettazione e realizzazione (con il concorso dei proprietari degli immobili sanati) delle necessarie urbanizzazioni primarie e secondarie ovvero delle integrazioni e/o completamenti di quelle esistenti.

Art.147 - Attuazione dei Piani Urbanistici Comunali per le componenti residenziali.

I Comuni, nel quadro delle strategie per le nuove politiche della casa definite con la D.G.R. n. 572 del 22-7-2010, debbono perseguire modelli equilibrati di riqualificazione urbana degli insediamenti con specifica attenzione all'housing sociale, e in particolare, per quanto concerne l'attuazione delle previsioni residenziali dei Piani Urbanistici Comunali, sono obbligati al rispetto delle seguenti proporzioni:

- per il fabbisogno derivante dall'incremento demografico di cui al precedente articolo 145, non meno del 40% attraverso le diverse possibilità dell'housing sociale ivi inclusa l'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata;
- per il fabbisogno relativo alla riduzione dell'indice di affollamento e alla sostituzione degli alloggi malsani di cui al precedente articolo 145, il 100% in PUA con valore di PEEP da attuare con edilizia sovvenzionata a "bando chiuso", riservando le possibilità di assegnazione alle sole famiglie residenti nel comune nelle abitazioni malsane da eliminare o in alloggi sovraffollati.

Art.148 - Prescrizioni per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali : calcolo del fabbisogno di aree per insediamenti produttivi (PIP).

1.- Fermi restando i criteri di localizzazione indicati nel Titolo XIV, il proporzionamento dell'eventuale fabbisogno di nuove aree produttive, da coordinare a livello di ciascun ambito insediativo, per l'inserimento in singoli Piani Urbanistici Comunali va espresso in lotti e articolato per "pezzature" in riferimento alla dimensione e tipo delle aziende insediabili.

2.- Nell'ambito della redazione del Piano Urbanistico Comunale o sue varianti, devono essere prodotte le seguenti analisi propedeutiche al dimensionamento:

- analisi della domanda di aree produttive da parte di aziende, da raccogliere anche attraverso avvisi pubblici e/o attraverso le ricognizioni effettuate da associazioni industriali e BIC; l'analisi dovrà evidenziare anche tipologie di aziende e cioè tipi di lavorazioni, ciclo produttivo, quantità e tipo di materie prime utilizzate annualmente, quantità di energia e acqua necessaria per il ciclo

produttivo e tipi di impianti, quantità e tipo di materie di scarto prodotte annualmente, quantità e tipi di reflui prodotti annualmente, eventuali stime delle emissioni in atmosfera e del rumore, dimensionamento dei sistemi di depurazione necessari, eventuale presenza di aree di stoccaggio all'aperto e tipi di materiali e/o sostanze stoccate, stima dei flussi giornalieri di prodotto in entrata ed in uscita e valutazione del numero di viaggi in entrata e in uscita dei mezzi di trasporto, numero stimato di addetti, dimensione minima del lotto in termini di superficie fondiaria e quanto altro necessario per determinare i fabbisogni non solo di superfici ma anche di energia, acqua, impianti tecnologici;

- analisi dei lotti ancora disponibili in aree PIP esistenti;
- analisi del patrimonio edilizio esistente (cubature e superfici fondiarie e territoriali) con destinazione produttiva e valutazione dell'eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso e verifica dei motivi della non utilizzazione.

3.- Sulla base delle analisi propedeutiche, il dimensionamento per le aree produttive dovrà essere fatto tenendo conto dei seguenti criteri progettuali:

a) il fabbisogno di aree produttive va calcolato tenendo conto della domanda individuata secondo i criteri del comma precedente e da questo va sottratto il fabbisogno che è possibile soddisfare in aree produttive esistenti, dismesse o sottoutilizzate;

b) nel dimensionamento vanno calcolate, oltre alle aree per impianti tecnologici, anche le aree verdi di compensazione e mitigazione ambientale da dimensionare sulla base dello "standard di sicurezza ambientale" che si assume pari a 3 mq per ogni mq di superficie fondiaria prevista; i Piani Urbanistici Comunali dovranno prevedere che nelle norme tecniche di attuazione dei PIP sia previsto l'obbligo per i privati di piantumare le aree verdi con specie arboree e arbustive autoctone che dovranno avere una copertura di impianto -tenendo conto della vegetazione eventualmente già esistente- non inferiore al 60% della superficie complessiva destinata alla compensazione ambientale. Le aree di compensazione non dovranno essere frammentate e per quanto possibile dovranno essere realizzate in continuità con aree verdi esistenti o programmate nell'intorno dell'area destinata al PIP; dovrà altresì essere previsto l'obbligo di redigere il progetto dell'impianto arboreo e arbustivo con la consulenza obbligatoria di un botanico e un forestale. La Provincia si impegna a supportare i Comuni per la progettazione e l'attuazione dei PIP, attraverso le proprie strutture tecniche e di consulenza.

4.- I Comuni dovranno incentivare per le aziende insediate e da insediare la certificazione ambientale (regolamento EMAS e sistema di certificazione ambientale ISO 14001).

Art.149 – Prescrizioni per l’attuazione degli interventi negli agglomerati del PRG del Consorzio ASI.

1.- L’infrastrutturazione e l’edificazione dei suoli inclusi nei perimetri degli agglomerati del vigente Piano regolatore generale del Consorzio provinciale dell’Area di sviluppo industriale deve essere sia graduata in relazione alla utilizzazione dei lotti già dotati di urbanizzazione e alla ulteriore domanda concretamente manifestatasi, sia relazionata con la complessiva attuazione del quadro strategico del PTCP.

2.- In sede di prima applicazione di questa disposizione il Consorzio Asi predisporrà pertanto per ciascun agglomerato un programma pluriennale di attuazione che individui le parti dell’agglomerato da porre in esecuzione nel successivo quinquennio, provvedendo alla verifica ed alla eventuale revisione di detto programma in caso di necessità e in ogni caso con frequenza non superiore al quinquennio.

3.- Il Consorzio ASI trasmette tempestivamente alla Provincia i propri programmi attuativi ai fini della verifica e ridefinizione periodica della componente programmatica del PTCP. In caso di problemi di compatibilità strategico-normativa la Provincia convoca una apposita conferenza di copianificazione per la risoluzione dei contrasti o delle incompatibilità.

TITOLO XVII - TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Art.150 - Adeguamento al PTCP degli Piani Urbanistici Comunali.

Entro 18 mesi dalla data di approvazione definitiva del PTCP i Comuni dovranno adeguare i Piani Urbanistici Comunali nel rispetto dei criteri e modalità del precedente articolo 6.

I Comuni che redigano in forma associata il PUC e lo gestiscano in forma coordinata secondo le direttive potranno avvalersi di una premialità straordinaria pari ad un incremento del 10% del dimensionamento residenziale per essi consentito dal PTCP (fermi restando gli obblighi connessi per quanto concerne gli standard urbanistici).

Art.151 - Stime di massima delle risorse economiche per l'attuazione della componente programmatica del PTCP.

Per l'attuazione della componente programmatica del PTCP sono individuati i seguenti interventi prioritari con i relativi fabbisogni finanziari di massima, calcolati secondo criteri di stima sintetica:

PROGETTI STRATEGICI PRIORITARI DEL SISTEMA AMBIENTALE		
	Progetti strategici prioritari	Stima preliminare delle risorse complessive (pubbliche e private) in milioni di euro
1	CALORE	150
2	AMBITO DELLA LEONESSA	15
3	SABATO – BOSCO DI CEPPALONI	35
4	DIGA DI CAMPOLATTARO	600
PROGETTI STRATEGICI PRIORITARI DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		

	Progetti strategici prioritari	Stima preliminare delle risorse complessive (pubbliche e private) in milioni di euro
1	COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTALI DI BENEVENTUM.	25
2	AREA ARCHEOLOGICA DI CAUDIUM (MONTESARCHIO).	65
3	AREA ARCHEOLOGICA DI SATICULA (S. AGATA DE'GOTI).	65
4	AREA ARCHEOLOGICA DI TELESIA (S. SALVATORE TELESINO).	15
5	AREA ARCHEOLOGICA DEI LIGURI BEBIANI (CIRCELLO);	7
6	AREA ARCHEOLOGICA DI CASTELMAGNO (SAN BARTOLOMEO IN G.);	5
7	REGIO TRATTURO.	30
PROGETTI STRATEGICI PRIORITARI DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI		
	Progetti strategici prioritari infrastrutture viarie	Stima preliminare delle risorse complessive (pubbliche e private) in milioni di euro
1	ADEGUAMENTO (A QUATTRO CORSIE) DELLA SS 372 "TELESINA".	1000
2	COMPLETAMENTO DELLA SS 212 "FORTORINA" ² .	1000
3	ADEGUAMENTO DELLA SS 7 "APPIA".	50
4	COMPLETAMENTO DELLA SSV 115 "FONDOVALLE ISCLERO".	8
5	COMPLETAMENTO DELLA SSV 152 "FONDOVALLE VITULANESE", FINO A MONTESARCHIO,	150
6	BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS N.212 E LE SS 87 E SS 88, PREVISTA DAL PTR, SUL TRACCIATO DELLA SP 103.	20

² Nella Tavola C 3 è indicato il tracciato A sul quale l'ANAS ha già redatto uno Studio di Fattibilità.

7	COMPLETAMENTO DELLA SSV "F.V. TAMMARO – S. CROCE DEL SANNIO – CASTELPAGANO – COLLE SANNITA", TRATTO INTERMEDIO DI COLLEGAMENTO CASTELPAGANO-S. CROCE DEL SANNIO.	100
Progetti strategici prioritari infrastrutture ferroviarie		
		Stima preliminare delle risorse complessive (pubbliche e private) in milioni di euro
1	POTENZIAMENTO DELLA LINEA TRASVERSALE, LUNGO L'ASSE OVEST-EST DELLA PROVINCIA, DELLA LINEA CHE COLLEGA ROMA-CASERTA CON LA PUGLIA, CHE PASSA PER LA VALLE TELESINA, PER IL CAPOLUOGO SANNITA E PER IL TERRITORIO DI BUONALBERGO (CIRCA KM 75), DESTINATA AL PROGETTO DI "ALTA CAPACITÀ FERROVIARIA NAPOLI-BARI" NELL'AMBITO DELLE OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL "CORRIDOIO 8" (BARI-VARNA).	300
2	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E AMMODERNAMENTO DALLA LINEA FERROVIARIA LUNGO LA VALLE CAUDINA, DA BENEVENTO A NAPOLI PER CIRCA KM 30, PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROCAMPANIA NORD-EST "CANCELLO-BENEVENTO".	200
3	POTENZIAMENTO DELLE STAZIONI PRINCIPALI DI BENEVENTO E PIETRELCINA.	50
4	REALIZZAZIONE DEI "NODI DI INTERSCAMBIO GOMMA-FERRO" DI APICE, PESCO SANNITA, CAMPOLATTARO E TELESE TERME	30
Progetti strategici prioritari altre infrastrutture e servizi:		
		Stima preliminare delle risorse complessive (pubbliche e private) in milioni di euro
1	DIFFUSIONE DELLA "LARGA BANDA" (RETE DI ACCESSO)	30

2	UFFICIO DI PIANO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	0,3/ANNO
3	SCUOLA INTERNAZIONALE DI DIAGNOSTICA AMBIENTALE, TELERILEVAMENTO E ALTA FORMAZIONE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	10
4	CENTRO SPORTIVO BIOS;	35
5	COMPLETAMENTO DEL "METADISTRETTO ICT - CENTRO MULTIFUNZIONALE D'ECCELLENZA"	25
6	AVIOSUPERFICIE CON ANNESSO ELIPORTO DA REALIZZARSI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI PESCO SANNITA E PIETRELCINA PER L'AVIAZIONE GENERALE, IL TURISMO E LA PROTEZIONE CIVILE E LA RETE DI ELISUPERFICI	55
7	PROGETTO SCIENTIFICO DEL "MEDITERRANEAN INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY" (M.I.B.)	80

L'attuazione del Programma si esaurisce entro cinque anni dall'approvazione del Programma stesso.

L'attuazione del Programma dovrebbe esaurirsi entro cinque anni dall'approvazione del Programma stesso. Entro sei mesi dalla scadenza la Giunta Provinciale effettuerà le necessarie verifiche sullo stato di attuazione in modo da individuare gli eventuali stralci progettuali –non ancora realizzati- da inserire nel successivo Programma quinquennale.

Art.152 - Coordinamento del Programma di Attuazione del PTCP con il Programma triennale provinciale delle opere pubbliche e con i piani settoriali della Provincia.

Entro otto mesi dall'approvazione del Programma di Attuazione, la Giunta provvede alla verifica del Programma Triennale in corso ed alla sua eventuale variazione in funzione delle priorità e delle strategie indicate dal Programma di Attuazione stesso.

Entro i sei mesi precedenti la delibera di approvazione del Programma Triennale o del Programma di Attuazione del PTCP, la Giunta Provinciale provvede ad effettuare le necessarie verifiche di raccordo tra i due strumenti di programmazione.

Analoghi raccordi verranno assicurati in rapporto ai piani settoriali provinciali.

Art.153 – Prescrizioni per la l'applicazione della procedura di Vas (valutazione ambientale strategica) e VI (valutazione di incidenza).

1. Per tutti i Piani Urbanistici Comunali e relative varianti dovrà sempre essere previsto l'esperimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, se del caso integrata dalla valutazione di incidenza, come disciplinata dalla normativa statale e regionale di riferimento;
2. per tutti gli interventi puntualmente individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento ascrivibili alle tipologie progettuali indicate nella normativa statale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dovrà essere previsto l'assoggettamento alle relative procedure;
3. per tutti gli interventi puntualmente individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento suscettibili di poter determinare incidenza significativa sul mantenimento in stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario tutelati ai sensi del D.P.R. n.357/97 e s.m.i. dovrà essere previsto l'esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza come disciplinata dalla normativa statale e regionale di riferimento;
4. in fase di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Benevento dovrà essere garantito il rispetto delle misure di mitigazione e compensazione ambientale previste per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli impatti indicate nel Capitolo 9 del Rapporto Ambientale e nelle tabelle ad esso allegate;
5. in fase di attuazione degli interventi è fatto l'obbligo dell'applicazione puntuale delle misure di mitigazione e/o compensazione contenute al paragrafo 8 "Conclusioni" della Relazione di Incidenza, rimodulata a febbraio 2012.

Art.154 Allegati tecnici e procedurali.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore del PTCP, saranno pubblicati i seguenti allegati tecnici e procedurali:

- a) Allegato 1 "Procedure per l'accertamento della compatibilità con il PTCP";
- b) Allegato 2 " Modalità di recepimento delle direttive, indirizzi tecnici e delle prescrizione nei Puc.

